I LAVORI

DELLA

COMMISSIONE MINISTERIALE

PER LO STUDIO

E LA

COMPILAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

SULLA

ESTRADIZIONE

RIEPILOGO

dell'Avv. EMILIO PUCCIONI

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

COL TESTO DELLE LEGGI STRANIERE SULLA ESTRADIZIONE
ED ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI

IPPOLITO SCIOLLA

TIPOGRAFO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1886

INDICE DEL VOLUME

CENNO PRELIMINARE

La storia particolareggiata dei lavori della Commissione, che l'illustre Mancini, essendo Ministro degli Affari Esteri, istituiva, nell'intento di apparecchiare all'Italia il disegno di una legge regolatrice della importante quanto gelosa e dibattuta materia dell'estradizione dei rei, trovasi ampiamente descritta nel grosso volume *in-folio* contenente la Raccolta ufficiale degli Atti della Commissione.

Scopo del presente più maneggevole libro si è quello di compendiarla e riassumerla, ad uso specialmente di coloro cui mancò l'opportunità, o non bastò l'animo o il tempo di leggerla per disteso in quella voluminosa pubblicazione.

Siffatto scopo si credette di conseguirlo mediante la ristampa di alcuni pochi e scelti documenti, fra i quali principalissimo il *Riepilogo*, che, per ordine ed informazione del Ministro, venne dal Segretario compilato, e che serve d'introduzione alla Raccolta degli Atti. Nella quale scrittura l'autore, non si limitò a tirare la somma delle discussioni già da esso consegnate nei processi verbali delle sedute, ma s'industriò di ricomporre intera e ordinata la sintesi di tutto il lavoro fatto, e del quale egli stesso era stato testimone e partecipe, e più particolarmente di mettere in evidenza i motivi che avevano inspirato, sia le concordi e indiscusse deliberazioni, sia, dove fu contrasto, i pareri della maggioranza e della minoranza, in ordine ai punti più capitali della legge in progetto.

Al riepilogo succede naturalmente il testo del disegno di legge, mêta e coronamento di tutto il lavoro, e non meno naturalmente antecede, per ragion logica e cronologica, il documento che ne fu come il punto di partenza e la base

iniziale, la lettera, cioè, con cui il Ministro, formata la Commissione, dichiarava a coloro che erano chiamati a farne parte le ragioni che lo avevano determinato a tal passo.

E, come giovava alla maggiore illustrazione della genesi storica dello schema di legge, e poteva, ad un tempo, fornire materia ad opportuni confronti, così parve conveniente di riprodurre, fra i documenti allegati, il testo delle leggi straniere sull'estradizione, già stampate in sussidio degli studî della Commissione, aggiungendovi (preziosa primizia) le due recentissime che furono promulgate nella Repubblica Argentina (dell'agosto 1885) e nel nuovo Stato Indipendente del Congo (dell'aprile 1886).

Con lo stesso intendimento fu pure inserito lo *studio* che sulle leggi medesime fra di loro comparate venne, sempre in servigio della Commissione, composto dallo stesso Segretario, il quale lavoro, sebbene non sia che il frutto di una prima e frettolosa escursione in un campo non ancora da altri esplorato, e non sempre appaia in perfettissima consonanza con le idee più pacatamente maturate del *Riepilogo*, pure trovava qui acconcia sede come naturale introduzione e commento alla ristampata raccolta delle leggi straniere.

Finalmente, in grazia della sua singolare importanza storica, si è pur creduto di accogliere fra i documenti allegati, dandole anzi il primo posto, la breve ma succosa memoria, che uno dei più ragguardevoli Commissarî stimò di comunicare ai colleghi, sulla più scabrosa ed ardente fra le questioni da risolvere, quella dei reati politici in relazione col diritto di estradizione.

Sono questi gli elementi, che parvero i più idonei a fornire un chiaro e adequato concetto dell'opera compiuta dalla Commissione, e che furono quindi prescelti a comporre il presente volume.

Il Compilatore
E. Puccioni.

LETTERA

DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MANCINI)

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE

LETTERA

DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MANCINI) AI COMPONENTI LA COMMISSIONE

Onorevoli Signori,

Le cresciute relazioni di commercio, le frequenti emigrazioni, la maravigliosa facilità delle comunicazioni, per cui si distingue l'epoca nostra, in mezzo ai molti vantaggi, hanno avuto benanche per effetto di rendere più agevole la fuga, più sicuro l'asilo all'estero, e quindi più frequente la impunità per coloro che, avendo violato le leggi, contrassero un debito verso la Giustizia.

Da ciò la necessità e la tendenza di allargare proporzionatamente la sfera d'azione della legge penale, per contrapporre alla tanto cresciuta facilità della evasione dei colpevoli, per dir così, la ubiquità della repressione.

Il quale intento potrebbe raggiungersi in due modi: o adottando, cioè, il sistema, che alcuni hanno vagheggiato, di una giurisdizione penale promiscua, universale, cosmopolita per ogni sorta di misfatti, da chiun-

que e dovunque perpetrati; ovvero rendendo più generale e più efficace l'applicazione del principio dell'estradizione dei delinquenti.

Lasciando all'avvenire la cura di decidere quale fra i due sistemi sia da preferire in astratto, certo è che, nel fatto, il sistema della estradizione ha avuto la preferenza, non solo nella pratica dei Governi, ma altresì nella dottrina della grande maggioranza dei moderni criminalisti.

Non potrebbe, infatti, negarsi, che solo nel luogo del reato può riescire più facile e più efficace la repressione.

È là che si trovano i testimoni del fatto; è là che esiste la parte lesa, che si produssero lo spavento sociale e il malo esempio; colà, dunque, il delinquente sia giudicato, e sconti la pena che si è meritata.

Fondata, in diritto, sul principio dell'interesse e del dovere che hanno le nazioni di aiutarsi vicendevolmente affinchè la giustizia raggiunga in ogni caso e nel modo più efficace il suo fine, la Estradizione può dirsi per certi rispetti istituzione moderna.

Sarebbe qui fuori di luogo di rifarne la storia.

Basterà ricordare come essa sia passata per tre differenti fasi.

Prevale nella prima il sistema che potrebbe dirsi empirico *ed arbitrario.*

La estradizione si chiede o non si chiede, si accorda o non si accorda secondo che pare meglio, e senza che alcuna regola prestabilita ne fissi i casi, i modi, le condizioni.

È il sistema prevalente nell'antichità e per quasi tutto il medio evo, in cui la Estradizione, come isti-

tuzione sociale, può dirsi poco meno che sconosciuta; essa è in lotta con la istituzione affatto contraria dell'asilo religioso o feudale.

Nella seconda fase domina invece il sistema che può chiamarsi convenzionale.

Apposite convenzioni diplomatiche rendono regolare e costante ciò che era prima un fatto isolato, accidentale, arbitrario.

È gloria dei nostri antichi Comuni di essere stati i primi a concludere fra di loro cartelli di estradizione, mossi a ciò dal bisogno di riprendere i malfattori, cui l'angustia del territorio e la scarsità dei mezzi di cattura rendevano agevole la fuga.

È però soltanto intorno alla metà del secolo passato che il sistema delle convenzioni incomincia a divenire generale in Europa.

Da quell'epoca in poi il loro numero è andato sempre crescendo e cresce ogni giorno, sicchè ormai una fitta rete di convenzioni di estradizione avvince e collega tutti gli Stati del mondo civile.

Dalla prolungata applicazione del sistema convenzionale vennero svolgendosi alcune massime direttive, che presero posto come principî regolatori della materia nel Diritto comune internazionale.

Tale è, per modo d'esempio, la massima che non si abbiano a consegnare i proprî connazionali, tale quella per cui non si concede estradizione per reato politico.

Questi principî divengono, poi, in alcuni Stati, materia di leggi normali sulla Estradizione, ed è così che incomincia la terza fase di questa istituzione, quella che potrebbe dirsi del sistema legislativo.

Dove esistono queste leggi, il Potere Esecutivo ha la facoltà di stipulare convenzioni coi Governi stranieri, ma ha, però, l'obbligo di conformarle ai principî fondamentali che la legge prescrive.

Quanto un tale sistema sia ragionevole e liberale è facile lo scorgere.

Una delle più preziose guarentigie che le moderne Costituzioni abbiano accordato alla libertà individuale è, senza dubbio, quella che niuno possa essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi e nei modi dalla legge prestabiliti.

Chè se i casi e i modi della estradizione vogliono essere, invece, regolati, per necessità delle cose, mediante accordi fra i due Governi interessati, non è egli logico, non è egli prudente che il Potere Legislativo intervenga, se non con la sua sanzione, col prefiggere almeno certe norme fondamentali, certi confini insuperabili al Potere Amministrativo cui ne incombe la stipulazione?

Avvi di più. Uno dei più notevoli progressi dell'istituto della Estradizione ai tempi nostri consiste in ciò che, mentre finora la Estradizione è stata considerata come un atto puramente amministrativo, si è venuta trasformando in un istituto di carattere giudiziario, sicchè gli stranieri che si trovano sul nostro territorio, e di cui viene domandata la estradizione, vengono tutelati di alcune garentie, mercè un esame ed una decisione imparziale dell'Autorità Giudiziaria.

Questo sistema ha la sua espressione più scolpita in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, e con qualche temperamento venne ammesso nel Belgio e nei Paesi Bassi, ed era stato pure accolto, in seguito al

voto d'illustri giureconsulti, nella prima parte del Progetto di Codice Penale Italiano da me presentata, come Ministro Guardasigilli, al Parlamento nel 1876, e che ebbe già l'approvazione della nostra Camera dei Deputati.

I vantaggi di questo sistema sono molti e diversi: la libertà individuale dello straniero accusato guarentita da forme tutelari, dal diritto della difesa, dall'assoluta imparzialità e indipendenza dell'autorità chiamata a decidere; le questioni di competenza, di nazionalità, di regolarità di documenti, di valutazione di prove, di definizione del titolo e della natura comune o politica dei reati, tutte le questioni, in una parola, dalla cui soluzione dipende l'ammissione o il rigetto della domanda di estradizione vengono riservate al giudizio di persone perite della materia e più di ogni altra competenti a risolverle; svincolato, inoltre, il Governo da ogni responsabilità, sottratto alle pressioni talvolta importune di stranieri Governi, liberato infine dal bivio in cui ora può trovarsi, o di cedere indebitamente, o di procacciarsi molestie e corrucci da Potenze di cui gl' importi conservarsi la amicizia.

È però ovvio che ad introdurre un tale sistema, il quale crea un'ampliazione delle attuali attribuzioni dell'ordine giudiziario, e a dargli inoltre tutta quella stabilità e consistenza che sono condizioni necessarie della sua pratica efficacia, si richiede una Legge.

Le convenienza di una Legge normale sulla estradizione si fa, poi, anche più manifesta, ove si consideri che essa avrà pure l'effetto, se non di ridurre ad assoluta unità, di rendere più uniforme, almeno nei

punti essenziali, il tenore dei varî trattati che su questa materia si andranno a concludere o a rinnovare coi Governi esteri.

Chi si faccia, in vero, ad esaminare e porre a confronto il contenuto delle diverse convenzioni che furono conchiuse dal Regno d'Italia, non può fare a meno di notarvi non poche dissonanze ed antinomie, non solo per quanto si attiene alla enumerazione ed alla stessa nomenclatura dei reati che possono dar luogo alla estradizione, ma eziandio per ciò che riguarda il luogo del reato, i casi del tentativo e della complicità, i delitti connessi ad un reato politico, la esenzione dei nazionali o naturalizzati dello Stato richiesto, i documenti da esibirsi, le spese di arresto e di trasporto, ecc., ecc.

Tutte queste differenze, sebbene fino ad un certo punto inevitabili in tanta varietà di Stati e di legislazioni, sono al certo da deplorarsi allorchè si riferiscono a punti sostanziali, sui quali è difficile ammettere che un Governo possa nel tempo stesso professare diversi principî e applicare regole contrarie.

Un tale sconcio si sarebbe evitato, qualora si fosse adottato il sistema di fermare per legge alcuni principî fondamentali, e a quelli conformare le convenzioni.

Nè è a temere che il Governo si trovi con ciò impedito nella libertà di adattare, con opportuna pieghevolezza, le singole convenzioni alle particolari condizioni e necessità dei varî Stati con cui deve trattare.

Potrebbe, anzi, affermarsi che sotto certi rispetti la situazione del Potere Esecutivo, data una Legge sulla materia, divenga più sciolta e più libera che ora non sia.

Quando infatti esista una Legge la quale autorizzi il Governo del Re a concludere qualsiasi patto d'estradizione, purchè non sia in contradizione coi principî direttivi da essa fermati, è chiaro che il Governo, forte dei poteri che gli furono delegati, debba sentirsi più agevolato e libero di scrupoli costituzionali nell'accettare qualsiasi utile stipulazione che a quei principî non sia ripugnante.

Vero è che il sistema, di cui discorro, venne finora adottato soltanto da pochi Stati.

È giusto, però, di aggiungere che fra questi figurano le nazioni più colte e più libere, quali sono l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda e gli Stati Uniti d'America.

(*V. per l'* Inghilterra, *Extradition Act, del 9 agosto 1870 — per il* Belgio, *Leggi del 1º ottobre 1833, del 22 marzo 1856 e del 15 marzo 1874 — per l'*Olanda, *Leggi del 13 agosto 1849 e del 6 aprile 1875 — per gli* Stati Uniti, *Atto del 12 agosto 1848*).

Anche in Francia, dove l'antica promessa fatta dall'Assemblea Costituente di una Legge sull'Estradizione era rimasta inadempiuta (1), il Ministro DUFAURE *presentò il progetto di questa Legge nel 1878. Esso fu oggetto d'importanti discussioni nel Senato francese, e ne ottenne l'approvazione nel 4 aprile 1879; ma dopo esser passato alla Camera*

---

(1) Il Decreto dell'Assemblea Costituente del 19 febbraio 1791 era così concepito:

« L'Assemblea nazionale decreta che il Comitato di Costituzione si « riunirà senza ritardo al Comitato Diplomatico per proporre una legge sul- « l'Estradizione reciproca degli imputati di certi crimini tra la Francia e le « altre nazioni dell'Europa. »

dei Deputati, mancò il tempo alla sua discussione e conversione in Legge.

In Italia, ad eccezione dell'art. 11 del Codice Penale, nel quale si dichiara non potersi dare estradizione se non per ordine del Governo del Re, dell'art. 9, § 2, della legge sul Consiglio di Stato, che richiede il parere di questo alto consesso sulle domande di estradizione fatte da Governi esteri, e dell'art. 883 del Codice di Procedura Penale, che fa intervenire il parere delle Sezioni di Accusa sulle domande nostre di estradizione, se queste non vengano fatte direttamente dal Governo del Re, non havvi legge alcuna che regoli questa importante materia.

A colmare tale lacuna erano intese, come innanzi accennai, alcune disposizioni inserite nel 1° libro del Progetto di nuovo Codice Penale (art. 9), che, approvato dalla Camera elettiva, non potè poi, per sopravvenuti impedimenti, ricevere l'approvazione del Senato.

Non essendo da sperare che un disegno di legge di tanta mole, qual' è un Codice Penale, possa essere sollecitamente discusso ed approvato dai due rami del Parlamento, ho stimato miglior consiglio, concorde in ciò con l'onorevole mio collega Ministro Guardasigilli, di formare di questo argomento della Estradizione materia di apposito disegno di legge, procurando che alla sua preparazione concorra il maggior numero di uomini competenti.

Ho pertanto risoluto, d'accordo col prefato mio collega, di nominare all'uopo, col Decreto di cui Ella troverà qui annessa una copia, una Commissione con l'incarico di studiare e proporre al Governo uno schema di legge sulla materia della Estradizioue.

Nel darne notizia alla S. V. Ill.ma, che è meritamente chiamata a far parte di questa Commissione, mi piace esprimere la fiducia che Ella, e gli altri uomini onorandi che la compongono, sapranno fornire con la loro dottrina un lavoro che sia degno dell'Italia, di questa terra classica del diritto, e che meriti di prendere posto tra i documenti utili al progresso legislativo.

Capodimonte, 15 ottobre 1881.

MANCINI.

(*Allegato*).

TESTO DEL DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

DI ACCORDO

COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreta:

Art. 1. — È istituita una Commissione con l'incarico di studiare e compilare un progetto di legge intorno alla *Estradizione*.

Art. 2. — Il progetto di legge sarà accompagnato da una relazione e da documenti annessi. Il progetto, la relazione e i documenti saranno pubblicati per le stampe.

Art. 3. — Il lavoro della Commissione sarà compiuto e comunicato ai due Ministri prima che incominci l'anno 1882 [1], acciò possa il progetto di legge al più presto presentarsi al Parlamento.

[1] Questo termine venne, poi, prorogato con lettera a tale uopo indirizzata dal Ministro degli Affari Esteri al Presidente della Commissione in data del 22 dicembre 1881.

Art. 4. — La Commissione è composta dei signori:

CRISPI comm. avv. FRANCESCO, Deputato al Parlamento, *Presidente;*

BLANC barone ALBERTO, Ministro Plenipotenziario, Segretario Generale al Ministero degli Affari Esteri;

CANONICO comm. TANCREDI, Senatore del Regno, Consigliere alla Corte di Cassazione di Roma;

CASORATI comm. LUIGI, Consigliere d'Appello, applicato temporariamente al Ministero di Grazia e Giustizia;

ELLERO comm. PIETRO, Consigliere alla Corte di Cassazione di Roma;

NOCITO comm. avv. PIETRO, Professore ordinario di Diritto Penale nella Regia Università di Roma, Deputato al Parlamento;

OLIVA comm. CESARE, Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Milano;

PAOLI comm. BALDASSARRE, Senatore del Regno, Primo Presidente della Corte di Appello di Firenze;

PEIROLERI comm. AUGUSTO, Direttore Generale dei Consolati e del Commercio nel Ministero degli Affari Esteri;

PESSINA comm. ENRICO, Senatore del Regno, Professore ordinario di Diritto Penale nella Regia Università di Napoli;

PIERANTONI comm. avv. AUGUSTO, Professore ordinario di Diritto Internazionale nella Regia Università di Roma, Deputato al Parlamento;

TAJANI comm. avv. DIEGO, Deputato al Parlamento;

VARÈ comm. avv. GIAMBATTISTA, Deputato al Parlamento;

VILLA comm. avv. TOMMASO, Deputato al Parlamento;

Il cav. EMILIO PUCCIONI, Segretario al Ministero degli Affari Esteri, è incaricato delle funzioni di Segretario della Commissione.

Capodimonte, li 15 ottobre 1881.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri

MANCINI.

RIEPILOGO

DEI

LAVORI DELLA COMMISSIONE

del Segretario Avv. E. PUCCIONI

A S. E. il Comm. P. S. MANCINI

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Eccellenza,

Nomina della Commissione.

Con Decreto in data di Capodimonte 15 ottobre 1881, l'E. V., d'accordo col collega Ministro Guardasigilli, istituiva una Commissione con l'incarico di studiare e compilare un disegno di legge intorno all'importante materia della Estradizione.

Ragioni determinanti.

Non ragioni di politica opportunità, così dichiarava V. E. nell'inaugurarne i lavori, non motivi di circostanza, Le avevano inspirato una tale determinazione. I vizî dell'attuale sistema, che tutto abbandona alla discrezione del Potere Amministrativo, l'esempio autorevole di altre libere nazioni, che stimarono necessario di regolare per legge una materia la quale tocca così da vicino ai diritti e doveri dello Stato verso gli Stati stranieri, come alla più preziosa delle libertà umane, la libertà individuale, furono le precipue ragioni che La persuasero della convenienza di colmare questa lacuna della nostra legislazione.

Questi concetti guidarono pure la Commissione incaricata di apparecchiare lo schema di legge sulla Estradizione.

Scevra da qualsiasi preoccupazione che non fosse quella del culto dei princìpî, e del bene della patria, essa si accinse all'opera il 27 novembre 1881.

Progetto preliminare.

Prima sua cura fu di fissare il metodo e l'ordine col quale dovevano procedere gli studî ad essa affidati.

Prevalse il partito di affidare ad una Sotto-Commissione, composta di cinque membri, la compilazione di un disegno preliminare, da comunicarsi, prima di essere sottoposto all'esame della Commissione plenaria, a ciascuno dei colleghi, perchè potesse farvi le sue osservazioni.

Nominata la Sotto-Commissione, parve a questa opportuno di dividere il lavoro in tre distinte parti, corrispondenti alle tre questioni capitali nelle quali si può riassumere tutta la materia della estradizione, cioè:

1° Per quali REATI possa concedersi la estradizione;

2° A quali PERSONE possa la estradizione applicarsi;

3° Con quale PROCEDURA debba regolarsene la esecuzione.

Delle tre parti del lavoro venne commesso lo studio preliminare ad altrettanti relatori, e precisamente all'onorevole prof. PESSINA la materia dei *reati*, all' onorevole prof. PIERANTONI quella delle *persone*, ed all'onorevole magistrato comm. OLIVA (di cui è amaro dover qui ricordare la immatura perdita) la materia della *procedura*.

Per tal guisa, il triplice lavoro fu tosto compiuto,

lo schema preliminare composto, e quindi discusso e con alcuni emendamenti approvato dalla Sotto-Commissione.

Compilato così il progetto, fu cura del sottoscritto Segretario di comunicarne il tenore, secondo la deliberazione già presa, a ciascuno dei componenti la Commissione plenaria.

Le osservazioni fattevi non furono, per verità, poche, nè di poco momento, come si può scorgere dall'esemplare del progetto riportato negli Atti, in cui esse furono, sempre per cura dello scrivente, raggruppate, a modo di annotazioni, sotto i respettivi articoli del disegno di legge.

Anche questo documento venne comunicato ai commissari, affinchè ognuno di essi avesse modo di conoscere e valutare nel silenzio del proprio gabinetto le osservazioni di tutti gli altri, e di preparare, ove lo credesse opportuno, le sue contro-osservazioni per la futura discussione.

La Sotto-Commissione prese naturalmente notizia delle varie avvertenze e proposte, ma, pur trovandone alcune meritevoli di considerazione, credette miglior partito di abbandonarne il giudizio alla Commissione plenaria.

Progetto definitivo.

Riconvocata questa il 29 gennaio 1882, essa riaccingevasi alacremente al lavoro, discuteva ed approvava, nella sua forma definitiva, il progetto preliminare elaborato dalla Sotto-Commissione, ed affidava infine all'illustre suo Presidente, l'onorevole Crispi, il mandato di scrivere la relazione onde il disegno di legge doveva essere accompagnato giusta l'art. 2 del sovraccitato Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1881.

Se non che, non avendo quel valentuomo potuto, perchè distratto da altre gravi cure, compiere il commessogli incarico, ed anzi avendo da ultimo dichiarato non sembrargli neppure assolutamente indispensabile un'apposita relazione, l'E. V. ordinava, lui annuente, al Segretario della Commissione di supplirvi con una sommaria *Sinopsi,* in essa riassumendo sopra i principali argomenti del disegno di legge le ragioni che determinarono il parere della maggioranza e della minoranza.

Riconoscente all' E. V. dell'alto onore, della segnalata attestazione di fiducia, il sottoscritto si studierà di corrispondervi, nella misura delle sue forze, giovandosi all'uopo delle reminiscenze delle discussioni fatte, ed alle quali egli dovè continuamente assistere, dei processi verbali delle sedute da lui stesso compilati, ed infine del sussidio di alcuni studî comparativi, da lui fatti in servigio della Commissione, e che furono pure raccolti in due memorie a stampa, sulle nostre convenzioni diplomatiche e sulle leggi straniere esistenti intorno alla materia dell'estradizione.

Premessi alcuni cenni generali sulla materia, sullo scopo e sul carattere del disegno di legge, lo scrivente si farà quindi ad esaminarne le singole parti, soffermandosi più specialmente su quelle che, o per la maggiore rilevanza dell'argomento, o per la più vivace discussione di cui furono oggetto, gli parranno meritevoli di più particolare considerazione.

Materia e scopo del Progetto di legge.

Materia del *Progetto di Legge* è la estradizione delle persone che, accusate o convinte di reato dai tribunali di uno Stato straniero, cercarono rifugio in Italia, non la estradizione in senso inverso, quella, cioè, di coloro che, accusati o condannati dai tribunali nostri, avessero cercato rifugio in estero Stato.

Suo scopo si è quello di fermare le condizioni indispensabili senza delle quali il Governo italiano non potrà consegnare chi si rifugiò sul nostro territorio in mano della Giustizia straniera, non le condizioni che debbono concorrere perchè, a sua volta, il Governo del Re possa rivendicare da un Governo straniero la consegna di un nostro delinquente in mano della Giustizia italiana.

Estradizione attiva.

La mancanza di norme positive per regolare la così detta *estradizione attiva* parve, invero, ad alcuni una ben grave lacuna in un progetto di legge generale sulla estradizione, e non passò senza vivo contrasto.

Non si debbono avere, obiettavasi, due pesi e due misure. Se condizioni e guarentigie si credono indispensabili a favore degli stranieri di cui ci si chiede la estradizione da un Governo straniero, analoghe condizioni e guarentigie debbono reputarsi necessarie a favore dei nostri giudicabili di cui voglia chiedersi la consegna dal Governo nostro. Non vi è ragione per trattare i nostri concittadini (poichè questo è il caso più ovvio) meno favorevolmente di quel che trattiamo gli stranieri;

Noi facciamo una legge perpetua; dobbiamo prevedere tutti i casi possibili, per quanto remoti, anche quello, p. e., di un tristo Governo indigeno, il quale si argomen-

tasse di chiedere ai Governi stranieri la consegna di fuorusciti politici di null'altro rei che di legittima resistenza agli atti della mala signoria;

Nè si dica che al difetto della legge suppliranno i trattati, come quelli che riposano sempre sulla base d'una perfetta reciprocità; questa ragione non ci acquieta, dacchè può darsi estradizione anche senza trattato;

Anche in Francia, aggiungevasi, il Senato approvò nel 1878 un progetto di legge col quale s'interdiceva al Governo della Repubblica di chiedere agli Stati stranieri l'estradizione dei loro rispettivi nazionali, o di rifugiati politici, e in generale di qualunque giudicabile a riguardo del quale non concorressero tutti gli estremi dichiarati essenziali per l'estradizione dei giudicabili stranieri rifugiati sul territorio francese.

Veniva, pertanto, proposto di emendare l'articolo 1° del *Progetto*, formulandolo nel modo seguente: « L'estradizione *non sarà chiesta*, nè consentita, se non osservate le norme della presente legge ».

Questa proposta fu, però, energicamente oppugnata.

Se possono e debbono prescriversi, si disse, cautele e restrizioni allorchè si tratta di consegnare chi trovasi dimorante o rifugiato presso di noi ad uno Stato straniero, di darlo in balìa di leggi e di giudici diversi dai nostri, non militano gli stessi motivi per imporre cautele e restrizioni a noi stessi, allorchè si tratta di rivendicare da uno Stato straniero delinquenti che ci appartengono, per fargli giudicare a norma delle nostre leggi e dai nostri magistrati;

Non a noi, in ogni caso, ma allo Stato straniero si addice il prescrivere condizioni, il mettere inciampi alla

consegna dei giudicabili ospiti suoi, di cui noi gli chiediamo la consegna a nome della Giustizia italiana; e certamente esso non mancherà di farlo nelle proprie leggi o nelle convenzioni che avrà da conchiudere con noi. Quanto a noi, non è del nostro interesse il porre limiti all'azione della Giustizia nazionale verso coloro che tentano di sfuggirle di mano ricoverandosi in estero territorio; è anzi interesse nostro di ottenere dai Governi stranieri le maggiori agevolezze, *di strappare più che si può;*

Il caso che sia per venire al Governo un partito capace di abusare delle facoltà che la legge lascia al Potere Amministrativo, in materia di *estradizione attiva*, è un caso, invero, troppo anormale e remoto, perchè su di esso possano fondarsi regole generali; e quand'anche il caso si verificasse, non è guari probabile che i Governi stranieri, con o senza trattato, si presterebbero docilmente ad assecondare domande di consegna di rifugiati politici od altre che fossero contrarie alle massime ormai comunemente accettate in materia di estradizione;

All'esempio, finalmente, datoci dalla Francia, o per meglio dire, dal Senato francese, noi contrapponiamo quelli dell'Inghilterra, dell'Olanda, del Belgio, della Svizzera, dagli S. U. d'America e degli altri Paesi tutti aventi leggi organiche o disposizioni speciali sulla materia; chè tutti si limitarono a ben fissare i casi o i modi dell'estradizione che si dà, nessuno credette conveniente di prestabilire i modi o i casi della estradizione che si chiede.

Queste ragioni parvero alla maggioranza convincenti, e l'emendamento, che tendeva ad estendere l'azione della legge al campo della estradizione attiva, non passò.

Carattere particolare del Progetto.

Un carattere particolare del *Progetto* nostro, pel quale esso si distingue dalle leggi straniere ora esistenti, consiste in ciò: Che esso non richiede, per la estradizione, la condizione dell'esistenza di un *trattato*, nè quella della *reciprocità*.

Queste due novità sono una conseguenza logica del principio, che oggi tende sempre più a prevalere nel campo scientifico, essere la estradizione, come complemento indispensabile del diritto di punire, un dovere naturale fra le genti civili.

Trattati di estradizione.

Secondo questa dottrina, i trattati d'estradizione non creano un'obbligazione nuova, ma solo confermano e ribadiscono un'obbligazione preesistente; essi possono essere bensì utili, soprattutto in mancanza di leggi positive sulla materia, per fissare, a scanso di dubbî e di conflitti, le norme secondo le quali l'estradizione debba compiersi fra due Stati determinati; essi possono anche talvolta tornare praticamente indispensabili per ottenere la reciprocità da certi Stati stranieri, e segnatamente da quelli i quali, come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Olanda, il Belgio, abbiano leggi che non permettono al Potere Esecutivo di concedere estradizioni se non in forza di una convenzione diplomatica precedentemente promulgata; ma resta sempre vero che i trattati non creano il dovere, non sono il fondamento giuridico, non possono essere la condizione *sine qua non* del diritto d'estradizione.

Reciprocità.

Per ciò che riguarda, poi, la condizione della reciprocità, non sarebbe stato logico il richiederla in modo

assoluto dal momento che si ammetteva essere l'estradizione un dovere naturale fra le nazioni.

Come non è lecito il sottrarsi all'adempimento di una obbligazione naturale, così non dee essere lecito il metterlo a prezzo, il mercanteggiarlo, il subordinarlo a condizioni, neppure a quella di un giusto contraccambio.

Nè varrebbe di obiettare che lo Stato straniero, il quale rifiuta a noi il servigio della estradizione, non possa lagnarsi perchè noi, imitando il suo esempio, e quasi a mo' di retorsione, gli rifiutiamo a nostra volta identico servigio.

Lo Stato che concede l'estradizione, che toglie, a dir così, dalla circolazione, per restituirgli in balìa de' loro giudici naturali, i malfattori stranieri vaganti fuori del loro paese, non reca soltanto un servigio allo Stato concessionario, bensì lo rende a tutti gli Stati, all' intero consorzio umano.

Accordando l' estradizione, esso reca inoltre un servigio a sè medesimo, in quanto si libera da ospiti sgraditi e pericolosi e dal contagio dell' impunità di cui davano spettacolo; nè sarebbe provvido che esso rinunziasse ad un vantaggio sicuro, solo perchè non gli fosse dato di ottenerne, mediante la reciprocità, uno anche maggiore.

Fedele a questo concetto, lo schema di legge, non solo permette di concedere l' estradizione quando ci venga domandata, ma vuole se ne faccia spontaneamente l'offerta ogni qual volta trattisi di reato del quale c' interessi la punizione ed a conoscere del quale sia competente in via principale l'autorità giudiziaria straniera (art. 16).

Gli autori del *Progetto* non si sgomentarono dei pericoli che nel 1878 rattennero il Senato francese dal cas-

sare la condizione della reciprocità nel progetto di legge proposto in quell'epoca dal Governo della Repubblica.

La rinunzia alla condizione della reciprocità, si disse allora, sarebbe pericolosa in quanto ci torrebbe di mano un'arma efficace per ottenere la consegna dei nostri giudicabili dai Governi esteri.

Questo timore poteva essere fondato nei tempi andati, allorchè regnava, o non era ancora interamente sfatato, il principio dell'asilo, allorchè l'estradizione veniva consentita difficilmente ed a malincuore, quasi fosse una concessione onerosa per chi l'accordava ed utile soltanto a chi la riceveva.

Oggi le idee sono cambiate. Tutti gli Stati del mondo civile, perfino gli Stati Americani, pei quali il compenso della reciprocità è praticamente un assai magro compenso, consentono la restituzione dei delinquenti al paese cui spettano, persuasi, come sono, di compiere cosa utile, non tanto allo Stato richiedente, quanto all'umanità intera, e, prima di tutto, a sè medesimi.

Chè se qualche Stato partecipi ancora alle antiche idee sull'asilo, sia un'eccezione alla regola, peggio per esso. Quello Stato si troverà, per ciò solo, condannato al triste privilegio di divenire il rifugio di tutti i malfattori stranieri, una specie di fogna dei rifiuti, di *cloaca maxima* di tutti gli altri Stati, e sarà quindi, o prima o poi, forzato, dal suo proprio interesse di conservazione, a conformarsi alla regola generale.

Sono queste le ragioni per le quali la Commissione non ha creduto di porre, fra le condizioni indispensabili della estradizione, quella della reciprocità.

Premessi questi cenni generali, lo scrivente si studierà d'illustrare adesso nelle singole sue parti, ed il meglio che per esso si potrà, il lavoro della Commissione.

Partizione della materia.

Tutte le disposizioni essenziali del disegno di legge possono raggrupparsi sotto tre sommi capi corrispondenti alle tre grandi questioni accennate più sopra e nelle quali si riassume tutto il problema dell'estradizione, i *reati* pei quali l'estradizione possa ammettersi, le *persone* cui possa applicarsi, la *procedura* con cui debba regolarsene l'esecuzione.

Scopo precipuo del presente riepilogo si è quello di mostrare, seguendo lo stesso ordine, in che modo e da quali principî guidata abbia la Commissione stimato di rispondere alle tre indicate questioni.

I.

REATI PEI QUALI È AMMESSA LA ESTRADIZIONE.

Nel determinare i reati pei quali può ammettersi la estradizione, il *Progetto* si è conformato, con qualche temperamento, alla dottrina moderna, la quale, considerando la estradizione come un complemento necessario del diritto di punire, la stima ammissibile, in principio, per qualunque violazione dei diritti naturali dell'uomo, la quale sia abbastanza grave da rendere giusta e necessaria una pena.

Criterio generale.

Secondo questa dottrina, il criterio per concedere o

negare la estradizione stà nel vedere se il fatto pel quale essa vien domandata costituisca o no una di quelle azioni che la legge morale universale condanna e la legge della comune sicurezza vuole represse con una pena.

Accettato questo criterio, tutti i reati di diritto comune, ad eccezione soltanto di quelli che per la loro minima importanza restano sufficientemente puniti col volontario esilio dalla patria, possono ammettere l'estradizione; non possono ammetterla i reati che non sono di diritto comune, ma bensì politici o di creazione politica.

Tre metodi di designazione dei reati.

Trattandosi di applicare e di tradurre in articoli di legge questo primo principio, si presentavano agli autori del *Progetto* tre diverse vie: 1ª, quella seguita dalle leggi inglese, belga e olandese, del nominare uno per uno i singoli reati che possono dar luogo all' estradizione; 2ª, quella seguita dal progetto francese, dell'indicare, cioè, semplicemente le categorie generali dei reati; per esempio, tutti i crimini; tutti i delitti di una determinata gravità; 3ª, quella di proclamare il principio della estradizione per qualsiasi specie di reato, indicando poi le categorie da eccettuarsi.

Metodo delle nomenclature.

Il primo metodo, quello delle *nomenclature*, ha certamente il pregio della massima precisione, in quanto esclude, *a priori*, il pericolo di comprendere nella legge dell'estradizione alcun reato che non sia nella intenzione del legislatore d'includervi, come di lasciarne fuori, per contrario, alcuno di quelli che esso vi vorrebbe compresi. Un tal metodo è indispensabile nei trattati, quando le legislazioni dei due Stati contraenti, come spesso accade,

essendo discordi nel classificare i reati, rendano impraticabile una semplice indicazione per classi o categorie. Questo sistema ha, però, il difetto di riuscire sempre più o meno arbitrario, soverchiamente prolisso pei lunghi e minuziosi elenchi che richiede, ed infine non pieghevole, come si vorrebbe, alle future possibili evoluzioni del Diritto Penale, per cui azioni, che ora non sono reati, possono in seguito divenir tali, e viceversa altre azioni, che costituiscono reato oggi, possono non più costituirlo domani.

Metodo delle categorie generali.

Assai più razionale appare il secondo metodo, quello delle *categorie generali*. Se non che, una volta ammesso il principio che tutti i reati di diritto comune, salvo i reati minimi, possano ammettere l'estradizione, non si vede perchè debbano farsi distinzioni di categorie. La distinzione più importante, quella generalmente ammessa nei codici, di *crimini* e *delitti*, essendo fondata non sulla natura intrinseca del fatto, ma sull' indole della pena, non ha in realtà alcun valore scientifico, ed è ancora incerto se finirà per essere ricevuta o respinta nel futuro Codice Penale del Regno d'Italia.

D'altra parte, lo stesso progetto di legge francese, che segue tal distinzione, addimostra il poco conto che esso ne fa, dal momento che ammette potersi dare estradizione anche per semplici *delitti*, purchè non troppo lievemente puniti.

Metodo di eliminazione.

Per queste considerazioni, gli autori del *Progetto* hanno dato la preferenza al terzo dei tre sistemi indicati, al metodo, cioè, che potrebbe dirsi *metodo di eliminazione*.

Il progetto di legge comincia, infatti, dal porre il prin-

cipio che l'estradizione può accordarsi per qualsiasi fatto, avvenuto all'estero, che la legge italiana considera come reato, e passa quindi ad enumerare le categorie di reati che, per essere troppo lievi o di natura politica, devono eccettuarsi dalla regola dell'estradizione.

Fatti non costituenti reato secondo la legge italiana.

Ben giustamente si richiede come prima condizione che il fatto abbia carattere di reato a termini della legge italiana.

È questa una conseguenza logica del principio che soltanto le offese al diritto naturale, i reati *juris gentium*, possono giustificare l'estradizione.

Se il fatto non sarebbe punibile ove fosse commesso sul nostro territorio, ciò è segno che nell'opinione del legislatore italiano esso non costituisce un'offesa del diritto naturale abbastanza grave da poter servire di fondamento al diritto di punire.

Se vi sono dei fatti che la legge straniera considera come reati e la legge italiana non considera tali, se qualche legislazione, inspirata a principî diversi da quelli che noi reputiamo i veri, punisca l'*usura,* l'*eresia,* gli *atti preparatorî,* non è questa una ragione perchè noi dobbiamo considerare questi fatti come reati, perchè dobbiamo prestare il nostro concorso allo Stato straniero che ne reclama la punizione.

Si è obiettato, è vero, da alcuni potersi dare il caso che la legge penale di uno Stato non abbia contemplato certi fatti, che pur sono contemplati dalla legge penale di un altro Stato, non già perchè nella mente del legislatore essi non siano atti immorali e meritevoli di re-

pressione, ma solo perchè, attese le speciali condizioni sociali o territoriali del paese, non si è sentito il bisogno di colpirgli con una pena; citano l'esempio di Roma antica, le cui leggi non punivano, perchè creduto impossibile, il *parricidio,* e quello della Svizzera, che, non avendo coste marittime, non punisce la *pirateria,* la *baratteria,* la *sedizione a bordo di una nave* e gli altri reati che si commettono sul mare.

L'obiezione non manca certo di valore in astratto.

Essa ne ha, però, ben poco nel caso nostro speciale, nel caso, cioè, di una nazione come l'Italia, la quale per le sue condizioni di civiltà e di territorio si presta, pur troppo, a qualsiasi maniera di reato.

Oltre di che, in una legge è necessario il servirsi di formule nette e precise, tali da lasciare il minor campo possibile all'arbitrio.

A questa necessità non soddisferebbe certamente la formula — *reati di diritto comune* o *di diritto naturale* — la quale, se scientificamente esatta, ha il grave difetto di essere troppo indeterminata, di prestarsi a mille interpretazioni diverse, di non dare alcuna norma certa, di non essere, in una parola, una formula pratica.

Per contrario, la formula adottata nel *Progetto — fatti puniti dalla legge italiana come reati —,* se non sarà teoricamente l'ottima, è però tale praticamente, come quella che, mentre si approssima abbastanza al vero, ha il vantaggio di non lasciar luogo al minimo dubbio sull'idea che esprime, di servire di norma sicura, così al Magistrato, come al negoziatore dei futuri trattati.

Mancanza della querela di parte. - Prescrizione.

Dopo avere adottato il principio che non possa darsi estradizione se non per fatti che sarebbero punibili anche secondo la legge italiana, gli autori del *Progetto* non hanno dubitato di tirarne tutte le conseguenze.

Così, se la legge italiana si oppone all'applicazione della pena, perchè manchi la *querela che essa ritenga necessaria della parte lesa*, o perchè sia consumato il tempo che essa reputa sufficiente alla *prescrizione* dell'azione penale o della condanna, il *Progetto* non ammette l'estradizione.

Complicità - Tentativo.

Per la stessa ragione, l'estradizione non è ammessa, sebbene il *Progetto* nol dica espressamente, nei casi di *complicità* o di *tentativo*, allorchè nel fatto non si riscontrino i caratteri proprî della complicità e del tentativo punibili secondo la legge italiana.

Pena più severa di quella comminata dalla legge italiana.

Una volta avviati per questa strada, i compilatori del *Progetto* non hanno temuto di percorrerla sino in fondo.

Se l'estradizione non dee considerarsi legittima, se non in quanto il fatto sia punibile, così per le leggi dello Stato richiedente, come per le leggi del Regno, parve logico che essa non dovesse ammettersi se non sotto la condizione che all'autore del reato non fosse inflitta una punizione maggiore di quella che, per le nostre leggi, noi ci crederemmo in diritto di applicare se il fatto dovesse giudicarsi dai nostri tribunali.

Questa conclusione, però, essendo disputabile, non passò senza contrasto.

Come potremo imporre ai tribunali stranieri, si obiettò, l'obbligo di applicare altra pena che non sia quella comminata al caso dalle leggi del luogo, da quelle leggi alle quali essi debbono, sotto pena di nullità, conformare i loro giudicati?

E come, poi, sarà possibile di confrontare fra loro, per decidere quale sia più, quale sia meno grave, pene, come talvolta se ne danno, di natura disparatissima, p. e., la nostra pena de' *lavori forzati* con quella della *deportazione*, con quella dell'*isolamento pensilvanico?*

E come si dovrà procedere allorchè la pena minore comminata della legge italiana non sarà compresa nell'armamentario penale dello Stato cui la si vuole imporre?

A queste difficoltà fu replicato non trattarsi di imporre ai tribunali l'applicazione di una legge penale diversa da quella cui essi sono tenuti a conformare i loro giudicati, bensì d'imporre al Governo dello Stato richiedente l'obbligo di commutarla, come ne ha sempre la facoltà, nella pena inferiore, qualora quella applicata dal Tribunale fosse per avventura superiore alla pena comminata dalla legge italiana; non volersi negare la difficoltà di confrontare fra loro pene di natura troppo diversa, ma tale difficoltà non essere poi insuperabile qualora vi si ponga un po' di studio, e nulla impedire che, a scanso di questioni, si stabilisca, una volta per sempre, o nei trattati o per legge, un *prospetto delle pene equivalenti*, tenendo per norma il posto che occupano nella respettiva scala penale od altro razionale criterio; non volersi infine esigere l'impossibile, che s'infligga, cioè, una pena la quale sia sconosciuta alla legislazione e al sistema penitenziario

dello Stato straniero, bensì che fra le pene ammesse dalla legge del luogo ne venga prescelta una che non sia più severa della pena comminata al medesimo caso dalla legge nostra; infine, il principio dell'applicazione della pena più mite nel caso di conflitto di più leggi penali, pacificamente ricevuto allorchè si tratta di conflitto fra la legge anteriore e la posteriore, doversi logicamente ammettere anche nel caso di contrasto fra la legge di uno Stato e quella di un altro, non essendovi ragione per dirimere con norma differente i conflitti per ragione di luogo e quelli per ragione di tempo, e a tale dottrina essersi ispirato, con nuovo e lodato ardimento, il progetto di nuovo Codice Penale Italiano, nella parte già approvata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Pena capitale.

Un'applicazione speciale ed assai rimarchevole del principio che esclude, nei casi d'estradizione, la irrogazione di pene più severe di quelle che noi stimeremmo conveniente d'irrogare se il reato avesse a punirsi nel nostro paese, la troviamo nella disposizione del *Progetto* (art. 10, § 2) che pone fra le condizioni indispensabili dell'estradizione quella che non possa eseguirsi la *pena capitale* sullo straniero che ne formi il soggetto.

Non vuolsi tacere che questa conseguenza non parve a tutti logicamente dedotta.

Come possiamo pretendere, si disse da alcuni, che non si eseguisca all' estero la pena del capo, mentre noi l'abbiamo ancora scritta nel nostro Codice Penale? Lo Stato straniero a cui noi vorremo imporre tale con-

dizione non ci potrà giustamente rispondere: *Medice cura te ipsum?*

Evidentemente, si diceva, il principio, che vuole esclusa la irrogazione di pena più rigida di quella che noi ci stimiamo in diritto di applicare, non si attaglia al caso presente;

Che se la pena capitale sarà anche da noi abolita, la disposizione è inutile, poichè si raggiunge egualmente lo scopo col divieto generale di applicare pena più severa di quella ammessa dalla legge italiana.

L'obiezione era speciosa, ma pure venne vittoriosamente ribattuta.

In primo luogo, fu replicato, fosse pur vero che in Italia esistesse ancora la pena capitale, non per questo mancherebbero gravissime ragioni per escluderla nei casi d'estradizione; per quanto larga fiducia voglia riporsi nella Giustizia straniera, essa non può andare sino al punto di permettere l'esecuzione di una pena così disperatamente irreparabile quale si è quella dell'estremo supplizio; oltre di che, ripugna troppo al comun senso morale il consegnare un uomo nelle mani del boja; ed è ormai passato in consuetudine, anche quando i trattati non ce ne diano il diritto, di chiedere che sieno efficacemente raccomandati alla clemenza sovrana i rei di delitto capitale di cui concediamo l'estradizione;

Ma è poi vero, si aggiunse, che in Italia esista ancora, almeno pei reati comuni, la pena di morte?

Questa pena è scritta, sì, nel Codice Penale imperante nella massima parte d'Italia; essa fu però cancellata fino dal 1859 dal Codice Penale vigente in Toscana;

Abbiamo, poi, un progetto di nuovo Codice Penale per tutto il Regno, nel quale la pena capitale non si trova;

Abbiamo due voti solenni della Camera dei Deputati, coi quali la pena di morte fu a gran maggioranza esclusa;

Abbiamo infine (quello che più monta) la desuetudine, in quanto questa pena da molti anni, fuori del caso di reati militari, non viene più eseguita;

Può dirsi, pertanto, che, pei reati comuni, la pena di morte in Italia, già parzialmente abrogata in diritto, sia completamente abolita di fatto;

Non si nega, del resto, che la disposizione di cui si tratta diverrà inutile allorchè la pena dell'estremo supplizio sarà definitivamente cancellata dalle nostre leggi; ma, intanto che si aspetta, inutile non può dirsi;

Una volta pur si dee cominciare a far passare dal campo della scienza pura in quello della legislazione positiva il gran principio dell'abolizione di così orrida pena; incominciamo dalla prima legge che abbiamo fra mano, dalla legge sull'estradizione.

Questi argomenti parvero perentorî e l'esclusione della pena capitale fu a gran maggioranza approvata.

Pene inumane.

Esclusa la pena capitale, pareva ad alcuni dei commissarî che a maggior ragione dovessero escludersi le altre maniere di supplizio, come il *marchio*, la *tortura*, il *taglio della mano* e in generale tutte le *pene inumane*, le quali sono egualmente condannate dalla civiltà e per giunta sconosciute affatto alla nostra legislazione.

Prevalse, però, il partito di lasciare questa materia ai trattati, dato che questi si facciano con paesi così barbari da ammettere questa sorta di pene nella loro legislazione.

Guarentigia pel caso di riestradizione ad una terza Potenza.

Per assicurare, poi, meglio la immunità dello straniero dalla pena di morte e da qualunque altra penalità più rigorosa di quelle usate presso di noi, fu pure preveduto il caso della così detta *riestradizione* o estradizione di seconda mano, e disposto pertanto che fra le condizioni della consegna fosse sempre compresa quella che il Governo concessionario non possa ricedere il giudicabile al Governo di una terza Potenza per reati anteriori alla prima estradizione, se non col consenso nostro e sotto le riserve medesime che sono prescritte dalla legge italiana in quanto all'esecuzione della pena.

Competenza.

Un altro argomento, il quale si collega strettamente a quelli sin qui esaminati, è quello della *competenza* dello Stato straniero a conoscere del reato per cui domanda la estradizione.

Tutte le disposizioni del *Progetto* testè riferite sono, come si è veduto, dominate dal principio che non possa riconoscersi allo Stato straniero il diritto di punire, nè concederglisi pertanto la estradizione, se non per quei fatti ed in quei casi ed in quella stessa misura in cui noi stimeremmo di avere eguale diritto rispetto ai nostri giudicabili.

Applicando questo medesimo principio alla materia

della competenza, le leggi straniere (ad eccezione dell'olandese) negano l'estradizione per reati i quali, per ragione di luogo o di materia, non rientrino nella competenza naturale dello Stato richiedente, valutata alla stregua delle idee che informano, per questa parte, la legislazione dello Stato richiesto.

Sistema Anglo-Sassone.

Così le leggi anglo-sassoni, come non ammettono altra giurisdizione che la territoriale, sono logicamente condotte ad escludere la estradizione per reati che non siano stati commessi sul territorio dello Stato richiedente.

Sistema Belga-Francese.

Così la legge belga del 1874 e il progetto di legge francese ammettono bensì che possa darsi estradizione anche per reati commessi sul territorio di un terzo Stato, ma soltanto in quei casi eccezionali in cui anche il Belgio e la Francia si terrebbero competenti a punire un reato commesso all'estero.

Sistema Olandese e del Progetto.

Il *Progetto* nostro segue altro sistema.

Come ne aveva già dato l'esempio la legge dei Paesi Bassi del 1875, esso toglie via qualunque limitazione, dichiarando potersi dare estradizione qualunque sia il luogo del commesso reato, purchè questo luogo non sia il territorio italiano.

Reati commessi sul territorio italiano.

Vi fu chi avrebbe voluto sopprimere anche quest'ultima condizione.

Il negare in modo assoluto la possibilità dell'estradizione, si disse, solo perchè il reato sia commesso sul territorio del Regno, è troppo. Possono, infatti, darsi dei casi in cui uno Stato straniero abbia, perchè maggiormente interessato, una competenza prevalente alla nostra

anche per reati commessi sul territorio italiano, allo stesso modo che noi crediamo di averla per alcuni reati commessi all'estero, p. e., la falsificazione di moneta nazionale avvenuta su territorio straniero.

Questa ragione non persuase. Fu giustamente fatto osservare che lo Stato estero non può pretendere la estradizione per reati commessi sul nostro territorio e che siano pure punibili per le nostre leggi, se non sia mosso da un sentimento di sfiducia verso la Giustizia italiana, sentimento che la dignità nostra c'impone di respingere. D'altra parte, il caso d'interesse prevalente a procedere nello Stato straniero è ben raro. Ed invero, una volta esclusi dall'estradizione, perchè di natura politica, i reati contro la sicurezza dello Stato, tutta la questione si ristringe al reato di falsa moneta straniera, reato che la scienza e la legislazione penale moderna tendono ogni giorno più a dichiarare punibile, come reato contro la fede pubblica, dai tribunali del luogo in cui fu commesso.

Reati commessi all'estero cadenti sotto la legge italiana.

Altri, movendò dallo stesso principio, ma facendone un'applicazione diametralmente opposta, avrebbe voluto allargare, anzichè sopprimere, la limitazione, con lo eccettuare dall'estradizione, non solo i reati commessi sul territorio italiano, ma, più generalmente, tutti i *reati cadenti sotto l'impero della legge italiana.*

Anche questa proposta, come si fondava in sostanza su ragioni analoghe a quelle della precedente, così prestava il fianco ad analoghe obiezioni, e venne anch'essa respinta; al quale risultato, non vuolsi tacere, contribuirono pure due altre considerazioni:

In primo luogo, fu detto, proibire la estradizione pel caso di reato commesso nel Regno non vuol dire renderla obbligatoria per tutti gli altri casi; ed in pratica, ognorachè, per la natura del fatto, la competenza nostra apparirà prevalente o per lo meno eguale a quella dello Stato straniero, la legge certo non farà ostacolo a che la giurisdizione italiana, non la straniera, abbia il disopra, e sia quindi esclusa la estradizione.

Oltre di che, si considerò, la facoltà di concederla incontrerà sempre un limite nell'articolo 7, il quale la vieta, non solo nel caso in cui per lo stesso fatto vi fu già cosa giudicata nel Regno, ma in quello altresì in cui la Giustizia italiana siasi semplicemente impadronita della causa, e qualunque sia lo stadio, ancorchè iniziale, della procedura; la quale ultima disposizione, sebbene sembrasse ad alcuno perfino troppo assoluta, venne pure accolta nel *Progetto*, non tanto in omaggio al principio della unità del giudizio, quanto per amore della deferenza che si reputò dovuta mai sempre agli atti della nazionale Magistratura.

Reati commessi in un terzo Stato.

Quando, però, il reato non sia commesso sul nostro territorio, o non cada altrimenti sotto la giurisdizione nostra, l'estradizione rimane sempre possibile, qualunque sia il luogo in cui avvenne, sia esso il territorio dello stesso paese richiedente, sia esso il territorio di un terzo paese.

Ciò che dee soprattutto preoccupare la mente del legislatore si è la necessità che i reati abbiano la dovuta punizione, qualunque sia il luogo in cui furono commessi.

Ciò posto, non pare debba andarsi tanto pel sottile nel ricercare se lo Stato straniero il quale chiede l'estra-

dizione abbia più o meno competenza di un altro a conoscere del reato.

La custodia de' confini che separano l'una dall'altra giurisdizione straniera non è cosa che ci appartenga.

Dal momento che noi non siamo in causa, che la giurisdizione nostra non è invasa, noi non abbiamo interesse, nè diritto, di contestare la giurisdizione dello Stato richiedente.

Chè se un altro Stato sia, o si stimi, più competente, che esso si faccia innanzi, che faccia esso pure la sua richiesta, e sarà allora il caso di vedere quale delle due domande dovrà essere preferita.

Finchè si astiene, finchè non si cura di esercitare il proprio diritto, esso non può lagnarsi se noi, preoccupati innanzi tutto della necessità della repressione, accordiamo la preferenza alla parte più diligente, allo Stato che si dimostra pronto a reprimere.

La teorica, che alcuni hanno vagheggiato, di una competenza penale indefinita, universale, cosmopolita per qualunque grave reato di diritto comune, qualunque sia il luogo ove fu commesso, qualunque sia la nazionalità dell'autore e della vittima, è certo una teorica troppo assoluta, ove la s'intenda in un senso esclusivo, nel senso cioè di escludere la competenza territoriale, che è sempre la più legittima, che è la regina delle competenze.

Quella dottrina, però, può essere vera ove la s'intenda nel senso più ristretto che ogni nazione debba avere una competenza penale sussidiaria, suppletoria, *di soccorso*, a dir così, per tutti i casi in cui resti inoperosa la giurisdizione prevalente dello Stato in cui il reato fu commesso,

ed in questo senso più limitato essa è stata pure accolta nel progetto di nuovo Codice Penale pel Regno d'Italia.

Se quel progetto sarà, come si spera, convertito in legge, anche i misfatti commessi in territorio estero da stranieri a danno di stranieri, sempreché non sia possibile la restituzione del colpevole ai suoi giudici naturali, potranno essere giudicati e puniti dai tribunali italiani.

Se, dunque, noi non dubitiamo di attribuire a noi stessi una giurisdizione così estesa, una competenza sussidiaria pressochè sconfinata, noi non possiamo logicamente negare agli altri il diritto di seguire l'esempio nostro, di attribuirsi competenza eguale, non possiamo porre nella legge normale sull'estradizione il divieto di consegnare i delinquenti allo Stato che per avventura se la fosse attribuita.

Del resto, il principio che l'estradizione possa accordarsi senza badare al luogo del reato, purchè questo luogo non sia sul territorio italiano, trova il suo giusto correttivo, e nella disposizione dell'art. 16, che fà obbligo al Governo del Re di offrire l'estradizione a quello Stato che sia competente, in via principale, a conoscere del reato, ed in quella dell'art. 9, che, nel caso di concorso di più domande d'estradizione pel medesimo fatto, vuole sempre preferita quella dello Stato nel cui territorio il reato fu commesso. Con le quali disposizioni, è reso il dovuto omaggio alla dottrina della competenza territoriale prevalente, che è base e fondamento dell'istituto della estradizione, ed eliminata, al tempo stesso, ogni probabilità di abuso delle larghe facoltà lasciate al Potere Esecutivo.

Alla regola generale che per ogni reato commesso all'estero possa concedersi l'estradizione, seguono poi le eccezioni.

Eccezioni.

La prima di queste eccezioni è quella dei *piccoli reati.*

1° Piccoli reati.

Nel tracciare la linea di confine che divide i reati grandi dai piccoli, il *Progetto* ha tenuto conto delle necessità portate dai nuovi tempi, in cui la meravigliosa facilità delle comunicazioni, le frequenti emigrazioni, la facilità di trovare anche fuori di patria parenti od amici, di vivere e di godere anche in paese straniero, hanno naturalmente reso più agevole e più frequente la fuga anche dei minori delinquenti.

Le moderne convenzioni d'estradizione riflettono evidentemente questo nuovo stato di cose.

A differenza delle convenzioni antiche, che erano avarissime nel concedere l'estradizione, che la limitavano ai soli più gravi misfatti, ai reati puniti di pene afflittive e infamanti, le convenzioni attuali, specie quelle con gli Stati limitrofi, sono oltre modo generose, estendono l'estradizione anche ai reati puniti di semplici pene correzionali.

La convenzione nostra con la Francia va fino al punto di comprendere nell'estradizione i condannati a soli due mesi di carcere.

Il *Progetto* vi comprende *tutti i reati che per la legge italiana sarebbero punibili con pena non inferiore ad un anno di carcere.*

È ben inteso che, per giudicare se il reato resti fuori o dentro del limite prescritto, ha da aversi riguardo al *maximum* della pena applicabile, e ciò, sia che si tratti di accusati, sia che si tratti di condannati.

E poichè può darsi, ed è anzi comunissimo il caso, che il *maximum* applicabile non venga poi applicato al delinquente, ne segue che resta sempre possibile la estradizione d'imputati o di condannati ai quali, se giudicati in Italia, toccherebbe o sarebbe toccata una quantità di pena anche minore dell'anno di carcere.

Come si vede, non si potrebbe essere più larghi.

Il *Progetto* non ha creduto di seguire in questo punto l'esempio del progetto di legge francese, il quale, dopo aver dichiarato soggetti alla regola della estradizione i fatti puniti dalla legge francese con pena correzionale della durata almeno di due anni, faceva una distinzione fra il caso dell'imputato e il caso del condannato, e mentre pel primo stabiliva doversi aver sempre riguardo al *maximum* della pena applicabile, pel secondo voleva si badasse alla quantità di pena effettivamente applicata.

Contro questa distinzione si era già obiettato nel Senato francese che essa rendeva la condizione dei semplici imputati assai peggiore di quella dei condannati, dacchè ai primi non si teneva mai conto delle circostanze attenuanti, le quali avrebbero potuto far discendere la pena al di sotto del *maximum*, mentre di quelle circostanze e della conseguente attenuazione di pena si teneva conto ai secondi.

Un'obiezione, però, anche più grave avrebbe potuto muoversi contro questo sistema.

Una volta ammesso il principio che l'importanza del reato abbia da valutarsi alla stregua della pena onde lo colpisce la legge nostra, non si può, senza cadere in aperta contradizione, ricorrere ad altri criterî, pretendere di giudicare di quella importanza secondo la quantità maggiore o minore di pena che il Magistrato straniero, applicando la propria legge, avrà creduto d'infliggere al condannato.

Per queste considerazioni, pare da lodarsi il *Progetto*, il quale non ammette distinzione di sorta, ma vuole che in ogni caso si abbia riguardo al *maximum* della pena onde il fatto sarebbe colpito dalla legge italiana.

2° Reati colposi.

Una seconda eccezione ammessa dal *Progetto* è quella dei *reati colposi*. Anche questi sono reati troppo leggeri perchè non debbano ritenersi abbastanza puniti col volontario esilio cui si condanna da sè il delinquente.

Nel reato colposo la imputabilità morale è, invero, minima, anche inferiore a quella che può ravvisarsi nella maggior parte dei reati volontarî che la legge punisce con meno di un anno di carcere e che pure si vollero eccettuati dalla regola dell' estradizione.

La coscienza umana si ribellerebbe all' idea che potesse negarsi asilo al galantuomo, che per mera inavvertenza avrà, cacciando, ferito un uomo nascosto dietro una siepe, mentre lo si concede al ladro, al truffatore, al falsario, che non sia giunto per avventura a meri-

tarsi la dose di carcere stimata necessaria per la estradizione.

3° Reati di stampa.

Anche i *reati commessi per mezzo della stampa* sono eccettuati.

I reati di stampa sono il più delle volte di natura politica, per cui, generalmente parlando, militano a riguardo dei loro autori, per affrancargli dall'estradizione, ragioni analoghe a quelle per cui se ne vogliono esenti i delinquenti politici propriamente detti.

Vero è che possono darsi, e sono pure preveduti dalla nostra legge del 1848, dei reati di stampa che nulla abbiano di politico, come l'ingiuria, la diffamazione a carico di particolari, l'offesa ai buoni costumi, la provocazione a commettere reati di diritto comune.

Ma si tratta, alla fine, di reati lievi, di reati nessuno dei quali è punibile, per le nostre leggi, con pena maggiore dell'anno di carcere, ed i quali, pertanto, o non arrivano, od a stento arrivano a raggiungere quel minimo di penalità che viene stimato necessario per la estradizione.

4° Reati puramente militari.

I *reati puramente militari* sono pure esclusi dal novero di quelli che possono motivare l'estradizione, e ben giustamente, chè essi non sono reati *juris gentium*, non offendono alcun diritto naturale dell'uomo; possono essere reati di lesa nazione, non certamente di lesa umanità; la loro punizione interessa esclusivamente lo Stato al quale appartiene l'esercito in cui si verificarono.

Aggiungasi che le pene eccessivamente rigide, talvolta smisurate, onde questi reati sono colpiti, le procedure sommarie con cui sogliono essere giudicati, sconsigliano dal prestar mano alla punizione di coloro che se ne rendono autori.

È ben inteso che con l'espressione *reati puramente militari* il *Progetto* ha voluto designare quelli che sono esclusivamente contemplati dal Codice Penale militare.

Se un reato militare è pure preveduto e punito dal Codice Penale comune, esso non è più un reato puramente militare, è un reato ordinario, e, salvo il caso in cui rivesta il carattere di reato politico, non meriterà di essere eccettuato dalla regola della estradizione.

Reati preveduti da leggi particolari.

Un altra eccezione sarebbesi pure voluto introdurre, ed era anche stata inserita nel progetto preliminare di legge, quella de' *reati preceduti da leggi particolari.*

Anche i reati preveduti da leggi particolari, come sarebbero quelle di finanza, di pesca, di caccia ed altre simili, non sono, generalmente parlando, reati *juris gentium*, non offendono i diritti naturali dell'uomo, non hanno una illegittimità assoluta, cessano di essere reati se sopravviene una legge nuova che dichiari permesso ció che era prima proibito.

La proposta, peró, di eccettuargli in modo assoluto della regola dell'estradizione non passò.

Prima di tutto, si disse, sebbene, di regola, vogliansi esclusi i reati che non sono *juris gentium*, questa regola non dee essere poi così inflessibile da non am-

mettere la possibilità di farvi qualche eccezione, posto che questa fosse reclamata da una evidente utilità;

Il pattuire, p. e., con uno Stato limitrofo l'estradizione reciproca dei respettivi contrabbandieri potrebbe essere cosa utilissima;

La legge ad ogni modo non obbliga a consegnare per qualsiasi reato preveduto da leggi speciali; all'atto pratico si faranno le opportune distinzioni;

La dizione: *leggi particolari,* si aggiunse, è equivoca. Vi sarà compreso il Codice per la Marina mercantile? Vi si comprenderà la legge elettorale? Quella locuzione è, poi, troppo larga, chè una legge particolare può prevedere anche un fatto assai grave ed anche un reato comune.

Queste obiezioni, sebbene vigorosamente combattute dai fautori della tesi contraria, ebbero virtù di persuadere i più, e la proposta pertanto di eccettuare nella legge questa categoria di reati venne della maggioranza respinta.

5° Reati politici.

L'ultima e più importante delle eccezioni ammesse dal *Progetto* si è quella dei *reati politici* o connessi ad un reato politico.

Il *Progetto* non dice che debba intendersi per reato politico.

Nè è da fargliene appunto, chè la questione della vera essenza dei reati politici fu sempre giudicata come uno dei più ardui problemi della scienza del Diritto Penale, nè alcuna legge straniera o convenzione internazionale ha finora tentato di darne la soluzione.

Secondo alcuni, sono reati politici soltanto quelli che ledono *esclusivamente* la sicurezza interna od esterna, l'ordinamento politico o sociale dello Stato, *senza violare alcun diritto naturale dell'uomo.*

Reati complessi.

Secondo altri, non sussiste quest'ultima limitazione; e portano l'esempio della *insurrezione*, la quale va di solito accompagnata da fatti contro le persone e le proprietà, quali sono le stragi, gl' incendî, le depredazioni.

Altri, invece, pensano doversi ammettere una terza categoria di reati, intermedia fra i reati politici ed i comuni, quella dei *reati misti,* o, come più comunemente gli chiamano, *reati complessi,* i quali hanno la singolare proprietà di violare al tempo medesimo due diritti, il diritto dello Stato e il diritto dell'individuo, la legge politica e la legge naturale.

A questa terza categoria di reati dovrebbero poi applicarsi le regole stesse dei reati politici o quelle dei reati comuni secondo la importanza del diritto leso; se il più importante è il diritto politico, il reato dovrebbe andare soggetto alle stesse norme dei reati politici; se invece il più importante è il diritto individuale, il reato dovrebbe sottostare a quelle dei reati comuni.

Gli stessi fautori di questa teoria riconoscono che essa è di difficile applicazione, essendo sovente assai dubbio quale dei due diritti lesi abbia a riputarsi il maggiore.

Attentato alla vita del Sovrano

Uno dei casi più ambigui, e perciò anche più controversi, si è quello del reato complesso per eccellenza, di quello, cioè, di *attentato alla vita di un Sovrano,* reato

a due faccie, che ferisce al tempo stesso due diritti egualmente sacri e preziosi, due grandi inviolabilità, la inviolabilità della vita umana, e quella della più eccelsa Magistratura dello Stato.

Varietà di opinioni e di sistemi quanto alla classificazione dell'attentato.

Una prova palpabile della molta disputabilità del caso in questione la si ritrova nel fatto della grande varietà di opinioni e di sistemi esistenti, tanto nel campo della scienza, quanto in quello della legislazione positiva, sul modo di classificare questa figura di reato.

Alcuni, preoccupati del valore inestimabile del diritto alla vita, tengono doversi classificare il regicidio fra i reati contro le persone; altri, preoccupati, invece, della suprema importanza sociale della istituzione offesa dal reato, impensieriti delle gravissime conseguenze politiche che dal reato stesso possono derivare, lo classificano fra i reati politici, fra i reati contro la sicurezza interna dello Stato; altri, infine, pensano non potersi stabilire una regola generale, ma doversi classificare l'attentato, ora fra i reati politici, ora fra i reati comuni, secondo le circostanze in cui viene compiuto, e segnatamente secondoché politico o d'altra natura sia il fine cui esso apparisca preordinato.

Eguali contradizioni s'incontrano fra le leggi penali ed i moderni trattati di estradizione; chè, mentre la massima parte dei codici penali, segnatamente negli Stati monarchici, annoverano il reato fra i politici, fra quelli che offendono la sicurezza interna dello Stato, i trattati più recenti, invece, contengono il più delle volte la clausula non potersi mai considerare come reato politico l'attentato contro la persona del Sovrano o dei membri della famiglia

regnante, allorchè il fatto costituisca omicidio, assassinio o veneficio.

Modo di porre la questione adottato dalla Commissione.

Gli autori del *Progetto* non credettero necessario di affrontare così arduo problema.

La questione che noi siamo chiamati a risolvere, pensarono, non è quella di sapere se i reati misti o complessi (sui quali soltanto cade la difficoltà) debbano piuttosto chiamarsi reati comuni o politici, se debbano classificarsi nell'una piuttosto che nell'altra categoria di reati. La questione è ben altra: essa consiste nel vedere se e fino a che punto il divieto generale di consentire l'estradizione per reato politico o connesso a reato politico possa applicarsi al reato complesso. In altri termini: Se e fino a che punto le ragioni per le quali si crede giusto e necessario di fare immuni dall'estradizione gli autori di reati politici o aventi connessione con reato politico possano invocarsi a favore degli autori di reati complessi, di quei reati che offendono al tempo medesimo lo Stato e l'individuo, la Costituzione particolare di una nazione e la sicurezza universale del genere umano, il diritto politico e il diritto comune, lo *jus* che un determinato popolo *sibi constituit*, e lo *jus quod naturalis ratio inter omnes homines constituit ac apud omnes gentes peraeque custoditur.*

Qui giace veramente il nodo delle questione.

Ragioni per la immunità degli incolpati di reati politici

Ma anche posto in questi termini il problema non era, invero, di facile scioglimento.

Chè se a favore della immunità del *reato misto* non

militano tutte quante le ragioni le quali sogliono allegarsi a favore del *reato puro*, mal potrebbe sostenersi che alcune di esse non gli siano perfettamente applicabili.

Quelle ragioni, infatti, possono così riassumersi:

A) Il reato politico, si dice, offende esclusivamente la Costituzione dello Stato contro il quale è diretto; non lede, come il reato comune, i diritti naturali dell'uomo, non turba la sicurezza universale, non è reato *juris gentium*, manca pertanto, di uno dei più essenziali caratteri che si richiedono nel reato perchè possa parlarsi di estradizione.

B) La criminosità del reato politico, si aggiunge, non è assoluta, ma *relativa;* dipende dai luoghi e dai tempi.

Gli stessi fatti che in un paese si tengono per criminosi, perchè contrarî alla sua Costituzione politica, saranno riguardati come indifferenti, od anche altamente lodevoli, in un altro paese avente una Costituzione diversa.

Chè anzi, fin nel medesimo Stato, contro il quale i fatti sono diretti, essi restano reati, fruttano galere e patiboli ai loro autori, finchè non sia raggiunto lo scopo, finchè non sia rovesciato il Governo o la Costituzione cui essi hanno in mira di abbattere; cessano di essere reati, divengono azioni oneste e generose, procurano ai loro autori palme di martirio e bastoni di comando, quando lo scopo sia conseguito.

C) La criminosità del reato politico non è solo relativa, ma *ipotetica.* Per decidere se l'atto d'ostilità contro l'ordine di cose stabilito sia buono o reo, innocente

o criminoso, in faccia alla ragione naturale, converrebbe prima vedere se quell'ordine di cose sia legittimo, se corrisponda alla volontà della maggioranza, se non meriti per avventura di essere distrutto o modificato. Ora è questo un giudizio che sfugge naturalmente alla competenza degli Stati stranieri. Data la indipendenza reciproca degli Stati, nessuno di essi può ingerirsi nelle interne faccende degli altri, assidersi arbitro fra le varie fazioni che si disputano il potere in uno Stato straniero, decidere che l'una è dalla parte della ragione, l'altra dalla parte del torto.

D) Ancorchè l'atto ostile sia realmente illegittimo, ciò non esclude la purità delle intenzioni, la buona fede di colui che lo compie. Al contrario dei reati comuni, che sono il frutto di basse passioni, di bramosia di lucro o di vendetta, i reati politici sono generalmente inspirati da passioni generose e disinteressate, mirano ad uno scopo di pubblica utilità vera o supposta, cui i loro autori non dubitano talvolta di sacrificare sè stessi. Ed, infatti, la istoria dimostra che questa specie di delinquenti non sono sempre uomini malvagi e perversi, ma piuttosto uomini esaltati e di buona fede, spesso anche dei patriotti generosi e onorevoli. Non sarebbe umano, non sarebbe equo, il trattargli come volgari malfattori, il negar loro fin la quiete tristissima dell'esilio da quella patria che essi troppo amarono.

E) Finalmente, le guarentigie di una giustizia imparziale sono assai minori quando si tratta di reati politici, che non quando si tratti di reati ordinarî.

Non bisogna dimenticare, si dice, che lo Stato, neî

processi politici, è al tempo stesso giudice e parte, che esso, in buona sostanza, è la parte lesa che si fa giustizia da sè, che la giustizia amministrata dalla vittima stessa del reato non si chiama più *giustizia*, ma *vendetta*.

Dato ancora che non si tratti di uno Stato dispotico, ma di uno Stato libero, ove i poteri sieno divisi, ove la Giustizia sia amministrata dal giurì e da magistrati perfettamente indipendenti dal Potere Esecutivo, è pressochè impossibile che essi non si risentano delle influenze dell'ambiente, dello stato d'eccitamento dell'opinione pubblica contro l'accusato, posto che la maggioranza sia favorevole alla causa del Governo.

Sono questi in sostanza gli argomenti coi quali si suole giustificare la massima ormai generalmente accolta della non estradizione dei rifugiati politici.

Ragioni *A*, *B*, *C*, non applicabili al reato complesso.

Evidentemente non tutte queste ragioni si attagliano a coloro che si rendono colpevoli di reati complessi.

Il reato complesso o misto non offende, invero, esclusivamente la Costituzione di un determinato Stato, offende pure il Diritto Naturale comune a tutte le genti; esso non ha una criminosità relativa, ma assoluta, chè il rubare, l'uccidere, l'incendiare, fuori del caso di guerra, non cessa di essere un'azione criminosa per variare di tempi o di luoghi, è considerato delitto qualunque sia il partito al potere, qualunque sia la Costituzione del paese in cui venga perpetrato; esso non ha infine una criminosità ipotetica, e la cui valutazione sfugga alla competenza de' Governi stranieri, dal momento che si tratta di atti essenzialmente illeciti e che resterebbero tali anche

nell' ipotesi che il partito nell'interesse del quale furono compiuti si trovasse dal lato della ragione.

Si può dunque ritenere che le tre prime ragioni, quelle segnate con le lettere *A, B, C,* non sono affatto applicabili al reato misto.

Ragioni *D* ed *E*, applicabili pure al reato complesso.

La cosa cammina alquanto diversamente per le altre due, segnate con le lettere *D* ed *E*, delle quali l'una fondata sulla possibile buona fede dell'autore del reato, l'altra sulla temuta parzialità del giudizio.

È pur troppo vero, ed esempî antichi e recenti il confermano, che i misfatti più atroci e più abominevoli possono venire perpetrati, a scopo politico, con la più sincera convinzione di far opera buona e santa.

La passione politica, che spesso fà velo all' intelletto, il pervertimento delle idee, la funesta dottrina che il fine giustifica i mezzi, una malintesa religione del giuramento di obbedire ciecamente agli ordini, qualunque sieno, della propria setta o partito, sono altrettante ragioni le quali spiegano come uomini, anche di cuore non perverso, possano giungere a macchiarsi di così gravi reati senza rimorso, senza la coscienza del male che fanno, con la persuasione, anzi, di fare azione bella e lodevole.

È pure incontrastabile che il pericolo di parzialità del giudizio a danno dell'accusato è temibile nel caso di reato misto al pari che in quello di reato politico semplice, se pure non voglia dirsi che sia anche più grande, vista la maggiore odiosità del reato, pel quale si tratta di procedere, la maggiore energia ed unanimità con cui il fatto sarà stigmatizzato dalla pubblica opinione.

Valore non assoluto delle ragioni *D* ed *E*.

Tutto ciò è vero. Ma non è meno vero che la possibile buona fede dell'accusato, il pericolo di parzialità nel giudizio, non sono ragioni che abbiano un valore assoluto, non sono certo le più perentorie fra quelle che si accampano a favore della immunità dei rifugiati politici.

Se contro l'estradizione dei rei di Stato non esistessero altri argomenti all'infuori di quelli, si può, invero, dubitare se la massima della non estradizione di questa specie di delinquenti sarebbe mai giunta a far parte del moderno Diritto Pubblico Internazionale.

Ed infatti quelle due ragioni hanno, in primo luogo, il difetto di provare troppo.

Se fosse proprio vero che la buona intenzione possibile del reo, che la possibile parzialità del giudizio costituissero un ostacolo assoluto, la conseguenza logica sarebbe che, non solo la estradizione dei delinquenti politici stranieri, ma anche la punizione dei nostri dovrebbe esserci interdetta; ché anche i nostri delinquenti politici potrebbero eccepire la loro buona fede, le loro ottime intenzioni, ed anche i nostri tribunali, posto che la integrità e la indipendenza non bastino a salvare dalla influenza dell'ambiente, potrebbero, in certi casi, essere giustamente sospettati di parzialità a danno del giudicabile.

La verità è che nessuna legislazione penale ha finora ammesso fra le cause che escludono o diminuiscono la imputabilità l'*errore di diritto* vertente sulla moralità dell'azione, la divergenza di opinioni fra il delinquente ed il legislatore circa la criminosità del fatto che forma oggetto della imputazione.

La circostanza che l'agente sia stato mosso a delin-

quere, non da perversità o abiettezza d'animo, ma da una passione disinteressata, poniamo anche nobile, generosa, potrà essere una causa attenuante, una delle tante circostanze di cui un magistrato scrupolosamente imparziale dee tener conto nel graduare la pena, non mai giustificare il fatto, denaturarlo, fargli perdere il carattere, che ha, di reato.

Chi ruba a fin di bene, per donare, per esempio, ad un istituto di beneficenza, è, certo, meno colpevole di chi ruba per mera cupidigia di lucro; ciò non toglie che, così il primo, come il secondo, sia un ladro, che l'azione dell'uno, come dell'altro, sia un furto.

Del resto è concedere molto il concedere che tutti i reati politici sieno inspirati dall'amore del pubblico bene, da sentimenti nobili ed elevati; quasi che mancassero o fossero scarsi gli esempî di reati di Stato commessi per ambizione di comando, per sete di vendetta, per avidità di lucro ed altre passioni anche più basse ed ignobili.

Per ciò che riguarda, poi, il pericolo della parzialità del giudizio, non vuolsi certo negare che un tale pericolo abbia una reale gravità, qualora abbiasi da fare con Potenze dispotiche, ove la Magistratura non abbia la necessaria indipendenza, ove le forme della procedura non offrano le volute guarentigie, o dove, peggio che mai, i reati di lesa Maestà siano dati a giudicare a Consigli di Guerra, Tribunali Statarî, Commissioni straordinarie, il cui mandato sia piuttosto quello di condannare, che di rendere giustizia.

Qualora, però, le istituzioni giudiziarie dello Stato straniero sieno realmente così imperfette da non offrire

la sicurtà di una retta ed imparziale giustizia, non è più il caso di parlare d'estradizione, sia per reati politici, sia per reati comuni, chè l'istituto dell'estradizione è esclusivamente basato sulla fiducia nella giustizia straniera; esso non ha più ragione d'essere ove quella fiducia venga a mancare.

Che se tale sicurtà faccia solamente difetto pel caso di reati politici, in quanto questi abbiano ad essere giudicati da tribunali dipendenti dal Governo o, peggio, da Tribunali d'eccezione, nessuno vorrà negare che in questo caso sarebbe temerario il consentire la estradizione.

Ma se, per contrario, si tratti di uno Stato retto a libertà, in cui gli accusati possano trovare tutte le guarentigie desiderabili, come indipendenza del tribunale, giudizio per giurati, oralità e pubblicità del procedimento, libertà di difesa, diritto di appello o di ricorso, in una parola quello stesso trattamento che noi crediamo di usare ai nostri giudicabili, non pare che il pericolo di parzialità, se pure sussista, sia da temersi maggiore di quello che in casi simili potrebbe essere in Italia.

Chè se una differenza esiste fra la condizione del nostro giudicabile, e quella dello straniero soggetto all'estradizione, tale differenza è tutta a vantaggio di quest'ultimo; chè, mentre il nostro non ha altra tutela all'infuori di quella che gli accordano le leggi nazionali, lo straniero di cui si consente la estradizione si trova, inoltre, sotto la protezione del Diritto delle Genti, può contare sulla tutela, sulla vigilanza, che mai non l'abbandona, del Governo tradente.

Ciò è particolarmente vero per gli accusati di cui

sarà concessa la estradizione a norma della legge in progetto, la quale fa obbligo preciso al Governo di porre fra le condizioni della consegna che non sia proceduto per altri reati che pel reato comune contemplato nella domanda, che non sia mai applicata pena più severa di quella che sarebbe consentita per l'identico caso dalla legge italiana, che sia infine sempre commutata la pena capitale, qualora per avventura questa pena venisse pronunziata.

Esclusione dei tribunali statari.

Il *Progetto* non dice, per verità, che debbano essere pure esclusi i Tribunali d'eccezione, le Commissioni straordinarie, ma ciò è naturalmente sottinteso. Il principio dominante in tutto lo schema di legge si è quello che i giudicabili esteri, di cui si concede l'estradizione, non possano essere trattati dalla Giustizia dello Stato straniero in modo meno favorevole di quello che sarebbero trattati dalla Giustizia del nostro paese, ove niuno può essere distratto dai suoi giudici naturali, giudicato da Tribunali Statari o Commissioni straordinarie.

Un aggiunta in questo senso era stato anzi proposta, da uno dei membri della Commissione, all' art. 3° del *Progetto.*

Essa era concepita in questi termini:

Quando vi sia la ragionevole persuasione che la persona richiesta non avrebbe nello Stato richiedente le guarentigie del giudice naturale, della libera difesa, dei riti solenni ed altre equiparabili di una retta giustizia, il Governo può rifiutare l'estradizione anche per un reato comune.

Questa aggiunta non fu inserita, non già perchè al-

cuno contestasse la giustezza del principio in essa formulato, ma solo pel motivo che essa era stata, bensì, iscritta fra le osservazioni e proposte fatte a mo' di postilla al progetto preliminare, ma, forse per mera inavvertenza, non fu poi formalmente riproposta, nè potè quindi essere discussa in seno alla Commissione riunita.

Nulla impedisce, del resto, che, nel dare l'ultima mano al *Progetto*, ed a scanso di qualunque possibilità di dubbio, si riempia questa lacuna, si aggiunga una clausula la quale esprima esplicitamente un concetto che è già compreso nello spirito del disegno di legge.

Come si vede, le guarentigie, le cautele non potrebbero essere maggiori.

In conclusione, delle cinque ragioni che si oppongono alla estradizione per reati politici, tre non si applicano ai reati complessi, le altre due non sono ragioni che abbiano un valore assoluto; l'ultima, particolarmente, che, almeno a prima vista, può sembrare assai grave, non forma un ostacolo insormontabile, un ostacolo che non possa eliminarsi mediante opportuni temperamenti, quali sono quelli indicati nel *Progetto*.

Omicidio volontario.

Ciò nondimeno gli autori del *Progetto* non hanno creduto di dovere ammettere l'estradizione per qualsiasi reato complesso, ma si sono limitati ad ammetterla pel massimo dei reati misti, per quello che ferisce il più prezioso dei diritti dell'uomo, il diritto alla vita.

Dopo aver posto il divieto generale di consentire l'estradizione per reati politici o connessi ad un reato politico, hanno soggiunto: *Questa disposizione non è ap-*

plicabile all'omicidio volontario, salvo il caso che sia commesso a scopo politico nell'atto di una insurrezione o guerra civile.

È sembrato che se, pei reati di minor conto, poteva transigersi, non pretendersi maggior pena di quella che può derivare ai loro autori dall'esilio in terra straniera, non si potesse punto transigere per quello che stà al sommo della scala degli umani misfatti, per quello che offende il massimo, il più sacro dei diritti individuali.

Omicidio nel corso di una insurrezione o guerra civile.

Soltanto nel caso di lotta armata, come sarebbe quello di una insurrezione o di una guerra civile, parve potersi ammettersi una eccezione al grande principio della inviolabilità della vita umana.

Ed, invero, dato il diritto d'insorgere, di fare la guerra (nè uno Stato straniero ha competenza per discutere cosiffatto diritto), non si può negare il diritto di uccidere.

Le guerre civili, come le guerre internazionali, non si combattono con polemiche, con vani clamori, si combattono, si decidono a suon di schioppettate.

Chi dice guerra, dice uso della forza, dice violenze alle persone, invasioni di proprietà, incendî, saccheggi, stragi.

Può, è vero, darsi il caso che taluno, profittando della confusione di una sommossa, uccida per suoi motivi particolari, per scopo di furto o di vendetta privata.

Queste uccisioni, come non fanno parte della lotta politica, così non meritano indulgenza alcuna, non cessano di essere reati prettamente comuni, sono anzi più odiose che se fossero commesse in circostanze normali.

Ma è appunto perciò, che la formula adottata nel *Progetto* parla di omicidio *commesso a scopo politico* nell'atto di una insurrezione o di una guerra civile.

Reati connessi ad un reato politico.

Inspirato a questo medesimo ordine d'idee era un emendamento che taluno dei Commissari aveva proposto alla prima parte dell'articolo, là dove parla della immunità dei *fatti connessi* ad un reato politico.

La espressione *fatti connessi,* si disse, è troppo elastica. Bisogna distinguere connessità da connessità. Se il fatto connesso ha pur esso uno scopo politico, va bene che sia immune. Se no, no.

Se una mano di gente avrà invaso e saccheggiato la bottega d'un armaiolo o la cassa di un banchiere per procacciare armi o danaro alla causa dell' insurrezione, anderà bene che si usi indulgenza in vista del fine politico cui il fatto era preordinato; non così se si rubi per rubare, e, in generale, se il fatto connesso abbia uno scopo diverso da quello di giovare al trionfo della rivolta.

Veniva, pertanto, proposto di aggiungere alle parole — *fatti connessi* — l'inciso — *come mezzo al fine* —.

Contro questo emendamento si obiettò potersi dare il caso che il fatto non abbia propriamente scopo politico, ma sia tuttavia così strettamente connesso ad un reato politico da farlo considerare come un accessorio di esso e perciò meritevole della stessa indulgenza; fu citato l'esempio di colui che, mentre sta diffondendo proclami per eccitare all'insurrezione, si procura l'impunità uccidendo il gendarme che vuole arrestarlo, o rubando un cavallo col quale si dà alla fuga.

Vi fu pure chi propose di usare la formula della legge inglese e del progetto di legge francese, ove non si fa speciale menzione di *reati connessi,* ma si parla, in genere, di *reati aventi un carattere politico,* lasciando così al giudice del fatto il vedere, caso per caso, se la connessione col reato politico sia tale o no da imprimere anche al reato comune un carattere politico.

Prevalse, però, il partito di non alterare la formula del progetto preliminare, la quale aveva il pregio di coincidere con quella che è ormai di stile in quasi tutte le Convenzioni diplomatiche.

Disputa sul regicidio.

Ma la parte dell'articolo 3° che destò più vive opposizioni fu quella con la quale la immunità concessa ai rifugiati politici viene negata a coloro che si resero rei d'omicidio volontario, qualunque ne sia lo scopo.

Sebbene la formula adottata non costituisca privilegi, non parli, come la formula fin qui usata nelle leggi straniere e nei trattati, di *attentato alla vita del Sovrano* o a *quella del Capo di una Repubblica,* ma di *omicidio volontario* in generale, la disputa cadde più specialmente, come era da attendersi, sul caso particolare della uccisione del Capo dello Stato.

I dissidenti non negavano il principio della inviolabilità della vita umana, nè che tale principio fosse applicabile a tutti i membri dell'umanità, sudditi o sovrani; essi contestavano che il principio fosse così assoluto da non subire eccezioni, che in una legge generale si dovesse escludere, *a priori,* la possibilità di qualsivoglia eccezione.

Fu citato, a questo proposito, San Tommaso, ricordata l'antica disputa sulla legittima uccisione del tiranno. È un fatto degno di essere meditato, si disse, che il mondo pagano ritenne incontrastabilmente giusto il primo Bruto, e, con qualche contrasto, il secondo, e il mondo cristiano ritiene tuttavia santa Giuditta, la quale pur commise quel suo assassinio con circostanze molto aggravanti contro la fede e il pudore.

Ed invero, si disse, il principio della inviolabilità della vita umana è un giusto e santo principio, ma quando un Caligola, un Nerone, non si peritano a dar di piglio agli averi ed al sangue, calpestano tutte le libertà e tutti i diritti, quando agli oppressi non resta altra via di scampo, anche quel principio può andare soggetto a limitazioni. La prima delle inviolabilità è quella dei cittadini.

Se non che, soggiungevasi, qui non si tratta di vedere se lecito o non lecito sia in certi supremi momenti restituire con sì orrido mezzo a un popolo oppresso la signoria di sè medesimo, o salvare una moltitudine dai furori di un satrapo, bensì se l'egida dei reati politici possa coprire questa truce maniera di rivendicazione. Ora per lo meno la guerra civile è un orrore altrettanto grande, quanto lo spegnere un uomo: ma fosse anche minore, come distendere tal egida sopra chi ne spegne in una guerra civile a migliaia, mentre poi non protegge chi ne spegne un solo fuori di essa? Il vero è che tanto nella guerra civile che nel regicidio si viola l'altrui diritto alla vita. Tanto in questo che in quella si pone in pericolo la propria. Tra i due casi, pertanto, noi non sappiamo vedere alcuna essenziale differenza, se non che là sono molti contro molti, qui uno contro uno.

Altri allegavano ragioni politiche.

In politica, fu detto, il successo assolve;

I reati politici debbono essere esclusi dall' estradizione anche perchè nel trionfo del partito cui i loro autori appartengono possono dare origine a Governi coi quali converrà poi trattare da buoni amici. E questa ragione vale anche per quei Governi che traessero la loro origine da un regicidio.

A questo proposito, furono citati esempi storici, le congiure di palazzo, le tragedie domestiche, onde fu più volte alterato l'ordine naturale di successione in Russia, in Oriente.

Bisogna poi, si disse, tenere anche conto del sentimento pubblico. Chi si sarebbe sentito il coraggio, p. e., di consegnare Agesilao Milano, posto che si fosse rifugiato in Piemonte? Eppure il Borbone era anch'egli uomo, anche a suo benefizio avrebbe potuto invocarsi il principio della inviolabilità della vita umana.

Non ci leghiamo le mani, conchiudevano, con regole assolute, con definizioni *a priori*; lasciamo interamente all'Autorità Giudiziaria, il vedere, caso per caso, se il reato per cui si chiede l'estradizione stia o non stia sotto il manto della pietà delle genti, al Governo il decidere, volta per volta, e con pienissima libertà, se sia o non sia espediente lo abbandonare l'incolpato in balìa della Giustizia straniera.

Si ribatteva dall'altra parte: Il trionfo del grande principio della inviolabilità della vita umana, così spesso disconosciuto nell'antichità e nel medio evo, è una delle più belle conquiste della civiltà moderna;

I tempi in cui si disputava della legittima uccisione del tiranno erano tempi feroci e la vita dell'uomo poco si contava;

Oggi il diritto alla vita è tenuto sacro al punto di voler persino rispettata quella dei più grandi scellerati;

Il caso di *tiranni*, nel senso tragico della parola, di belve coronate che calpestino ogni diritto dei cittadini, che non lascino a questi altra via di scampo all'infuori del pugnale di Aristogitone o di Bruto, era un caso pur troppo frequente nell'antichità, ed anche oggi si potrà verificare talvolta presso que' popoli semibarbari dello Oriente coi quali non si usa far trattati di estradizione;

In Europa, e in generale nei paesi del mondo civile moderno, è questo ormai un caso troppo eccezionale, troppo anomalo, perchè si possa sul medesimo fondare una regola generale, quale sarebbe il divieto di accordare l'estradizione del regicida, per quanto umano, giusto, clemente, benemerito della patria, possa essere il Principe cui fu tolta o volevasi togliere la vita; poichè non conviene dimenticare che qui non si tratta di prescrivere che dovrà accordarsi sempre l'estradizione in qualunque caso di omicidio per fine politico, si tratta semplicemente di non proibirla, di dichiarare che al reato di omicidio volontario non sarà applicabile il divieto assoluto che vale per gli altri reati politici o connessi ad un reato politico;

L'esperienza degli ultimi tempi ha pur troppo dimostrato che, non solo la vita di tiranni o di despoti, ma anche quella di Principi liberali, riformatori, amatissimi dai loro popoli, e persino di Presidenti di Repubbliche,

i quali godevano, a buon diritto, della più grande popolarità, poteva essere insidiata, poteva essere presa di mira dal pugnale o dalla pistola dell'assassino politico;

Sarebbe, invero, strano, che mentre si cerca, con leggi, con tribunali, ed anche con trattati d'estradizione, di precludere la via all'impunità di colui che attenta alla vita del più vile, del più indegno degli uomini, si volessero poi usare minori precauzioni perchè non vada impunito colui che attenta alla vita di un Sovrano od altro Governatore di popoli, solo perchè il fatto, oltre il violare il diritto dell'individuo, offende l'istituzione, viola, per giunta, un'altro diritto (pongasi pure contestabile), il diritto costituzionale dello Stato.

In quanto alle difficoltà di natura politica, si soggiungeva, non si nega che esse possano esistere ed essere anche talvolta così gravi da consigliare il Governo a non fare uso del diritto che noi vogliamo accordargli. Ma scopo della presente legge non è quello di dettare precetti d'arte politica al Governo nazionale, d'insegnargli quando sia più opportuno esaudire, quando torni meglio respingere le domande che gli vengono fatte da un altro Governo; scopo della legge è soltanto quello di stabilire in quali casi e sotto quali condizioni la estradizione possa dirsi legittima, di fissare i criteri giuridici ai quali dovrà conformarsi l'autorità giudiziaria allorchè sarà chiamata a fare la parte sua, a giudicare, cioè, nella sfera della sua competenza, sulla legittimità della chiesta estradizione;

Che se l'Autorità giudiziaria si pronunzi per l'estradizione, ma vi sieno gravi motivi di ordine pubblico per

non concederla, il Governo, solo giudice competente in questioni di politica opportunità, non resterà vincolato dalla deliberazione della Magistratura, potrà non accordare, se crede, la estradizione.

Questa considerazione parve molto convincente.

A decidere, però, la maggioranza in favore del principio ammesso nel *Progetto* concorse pure, non poco, il riflesso dei temperamenti che si trovano o dovrebbero trovarsi in altre parti del *Progetto* stesso, e che tendono a mitigarne il rigore, a renderne praticamente innocua l'applicazione: esclusa la pena di morte, tolta la facoltà di applicare pene più rigide delle nostre, eliminati i Tribunali Statari, parve che la ripugnanza a consegnare gli autori di omicidio politico non avesse più ragione di essere.

Reati non contemplati nella domanda di estradizione.

Al tema dei reati politici si collega altro argomento che forma pure oggetto di speciali disposizioni del progetto di legge: quello del diritto di procedere per reati diversi da quello in vista del quale fu domandata e concessa la estradizione.

E di per sè evidente che, qualora dovesse essere lecito al Tribunale straniero cui fu deferito l'accusato di giudicarlo anche per altri reati diversi da quello per cui la sua estradizione fu consentita, cesserebbe la sicurezza che non si procederà a suo carico anche per reati politici od altri che non avrebbero comportato la estradizione.

Fu quindi stabilito nell'art. 10 che fra le condizioni che dovranno sempre aggiungersi all'estradizione vi sia pure quella che lo straniero non possa essere sottoposto,

né a giudizio, né a pena, per reati anteriori alla sua estradizione diversi da quello contemplato, salvo il consentimento del Governo del Re sopra nuova domanda.

Per abbondanza di cautela, fu pure preveduto il caso in cui il Governo concessionario volesse alla sua volta concedere l'estradizione dello stesso individuo ad un terzo Governo, per reati anteriori alla prima estradizione e diversi da quelli che le avevano dato motivo; e anche questa specie di estradizione di seconda mano fu detto non dovere essere permessa senza saputa e consenso del Governo italiano.

Consenso dello straniero ad essere giudicato anche dei reati non contemplati nella domanda.

Alcuno aveva proposto di fare un' eccezione a questi divieti pel caso che lo stesso straniero acconsentisse di essere giudicato anche degli altri reati o consegnato ad altro Governo.

L' accusato, si disse, può avere interesse ad essere giudicato subito di tutti i reati che gli vengono apposti, sia perchè, sicuro della sua innocenza, stimi che ciò possa giovare alla scoperta del vero, sia perchè gli prema di abbreviare la durata del carcere di custodia. Perchè si dovrà ritorcere a suo danno una disposizione di legge introdotta a suo favore?

Idee consimili erano state manifestate dalla Commissione Reale inglese, dissenziente, però, uno de' suoi membri più autorevoli, a proposito dell' analoga disposizione dell'*Extradition Act* del 1870.

Prevalse, però, il partito di non fare eccezioni alla regola, sul riflesso che il consenso dato da un uomo in prigione può essere facilmente un consenso e storto o

carpito, soprattutto nel caso in cui si trattasse di sottoporlo a processo per reato politico. Se l'incolpato, fu detto, avrà realmente questo desiderio di essere giudicato di tutti i reati, noi ci affretteremo a dare il nostro consenso, nè la sua prigionia ne riuscirà di molto prolungata.

Soltanto si credette di ammettere, come è pure ammesso nei trattati internazionali, che ogni divieto venisse a cessare quando il giudicabile, *restituito definitivamente in libertà*, facesse domanda di essere giudicato anche degli altri reati o consegnato all'altro Governo, ovvero avesse avuto, durante un mese, facoltà di mettersi in salvo e non ne avesse approfittato.

II.

PERSONE ALLE QUALI SI APPLICA L'ESTRADIZIONE.

Estradizione dei proprî nazionali vietata.

Il *Progetto* ha accolto l'antica massima, ricevuta ormai in quasi tutti i trattati, ed anche in alcune Leggi e Costituzioni straniere, che non possa darsi estradizione dei proprî nazionali.

« *Il Governo del Re* (così dispone l'articolo 5) *non può consentire la estradizione di un cittadino italiano.* »

Motivi del divieto.

Sono note le ragioni con le quali si suole giustificare cosiffatto divieto.

La patria, si dice, dee protezione ai suoi figli, nè

può abbandonarne le sorti, se accusati di colpe, in balìa di leggi e di giudici stranieri;

La dignità nazionale non consente che un cittadino, un membro della nazione, venga costretto a piegare la fronte, ad obbedire alle intimazioni di un'Autorità straniera;

L'estradizione, d'altra parte, non ha altro scopo fuori di quello d'impedire la impunità dei rei, restituendogli al giudice competente; essa non ha più ragione di essere nel caso di un delinquente rifugiatosi nel proprio paese, che può essere sempre giudicato e punito, con piena competenza, dai tribunali della sua patria.

Negli Stati retti a libertà si aggiungono, poi, delle particolari ragioni di ordine costituzionale.

La Costituzione, si osserva, non consente che alcun cittadino sia distratto dai suoi giudici naturali, nè che venga arrestato o tradotto in giudizio, fuorchè nei casi previsti dalla legge e con le forme che essa prescrive.

Obiezioni.

Non tutti, però, si lasciano persuadere da queste ragioni.

Una larga schiera di scrittori, segnatamente francesi, si è accinta in questi ultimi tempi a ribatterle una per una con altri argomenti, dei quali non si potrebbe disconoscere, per verità, la importanza ed il valore. Secondo questa nuova scuola, il principio della non estradizione dei nazionali non riposa sopra alcun solido fondamento, non regge alla critica, è destinato a cadere, come tanti altri vecchi pregiudizî, col progresso della scienza e della civiltà.

La protezione, dicono, che lo Stato deve a tutti i cittadini non può andare sino al punto di pregiudicare i diritti dei terzi, d'impedire che un cittadino paghi i debiti che possa avere contratti verso la Giustizia di uno Stato straniero;

Lo Stato nel cui territorio il nostro nazionale commise il reato ha senza dubbio il diritto di procedere contro di lui, allo stesso modo che noi non dubitiamo di avere quello di procedere contro lo straniero il quale commetta reati sul territorio nostro;

E, come noi non crediamo infirmato il nostro diritto se lo straniero sia riescito per avventura a rifugiarsi nel proprio paese, così non dobbiamo riguardare come menomato il diritto dello Stato estero nel caso inverso di un nostro cittadino che, dopo aver violato le leggi di quello Stato, sia riescito a riguadagnare il suolo della patria; l'agilità del delinquente non può menomare i diritti della Giustizia; tutto l'edifizio dell'estradizione riposa su questo principio;

Non si nega che il cittadino, anche incolpato di delitti, debba essere protetto. Ma la protezione dee essere quella che si addice alla sua condizione; essa dee limitarsi ad assicurare all'incolpato tutte le guarentigie di una retta ed imparziale giustizia;

Queste guarentigie, certo, non mancano nei paesi coi quali si usa di fare trattati di estradizione; dato che mancassero, l'estradizione sarebbe un atto barbaro, e non solo i nostri nazionali, ma anche gli stranieri dovrebbero esserne immuni;

La verità è, aggiungono i fautori di questa dottrina,

che l'accusato innocente nulla ha da guadagnare ad essere giudicato in patria, fuori della presenza delle persone e dei luoghi che furono testimoni del fatto, fuori d'ogni possibilità di udire coi propri orecchi le testimonianze, di contradirle, di convincerle di falsità, mediante opportuni confronti, nuove interrogazioni, nuove discese sui luoghi, induzione di altri testimoni e periti, in una parola, con tutti quei mezzi che solamente nel sistema del giudizio orale e contradittorio possono essere impiegati a difesa dell'incolpato.

La dignità nazionale, si osserva, non ci ha che vedere. Non è mancare alla propria dignità il rispettare gli altrui diritti; come noi non crediamo di offendere la dignità nazionale degli altri Stati col chieder conto agli stranieri delle violazioni delle nostre leggi, con l'invocare persino, ove occorra, il concorso dei loro tribunali per l'istruzione della procedura, così non possiamo stimare offesa la nostra nel caso opposto;

La reciprocità della concessione escluderebbe, ad ogni modo, fin la più lontana apparenza di offesa alla dignità nazionale;

L'Inghilterra, nazione quant'altra mai gelosa della propria dignità e dei diritti dei proprî cittadini, non ha scrupolo a concedere la estradizione di un suo cittadino, nè di firmare trattati (come gli ultimi con la Spagna e con la Svizzera) ove la estradizione dei cittadini inglesi viene pattuita senza neppure il correspettivo della reciprocità per parte dell'altro Stato contraente;

Si dice che l'estradizione dei nazionali manca di scopo, perchè questi possono essere sempre puniti, con

piena competenza, dai giudici della loro patria. Ma la competenza *ratione personae* non è, in materia penale, che una competenza accessoria, supplementare, come un *pis-aller* pel caso che rimanga sopita e neghittosa la competenza territoriale, dee cedere il passo a questa, tostochè ella si risvegli, perchè è nel luogo del reato che il bisogno della repressione si fa maggiormente sentire, ed è là soltanto che si verificano a pieno le condizioni necessarie ad una retta amministrazione della giustizia.

Neppure, dicono, ci fanno amarezza le obiezioni di ordine costituzionale:

Il divieto di distrarre il cittadino dai suoi *giudici naturali* altro non significa in fondo che la proibizione di sottoporlo a Tribunali d'eccezione, a Commissioni straordinarie;

Del resto, il giudice più naturale, in materia penale, è quello del luogo del reato, sicchè la disposizione starebbe, in ogni caso, a favore della nostra tesi;

In quanto all'altra disposizione che vieta di arrestare e tradurre in giudizio un cittadino se non nei casi e con le forme che la legge ha prestabilito, è una disposizione che lascia impregiudicata la questione di giurisdizione, essa procede evidentemente nel supposto che si tratti di materie per cui sia competente il giudice nazionale.

Opinione degli autori del Progetto.

Questi argomenti non mancano certo di gravità, e la Sotto-Commissione la quale preparò il progetto preliminare non trascurò di prendergli in considerazione allorchè venne in discussione l'articolo relativo a questo speciale argomento.

Prevalse, però, l'avviso che la dottrina della estradizione dei nazionali dovesse, per ora, considerarsi come una *teoria prematura*, e che la legge italiana sull'estradizione dovesse restare fedele alla dottrina antica, salvo a temperarne il rigore in ciò che essa ha di troppo assoluto, di troppo decisamente contrario ai diritti degli Stati stranieri.

Non potrebbe negarsi, infatti, che finora, all'infuori dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America, tutti gli Stati si mantengono tenaci partigiani dell'antico principio.

L'Inghilterra e gli Stati Uniti fanno, è vero, eccezione alla regola, ma quelle due nazioni si trovano in una condizione singolarissima. Non ammettendo esse altra competenza che la territoriale, le loro leggi non permettono, fuorchè in certi rarissimi casi, di punire i reati commessi all'estero da un loro cittadino, la qual cosa le mette naturalmente nel bivio, o di lasciarlo impunito, o di consentirne l'estradizione.

D'altra parte, molti fra gli stessi fautori della nuova teoria concedono che la sua pratica attuazione debba andare subordinata a certe condizioni tendenti a renderla innocua, come sarebbero, una grande analogia di legislazioni penali, d'istituzioni giudiziarie e di forme di procedura, fra lo Stato richiedente e il richiesto; non esistenza di odî o di antipatie di razza che possano far sospettare di parzialità a carico dell'incolpato; largo uso d'interpreti od altri opportuni mezzi perchè l'accusato possa intendere e farsi intendere, malgrado la diversità delle lingue; istituzione (alcuni vorrebbero) di

giuri misti, nei quali avessero più o meno larga parte persone della nazionalità dell'accusato.

Come ognun vede, alcune di queste condizioni non sempre si verificano, altre consistono in riforme non ancora bene studiate e che resteranno forse ancora per molto tempo allo stato di desiderio.

Senza negare, pertanto, fede alla predizione di Giulio Favre che l'estradizione de' nazionali sarà l'*ultima parola* di questa grande controversia, non si può neppure disconoscere che la pienezza dei tempi per l'adempimento di tale profezia non sia ancora venuta.

Estradizione dei naturalizzati dopo il reato.

Sono queste le ragioni per cui gli autori del *Progetto* hanno creduto di mantenere la massima tradizionale, pur temperandola, come si è detto, in quella parte che mal si concilierebbe coi diritti acquisiti della Giustizia straniera, nella parte, cioè, che riguarda coloro che, avendo già contratto un debito verso la Giustizia punitiva di uno Stato straniero, avessero poi ottenuto la cittadinanza italiana.

È notabile che, mentre la Commissione plenaria accettò all'unanimità e senza discussione il principio generale della non estradizione de' nazionali, essa non fu unanime, si divise in due opposte schiere, allorchè si trattò di approvare la limitazione riguardante i naturalizzati.

Obiezioni.

Coloro che oppugnavano questa limitazione si facevano forti del principio dell'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini.

Lo Stato, dicevano, quando accorda la cittadinanza

ad uno straniero, gli promette protezione eguale a quella che accorda a tutti gli altri cittadini; che importa, si diceva, che questo nuovo cittadino avesse un debito da pagare verso la sua antica patria? Ciò non ci riguarda; noi abbiamo promesso protezione; non possiamo mancare alla parola data. Si dirà che egli può essere in mala fede, aver cercato di carpire fraudolentemente un rescritto di naturalità italiana, appunto allo scopo di sottrarsi all'estradizione, di procurarsi l'impunità; ma è questo un giudizio temerario, la frode non si presume, e, se alcuni potranno essere realmente in mala fede, non è questa una ragione per credere che tutti abbiano lo stesso peccato.

Risposta alle obiezioni.

A queste obiezioni fu risposto: È principio generalmente ammesso che la naturalizzazione di uno straniero non possa avere effetto retroattivo, non possa pregiudicare i diritti precedentemente acquisiti; la clausula — *salvo i diritti dei terzi* — è sempre sottintesa nei decreti di concessa cittadinanza;

Quand'anche noi avessimo promesso protezione senza riserva, la promessa non terrebbe. Noi non potevamo promettere protezione ad uno scellerato. Se avessimo saputo chi era, ci saremmo guardati bene dal farlo nostro cittadino. La promessa viziata d'errore sostanziale non regge;

E, poi, se si ammette che la naturalizzazione possa avere effetto retroattivo a vantaggio dei delinquenti, impedirne la estradizione, come faremo a punirgli?

Il Codice nostro punisce, è vero, il cittadino che abbia commesso all'estero un reato, ma a quale condi-

zione? A condizione che egli fosse già cittadino nel giorno del reato;

Se egli acquistò la cittadinanza dopo il reato, questa non ha effetto retroattivo a suo danno, non permette di procedere contro di lui pel reato commesso quando era ancora straniero;

Dunque punirlo in Italia non possiamo; d'altra parte il Governo dello Stato d'origine neppure potrà punirlo, perchè glie ne rifiutiamo la estradizione; dunque, impunità di quà, impunità di là.

Guai, si soggiungeva, se ammettiamo nei trattati il principio che basti la naturalizzazione per salvare un malfattore dal meritato gastigo! Guai se apriremo questa via di scampo ai nostri emigranti in America, ove bastano pochi anni di soggiorno per divenire cittadini del paese!

Mezzo termine proposto.

Altri avrebbero voluto adottato un provvedimento medio, distinguere fra il caso in cui la nuova cittadinanza fu acquistata con frode, dal caso in cui fu acquistata senza frode alcuna e con perfetta buona fede, accordare l'estradizione nel primo, negarla nel secondo caso.

Non è giusto, dicevano i fautori di questo mezzo termine, che si tratti alla medesima stregua chi fu e chi non fu in buona fede;

Anche nel Diritto Civile si fa una distinzione consimile in materia di alienazioni che pregiudicano le ragioni dei creditori. Ammettiamo, pure, a favore dello Stato d'origine una specie di *Actio Paulliana* penale che

perseguiti il delinquente nella sua patria d'adozione, allorchè vi fu realmente frode. Concediamo che niuno possa alienare la propria roba, nè la propria cittadinanza, in frode dei suoi creditori. Ma se frode non vi fu, perchè non dovrà rispettarsi il fatto compiuto, perchè dovrà strapparsi alla patria il nuovo cittadino da essa acquistato?

Quanto poi alla temuta impunità, si diceva, è pronto il rimedio: basta imitare l'esempio del Belgio, il quale, nella sua legge d'estradizione, ha provveduto perchè anche il cittadino che non era ancora tale nel giorno del reato sia giudicabile dai tribunali nazionali, dato che in seguito avesse acquistato la cittadinanza belga.

Anche questa più moderata proposta fu vivamente contradetta e finì per essere rigettata.

Si obiettò contro di essa la difficoltà di distinguere, praticamente, i casi in cui vi sia e quelli in cui non vi sia frode o mala fede; la certezza dell'impunità allorchè le leggi della patria adottiva non permettano, come lo permette quella del Belgio, di punire il nuovo cittadino per reati da lui anteriormente commessi all'estero; la poca opportunità, infine, di modificare, in una legge sulla estradizione, le regole di competenza stabilite dal nostro Codice Penale.

Solo alcuni concedevano che nel caso di provata buona fede si potesse, in pratica, fare qualche eccezione al principio, dacchè la legge non obbliga, ma solo dà facoltà di consegnare questa categoria di persone.

Estradizione dei nazionali di una terza Potenza.

Esaurita la questione della estradizione dei nazionali o naturalizzati italiani, la Commissione dovette occuparsi

del caso in cui il soggetto di cui viene domandata l'estradizione non appartenga, per cittadinanza, nè all'Italia, nè allo Stato richiedente, ma sia bensì cittadino di una terza nazione.

La facoltà di concedere l'estradizione dei sudditi di una terza Potenza non fu, nè poteva essere, da alcuno contestata.

Anche ammesso il diritto (oggi tanto controverso) di negare la estradizione dei proprî cittadini che sieno venuti a rifugiarsi sul suolo della patria, all'ombra della bandiera nazionale, nessuna necessità logica obbligava a riconoscere il diritto ben diverso di opporsi all'estradizione di quelli che abbiano preferito di ricoverarsi sopra altro territorio straniero.

Dato il diritto incontestabile nello Stato richiedente di punire chiunque abbia violato le sue leggi di pubblica sicurezza, senza riguardo alla nazionalità, senza riguardo al luogo in cui il delinquente sia riuscito a fuggire; dato, il dovere, d'altra parte, non meno incontestabile nel paese di rifugio di non contrastarne l'esercizio col dare asilo al fuggiasco; nessuna terza Potenza, fosse pure la patria del giudicabile, ha diritto di fare opposizione. Non vi è diritto contro il diritto.

Fedele a questo principio, il *Progetto* permette la estradizione del cittadino di un terzo Stato senza porvi la condizione del consenso del Governo della sua patria.

Concorso di più domande.

Avvi di più. Contrariamente al sistema generalmente ammesso nei trattati, il *Progetto* non riconosce al Governo del paese d'origine neppure il diritto di fare con-

correnza al Governo del luogo del reato, reclamando, a sua volta, la estradizione dell'incolpato, non riconosce al Governo del Re la *facoltà dell'opzione* fra due domande concorrenti d'estradizione, delle quali l'una proveniente dal Governo del luogo del delitto, l'altra dal Governo nazionale del delinquente.

In tutti i casi di concorso di più domande d'estradizione, sia per lo stesso reato, sia per reati diversi, la nazionalità dell'incolpato non è mai presa in considerazione a favore del paese d'origine.

Se le domande concorrenti sono per lo stesso reato, è preferita sempre, ed a buon diritto, quella dello Stato che ha la competenza naturale a conoscere della causa, vale a dire quella dello Stato sul cui territorio il reato fu commesso.

Se invece le domande in concorso sieno per reati diversi, è preferita quella fatta per il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, quella che sia fatta per il maggior numero di reati; qualora poi i reati fossero della medesima gravità ed in egual numero, è preferita la domanda che prima è pervenuta.

Ed, invero, anche nel caso di reati diversi, i quali siano eguali per gravità e per numero, non vi è alcuna valida ragione per preferire, come si fa in alcuni trattati, il Governo della patria dell'accusato; tale preferenza potrebbe, anzi, in molti casi tornare pericolosa, riescire all' impunità dei reati commessi negli altri paesi, chè quasi tutti gli Stati negano la estradizione dei proprî nazionali, nè tutti, d'altra parte, si stimano competenti a procedere contro di essi per qualunque specie di reato che abbiano commesso all'estero.

Notificazione della domanda al Governo della patria dell'incolpato.

Ma, se il Governo della patria dell' incolpato non ha veste per opporsi alla sua estradizione, nè può vantare alcun privilegio per essere preferito nel concorso di più domande, ciò non vuol dire che esso non possa avere interesse ad essere informato che una domanda di estradizione pende sul capo di un suo cittadino.

La protezione che ogni Governo deve ai suoi nazionali, e che gli segue anche in terra straniera, gli fà un obbligo di vigilare perchè anche all'estero non sia loro fatto torto, perchè, dovendosi procedere contro di loro per supposte colpe, non vengano defraudati di alcuna di quelle guarentigie che le leggi del luogo assicurano a qualunque incolpato.

Posto che anche l'estradizione debba essere sottratta agli arbitrî del Potere Amministrativo, che anche allo straniero di cui si domanda l'arresto e la consegna da un Governo estero debbano riconoscersi (come nel *Progetto* si riconoscono) diritti e ragioni da far valere dinanzi all'Autorità giudiziaria, non potrebbe negarsi al Governo della patria il diritto di accertarsi che le forme della procedura vengono osservate, che tutto cammina in regola, che non è il caso d'intervenire in soccorso del suo concittadino.

Si aggiunga che lo straniero di cui si domanda l'estradizione può avere commesso anche in patria reati più o meno gravi, forse anche di tal gravità da attribuire al Governo nazionale un diritto di prelazione, secondo le norme stabilite dal *Progetto* pel caso di concorso di più domande d'estradizione per reati diversi.

L'interesse, pertanto, a conoscere l'esistenza della domanda d'estradizione è innegabile nello Stato d'origine.

Ma sarà il Governo dello Stato richiesto obbligato a dargliene avviso?

La questione è ancora molto controversa e formò pure argomento di vivace discussione in seno alla Commissione elaboratrice del *Progetto.*

In pratica, si suole, è vero, dare questo avviso, ma i più considerano questa formalità come un semplice atto di cortesia internazionale.

È pur vero che nei trattati s'incontra spesso un patto relativo a questa notificazione, ma è questa una conseguenza del *diritto d'opzione*, del principio ammesso nelle convenzioni, ma rigettato nel *Progetto*, che il Governo dello Stato d'origine possa erigersi a competitore del Governo del luogo del reato, chiedere a sua volta l'estradizione, ed essere anche preferito in questa domanda.

Nessuna delle leggi straniere, però, nè l'inglese, nè l'americana, nè la olandese, nè la belga, nè il progetto di legge francese, fanno parola di questa specie di obbligo.

Eguale sistema alcuni dei commissarî volevano pure seguìto nella legge italiana.

Il convertire in precetto legislativo, dicevano, una regola di semplice galateo internazionale può essere interpretato come un riconoscimento del diritto dello Stato d'origine a sindacare la legittimità della estradizione, diritto che non è certo nel nostro pensiero di ammettere, può dar luogo anche a perdite di tempo qualora la nazionalità sia incerta.

Ma fu risposto da altri: Non potersi lasciare all'arbitrio del Governo il dare o non dare un avviso che si crede utile e conveniente; essere pure di nostro interesse il mantenere la massima della notificazione, attesa la reciprocità con cui viene stipulata nei trattati; le perdite di tempo nei casi d'incerta nazionalità potersi evitare limitando l'obbligo ai casi in cui la nazionalità sia provata.

Fu questo il parere che finì per avere la prevalenza e il relativo paragrafo venne, sebbene a debole maggioranza, approvato.

III.

Procedura dell'estradizione.

Concetto dominante.

Il concetto dominante, da cui gli autori del *Progetto* furono guidati nel tracciare le linee di quella parte del disegno di legge che alla procedura si riferisce, fu quel medesimo onde V. E. fu inspirata nel prendere la iniziativa di una legge normale sulla estradizione, il concetto, cioè, di sostituire all'attuale sistema, che tutto lascia all'arbitrio e alla responsabilità del Potere Esecutivo, un sistema di regole certe, di forme tutelari, di guarentigie giudiziarie, che dia la massima sicurtà alle ragioni dell'incolpato, e ad un tempo riduca ai minimi termini la responsabilità del Governo; in una parola, il concetto di trasformare la estradizione, da istituto amministrativo, come ora è, in un istituto essenzialmente giudiziario.

Sistema Anglo-Americano e sistema Belga-Olandese.

Nell'attuazione di questo principio la Commissione poteva scegliere fra due partiti: adottare il sistema seguito in Inghilterra e agli Stati Uniti d'America, ovvero quello che viene osservato nel Belgio e in Olanda. I quali due sistemi hanno questo di comune: che in ambedue l'Autorità giudiziaria deve essere necessariamente interpellata sulla questione se debba concedersi o negarsi la estradizione; ma hanno questo di diverso: che il *sistema anglo-americano* attribuisce al responso dell'autorità giudiziaria, ove sia contrario all'estradizione, virtù di cosa giudicata, mentre il *sistema belga-olandese*, o *fiammingo*, che dir si voglia, non gli attribuisce che autorità di semplice parere; oltre di che, mentre il primo, salvo il caso di condannati in contradittorio, vuole un riesame del processo, una valutazione degli indizî di reità, dà al Magistrato il diritto di negare il suo *placet* all'estradizione, se quest'indizî non gli sembrino tali da legittimare un atto d'accusa a norma delle leggi inglesi od americane, il secondo, invece, esclude tali riesami e valutazioni d'indizî, limita il còmpito del Magistrato alla semplice verificazione della regolarità della fatta domanda.

Autorità decisiva del responso della Magistratura, se contrario alla estradizione.

La Commissione fu unanime nel dare la preferenza al *sistema anglo-americano*, in quella parte che riconosce un valore decisivo, autorità di cosa giudicata, al responso della Magistratura, qualora sia contrario all'estradizione.

Questa risoluzione stava in perfetta armonia con l'idea fondamentale di trasformare in istituzione essenzialmente giudiziaria quella che ora è un'istituzione amministrativa, di sottrarre il più possibile la sorte dell'in-

colpato all'arbitrio del Potere Esecutivo, e di ristringere nei più angusti confini la responsabilità del Governo.

Valutazione degli indizi di reità - ragioni pro e contro.

I pareri non furono egualmente concordi per quella parte del *sistema anglo-americano* che si riferisce al riesame dal processo, alla valutazione delle prove di colpa.

Su questo punto la Commissione si divise in due opposte schiere, l'una decisamente favorevole, l'altra decisamente contraria al sistema della valutazione degli indizi di reità.

La discussione fu lunga e vivissima. Le due tesi opposte furono sostenute con eguale energia, con vigore eguale di argomentazioni dalle due parti contendenti.

I sostenitori del sistema di riesame dicevano:

Lo straniero del quale ci si domanda l'estradizione è un nostro ospite, al quale, finchè resta tale, dobbiamo la stessa protezione che concediamo ai nostri cittadini; noi non abbiamo, pertanto, il diritto di privarlo della sua libertà, se non per causa di colpe, delle quali, secondo la nostra intima convinzione, esista una prova o almeno un sufficiente indizio;

Lo arrestare questo straniero solo perchè uno Stato estero ci dice: *arrestatelo*, è atto di fede, è atto di obbedienza cieca ai voleri di un'autorità straniera, è atto di automa, non di essere ragionevole, non di Stato autonomo e indipendente;

La forza dell'obiezione si fà, poi, anche maggiore, qualora si tratti di estradizione richiesta prima che il processo sia istruito, sulla base di un semplice mandato di cattura, ovvero proveniente da uno Stato il cui ordinamento giudiziario non inspiri pienissima fiducia.

A questi argomenti si replicava dalla parte contraria:

La competenza a giudicare lo straniero appartiene esclusivamente ai tribunali dello Stato che fà la domanda;

Noi non possiamo erigerci a giudici del valore delle prove stimate bastevoli dall'Autorità giudiziaria straniera, senza rifare il processo, senza farci censori e correttori dei giudicati stranieri, senza offendere la dignità e la sovranità delle altre nazioni;

Come noi vorremo rivedere e censurare i giudicati stranieri, così le nazioni straniere vorranno, per legge di reciprocità, rivedere e censurare i giudicati nostri, con altrettanta offesa della dignità e indipendenza nostra;

E poi quali difficoltà, quali complicanze, quali pericoli di conflitto!

Bisogna ricordare che il giudizio di estradizione si fà in pubblico, in contradittorio con l'accusato, senza l'intervento dei testimoni dell'accusa, insomma in condizioni affatto opposte a quelle in cui si svolse il processo che servì di base alla domanda di estradizione; nulla dunque di più facile che i risultati ne siano differenti, che si abbiano a chiedere supplementi di prove, che si perda tempo, che infine si dia motivo ad attriti e malumori fra le due autorità rivali;

Chè se si tratti di domanda, la quale ci sembri realmente poco giustificata, o perchè fondata sopra un semplice mandato di cattura, o perchè proveniente da uno Stato i cui tribunali non inspirino una pienissima fiducia, nulla vieta che si domandino schiarimenti, che si ricorra infine all'*ultima ratio* del negargli la estradizione anche malgrado il parere favorevole della Magistratura.

A questi argomenti non si arrendevano, però, i fautori della tesi contraria.

Essi ribattevano a loro volta: altro è farsi censori dei giudicati o degli atti di un tribunale straniero, altro è negare la nostra cooperazione perchè essi abbiano esecuzione in casa nostra;

Qui non vi è lesione della dignità, della sovranità dello Stato straniero; come noi non crediamo di offendere la sovranità straniera, allorchè vogliamo vedere se il fatto incriminato e colpito di una data pena dalla Legge e dal Magistrato del paese straniero costituisca reato e meriti eguale punizione per la legge nostra, così non l'offendiamo se vogliamo vedere le testimonianze e gl'indizî pei quali il fatto stesso parve sufficientemente provato al Magistrato straniero;

Non è poi esatto che si tratti di rifare il processo; si tratta solamente di prendere cognizione dei risultati del processo già istruito dall'Autorità straniera, per vedere se il sospetto di reità ne risulti sufficientemente fondato;

Neppure vi è da preoccuparsi delle difficoltà e delle complicanze temute dagli avversarî, chè il sistema di cui si tratta si trova stabilito e da lunghi anni praticato in Inghilterra e agli Stati Uniti, e venne pure accolto nelle convenzioni che l'Italia e gli altri Stati del Continente conclusero con quelle due nazioni, senza che ciò abbia dato luogo alle conseguenze di cui si teme;

Quanto, poi, al rimedio suggerito, di fare, cioè, uso del diritto di negare l'estradizione anche dopo il *nulla osta* della Magistratura, è un rimedio che sembra peggiore del male; poichè il respingere la domanda, come non ab-

bastanza giustificata, dopo che essa fu ritenuta ammissibile dalla competente Autorità giudiziaria, sarebbe fare atto che la Potenza straniera avrebbe veramente ragione di considerare come ingiurioso e scorretto.

Anche queste repliche non ebbero virtù di persuadere coloro che difendevano il contrario assunto.

Il sistema della valutazione degli indizî di reità non sembrava loro, ad ogni modo, conforme al principio che è una delle basi fondamentali su cui poggia l'edifizio della estradizione, la mutua fiducia delle nazioni nelle loro rispettive istituzioni giudiziarie, la presunta giustizia delle sentenze e degli atti dei rispettivi loro tribunali.

Data, infatti, questa fiducia, il Magistrato nostro che arresta lo straniero e ne dichiara ammissibile l'estradizione sulla base di un decreto d'accusa od altro regolare atto di giurisdizione del Magistrato straniero competente, non fa atto di automa, di obbedienza cieca, più che nol farebbe se arrestasse e rinviasse il giudicabile ad altro Magistrato del Regno che, nell'identico caso, glie ne facesse richiesta mediante una delle consuete lettere rogatorie.

La tendenza generale dei tempi nostri è quella di abbattere le barriere che separano un popolo dall'altro, di accomunare sempre più le leggi e le istituzioni, di sostituire gradatamente all' antico stato d' isolamento una specie di confederazione di tutte le nazioni civili.

Anche, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, si cerca ogni giorno più di cancellare gli antichi confini fra uno Stato e l'altro, sia mediante la reciproca esecuzione dei giudicati e delle rogatorie, sia mediante la vicendevole restituzione dei delinquenti, sia, infine, col

rendere sino ad un certo punto (novità anche più ardita) promiscua, cosmopolita, universale la giurisdizione penale dei singoli Stati.

Il *sistema anglo-americano* del riesame del processo, della valutazione degli indizî di colpa, della *diffidenza*, in una parola, verso l'Autorità giudiziaria straniera, riposa su tutt'altro ordine d'idee, nè è da maravigliare che esso non abbia trovato favore nella maggioranza della Commissione incaricata di tracciare il disegno della futura legge italiana sulla estradizione.

Proposta di valutare gli indizî di reità, nel caso di domanda fondata sul solo mandato di cattura.

Minore sfortuna si ebbe, sebbene neppure essa fosse intieramente accolta, una proposta più modesta, che in linea subordinata era stata fatta dagli stessi fautori del *sistema anglo-americano,* quella di limitare l'applicazione di tale sistema ad un caso speciale, a quello, cioè, in cui la domanda di estradizione si fondasse sopra un semplice mandato di cattura.

Questione pregiudiziale se possa accordarsi estradizione sul solo mandato di cattura.

Questa seconda proposta dette appiglio ad una questione, a dir così, pregiudiziale, alla questione, cioè, se un semplice mandato d'arresto potesse mai essere reputato documento bastevole a giustificare una domanda di estradizione.

Pareva ad alcuni che un semplice mandato di cattura non fosse tale atto da costituire una sufficiente presunzione a carico del giudicabile, perchè esso può essere spiccato sulla semplice denunzia di un gendarme o di una guardia campestre, prima che l'istruzione del processo abbia fatto alcun passo, e può anche accadere che

venga poi revocato per difetto di prove da quella stessa Autorità che lo aveva rilasciato.

Non vi è alcun male ad aspettare, dicevano, che la procedura abbia fatto qualche passo di più, che vi sia almeno un atto di accusa o di rinvio al giudizio.

A queste obiezioni fu replicato:

O si ha fiducia, o non si ha. Se non si ha fiducia, anche un atto d'accusa o di rinvio al giudizio non dee essere tenuto sufficiente; se si ha, conviene ritenere che il tribunale assolverà l'imputato, malgrado il mandato di cattura, se i risultati del processo gli torneranno favorevoli;

Conviene, poi, considerare che la presenza del giudicabile, il suo confronto coi testimoni e coi complici può essere indispensabile per l'istruzione del processo, e ciò tanto nell'interesse dell'accusa, che della difesa: è una contradizione lo esigere uno stadio più avanzato dell'istruzione, mentre siamo noi che, col negare l'invio dell'incolpato, rechiamo intoppo al naturale svolgimento della procedura;

Bisogna, infine, contentarsi del semplice mandato di cattura, anche perchè un atto di accusa o di rinvio può farsi lungamente attendere, e intanto che lo si aspetta, l'incolpato, se libero, fuggirà, e, se arrestato, dovrà frattanto subire una prigionia altrettanto lunga, e che i risultati ulteriori della procedura potranno anche chiarire ingiusta.

Queste ragioni parvero decisive, e il mandato di cattura fu ammesso come documento bastevole a giustificare una domanda di estradizione.

Temperamento adottato.

Restava la questione se dovessero o no ricercarsi gli indizî di reità, allorchè a carico dello straniero non si allegasse che il nudo fatto del trovarsi egli colpito da un mandato d'arresto.

Anche su tale questione si manifestarono opposte sentenze, ma prevalse il partito medio di non stabilire a questo riguardo alcuna regola assoluta, bensì di rilasciare al prudente arbitrio del giudice dell'estradizione il decidere caso per caso se e quali nuovi schiarimenti fossero da chiedersi al giudice straniero, qualora la domanda apparisse fondata sul solo mandato di cattura od altro atto equivalente.

Corso della procedura.

Detto, così, dei caratteri generali del sistema di procedura adottato, lo scrivente si propone di passare in rapida rassegna, soffermandosi soltanto sui punti che meritassero una speciale attenzione, le varie disposizioni del *Progetto* che regolano il procedimento dell'estradizione.

Domanda di estradizione.

Primo atto di questo procedimento è, nei casi normali, la domanda di estradizione, che il Governo straniero presenta, per la via diplomatica, ed accompagnata dai necessarî documenti, al Governo italiano.

Doppio esame preliminare.

Il Ministro degli Affari Esteri, dopo averne verificato la regolarità, trasmette domanda e documenti al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale, dopo altro somigliante esame, gli trasmette al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova lo straniero.

Scopo di questo doppio esame preliminare è quello di vedere se le carte sieno in regola, se la domanda non

sia per avventura sfornita dei più ovvi caratteri di attendibilità, se insomma, non sia il caso, a scanso di future difficoltà e perdite di tempo, di domandare altri documenti o dilucidazioni al Governo dello Stato richiedente.

Questo primo esame è anche indispensabile perchè non sempre, come si vedrà in seguito, l'arresto dell'incolpato si ordina dall'Autorità giudiziaria, ma può essere talvolta ordinato dal Governo centrale, prima che il Procuratore generale abbia ricevuto e potuto esaminare le carte.

Citazione dello straniero.

Il Procuratore Generale, ricevuta la domanda, fa notificare allo straniero i motivi pei quali si chiede la sua estradizione, citandolo a comparire, ove lo creda di suo interesse, nel termine non minore di dieci giorni, innanzi alla competente Magistratura, per dedurre le sue ragioni contro la domanda.

Giudice competente.

Giudice competente per la materia dell' estradizione è dichiarata la Sezione di Accusa della Corte d'Appello nella cui giurisdizione lo straniero dimora o si trova.

Gli autori del *Progetto*, ammettendo la competenza della Sezione di Accusa della Corte d'Appello, hanno obbedito ad una necessità della quale è facile rendersi conto.

Creare una nuova Magistratura per le cause d'estradizione non era certo cosa da pensarvi, chè il numero di tali cause nel corso dell'anno è troppo scarso perchè valga la pena e la spesa d'istituire per esse sole un apposito tribunale.

Non restava quindi che scegliere fra le Magistrature esistenti, cioè fra la Corte di Cassazione, le Corti d'Appello, i Tribunali di Circondario, i Pretori.

Ma la Corte di Cassazione, se avrebbe offerto il vantaggio della eminente dottrina dei magistrati e della maggiore unità d'interpretazione e di giurisprudenza, non si prestava, per l'indole dell'istituzione, a giudicare una materia nella quale le questioni di diritto si presentano necessariamente commiste con le questioni di fatto; oltre di che, chiamando la Corte Suprema a conoscere, come giudice di primo grado, il merito della causa, sarebbe restata esclusa ogni possibilità di appello o di ricorso, se pure non si fosse voluto chiamare la Corte stessa a cassare i proprî giudicati.

In quanto ai Tribunali di Circondario e alle Preture, non parve che essi offrissero, generalmente parlando, una sufficiente idoneità per trattare a dovere una materia così ardua, così poco nota, che si collega ai più alti problemi del Diritto Pubblico Internazionale, e richiede inoltre interpreti o cognizione di lingue straniere.

Non restava quindi altro partito che di seguire l'esempio della legge belga, e di quella che nel 1878 fu approvata dal Senato francese, le quali avevano attribuito questa specie di giudizî alle Camere delle Accuse o Sezioni d'Accusa delle Corti d'Appello, magistrature più elette, più autorevoli, ed aventi già competenza su materie molto affini a quella dell'estradizione dei delinquenti.

Materia del giudizio.

Fissata così la competenza, il *Progetto* ne stabilisce i confini, con l'art. 13, dichiarando che la Sezione d'Accusa è chiamata a deliberare *sull'ammissibilità della domanda di estradizione e sulle condizioni con le quali possa concedersi.*

Quali sieno le questioni speciali su cui la Corte avrà diritto di deliberare il *Progetto* nol dice, chè parve impossibile il farne la enumerazione, il prevederle tutte.

È chiaro però che nessuna questione potrà esserle interdetta, la quale si colleghi con la questione generale, che è la materia e lo scopo del giudizio, dell'ammissibilità, cioè, della domanda e delle condizioni sotto le quali può venire esaudita.

Questioni di nazionalità.

Alcuno avrebbe voluto fare un'eccezione per le questioni di nazionalità che venissero suscitate nel corso del giudizio, allegando che la questione di nazionalità è una di quelle che, riflettendo lo stato generale della persona, non possono essere decise incidentalmente dal giudice penale, ma vogliono essere invece rilasciate al giudice civile, che solo ha competenza ed attitudine a risolverle.

Anche la legge olandese ammette, per verità, una simile limitazione pel caso che venga eccepita dal supposto straniero la qualità di cittadino neerlandese, disponendo che la eccezione di cittadinanza debba essere portata all'Alta Corte di Giustizia, alla quale soltanto spetta il decidere simiglianti questioni.

Per contrario, altri faceva una proposta diametralmente contraria: dichiarare esplicitamente, cioè, che la Sezione d'Accusa sarebbe pur competente a decidere le questioni di nazionalità che venissero a sorgere nel corso della procedura, con che l'effetto della decisione restasse limitato all'oggetto dell'estradizione.

L'una e l'altra proposta furono respinte, la prima, perchè reputata contraria ai principî più comunemente am-

messi in materia di competenza penale, e d'altra parte mal conciliabile con la desiderata celerità del giudizio di estradizione, la seconda, perchè superflua, essendo di per sè manifesto che il giudice dell'azione debba essere pure il giudice dell'eccezione, e che, essendo pertanto dedotta l'eccezione di nazionalità, sia dovere del giudice di esaminarla e risolverla, salvo che, ben inteso (e anche questo parve inutile a dirsi), dovrà anche qui applicarsi la regola di diritto comune, per cui la cosa giudicata non ha effetto se non tra le persone dei contendenti e limitatamente alla specie decisa.

Forma del giudizio.

Dopo avere definito la *materia* del giudizio di estradizione, il *Progetto* passa a determinarne la *forma*.

Tutte le guarentigie, tutte le forme del rito giudiziario, onde il Codice di Procedura italiano tutela le ragioni dei nostri giudicabili, sono dal *Progetto* estese allo straniero di cui si tratti di concedere la estradizione: oralità e pubblicità del giudizio, libertà di difendersi e farsi difendere da un avvocato, diritto dell'incolpato e del suo difensore ad avere gli ultimi la parola, motivazione e pubblicazione della sentenza, diritto di ricorrere alla Corte di Cassazione.

Pubblicità della udienza.

Alla pubblicità dell'udienza non si fà eccezione se non nel caso che essa riescisse pericolosa alla morale od al buon ordine.

Nel progetto preliminare si faceva pure eccezione alla regola della pubblicità pel caso che lo stesso straniero facesse istanza perchè si proceda a porte chiuse.

Eguale eccezione era stata ammessa nella legge olandese e nel' progetto francese, sulla considerazione che lo straniero può avere interesse a non esporre i fatti suoi al pubblico, e perchè, si diceva, *quisque potest renuntiare juri suo favore introducto*.

Ma fu osservato: La pubblicità delle udienze essere di ordine pubblico, nessun accusato avere presso di noi il diritto di far chiudere, fuori dei casi indicati dalla legge, le porte della sala d'udienza, la dignità nostra non comportare che si desse un simile diritto ad uno straniero.

Pubblicazione del giudicato.

Anche contro la pubblicità della decisione della Corte furono mosse obiezioni.

Tale pubblicità, si diceva, può essere pericolosa, in quanto dà al Governo richiedente il mezzo di criticare la deliberazione della Magistratura, o quella del Governo nostro nel caso che le fosse contraria; lo straniero, d'altra parte, è abbastanza guarentito dal diritto di difesa, dall'assistenza d'un avvocato, dalla pubblicità dell'udienza, perchè non vi sia bisogno di aggiungere altre guarentigie, nè è qui il caso d'invocare la regola generale che tutte le sentenze debbono essere pubblicate, perchè questa non è una vera sentenza, ma piuttosto un opinamento.

A questi obietti fu giustamente replicato che la pubblicazione era una conseguenza dell'obbligo di motivare la deliberazione, non potendosi avere la sicurezza che questa sia stata motivata quando abbia a restare segreta; che non vi era da preoccuparsi delle critiche dei Governi stranieri a riguardo delle determinazioni di un Potere indipendente ed irresponsabile quale si è quello che pro-

nunzia in questa materia; che, non solo lo straniero doveva essere guarentito, ma che anche gl'italiani aveano diritto di veder chiaro, di sapere in che senso e perchè la Corte si fosse pronunziata, e sarebbe stato strano che il pubblico, il quale aveva assistito e preso interesse al giudizio, avesse dovuto poi ignorarne l'esito; che, infine, non era esatto che si trattasse di un semplice opinamento, postochè la deliberazione presa vincolava sempre più o meno il Governo, e, nel caso fosse contraria all'estradizione, aveva tutta la forza di una vera sentenza.

Del resto, quelli stessi che erano contrarî alla pubblicità della decisione concedevano che essa avrebbe potuto difendersi qualora si ammettesse, come fu poi ammesso, il diritto di ricorso alla Corte di Cassazione.

Ricorso in cassazione.

Ma uno dei punti più controversi, più vivamente dibattuti, fu appunto questo diritto di ricorrere alla Corte Suprema contro la deliberazione della Sezione d'Accusa.

I fautori del diritto di ricorso osservavano: tutte le sentenze essere cassabili, l'osservanza delle forme non avere altra seria guarentigia, la Sezione d'Accusa poter commettere gravissimi errori, il rimedio della cassazione potere essere in certi casi prezioso, tanto per l'incolpato, che per il Governo.

I contrarî al ricorso dicevano, al solito, non essere questa una vera sentenza, essere piuttosto un parere.

Ma il loro capitale argomento consisteva in questo dilemma: O si ammette la cassazione con rinvio ad altra Sezione d'Accusa, perchè giudichi essa nuovamente il merito della causa, o senza rinvio;

Se si ammette la cassazione senza rinvio, si chiama la Corte di Cassazione a conoscere del merito, a risolvere anche le questioni di fatto, la si trasforma in una Corte d'Appello, si denatura questa istituzione; se poi si ammette il rinvio, tanto peggio, chè bisognerà ricominciare da capo il giudizio, e la procedura minaccerà di divenire interminabile; sia pure che s'impongano termini brevissimi alla Corte Suprema, ma chi ci assicura che essa, sovrana ed incensurabile com'è, si terrà obbligata ad osservargli?

Dato poi, aggiungevano, che una Magistratura così autorevole come la Corte di Cassazione si pronunziasse a favore della domanda di estradizione, come potrebbe il Governo avere più la forza, il coraggio di pronunziarsi in senso contrario?

Non bisogna, concludevano, esagerare le guarentigie, mostrarsi così diffidenti della Giustizia straniera, della quale abbiamo pure dichiarato di avere fiducia dal momento che abbiamo acconsentito a concludere un patto di estradizione.

Queste obiezioni vennero così ribattute:

In primo luogo, non potrebbe negarsi alla deliberazione il carattere di sentenza, dacchè, qualora riesca contraria all'estradizione, ha forza di cosa giudicata;

Non è, poi, vero che, ammettendo la cassazione senza rinvio, si denaturi il carattere di questo istituto, chè, prima di tutto, questo inconveniente resta in gran parte eliminato, qualora non si ammetta ricorso che per violazione di forme o di principii di diritto, e, d'altra parte, non mancano esempî di altri casi in cui anche la nostra legislazione ammette, eccezionalmente, la compe-

tenza della Corte di Cassazione a giudicare il merito della causa definitivamente e senza rinvio;

Neppure è esatto che i termini imposti possano essere impunemente trasgrediti, chè anche al di sopra della Corte Suprema sta con l'occhio suo vigile l'opinione pubblica;

Il Governo sarà forse meno libero in presenza di un decreto della Corte di Cassazione, ma è bene che sia così, non essendo desiderabile che egli si decida, senza gravissimi motivi, in un senso contrario a quello indicatogli da questa eminente Magistratura; in compenso, però, egli si sentirà molto più franco, allorchè, essendo risoluto a conformarsi al voto dell'Autorità giudiziaria, potrà farsi scudo di un responso della Corte di Cassazione;

Non si esagerano le guarentigie, si accettano semplicemente le conseguenze del principio che la estradizione non è più un istituto amministrativo, ma è divenuta un istituto giudiziario;

Non si è mossi da diffidenza verso la giustizia straniera, da eccessiva smania di sindacare l'operato dei tribunali stranieri, bensì dal bisogno di sorvegliare i nostri propri tribunali, d'impedire che i loro errori, in cosa di tanta importanza, sieno irreparabili.

Queste ragioni parvero buone ai più, ed il rimedio del diritto di ricorso fu, sebbene con debole maggioranza, accettato dalla Commissione.

Ricorso del Pubblico Ministero.

In omaggio, poi, al principio d'egualianza, fu facilmente consentito di dare facoltà di servirsi di questo, straordinario rimedio ad ambedue le parti contendenti

cioè, non solo allo straniero incolpato, ma ancora al Pubblico Ministero.

Termini perentori.

Ad evitare, infine, il temuto pericolo di prolungare di troppo la procedura, si stabilì che il ricorso dovesse essere presentato nel termine di un giorno da quello della pubblicazione della sentenza, il procedimento avesse ad essere d'urgenza, il decreto della Corte essere pronunziato nel termine di sei giorni da quello in cui fu ricevuto il ricorso, e finalmente fu pure deciso, non però senza forte contrasto, che la Corte Suprema dovesse deliberare definitivamente e *senza rinvio.*

Arresto dello straniero.

Alle disposizioni che regolano il giudizio di estradizione fanno seguito nel *Progetto* le norme da osservarsi nel caso in cui, prima del giudizio, convenga di procedere all'arresto dello straniero.

Può affermarsi senza tema di errare che per questa parte nessuna delle leggi finora conosciute abbia saputo, come quella che ora si propone per l'Italia, mettere tanto felicemente d'accordo le ragioni della giustizia con quelle dell'umanità, conciliare la massima protezione dei diritti della società accusatrice col minimo sacrificio della libertà individuale dell'accusato.

Contrariamente al sistema comune, adottato anche negli Stati più liberi, come il Belgio, l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America, ove l'arresto dell'incolpato è sempre obbligatorio, è costantemente il primo atto, e come il preambolo di ogni procedura d'estradizione, il *Progetto*,

seguendo, in questo, il sistema più liberale inaugurato dall'ultima legge olandese, dichiara l'arresto facoltativo; pone, anzi, come regola generale la libertà dell'incolpato, come eccezione la sua prigionia, non autorizza la cattura dello straniero, di cui non sia ancora consentita l'estradizione, se non nei casi in cui vi sia ragione di sospettare ch'ei sia per darsi alla fuga o se concorrano altre gravi circostanze.

Ed, invero, il sistema dell'arresto obbligatorio non pare giustificato da alcuna reale necessità.

Finchè il profugo ignora che pende sul suo capo una domanda di estradizione, finchè si crede al sicuro nel paese in cui ha cercato asilo, egli non pensa certamente a fuggire; e quando, poi, giunge ad avere notizia del pericolo che gli sovrasta, esso, generalmente parlando, non è più in tempo a mettersi in salvo, chè la polizia è già in sull'avviso, già lo tien d'occhio, già ne segue tutti i movimenti, pronta a piombare sopra di lui nel caso che accennasse per avventura a velleità di fuga.

Libertà provvisoria.

Il *Progetto* ha fatto pure un passo più in là.

Più liberale della legge olandese, che non l'ammette affatto, e della legge belga e del disegno di legge francese, che l'ammettono soltanto nei casi di arresto anticipato, esso consente che allo straniero arrestato possa essere sempre concessa la *libertà provvisoria*, con le cautele che si reputeranno necessarie a termini del Codice di Procedura Penale, se egli si trovi nelle condizioni in cui tale beneficio è conceduto ai nostri giudicabili.

Questo punto fu, invero, molto contrastato.

La condizione del giudicabile nazionale, si obiettava, è molto diversa da quello dello straniero fuggito dal suo paese ed arrestato in Italia in seguito ad una domanda di estradizione. Il primo, messo in libertà provvisoria, trova un freno alla fuga negli affetti e negli interessi che lo legano al suo paese e che gli sconsigliano di darsi ad un volontario esilio. Il secondo non ha questi legami, per lui tanto è l'Italia, quanto un altro paese che non sia il suo. Anche le nostre leggi, si diceva, escludono la libertà provvisoria quando vi sia pericolo di evasione; ora questo pericolo vi sarà sempre o quasi sempre nel caso d'uno straniero fuggito dalla sua patria, cui nessun vincolo lega al nostro paese, e che fu appunto arrestato perchè vi era ragione di sospettare ch'ei fosse per darsi alla fuga. Si obiettava, infine, anche la grave responsabilità a cui, esistendo patti di estradizione, il Governo del Re si sarebbe esposto verso lo Stato straniero che fece la domanda e che ha tutto il diritto di farsi restituire il fuggiasco. Se anche si vuole ammettere questa pericolosa larghezza, si concludeva, che la si circondi almeno di tutte le possibili cautele, si dichiari indispensabile la cauzione, si rendano obbligatorie le altre guarentigie, che sono indicate come semplicemente facoltative dal nostro Codice di Procedura Penale.

Queste obiezioni, sebbene speciose, non ebbero virtù di persuadere la maggioranza.

Ad esse fu risposto: potersi dare dei casi, p. e., quando si tratti di reato lieve, in cui il mantenere l'arresto apparisca una precauzione evidentemente inutile; non essere

giusto il negare ad un accusato il beneficio della libertà provvisoria, solo perchè altri, in altre circostanze, potrebbero abusarne; non contestarsi che verso gli stranieri fuggiaschi vogliansi usare maggiori cautele che verso i nazionali; doversi, però, avere fiducia nel discernimento della nostra Magistratura, la quale saprà certamente distinguere caso da caso e andrà certamente guardinga nel concedere questo beneficio; non essere ad ogni modo tolto al Governo il modo di esercitare, per mezzo del Pubblico Ministero, la sua legittima influenza nella cosa, sempre che la concessione della libertà provvisoria fosse re lmente pericolosa e minacciasse d'impegnare la responsabilità dello Stato verso il Governo richiedente; non essere, infine, conforme al principio d'eguaglianza il prescrivere in modo assoluto l'obbligo della cauzione, poichè ciò avrebbe per effetto di escludere da questo vantaggio i poveri, di creare un privilegio a vantaggio dei facoltosi.

Modo di procedere nei casi urgenti.

Ma se il *Progetto* rispett religiosamente il principio della libertà individuale, se esclude che si ordini o si mantenga l'arresto dello straniero nei casi in cui sarebbe inutile, altrettanto tien conto delle ragioni non meno sacre della società offesa, altrettanto vuole sia pronto, rapido, fulmineo l'arresto dell'incolpato, nei casi in cui sia necessario ed urgente un simile provvedimento.

Sebbene l'arresto venga, di regola, ordinato dal Procuratore Generale, dopo ricevute le carte, nei casi urgenti si fa eccezione alla regola, si tiene una via più corta,

il Ministro dell'Interno, cioè, ordina senz'altro alla polizia l'arresto immediato dello straniero.

Arresto provvisorio.

Chè se l'urgenza sia tale da non lasciare il tempo di attendere neppure l'arrivo della domanda formale di estradizione, il *Progetto* non solo autorizza la cattura anticipata o, come la chiamano, *arresto provvisorio* dell'incolpato, sulla richiesta, che ne venga fatta, anche per telegrafo, dal Governo cui si tratta di concedere l'estradizione, ma ammette, altresì, che la richiesta possa essere trasmessa direttamente dall'Autorità giudiziaria straniera all'Autorità giudiziaria italiana, senza intervento alcuno dei due Governi, e salvo soltanto l'obbligo, nell'Autorità che abbia eseguito l'arresto, di darne opportuno avviso al Ministro di Grazia e Giustizia.

Il *Progetto* segna anche per questo rispetto un progresso in confronto delle leggi straniere esistenti, le quali non parlano affatto di questa maniera direttissima di trasmissione della domanda d'arresto, sebbene della sua applicazione non manchino, per verità, esempî nella pratica ed anche in alcuni dei più recenti trattati.

Ad ovviare, però, al pericolo che l'arresto provvisorio si prolunghi di troppo, il *Progetto* ha disposto che, trascorso un certo tempo dalla data della cattura, lo straniero debba essere rimesso in libertà, se il Governo non avrà frattanto ricevuto la formale domanda di estradizione.

Il termine prescritto alla durata dell'arresto provvisorio è di soli quindici giorni se lo Stato richiedente è

limitrofo con l'Italia; se poi lo Stato non è limitrofo, la fissazione del termine è rimessa ai singoli trattati, con che però non possa eccedere un mese, se lo Stato è in Europa, e i due mesi, se lo Stato è fuori d'Europa.

I trattati internazionali, come pure tutte le leggi straniere che hanno creduto di prefiggere limiti precisi alla durata dell'arresto provvisorio, portano, per verità, a tre mesi la massima durata dell'arresto nel caso in cui si tratti di paesi situati fuori d'Europa.

Gli autori del *Progetto* hanno creduto che si potesse impunemente fare, anche in questo, una più larga parte al principio della libertà individuale, considerata la tanto cresciuta celerità e frequenza delle comunicazioni fra l'Europa ed i più lontani paesi d'oltremare.

Sequestro di oggetti.

L'Autorità che procede all'arresto provvisorio o definitivo dello straniero ha naturalmente il diritto, sebbene il *Progetto* nol dica in modo esplicito, di sequestrargli gli oggetti e le carte che sono in suo possesso, e che possono tornare utili all'istruzione del processo, o debbono restituirsi alla persona danneggiata. Essendo pur necessario di provvedere alla sorte definitiva di queste carte ad oggetti sequestrati, si è con l'art. 24 del *Progetto* opportunamente estesa a questa materia la competenza della Magistratura chiamata a conoscere delle cause di estradizione.

« *La Sezione d'Accusa*, ivi è detto, *nel deliberare sulla domanda di estradizione decide se abbiansi in tutto od in parte a consegnare al Governo dello Stato richiedente le carte e gli oggetti sequestrati allo stra-*

niero, ordina che sieno a quest'ultimo restituiti quelli che non hanno relazione coi fatti pei quali è chiesta l'estradizione, e provvede sui reclami dei terzi. »

Rinunzia alle formalità del giudizio.

Prima di lasciare il tema della procedura dell'estradizione, convien dire di un' ultima importante questione che vi si connette e sulla quale non furono concordi i pareri dei componenti la Commissione.

La questione è: se possa accordarsi allo straniero di cui venne chiesta l'estradizione la facoltà di rinunziare, qualora così gli piaccia, alle formalità processuali che a tutela delle sue ragioni sono dalla legge prescritte.

Può avvenire il caso che lo straniero, sapendo di non avere alcuna eccezione da opporre alla domanda di estradizione, desideri passar sopra a tutte le formalità del giudizio, le quali, mentre non avvantaggerebbero punto la sua condizione, avrebbero per conseguenza di prolungare la sua prigionia.

Può anche accadere che l'incolpato, forte della propria innocenza, abbia premura di presentarsi ai suoi giudici, di render conto della sua condotta al più presto possibile.

Se lo straniero, trovandosi in una di queste circostanze, fa istanza per essere consegnato subito, perchè, dicevano alcuni, non esaudirlo in così onesto desiderio?

Le formalità non hanno altro scopo che di proteggere i diritti dello straniero; se egli vi rinunzia, se crede di suo interesse il non giovarsi della protezione che la legge gli accorda, come potremo costringerlo a subire un benefizio di cui egli non si cura?

Anche qui dee valere il principio che ognuno può rinunziare *juri suo favore introducto*.

Ammettendo la rinunzia alle formalità del giudizio, si diceva, nessuno avrebbe da lagnarsi: non il Governo dello Stato richiedente, che vedrebbe più presto esaudita la sua domanda; non il Governo nostro, che sarebbe più presto sbarazzato della responsabilità e della spesa inerenti alla custodia dell'incolpato; non, infine, l'incolpato stesso, che otterrebbe quanto desidera, che avrebbe il vantaggio di vedere abbreviata la sua prigionia.

Si citavano anche esempî di altri paesi, come il Belgio, ove la rinunzia alle formalità è sempre ammessa; la Svizzera, ove il giudizio d'estradizione davanti al Tribunale Federale non ha luogo se non nel caso che l'ammissibilità della domanda sia contestata; la Francia, che nel suo progetto di legge sull'estradizione aveva inserito un articolo, col quale si disponeva che se lo straniero, opportunamente interpellato dal Procuratore Generale, esprimesse formalmente la volontà di essere consegnato senz'altro indugio, rinunziando alla comparsa davanti alla Camera delle Accuse, si dovesse erigere verbale di questa dichiarazione, e provvedersi dal Ministro della Giustizia alla immediata estradizione dell'incolpato.

Una disposizione consimile si sarebbe voluto introdurre nella legge italiana.

Questa proposta, però, fu energicamente combattuta.

Due, furono in sostanza, le principali obiezioni addotte contro di essa:

Le formalità processuali, si disse, sono istituite nello interesse, non solo dei giudicabili, ma altresì in quello della

retta amministrazione della Giustizia, sono, insomma, di ordine pubblico; tanto ciò è vero, che non se ne potrebbe prescindere neppure nel caso in cui un accusato, confessando la propria colpa, facesse istanza per essere immediatamente consegnato ai suoi carcerieri.

E inoltre grandemente da temersi, si aggiunse, che il consenso del rinunziante, di un uomo in carcere e in molti casi ignorante, non sia veramente un consenso libero ed illuminato;

Non si contesta allo straniero il diritto di rinunziare ad ogni difesa, ma, è regolare, è prudente lo esigere che tale rinunzia sia fatta pubblicamente davanti alla Sezione d'Accusa. Nè con questo si prolunga di troppo la prigionia del giudicabile, perchè, ove sia in istato d'arresto, egli ha diritto di comparire davanti alla Corte dopo soli tre giorni da quello in cui gli fu notificata la domanda di estradizione, ed ove egli veramente non si curi di difendersi, anche la procedura sarà brevissima, e il giorno desiderato della sua effettiva consegna non potrà esserne sensibilmente ritardato.

Queste ragioni, specialmente l'ultima, parvero persuasive, e la proposta di prescindere dalle formalità del giudizio, nel caso in cui lo straniero vi rinunziasse, non fu dalla maggioranza approvata.

Procedure accessorie.

La parte del *Progetto* relativa alla procedura non sarebbe stata completa qualora avesse trascurato di prescrivere le norme da applicarsi ad alcune materie affini a quella dell'estradizione e che vengono ordinariamente comprese negli stessi trattati che hanno per oggetto la

reciproca restituzione dei delinquenti, quali sono il *transito* pel territorio nazionale di detenuti di cui sia stata concessa la estradizione dell'uno all'altro Stato straniero, la cooperazione dei nostri tribunali alla *istruzione dei processi penali* pendenti in altro Stato, le *citazioni di testimoni* domiciliati o residenti nel Regno, e *l'invio di detenuti* delle nostre carceri, dei quali fosse richiesta la personale comparsa davanti ai tribunali di uno Stato straniero, nell'interesse della Giustizia punitiva.

Transito.

Per ciò che riguarda il *transito* dei giudicabili che uno Stato straniero restituisce all'altro, il *Progetto* si mantiene egualmente distante dai due estremi di un eccessiva larghezza e di un eccessivo rigore.

Il Governo del Re non potrà, secondo il *Progetto*, accordare il passo di detenuti attraverso il territorio nazionale, farsi ausiliare dell'estradizione da altri concessa, se non a patto che restino invulnerati i due principî fondamentali del nostro Diritto Pubblico in materia d'estradizione, il divieto, cioè, di consegnare i nostri nazionali, e quello di consegnare gl'incolpati di reati politici od altri che, secondo la legge italiana, non comporterebbero l'estradizione.

Quando, però, quei due principî restino salvi, il *transito* è sempre permesso, ancorchè non concorrano tutte le altre condizioni di sostanza e di forma che sarebbero richieste nel caso in cui si trattasse dell'estradizione di uno straniero rifugiato sul territorio italiano.

Non si potrebbe, infatti, contestare essere assai diversa, rispetto a noi, la condizione dello straniero che

cercò asilo sul nostro territorio, e di cui ci si domanda la estradizione, da quella dello straniero che preferì di rifugiarsi in altra terra straniera e del quale, essendo stato già accordata l'estradizione dal Governo del paese di rifugio, si chiegga il semplice passaggio attraverso il nostro paese.

Il primo venne a ricoverarsi all'ombra delle nostre leggi, è un nostro *ospite*, ha un titolo speciale alla nostra protezione; il secondo non fu mai ospite nostro, è un estraneo, non ha altro titolo alla nostra protezione all'infuori della sua qualità di *uomo*; il primo si trova in possesso della sua libertà, ed ha diritto di non esserne privato se non dopo che sieno esaminati e trovati sufficienti i motivi per cui se ne domanda l'arresto; il secondo, invece, si trova già detenuto, i motivi per cui se ne chiese l'arresto e l'estradizione furono già ponderati e riscontrati di giusto peso dal Governo dello Stato che lo ebbe suo ospite, cui incombeva l'obbligo di proteggerlo, e che, attesa l'analogia ormai esistente fra tutti i trattatti, è da presumere non ne avrebbe consentito la estradizione se non fossero concorse condizioni presso a poco simili a quelle da noi stimate necessarie.

Si aggiunga che, ove si dovessero applicare ai transeunti le stesse forme di procedimento che il *Progetto* prescrive per gli stranieri di cui venga chiesta a noi l'estradizione, grandissimi ed incomportabili sarebbero i ritardi che in pratica ne deriverebbero, con danno dell'amministrazione della giustizia, e con danno anche più grave degli stessi detenuti, cui sarebbe prolungata la prigionia.

Questi inconvenienti giungerebbero, poi, al colmo nel

caso in cui dovessero traversarsi, non uno, ma due o tre Stati intermedî, ognuno dei quali si credesse in obbligo di ripetere la stessa procedura, d'infliggere lo stesso beneficio, di aggiungere una nuova stazione a questa *Via Crucis* del detenuto.

Tutte le convenzioni, infatti, tutte le leggi straniere, le quali hanno preveduto il caso, assoggettano il transito a regole meno rigorose di quelle prescritte per l'estradizione, e dove talune esigono per questa la guarentigia di un formale giudizio, nessuna consimile formalità richiedono per la concessione del semplice passaggio.

Vero è che la legge inglese, come l'americana, tacciono affatto sull'argomento del transito, la qual cosa ha per conseguenza che i giudicabili di cui fu concordata l'estradizione fra altri Governi esteri e che debbono toccare il territorio della Gran Bretagna o degli Stati Uniti, o anche semplicemente entrare in un porto di quelle due nazioni, abbiano diritto d'invocare l'*habeas corpus* accordato dalle leggi del paese ad ogni persona illegalmente arrestata, a meno che il Governo dello Stato, cui sono destinati, non abbia avuto la cautela di sporgere in tempo una formale domanda di estradizione, corredata delle consuete prove, come se si trattasse di delinquenti rifugiati negli Stati Uniti o in Inghilterra.

Non è meno vero, però, che l'esperienza ha dimostrato tutti gl' inconvenienti di questo stato di cose.

La stessa Commissione Reale Inglese, che fu incaricata di verificare la prova fatta dall'*Extradition Act* del 1870, notava questa lacuna come uno dei più gravi difetti di quella legge: essa proponeva, pertanto, di met-

tervi rimedio mediante una legge nuova, la quale autorizzasse il *transito,* come fa appunto il nostro *Progetto,* senz'altra formalità all' infuori della semplice esibizione del mandato di cattura od altro documento che abbia servito di base all'estradizione.

Rogatorie.

Per quanto concerne, infine, il concorso dei nostri tribunali nella *istruzione dei processi penali* pendenti negli Stati stranieri, la *citazione dei testimoni,* e le altre maniere di sussidio a favore della Giustizia punitiva straniera, il *Progetto* nulla contiene di veramente nuovo, ma si limita a dare forza e stabilità di legge alle norme precarie e variabili che su queste medesime materie si incontrano comunemente nei trattati.

Comparsa personale di testimoni.

Così esso ammette, come ammettono le convenzioni, che persone domiciliate o residenti nel Regno possano essere citate a comparire e a fare testimonianza davanti a tribunali stranieri, ed accetta pure la massima, ormai ricevuta pacificamente nel Diritto Convenzionale, che i testimoni non possano essere forzati dal Governo nostro ad obbedire alla citazione, e che, ove essi acconsentano a comparire davanti all'Autorità straniera, non abbiano a temere molestie per fatti o condanne anteriori, o per supposta partecipazione ai reati dei quali trattasi nella causa in cui vengono chiamati a deporre.

Evidentemente, ove fosse lecito ad un tribunale straniero d'invitare un nostro concittadino od un nostro ospite a comparire in giudizio in qualità di testimone, e

quindi, mutato proposito, obbligarlo a rispondere in qualità di reo, e come tale giudicarlo e condannarlo, non farebbero più mestieri patti di estradizione, sarebbe perfettamente inutile lo studio di una legge normale per fissare le condizioni e le cautele sotto le quali le estradizioni potranno essere consentite dal Governo italiano.

Comparsa personale di detenuti.

Anche pei detenuti che, a scopo di confronto o di testimonianza, debbano essere mandati dall'Italia in uno Stato straniero, il *Progetto* non fa che dare autorità di precetto legislativo alle regole scritte nei trattati.

In un libero Stato, non è ammissibile che i diritti del cittadino abbiano altri confini fuori di quelli precisamente segnati dalla legge.

Questo principio, rigorosamente parlando, è applicabile anche a coloro, i quali, convinti od accusati di colpe, si trovano detenuti in luogo di pena o di custodia.

Nel Belgio, ove la legge tace in proposito, non si transige su questo punto; secondo la giurisprudenza colà invalsa, unico dovere del condannato è quello di espiare la pena che gli venne inflitta; costringerlo a fare di più, a trasportarsi in un paese straniero per scopo di prova giudiziaria, non si può, poichè la legge nol dice.

Chè se in Italia non si ebbero finora di questi scrupoli, non sarà forse del tutto inutile una disposizione di legge che tolga di mezzo fin la possibilità del dubbio, che precluda la via ad invocare, quandochessia, la massima rigorosa stabilita nel Belgio.

Processi politici.

Nel campo scientifico è tuttora argomento di controversia la questione di sapere se e fino a che punto si

possa prestar mano alla istruzione di processi penali di natura politica che siano pendenti in uno Stato straniero.

Alcuni pensano che le stesse ragioni, le quali si oppongono alla estradizione degli incolpati di reato politico, facciano pure ostacolo a qualunque altra maniera di concorso alla punizione di simili reati.

È questo il sistema adottato nelle leggi inglese, belga e francese, come pure nella massima parte delle convenzioni italiane.

Altri, invece, non trovano una sufficiente analogia fra il divieto dell'estradizione dei rifugiati politici, che sono nostri ospiti, e vivono sotto la protezione delle nostre leggi, e quello del semplice ausilio prestato alla istruzione di processi politici pendenti all'estero a carico di soggetti cui non ci lega dovere alcuno di ospitalità e di protezione; oltre di che, dicono, la estradizione è un atto essenzialmente ostile e nocivo allo straniero, mentre il concorso alle indagini della giustizia, che hanno per unico scopo la scoperta dal vero, non è sempre di danno, ma può tornare anche vantaggioso alla causa dell'incolpato.

Altri, infine, tengono un opinione di mezzo; vorrebbero si distinguesse il caso degli atti d'istruzione che vengano richiesti nell'interesse dell'accusa, da quelli che sieno domandati nell'interesse della difesa; si negasse l'aiuto nel primo, si concedesse nel secondo caso.

Gli autori del *Progetto* stimarono prematuro il troncare, con un articolo di legge, una questione così delicata e sulla quale la scienza non ha ancora pronunziato l'ultima sua parola.

La proposta, che pure da alcuno venne fatta, di scrivere nella legge il divieto assoluto di dar corso alle lettere rogatorie straniere che fossero attinenti a processi politici non incontrò favore.

Prevalse, invece, il partito di lasciare la questione affatto impregiudicata allo studio ulteriore dei cultori della scienza, alla prudenza e al discernimento dei negoziatori dei futuri trattati.

Estradizione di marinari disertori.

Appena occorre dire che le disposizioni del *Progetto* non sono applicabili alla estradizione, se così può chiamarsi, dei marinari che, disertati da una nave straniera ancorata in un porto del Regno, si fossero rifugiati a terra, e dei quali ci venisse domandato l'arresto e la restituzione a bordo dal rispettivo Agente Consolare.

Ed invero, questa specie di estradizione sommaria dei marinai disertori ha tutt'altro scopo, si compie in circostanze affatto diverse, da quella dell'estradizione dei delinquenti.

La comune sicurezza della navigazione vuole che tutte le nazioni si aiutino vicendevolmente nell'impedire la diserzione dei marinari delle navi mercantili e da guerra, alla qual cosa si provvede mediante patti, che sogliono inserirsi nelle convenzioni consolari o di navigazione, per la immediata cattura e riconsegna a bordo dei marinari di uno degli Stati contraenti che fossero disertati in un porto dell'altro.

Come si vede, questa restituzione dei disertori differisce dall'estradizione dei rei, e pel fine, che non è quello

di fare giustizia, bensì soltanto di provvedere alla integrità degli equipaggi dei bastimenti, e per le condizioni di tempo e di luogo in cui si compie, e che la fanno rassomigliare piuttosto ad un rifiuto anticipato, che ad una violazione, dell'ospitalità e dell'asilo.

D'altra parte, qualora si volessero applicare alla restituzione dei disertori quelle stesse forme di procedura, quelle stesse prudenti lentezze, che si usano per l'estradizione dei rei, è chiaro che, o converrebbe, ogni volta, fare aspettare in porto il bastimento cui essi appartengono, o restituire i disertori al Console quando la nave fosse già partita, ed in ambedue i casi andare direttamente contro allo scopo dell'istituzione.

Tutto ciò sembra di per sè manifesto. Ciò nondimeno per togliere appiglio a qualsiasi ombra di dubbio che fosse potuto derivare dal silenzio della legge, ed anche per ovviare ad una meno retta applicazione del suo articolo 2°, che vieta la estradizione per *reati militari*, si è creduto d'inserire, sull'esempio dell'ultima legge olandese, un apposito articolo, con cui si dichiarano estranee alla materia della restituzione dei marinai disertati dalle navi le disposizioni del presente progetto di legge.

Disposizioni transitorie.

Gli ultimi due articoli del *Progetto* contengono alcune disposizioni transitorie.

Col primo è disposto che la nuova legge non possa, naturalmente, prevalere sulle disposizioni dei trattati ad essa anteriori.

Al fine, però, di affrettare quanto è possibile l'ap-

plicazione almeno parziale di questa provvida riforma del nostro Diritto Pubblico, si é avuto cura di soggiungere che potranno applicarsi anche ai casi regolati dalle convenzioni anteriori tutte quelle disposizioni della nuova legge le quali fossero con esse compatibili; il che avrà per effetto che le benefiche innovazioni relative al procedimento davanti alla Corte d'Appello (citazione dell'incolpato, pubblicità dell'udienza, oralità del dibattimento, diritto di difesa, diritto di ricorrere in cassazione) potranno andare immediatamente in vigore, non avendo esse nulla di contrario alle convenzioni esistenti, le quali, o tacciono della procedura, o se ne rimettono alle leggi che si facessero in ciascuno dei due Stati contraenti *pour régler la marche de l'extradition.*

Per affrettare, poi, il momento in cui la nuova legge potrà essere attuata in tutta la sua pienezza, si é disposto, con l'articolo successivo, ultimo del *Progetto*, che le convenzioni esistenti le quali le fossero contrarie debbano, tosto che sia possibile, venire disdette o convenientemente modificate.

Dalle cose fin qui esposte si raccoglie come il disegno di legge elaborato dalla Commissione non sia una semplice codificazione di massime sparse nei trattati internazionali, od una servile imitazione di leggi straniere, ma, pur pigliando dagli uni e dalle altre, con sapiente eclettismo, il buono che vi si racchiudeva, esso se ne distingua per varî rispetti, e massimamente per una più

esatta corrispondenza con gli ultimi desiderati della scienza, come per gli elevati sensi di libertà e di misericordia a cui venne ispirato.

Spetterà ora all'alto senno dell'E. V., ed a quello del suo onorando collega, il Ministro Guardasigilli, il vedere se ed in quali parti esso non meriti per avventura di essere viepiù perfezionato prima di essere convertito in formale proposta di legge e sottomesso all'approvazione del Parlamento; all'opinione pubblica il giudicare se il lavoro sia riuscito, come V. E. ne esprimeva anticipatamente la fiducia, un' opera veramente « degna dell'Italia, di questa antica patria del diritto, e meritevole di prendere posto fra i documenti utili al progresso legislativo ».

Roma, li 1° gennaio 1885.

Il Segretario della Commissione
Avv. EMILIO PUCCIONI.

TESTO

DEL

PROGETTO DI LEGGE SULLA ESTRADIZIONE

PROGETTO
DI
LEGGE SULLA ESTRADIZIONE

Art. 1.

L'estradizione di coloro che sono imputati o condannati per reato sarà fatta secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

L'estradizione può essere consentita per tutti i fatti puniti dalla legge italiana come reati ed i quali furono commessi fuori del territorio del Regno.

Sono eccettuati:

1° i reati colposi;

2° i reati puniti dalla legge italiana con pena minore di un anno di carcere;

3° i reati commessi col mezzo della stampa;

4° i reati puramente militari.

Quando il reato ammette l'estradizione, si fa luogo alla medesima, sì per gli autori, che per i complici, e tanto nel caso di reato consumato, che di reato tentato o mancato.

Art. 3.

L'estradizione non può aver luogo per reati politici, nè per fatti connessi ad un reato politico.

Questa disposizione non si applica all'omicidio volontario, salvo il caso che sia commesso a scopo politico nell'atto di una insurrezione o guerra civile.

Art. 4.

La domanda di estradizione è inammissibile, se l'azione penale o la pena a cui la domanda si riferisce è prescritta secondo la legge italiana, o secondo la legge dello Stato richiedente.

Essa è parimente inammissibile quando manca la querela dell'offeso nei casi in cui la legge italiana la richiede.

Art. 5.

Il Governo del Re non può consentire la estradizione di un cittadino italiano.

Questo divieto non comprende coloro che abbiano ottenuto la naturalità posteriormente al reato pel quale è domandata la estradizione.

Art. 6.

Se lo straniero non è cittadino dello Stato richiedente, il Governo del Re dà notizia della domanda di estradizione al Governo dello Stato a cui lo straniero abbia provato di appartenere.

Art. 7.

L'estradizione non è consentita quando contro lo straniero si procede nel Regno per gli stessi fatti pei quali si chiede la sua estradizione, nè quando, essendosi già proceduto, vi fu un giudicato, sia di condanna, sia di assoluzione, sia di non farsi luogo a procedimento per insussistenza di reato.

Art. 8.

Se lo straniero trovasi sottoposto a procedimento nel Regno o vi è stato condannato per fatti diversi da quelli per cui ha luogo

una domanda di estradizione, la estradizione non sarà effettuata se non terminato il procedimento e, in caso di condanna, dopo che la pena sarà stata scontata o condonata.

Nondimeno lo straniero può essere temporaneamente inviato allo Stato richiedente per ivi comparire innanzi l'Autorità Giudiziaria sotto condizione di rinvio, terminato il procedimento.

Art. 9.

Nel caso di più domande può la estradizione della stessa persona da parte di Governi diversi, si osservano le norme seguenti:

a) Se le domande riguardano il medesimo reato, è preferita quella dello Stato nel cui territorio il reato fu commesso.

b) Se le domande riguardano reati diversi, è preferita quella che è fatta per il reato più grave o, in caso di reati di pari gravità, quella che è fatta per il maggior numero di reati. Se i reati sono della medesima gravità ed in egual numero, è preferita la domanda che prima è pervenuta.

Art. 10.

All'estradizione sono sempre aggiunte le condizioni seguenti:

1° che lo straniero non sia sottoposto a giudizio, nè a pena, per reati anteriori all'estradizione diversi da quelli pei quali la estradizione ebbe luogo, salvo il consentimento del Governo del Re sopra nuova domanda;

2° che lo straniero per effetto del giudizio o della condanna a cui si riferisce l'estradizione non abbia a scontare pena superiore a quella stabilita per lo stesso reato dalla legge italiana;

3° che non possa eseguirsi la pena capitale sullo straniero del quale si consente l'estradizione;

4° che il Governo al quale fu consegnato lo straniero non possa farne l'estradizione ad altro Stato per un reato anteriore, senza il consenso del Governo italiano e sempre con le riserve precedenti in quanto alla pena.

Le disposizioni dei §§ 1 e 4 non avranno effetto allorchè lo straniero, dopo essere stato rimesso definitivamente in libertà, abbia fatto istanza per essere giudicato anche degli altri reati o consegnato all'altro Governo, ovvero abbbia avuto, durante un mese, facoltà di lasciare il territorio dello Stato, od, essendone partito, vi abbia poi fatto ritorno.

Art. 11.

La domanda di estradizione deve esser fatta in via diplomatica ed accompagnata da una sentenza di condanna o da un atto o sentenza di accusa, o da un'ordinanza giudiziaria che rinvia l'imputato innanzi alla giustizia repressiva, o da un mandato di cattura, od altro atto equivalente, dell'Autorità Giudiziaria, nel quale siano indicate la natura e la gravità de'fatti che dan luogo alla domanda.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica.

Ad essi deve sempre andare unita la copia del testo della legge penale applicabile ai reati pei quali si procede.

Art. 12.

Il Ministro degli Affari Esteri trasmette la domanda e i documenti, dopo averne verificato la regolarità, al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale, dopo altro somigliante esame, li trasmette al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova lo straniero.

Art. 13.

Alla Sezione di Accusa della Corte di Appello appartiene il deliberare sull'ammissibilità della domanda di estradizione e sulle condizioni con le quali possa concedersi.

Se la domanda di estradizione è fondata sul solo mandato di cattura od altro atto equivalente, la Sezione di Accusa, prima di deliberare, può chiedere nuovi schiarimenti.

Art. 14.

Quando la deliberazione della Sezione d'Accusa è contraria all'ammissibilità della domanda, non si fa luogo alla estradizione, salvo il ricorso alla Corte di Cassazione.

Art. 15.

La domanda indicata nell' art. 11 è necessaria anche nei casi di offerta della estradizione per parte del Governo del Re al Governo straniero.

Art. 16.

L'offerta deve esser fatta e deve precedere il giudizio nel Regno, se trattasi di reato a conoscere dal quale è competente in via principale l'Autorità Giudiziaria straniera e solo sussidiariamente l'Autorità Giudiziaria italiana.

Art. 17.

Il Procuratore Generale del Re fa notificare allo straniero i motivi pei quali si chiede la sua estradizione, citandolo a comparire, ove lo creda di suo interesse, nel termine non minore di dieci giorni, innanzi alla Sezione di Accusa, per dedurre le sue ragioni contro la domanda, ed avvertendolo che può farsi assistere da un avvocato.

Art. 18.

La Sezione d'Accusa procede in udienza pubblica, tranne il caso che creda la pubblicità pericolosa alla morale od al buon ordine.

Il Procuratore Generale del Re dà le sue conclusioni orali.

Lo straniero, se interviene, è udito insieme col suo difensore. È ammesso al contradittorio anche il solo difensore munito di speciale procura, quando lo straniero sia legittimamente impedito.

Il Procuratore Generale del Re può replicare, ma lo straniero e il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

Udita la discussione, la Sezione di Accusa procede a deliberare in segreto. La sua deliberazione sarà motivata e pubblicata all'udienza.

Art. 19.

Contro la deliberazione della Sezione di Accusa si potrà ricorrere alla Corte di Cassazione.

Il ricorso dev'essere motivato e presentato nel termine di un giorno da quello in cui la deliberazione è pubblicata.

Il procedimento sarà d'urgenza.

La Corte di Cassazione pronuncerà sei giorni dopo che avrà ricevuto il ricorso.

Essa delibererà definitivamente e senza rinvio.

Art. 20.

Sulla domanda di estradizione, può ordinarsi l'arresto dello straniero, se vi è ragione di sospettare che ei sia per darsi alla fuga o se concorrano altre gravi circostanze.

L'arresto è ordinato dal Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello nel cui distretto lo straniero si trova e, nei casi di maggiore urgenza, dal Ministro dell'Interno.

Per lo straniero arrestato il termine a comparire innanzi alla Sezione di Accusa è di soli tre giorni, ma sulla istanza di lui può essere prorogato.

Art. 21.

Lo straniero può altresì essere provvisoriamente arrestato per ordine del Ministro dell'Interno, o della competente Autorità Giudiziaria italiana, sulla domanda fattane, anche per telegrafo, rispettivamente dal Governo o da un'Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente, purchè nella domanda stessa si faccia fede della esistenza di uno dei documenti indicati nell'art. 11.

Eseguito l'arresto, il Ministro di Grazia e Giustizia ne sarà subito informato.

Art. 22.

Trascorsi quindici giorni dalla data dell'arresto, il Governo italiano, se non ha frattanto ricevuto la formale domanda di estradizione, provvede perchè lo straniero sia rimesso in libertà.

Il detto termine potrà essere di un mese, se lo Stato richiedente non è limitrofo con l'Italia, di due mesi, se è fuori di Europa.

Art. 23.

Allo straniero arrestato in forza di una delle precedenti disposizioni può concedersi la libertà provvisoria, con le cautele che si reputeranno necessarie a termini del Codice di Procedura Penale, se egli si trova nelle condizioni in cui tale beneficio è conceduto agli imputati di reati pei quali si procede in Italia.

Sulla istanza di libertà provvisoria provvede la Sezione di Accusa.

Art. 24.

La Sezione di Accusa, nel deliberare sulla domanda di estradizione, decide se abbiansi in tutto od in parte a consegnare al Governo dello Stato richiedente le carte e gli oggetti sequestrati allo straniero, ordina siano a quest'ultimo restituiti quelli che non hanno relazione coi fatti pei quali è chiesta l'estradizione, e provvede sui reclami dei terzi.

Art. 25.

Il transito sul territorio italiano di uno straniero assoggettato alla estradizíone è conceduto dal Ministro di Grazia e Giustizia, sulla presentazione in via diplomatica di uno dei documenti designati nell'art. 11, quando il reato per il quale l'estradizione dello straniero è consentita sia del novero di quelli contemplati dalla presente legge.

Art. 26.

Quando occorre nelle materie penali di procedere ad atti di istruzione giudiziaria sopra richiesta di Autorità Gudiziarie straniere, gli

atti si fanno dalla Corte di Appello (Sezione di Accusa) o dal giudice che sia dalla medesima delegato.

In questo caso si osservano le forme stabilite nelle convenzioni internazionali.

Art. 27.

Quando occorrono ne' procedimenti penali esami di testimoni o altri atti d'istruzione col mezzo di Autorità Giudiziarie straniere, il giudice istruttore ne informa la Sezione di Accusa da cui dipende la quale, ove sia d'uopo, ne fa la domanda nelle consuete forme, e la dirige per mezzo del Procuratore Generale del Re, insieme coi necessari documenti, al Ministro di Grazia e Giustizia, perchè ne promuova l'esecuzione.

Art. 28.

Le citazioni, in cause penali pendenti in uno Stato straniero, di testimoni domiciliati o residenti in Italia non saranno ricevute e notificate nel Regno che ad espressa condizione di non potere i testimoni stessi essere arrestati o sottoposti a giudizio per fatti o condanne anteriori, o per partecipazione ai reati de'quali trattasi nella causa in cui sono stati chiamati a deporre.

Art. 29.

L'invio di condannati od imputati detenuti dall'Italia in uno Stato straniero, per iscopo di prova giudiziaria in materia penale, può essere ordinato su domanda da presentarsi in via diplomatica.

Art. 30.

Le estradizioni sono ordinate per Decreto Reale e si eseguiscono a cura pel Ministro dell'Interno.

Le spese sono regolate dagli usi e dalle convenzioni internazionali.

Art. 31.

La presente legge non si applica ai marinai che siano disertati da una nave straniera e dei quali venga domandato l'arresto e la restituzione a bordo dai rispettivi Agenti Consolari a termine delle convenzioni diplomatiche.

Art. 32.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi regolati dalle convenzioni di estradizione anteriori al giorno della sua entrata in vigore, se non in quanto sieno con esse compatibili.

Art. 33.

Le convenzioui diplomatiche esistenti che fossero contrarie alla presente legge saranno, tosto che sia possibile, disdette o convenientemente modificate.

Il Presidente della Commissione
F. CRISPI.

Il Segretario della Commissione
E. PUCCIONI.

DOCUMENTI ALLEGATI.

I.

DEI REATI POLITICI

IN RELAZIONE

COL DIRITTO DI ESTRADIZIONE

MEMORIA

del Commissario Barone ALBERTO BLANC

DEI REATI POLITICI

IN RELAZIONE

COL DIRITTO DI ESTRADIZIONE

MEMORIA

del Commissario Barone ALBERTO BLANC

I.

Dovendosi stabilire quali sieno i reati per cui s'abbia a concedere l'estradizione, e dopochè siansi fissate, in base agli estremi giuridici che caratterizzano ogni singola specialità di reati, le categorie da includersi entro la sfera d'efficienza del diritto d'estradizione, si affaccia e chiede soluzione un grave e delicato quesito: se, cioè, i reati compresi in quelle categorie debbano *sempre*, e *senza distinzione alcuna*, soggiacere alla estradizione. Di un primo criterio di distinzione, di quello, cioè, che si riferisce alla nazionalità del reo, qui non accade di discorrere. Intendiamo invece di occuparci di quell'altra distinzione, che *in jure constituto* già esiste, la distinzione, cioè, tra i reati politici e i reati comuni.

È certo che sarebbe dalla pubblica coscienza giudicata eccessiva ed esorbitante quella legge o convenzione di estradizione che tutti includesse i reati di determinate categorie, e non tenesse conto della connessione che quei reati abbiano per avventura con disegni od avvenimenti d'ordine politico. Una così ampia estensione del diritto di estradizione colpirebbe infatti (per citare un esempio solo, ma di manifesta efficacia) anche colui che, dopo avere armata mano pigliato parte a torbidi interni del suo paese, cerchi, soccombente, rifugio in

estero paese, mentre, vittorioso, avrebbe potuto rimanere, non che legalmente impune, lodato e compensato nella patria sua.

D'altra parte, però, sia dal punto di vista della diretta punizione, sia da quello della estradizione, non sarebbe meno eccessiva una dichiarazione assoluta d'impunità, per qualsivoglia reato che in alcun modo si rannodi con progetti o fatti d'indole politica. La coscienza si ribellerebbe non meno apertamente contro una indulgenza alla quale, in buon numero di casi, mancherebbe un giusto titolo. Mentre meno facili e meno frequenti erano i rapporti tra paese e paese, la disapprovazione degli onesti poteva contenersi entro i limiti di una tacita protesta; ma ora che, mentre sono pur troppo cresciute di audacia e di intensità le minaccie contro l'ordine e la pubblica quiete, si sono fatti anche più intimi e continui i contatti fra nazione e nazione, l'opinione non si contenta più di sconfessare la pericolosa dottrina, ma vuole e imperiosamente esige un pratico rimedio.

Posto che siano da respingersi, così la dottrina della negazione d'ogni immunità per titolo politico, come quella di una impunità assoluta, è adunque dobito imprescindibile dei singoli Governi di indagare quali reati aventi carattere politico siano da includersi nel diritto di estradizione, e quali da escludersene.

II.

L'indagine può, senza dubbio, contenersi sopra il terreno strettamente giuridico. Imperocchè la ripugnanza, che quanti hanno senso umano e civile provano a consentire che certi reati di ragione politica siano soggetti a estradizione, risponde ad un principio fondamentale di naturale giustizia: non potersi, cioè, nell'apprezzamento di un reato, fare astrazione dalle circostanze di tempo e di luogo in cui fu commesso. Il quale principio, applicato alla presente specie, mentre esclude, ad esempio, la specifica azione penale per omicidio, a carico di chi nel calore della mischia lo commetta, o in battaglia, o in popolare sommossa, senza dubbio l'attenua, od anco la elimina del tutto, quando nel paese ove, per la domandata estradizione,

l'apprezzamento deve recarsi, la legge locale, o ravvisi nel caso un reato di gravità minore, o non vi ravvisi punto gli estremi di un reato. Non è animo nostro di impigliarci più addentro in una troppo sottile investiganza, che, pure, fornirebbe forse la chiave dell'arduo problema. Però stimiamo che probabilmente non riuscirebbe lungi dalla giusta soluzione colui che seguisse l'ordine d'idee e di considerazioni qui sopra tracciato, e opinasse doversi includere nel diritto di estradizione quei soli reati che la stessa legge del luogo considererebbe come tali se, *rimanendo immulati tutti gli altri estremi di persone e di modi*, fossero stati commessi in paese.

Intanto non è dubbio, agli occhi nostri, che la formula russa [1], indipendentemente dal concomitante concetto d'una Conferenza, che, avendo suscitato obiezioni pregiudiziali, fu tosto abbandonato, peccava essenzialmente in ciò che troppo manifestamente contradiceva alla realtà delle cose. Voleva il Gabinetto di Pietroburgo che, quasi in forza di presunzione *juris et de jure*, si negasse *a priori* ogni carattere politico a qualsivoglia assassinio od avvelenamento, come pure a qualsivoglia tentativo o qualsivoglia preparazione di simili reati, come pure, infine, ad ogni complicità in essi. Ora è evidente che in molti casi di simili reati, dei quali ben si possono escogitare gli estremi, negare il carattere politico equivarrebbe a negare il vero.

Dalla stessa menda non ci parrebbe immune la formula che l'insigne Bluntschli fece sancire dall'Istituto di Diritto Internazionale nella sessione tenuta in Oxford nel 1880 [2]. Imperocchè, dopo avere di-

---

(1) Ecco il testo della formula russa:
« Aucun cas d'assassinat ou d'empoisonnement, ni de tentative, complicité ou préparation d'un pareil crime, ne pourra être désormais réputé délit politique ».

(2) Ecco il testo della formula adottata dal Congresso di Oxford:
« XIII. — L'extradition ne peut avoir lieu pour faits politiques.
« XIV. — L'Etat requis apprécie souverainement, d'après les circonstances, si le fait à raison duquel l'extradition est réclamée a ou non un caractère politique.
« Dans cette appréciation, il doit s'inspirer des deux idées suivantes :
a) les faits qui réunissent tous les caractères de crimes de droit commun (assassinats, incendies, vols) ne doivent pas être exceptés de l'extradition a raison seulement de l'intention politique de leurs auteurs ;
b) pour apprécier les faits commis au cours d'une rébellion politique, d'une insurrection, ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre ».

chiarato (§ XIII) che l'estradizione non può avere luogo per fatti politici, quella formola procede a dichiarare (§ XIV) che la distinzione fra reati politici e reati non politici abbia a formare oggetto di apprezzamento inappellabile da parte dello Stato richiesto di concedere l'estradizione, e che, in tale apprezzamento, siano da aversi presenti questi due concetti: non doversi escludere dalla estradizione i fatti aventi tutti gli estremi di reati comuni, e ciò indipendentemente dall'intendimento politico degli autori; doversi ricercare se i fatti occorsi durante una sommossa o guerra civile sarebbero scusati dalle consuetudini di guerra. Evidentemente le due parti della formula non concordano rigorosamente a vicenda. Il § XIII, che nega assolutamente la estradizione per fatti politici, e il primo capoverso del § XIV, che lascia al Governo richiesto la cura di discernere se il fatto abbia o no carattere politico, sono, infatti, inconcillabili con quanto sta scritto nei capoversi successivi dello stesso § XIV, esservi cioè tali reati i quali, quantunque d'indole politica, almeno nell'intendimento dei loro autori, debbano tuttavia andar soggetti alla estradizione.

Anche più difettosa della formula d'Oxford, ed altrettanto difettosa quanto la formula russa, è, agli occhi nostri, quella che, per iniziativa dell'illustre giureconsulto americano signor Dudley Field, ebbe l'unanime suffragio del Congresso per la riforma e la codificazione del Diritto Internazionale, che, nell'agosto scorso, tenne sessione a Colonia [1]: doversi introdurre nei trattati di estradizione tale clausula per cui, nè l'assassinio, nè il tentativo d'assassinio, con l'intento di mutare Governo o Capo di Governo, non siano reputati reati politici, e cessino quindi d'essere coperti dal così detto diritto di asilo. Anche qui l'antinomia dei termini è evidente; imperocchè

(1) Ecco la formula del Congresso di Colonia:
« Il est désiderable, aux yeux de l'association, que, dans les traités d'extradition qui excluent les crimes ou délits politiques, il soit introduit une clause portant que, ni l'assassinat, ni la tentative d'assassinat, en vue du changement d'un Gouvernement ou du remplacement de son Chef pour cause de mécontentement politique — que ce mécontentement existe réellement ou prétendûment — ne doivent être considéres comme des crimes ou délits politiques: et que, par conséquent, le droit d'asile doit être refusé aux personnes qui se sont rendues coupables de tels crimes ou délits ».

non è in arbitrio di chicchessia, nè dei giureconsulti, nè dei legislatori, nè dei Governi, di attribuire o di togliere un carattere che è essenzialmente cosa di fatto, non già materia di apprezzamento.

Formula migliore e più corretta ci sembra quella che si contiene in parecchi trattati di estradizione (1): ammettere, cioè, che alcuni reati, tra quelli soggetti, per la loro specialità o gravità, a estradizione, debbano, *malgrado la loro indole politica, che non si contrasta,* essere inclusi nel diritto di estradizione.

III.

Ritraendoci da una via ove altri potrà procedere con maggior competenza di studio e di diligente analisi, vogliamo ora affrettarci a trattare più minutamente del lato politico del problema. Avvegnachè ci sembri che, trattandosi di materia intimamente connessa coi rapporti esteriori tra Stato e Stato, la ragione politica debba, quanto meno, stare di pari passo colla ragione giuridica, ed intervenire,

---

(1) Ecco le formule adoperate nei principali trattati d'estradizione:

1a FORMULA.

« *Non sarà reputato reato politico, nè fatto connesso ad un simile reato, l'attentato contro la persona di un Sovrano straniero o contro quella dei membri della sua famiglia, allorchè questo attentato costituirà il fatto, sia d'omicidio volontario, sia d'assassinio, sia d'avvelenamento* ».

Questa formula, che non ci sembra corretta, è tratta dalla legge belga del 14 marzo 1856; si trova usata in tutte le convenzioni concluse dalla Francia dall'anno 1856 all'epoca della caduta dell'Impero, eccettuate soltanto quelle con la Svizzera e con l'Italia. Nella convenzione tra la Francia e la Svezia del 4 giugno 1869 la formula fu alquanto modificata, sostituendo alle ultime parole le seguenti: « sia di assassinio, sia di avvelenamento, o *il tentativo di questi crimini*, sia di omicidio volontario », V. anche convenzioni del Belgio con la Svezia (26 aprile 1870), col Portogallo (8 marzo 1875), con la Rumenia (15 agosto 1880), con la Serbia (23 marzo 1881), con l'Austria-Ungheria (12 gennaio 1881). In queste ultime tre la formula è stata pure modificata, in quanto non vi si parla che di *assassinio* e di *avvelenamento*. V. pure convenzioni della Germania con la Svezia (19 gennaio 1878), con la Spagna (2 maggio 1878), con l'Uruguay (12 febbraio 1880). V. infine convenzione fra il Brasile e l'Uruguay (25 novembre 1878), dove si usa la locuzione *attentato contro i Capi dei rispettivi Stati*.

2a FORMULA.

due Governi si obbligano a consegnarsi ecc., pei seguenti reati:

1° *Attentato contro la vita del Sovrano o delle persone della sua famiglia..*

Questa formula, che stimiamo sola corretta, è tratta dalla legge olandese del 6 aprile 1875; la troviamo usata in alcune delle più recenti convenzioni dell'Olanda. V. convenzioni dei Paesi Bassi con la Spagna (6 marzo 1874) e con l'Austria-Ungheria (24 novembre 1880).

con non minore imperio, a dettare la conclusione pratica della controversia.

Da questo punto di vista, basterà riassumere fedelmente il risultamento delle investigazioni che, in questi ultimi mesi, si fecero all'oggetto di conoscere il pensiero dei vari Governi circa la presente questione; la quale dalla ben nota iniziativa del Governo Imperiale di Russia traeva un carattere di attualità e di speciale urgenza.

Il Governo Francese mostrò tosto, quando gli pervenne la proposta della Russia, favorevoli disposizioni. Nè poteva essere diversamente. Avendo già inscritto nei suoi trattati col Belgio e con l'Olanda, ed anzi imposto a quegli Stati, la clausula escludente il regicidio e l'assassinio politico dal beneficio accordato di regola, in materia di estradizione, ai reati politici, era naturale che la Francia fosse e si dichiarasse disposta a conchiudere lo stesso patto con la Russia. Bensì il Gabinetto di Parigi ripudiava il pensiero di una Conferenza, parendogli che non fosse opportuno di aprire un convegno europeo per discutere di simile questione.

Dell'Inghilterra così discorreva il generale Menabrea in un suo rapporto del 19 luglio 1881: il conte Granville non esitare a riconoscere tutta la gravità della questione, e la necessità di provvedere, in qualche modo, per mettere un freno all'audacia dei cospiratori contro l'ordine sociale; tale essere anche il sentimento di tutti i membri del Gabinetto e della generalità della opinione pubblica in Inghilterra, secondochè ne erano prova il discorso pronunziato, nella Camera dei Comuni, da sir W. Vernon Harcourt, *Principal Secretary of the Home Department*, e la condanna del Most, autore dell'apologia del truce assassinio dell'imperatore Alessandro II, pubblicata nel giornale *Freiheit*; il Governo Inglese essere, quindi, disposto ad introdurre nella propria legislazione le disposizioni che, senza urtare i principî che reggono le cose politiche in Inghilterra, valgano ad armare i Governi regolari contro i tentativi dei facinorosi.

Il Governo Austro-Ungarico fece, sin dal principio, favorevole accoglienza, in massima, alla proposta russa, dichiarandosi disposto ad entrare in uno scambio d'idee al riguardo, purchè, ben inteso, non

gli si fossero chieste, in materia legislativa, concessioni a cui non avrebbe potuto accondiscendere, nè si toccasse alla questione generale del diritto d'asilo. Il barone Haymerle faceva anzi notare al Regio Ambasciatore che il Gabinetto di Vienna già si era posto sulla via additata dal Governo Russo, introducendo, in tutti i suoi recenti trattati di estradizione colle estere Potenze, un articolo che stabilisce la reciproca estradizione dei malfattori rei di attentati contro la vita dei Sovrani e dei membri delle loro famiglie. L'Austria-Ungheria era quindi dispostissima a continuare ad introdurre nei nuovi suoi trattati d'estradizione siffatta clausola, già compresa in quelli recentemente stipulati col Belgio e l'Olanda. Dovendo, poi, l'Ungheria, precisamente ora, introdurre alcune modificazioni nella sua legislazione penale, il barone di Haymerle, secondochè riferiva il Generale di Robilant in un suo rapporto del 5 settembre 1881, si lusingava che queste sarebbero state atte a sempre più facilitare, nella pratica, l'applicazione del principio più sopra indicato. Ed il Generale Robilant, significando l'opinione del Gabinetto di Vienna, aggiungeva, dal canto suo, le considerazioni per cui gli pareva indubitabile doversi la questione trattare da un punto di vista principalmente politico. Posta la questione in questi termini, non pare (così conchiudeva il Generale di Robilant) che si possa esitare anche un solo momento ad accogliere i rimedî atti a guarire la piaga del così detto assassinio politico, che recenti fatti abbondantemente dimostrano minacciare l'esistenza degli Stati tutti, qualunque pur sia la forma cui sono retti.

Ancora prima che la proposta russa venisse officialmente enunciata, il Principe di Bismarck manifestava molto nettamente il suo pensiero circa la presente questione. I termini in cui il Cancelliere si esprimeva, e che togliamo da un rapporto del Regio Ambasciatore a Berlino, sono di singolare efficacia e meritano di essere testualmente riprodotti. — « Les peuples de l'Europe (così diceva sostanzialmente il Principe di Bismarck all'Ambasciatore d'Inghilterra, che lo richiedeva della sua opinione) sont aujourd'hui, par suite de la multiplicité et de la rapidité des moyens de communication, trop

rapprochés les uns des autres, pour qu'il soit possible à l'un d'eux de rester indifférent à la sécurité de ses voisins. Il convient, d'ailleurs, que le Droit International ne se laisse pas trop distancer par les progrès qui se sont produits dans les autres sciences, et nommément dans la chimie, qui fournit les engins les plus terribles. Les conventions qui stipulent l'extradition d'un vulgaire assassin, mais refusent celle d'un régicide, présentent une lacune qui blesse gravement le sentiment du droit et de la morale publique. Le simple bon sens ne comprendra jamais qu'une tentative de meurtre doive rester impunie seulement parce qu'elle était dirigée contre le Chef de l'Etat. Un crime, quand il a tous les caractères d'un crime de droit commun, ne saurait être dépouillé de ce caractère uniquement parce qu'il est commis dans un but politique. Après les Souverains, viendrait le tour des Ministres, de ceux, surtout, qui, tragiquement et brusquement écartés, ne laisseraient derrière eux aucun successeur pour accomplir leur programme. Quant aux Souverains, ils sont le symbole de la nation sur laquelle ils règnent. Ils se dévouent au progrès et à la prospérité de la patrie, dont ils sont les premiers serviteurs. C'est bien le moins que des vies aussi précieuses ne soient pas à la merci des fanatiques et soient protégées par le droit des gens, au même titre que celle du premier citoyen venu. En sauvegardant, autant que faire se pourra, leur existence, on pourvoit en même temps à la sécurité des nations dont le sort se rattache au leur ».

Ed il conte de Launay, significando più tardi (rapporto del 21 luglio) come il Principe di Bismarck fosse, non che desideroso, impaziente di firmare colla Russia un accordo escludente ogni immunità, in materia di estradizione, per l'assassinio e l'avvelenamento, e dovesse indugiare unicamente per far prima approvare dal Reichstag un progetto di legge che permettesse di applicare la stessa massima alla preparazione di simili reati, aggiungeva egli pure, come stava pur facendolo il suo collega di Vienna, efficaci e stringenti considerazioni. — « Il y a solidarité, (così scriveva il conte de Launay), pour prévenir et réprimer les attentats dirigés contre l'un ou l'autre des Souverains qui personnifient les nations. Or, cette solidarité

restera lettre morte si l'on se contente de l'opposer, comme théorie vague, à la solidarité des doctrinaires de l'assassinat politique, laquelle est terrible, concrète et agissante. Il ne faudrait point, à défaut même d'un *criterium* absolu pour la distinction entre le crime commun et le crime politique, laisser la société exposée aux coups de ceux qui veulent renverser l'édifice en frappant d'abord le sommet. L'homme dEtat doit trouver les moyens de suppléer à l'absence alléguée d'une formule scientifique. C'est la morale universelle, ce sont les exigences de la sécurité sociale, qui réclament d'urgence un remède ».

Anche il Regio Ambasciatore in Pietroburgo emetteva, interrogato dal Ministero, un parere affatto identico a quello dei suoi colleghi di Vienna e di Berlino. « I più antichi trattati d'estradizione (così scriveva il Cav. Nigra in un rapporto del 1° agosto) non facevano menzione di distinzione fra reati comuni e reati politici. Questa distinzione è frutto della legislazione internazionale moderna. Nella maggior parte dei trattati d'estradizione, che furono conchiusi da circa un mezzo secolo, fu stabilito che i delitti politici e i reati connessi coi delitti politici non danno luogo ad estradizione. Tale è la dottrina ora vigente in Europa. Essa fu inspirata da necessità politiche e da un sentimento di giustizia e d'umanità. Il beneficio ne fu ed è evidente. Grazie ad essa, in epoche non ancora obliate dalla presente generazione, nobili ed illustri teste furono sottratte alla scure, ingiuste vendette furono impedite. Ma i benefizî, anche qui, come in ogni umano provvedimento, non furono disgiunti da gravi inconvenienti. La dottrina dell'impunità d'ogni reato politico, senza eccezione, in materia d'estradizione, è troppo assoluta e quindi eccessiva. Non v'è dubbio che si deve in parte a questa impunità se, in questi ultimi tempi, l'antico ed il nuovo continente furono contristati da atroci assassinî, commessi o tentati contro i più benemeriti e grandi Sovrani o Capi di Governo. Un Re, un Imperatore, un Presidente di Repubblica non cessano d'essere uomini perchè sono i reggitori d'una nazione. Si può ammettere che un delitto commesso contro la loro persona non sia più grave di quello che è commesso

contro una persona privata qualunque; ma è esorbitante il sostenere che sia un delitto meno grave. Lo scopo dell'eccezione contenuta nei trattati d'estradizione, in favore dei delitti politici, fu ed è di diminuire le vendette politiche, raramente imparziali quando sono esercitate da un partito politico vittorioso sopra il partito avverso, e, fino ad un certo punto, d'equiparare, colla distinzione tra reato comune e reato politico, i fatti di ribellione politica, d'insurrezione, o di guerra civile, ai fatti di guerra ordinaria. Ora l'assassinio e il veneficio, anche contro il nemico, non sono ammessi in guerra tra paesi civili. L'assioma romano « *adversus hostem aeterna auctoritas esto.* » è rigettato dal Diritto Pubblico moderno, il quale non ammette più, nè l'uccisione del soldato disarmato, nè la schiavitù del vinto, nè il sacco delle proprietà private, e non assolverebbe più Muzio Scevola. L'assassinio ed il veneficio, anche quando siano inspirati da un interesse politico nei loro autori, non cessano di partecipare al carattere di delitti comuni ».

IV.

Dopo quanto qui si venne esponendo, non esitiamo a dichiarare che, a nostro giudizio, i reati d'assassinio, di veneficio, o di complicità in essi, anche se commessi contro un Sovrano o Capo di Stato, non devono essere esclusi dall'estradizione unicamente per la ragione che al carattere di reato di Diritto Comune unissano il carattere di reato politico.

Esaminata sotto il punto di vista politico, la grave questione trova dappertutto conclusioni affatto unanimi e concordi. A Londra, ove prevale la ripugnanza a stringere, in questa materia, accordi internazionali, è però ammesso in massima il concetto che un provvedimento, nel senso suggerito dalla Russia, sia opportuno ed altamente desiderabile. A Parigi non vi sono obiezioni, tranne in quanto concerne il metodo, dapprima divisato, di una Conferenza. A Vienna, a Berlino e a Pietroburgo si riscontra una rigorosa coincidenza di pensieri; e la stessa coincidenza si manifesta nella opinione individuale

dei tre benemeriti diplomatici che presso quelle tre Corti rappresentano il Regno.

La conclusione nostra, se dettata, come conviene che lo sia, da quel criterio che deve dominare in ogni atto della vita esteriore di uno Stato, non può adunque essere dubbiosa. Anche l'Italia deve abbracciare francamente la comune dottrina; e, senza spostare la questione con la negazione del carattere politico che l'assassinio o l'avvelenamento possano rivestire, deve dichiarare, sia nella legge interna, sia nel diritto convenzionale, che questi reati, abbiano o no indole politica, saranno pur sempre esclusi da una immunità di cui sono indegni.

A. BLANC.

II.

LE LEGGI STRANIERE SULLA ESTRADIZIONE COMPARATE

MEMORIA

del Segretario Avv. E. PUCCIONI

LE LEGGI STRANIERE SULLA ESTRADIZIONE

COMPARATE

AD USO DELLA COMMISSIONE

MEMORIA

del Segretario Avv. E. PUCCIONI

Origine, caratteri e limiti delle leggi d'estradizione. — Una delle più essenziali e preziose guarentigie della libertà individuale è senza dubbio il principio professato *ab antico* nella libera Inghilterra, e quindi accolto nelle moderne Costituzioni dei popoli dell'Europa continentale e d'America, che niuno possa essere arrestato, nè tradotto in giudizio, se non nei casi e nei modi dalla legge prestabiliti.

Questo principio, presso i popoli di razza anglo-sassone, venne sempre considerato applicabile tanto agli stranieri che ai nazionali.

Queste semplici premesse bastano a spiegare come in Inghilterra e agli Stati Uniti d'America la materia della estradizione sia stata sempre riguardata come del dominio del Potere Legislativo.

Da ciò la necessità, o di fare approvare volta per volta leggi speciali per dare pratica efficacia alle Convenzioni di estradizione che si venivano stipulando sulla materia, o di avere una legge generale, normale, fondamentale, che una volta per sempre abilitasse il Potere Esecutivo a dare pieno effetto alle convenzioni da esso conchiuse.

È questo lo scopo principale, è questa la prima ragione d'essere della Legge Americana del 1848 e della Legge Inglese del 1870.

Anche nel Belgio e in Olanda, le respettive Costituzioni vennero interpretate nel senso che anche gli stranieri godessero delle guarentigie assicurate ai cittadini, sicchè anche là fu sentito il bisogno di leggi che regolassero i casi e i modi nei quali uno straniero avrebbe potuto essere consegnato, per delitti, ad un Governo estero.

Per quei due piccoli Regni si aggiungeva inoltre una ragione politica, quella di ridurre il Potere Esecutivo nella salutare impotenza di assecondare le ingiuste pretese di Governi più forti, i quali si facessero a reclamare la estradizione dei numerosi rifugiati politici che in quell'epoca erano venuti a mettersi sotto l'egida delle leggi di quei due liberi Stati.

Ragioni d'indole costituzionale dettero pure origine alla legge proposta nel 1878 al Senato francese e da questo approvata nel 1879.

La Costituzione francese del 1875 dà facoltà al Governo di concludere trattati, ma fa eccezione per quelli che portano onere alle finanze o che riguardano il diritto di proprietà o lo stato delle persone [1].

L'interpretazione di questa clausula dello Statuto fondamentale è ancora controversa in teoria: in pratica, però, essa fu interpretata come se anche i trattati di estradizione, in quanto possono avere conseguenze sullo stato delle persone, fossero esclusi dalle facoltà del Potere Esecutivo.

Ma anche un'altra circostanza mosse il Senato francese a far buon viso all'idea di una legge normale sulla estradizione.

Secondo la giurisprudenza invalsa in Francia, i trattati, per quanto approvati per legge, non sono leggi. Una convenzione di estradizione, ancorchè sancita dal Potere Legislativo, non cessa di essere un atto contrattuale fra due Governi e perciò incapace di attribuire diritti ai terzi che non sono intervenuti al contratto.

Da ciò la conseguenza che le violazioni del patto, se possono dar luogo a reclamo fra un Governo e l'altro, non dànno diritto di lagnanza al giudicabile, nè possono impugnarsi per nullità le sentenze dei tribunali francesi che non abbiano tenuto conto del patto.

Così, per esempio, dato che un tribunale, nulla curando il divieto di procedere per reati anteriori all'estradizione diversi da quello che le diè motivo, pronunziasse anche per quelli condanna, la sentenza non sarebbe meno valida e senza rimedio.

Ora la legge francese, regolando con certe norme l'estradizione

(1) La Costituzione francese si esprime in questi termini: *Les traités qui engagent les finances de l'Etat, et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété sont définitifs après avoir été approuvés par les deux Chambres* (Art. 8).

dei delinquenti consegnati alla Francia, non meno che quella dei rei consegnati dalla Francia ad un Governo estero, avrebbe posto riparo a questo stato di cose.

Data infatti l'esistenza di una legge, anche i tribunali avrebbero dovuto, sotto pena di nullità, conformarvi i propri giudicati.

Ma quale è il carattere generale delle varie leggi straniere sulla estradizione?

Sono esse fatte per tener luogo dei trattati? Ovvero semplicemente per imporre norme e confini alla libertà di chi dee negoziargli e curarne la esecuzione?

Allorchè si trattò in Inghilterra di fare una legge normale sulla estradizione, vi fu chi espresse l'opinione che non si dovessero fare più trattati, ma solo una legge generale che, definiti i casi e i modi nei quali il Governo inglese avrebbe consegnato i delinquenti rifugiati sul suo territorio, fosse applicabile a tutti gli Stati stranieri i quali, salva la reciprocità, volessero approfittarne.

Si avrebbe così il vantaggio, si disse, di avere una regola uniforme, che può modificarsi a nostro piacimento, e di evitare le grandi difficoltà del negoziare ed interpretare trattati con nazioni aventi leggi e definizioni di reati troppo disparate dalle nostre.

Altri accennò ad un'idea anche più ardita: rinunziare alla condizione della reciprocità. L'estradizione, si osservò, è sempre vantaggiosa per lo Stato che l'accorda, in quanto lo sbarazza di ospiti sgraditi e pericolosi, nè è ragionevole il rinunziare ad un vantaggio certo solo perchè non si può ottenerne un altro anche maggiore.

Queste idee non furono, però, accolte finora in nessun paese.

In generale, tutte le leggi si limitano a segnare un circolo dentro il quale il Potere Esecutivo dee contenersi nel negoziare ed eseguire le convenzioni.

Nessuna legge ha preteso sinora di prendere il luogo dei trattati, nè di escludere la condizione della reciprocità.

Chè anzi, tanto le leggi che chiameremo *Anglo-Sassoni*, quanto la *Legge Belga* e *Olandese* esigono, in generale, la esistenza di un trattato e quindi implicitamente la reciprocità.

Allorchè fu discussa nel Senato Francese la Legge predetta, vi fu pure chi propose di cassare dal progetto la condizione della reciprocità, per dare un bell'esempio, si diceva, del desiderio della Francia di assicurare l'espiazione di tutti i misfatti contro l'ordine giuridico universale. Si citò l'esempio del diritto d'albinaggio abolito generosamente dalla Francia senza condizione di reciprocità.

La Commissione Senatoria, però, ritenne pericolosa la rinunzia alla reciprocità in materia d'estradizione, in quanto avrebbe tolto alla Francia un'arme efficace per ottenere la consegna dei proprî giudicabili dai Governi esteri. Il diritto d'albinaggio, si osservò, era una ingiustizia assoluta. Invece non è ingiusto il rifiutare la estradizione a chi non ce l'accorda.

La questione della reciprocità venne pure sottoposta ad accurato esame per parte della Commissione Inglese, presieduta da Sir Cockburn, che nel 1878 ebbe dal Governo della Regina l'incarico di ricercare la prova fatta dalla legge del 1870 e le riforme di cui potesse abbisognare.

E la conclusione fu che la legge non avesse ad esigere in modo assoluto, nè la reciprocità, nè la formalità di un trattato, ma che si dovesse lasciare alla discrezione del Potere Esecutivo il giudicare a quali Stati convenisse concedere, a quali negare la estradizione, avuto riguardo alle diverse circostanze e tenuto anche conto della reciprocità con la quale lo Stato richiedente sarebbe disposto a pagare la concessione.

Fino al giorno in cui scriviamo, quattro soli Stati posseggono leggi normali sulla estradizione, e sono: il Belgio, i Paesi Bassi, l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America[1].

Appartengono al *Belgio*:

La *Legge del 1° ottobre 1833*, la più antica di tutte e della quale non resta più in vigore che l'art. 6 relativo ai reati politici; la *Legge del 22 marzo 1856*, relativa al regicidio; la *Legge del 5 aprile 1868*, con la quale fu regolata in modo piu razionale e completo tutta la materia della estradizione; e finalmente la *Legge*

(1) Conviene ora aggiungere a questi quattro Stati la Repubblica Argentina. Il testo della Legge Argentina si può vedere in fine del presente volume.

del 15 marzo 1874, che altro non è in sostanza che una seconda edizione ampliata e corretta della legge precedente.

Appartengono ai *Paesi Bassi :*

La *Legge sugli stranieri del 13 agosto 1849*, di cui gli articoli 16 a 22, ormai abrogati, regolavano la materia speciale della estradizione; e in secondo luogo la *Legge del 6 aprile 1875*, la legge più moderna e certo una delle migliori fra quante se ne hanno sulla materia.

Appartengono all'*Inghilterra* :

La *Legge sulla estradizione del 9 agosto 1870*, con la quale vennero fissate le condizioni sotto le quali il Governo della Regina avrebbe potuto dare effetto ai trattati d'estradizione, così nel Regno Unito, che nelle colonie; la *Legge del 5 agosto 1873*, con la quale furono portate alla precedente alcune modificazioni.

Appartengono pure all'Inghilterra molte *Leggi coloniali*, generalmente anteriori alla stessa legge del 1870, alcune delle quali d'indole generale, altre speciali per dare effetto a particolari trattati, fra le quali meritano di essere segnalate fra le più complete e meritevoli di studio le due *Leggi del Canadà* del 24 marzo 1850 e del 18 maggio 1861 per la estradizione dei delinquenti fuggiti nel Canadà dagli Stati Uniti, e le due *Ordinanze Maltesi* del 1863 e del 1880 relative alla estradizione dei delinquenti fuggiti a Malta dal Regno d'Italia.

Appartengono finalmente agli *Stati Uniti* d'America :

La *Legge del 12 agosto 1848* per dar effetto a certe stipulazioni dei trattati per la cattura ed estradizione di certi delinquenti, con la quale fu unicamente fissata la competenza e la procedura da osservarsi pel giudizio di estradizione ; la *Legge del 22 giugno 1860* relativa alla legalizzazione dei relativi documenti ; la *Legge del 3 marzo 1869* per dare al Presidente il diritto di tenere in arresto e insieme proteggere contro ingiusti rigori i delinquenti consegnati da un Governo estero; e finalmente la *Legge del 19 giugno 1876.* [1]

---

(1) Abrogata poi con l'altra legge del 3 agosto 1882, che fu promulgata dopo la compilazione di questa memoria. Anche di questa legge si è riportato il testo nel presente volume.

A tutte queste leggi vuolsi poi aggiungere, come utilissima materia di studio, sebbene non sia mai stata convertita in legge effettiva, la proposta di *Legge sulla estradizione dei malfattori*, che in Francia il Ministro Dufaure presentava nel 1878 al Parlamento Nazionale, e che, discussa ed approvata con varî emendamenti dal Senato Francese nel 1879, può riguardarsi come l'ultimo passo fatto sulla via del progresso legislativo per quanto riguarda questa parte importantissima del Diritto Pubblico Internazionale.

Per dare adesso una giusta idea del contenuto delle sopraddette Leggi e porre in evidenza i punti nei quali concordano e quelli nei quali differiscono, andremo ricercando in che modo ciascuna di essa risponda alle tre questioni capitali nelle quali si riassume tutta quanta la materia della estradizione, cioè: 1° Quali persone siano passive d'estradizione; 2° Per quali reati possa l'estradizione consentirsi; 3° Con quale procedura debba regolarsene la esecuzione.

I.

PERSONE PASSIVE DI ESTRADIZIONE.

Imputati e condannati. — Vi è stato un tempo nel quale le convenzioni d'estradizione inglesi ed americane non parlavano che della consegna di *accusati*.

Dei condannati non si faceva menzione, sicchè alcune estradizioni furono rifiutate per la strana ragione che l'incolpato, oltre che accusato, era stato anche condannato dai suoi giudici.

La ragione di questa anomalia stà forse nel fatto che le leggi anglo-sassoni non ammettono condanna in contumacia, e quanto alle condanne in contradittorio, parve troppo strano e quasi inescogitabile il caso di fuga del condannato.

La *Legge Inglese* del 1870 ha tolto a questo riguardo ogni difficoltà, in quanto ha stabilito potersi dare estradizione così di accusati come di condannati, con questo, però, che i condannati in contumacia abbiano a considerarsi come semplici accusati ed abbiano per conseguenza il diritto di essere nuovamente giudicati.

Le *Leggi degli Stati Uniti* tacciono per verità su questo punto. Esse non si occupano della questione se il processo a carico del delinquente sia più o meno inoltrato, se vi fu o no sentenza e quale sentenza, purchè l'esistenza del fatto sia sufficientemente provata da chi si querela del reato dinanzi al giudice americano.

Nei tempi più recenti, però, la distinzione fra *accusati* e *condannati* è stata ricevuta anche in alcune convenzioni degli Stati-Uniti, fra le quali va pure compresa quella col Regno d'Italia; chè, mentre per i primi si richiede la prova dei fatti imputati, pei secondi è richiesta semplicemente la prova del fatto materiale dell'avvenuta condanna.

È ben inteso che anche in America i *condannati in contumacia* rientrano sempre nella categoria dei semplici accusati e non se ne dà estradizione dal Governo Americano se dal canto nostro non si dànno le prove che hanno servito di base alla condanna.

In ogni caso, poi, di condanna contumaciale, l'estradizione dee intendersi subordinata alla condizione che della condanna non debba tenersi conto ed abbia da rinnovarsi sempre il giudizio.

A questa condizione allude l'ultima *Ordinanza Maltese* (1880) là dove stabilisce (art. 4) che il Capo del Governo potrà non consentire l'estradizione nei casi in cui il contumace non abbia diritto, per le leggi italiane, ad essere giudicato in contradittorio.

La *Legge Belga*, la *Legge Olandese* e il *Progetto Francese* si applicano indubbiamente ad ogni persona imputata o condannata.

Ma da quale Autorità dovrà emanare l' imputazione o la condanna per poter giustificare una domanda d'estradizione?

Queste leggi concordano (e, se non lo dicono, lo presuppongono) che si abbia a trattare sempre di accusa o di condanna emanata dall'Autorità Giudiziaria ordinaria, dai giudici naturali del delinquente.

Allorchè fu discussa la *Legge Belga* del 1833, si sarebbe voluto da due uffici della Camera dei Reppresentanti togliere ogni possibiltà di dubbio su questo punto vitale, adoperando nella legge la locuzione *tribunaux ordinaires*.

Per la stessa ragione, quando fu discussa al Senato francese la

Legge Dufaure, il Senatore Lenoël aveva proposto di usare nell'art. 1 la dizione *tribunaux de droit commun*.

Queste proposte non passarono.

Tutti erano, bensì, d'accordo che l'estradizione non potesse accordarsi fuorchè sulla base di atti emanati da un *tribunale regolarmente istituito dalla legge per giudicare i colpevoli di reato*, e non potersi essa accordare mai dietro accuse o condanne pronunziate da giudici d'eccezione, Commissioni o Corti Marziali stabilite in vista di fatti speciali.

Ma le locuzioni suggerite parvero equivoche, in quanto potevano interpretarsi come esclusive di ogni giurisdizione eccezionale per quanto regolare e legittima.

Fu citato l'esempio dei *Consigli di Guerra*, che, per quanto istituiti per giudicare determinate categorie di persone e di fatti, nulla hanno d'illegittimo, nè d'incostituzionale.

Non essendo riescito a trovare una locuzione migliore, il Senatore Leonël finì per rinunziare al suo emendamento, a condizione, però, che il relatore dichiarasse formalmente che la parola *tribunaux* escludeva, nel suo concetto, qualunque idea di *Commissioni* o *Corti marziali*.

E il relatore, Senatore Bertauld, si affrettò a rassicurarlo, dichiarando che, a suo avviso, se il tribunale non è regolarmente istituito da una legge, non è più un *Tribunale*, è una *Commissione*.

D'altra parte, egli osservò, una volta esclusi dall'estradizione i delinquenti politici, pei quali soltanto sogliono istituirsi le Corti Marziali, ogni pericolo sembra eliminato.

Ma il tribunale dovrà pure essere competente?

Potrà per ragione d'incompetenza dell' autorità giudicante negarsi l'estradizione?

Sì certamente, se si tratta *d'incompetenza assoluta*, di quella, cioè, che deriva dalla mancanza di giurisdizione nello Stato richiedente, come avviene, p. e., nel caso di reati commessi fra stranieri fuori del suo territorio.

No, se si tratta invece di semplice *incompetenza relativa*, di

quella cioè, che deriva dall'essersi iniziato il processo da uno piuttosto che da altro tribunale dello Stato avente giurisdizione sul reato. Ed invero: una volta che la giurisdizione dello Stato richiedente è certa, è indifferente per lo Stato richiesto che il colpevole sia giudicato piuttosto dall'uno che dall'altro legittimo magistrato. D'altra parte la estradizione non è di ostacolo a che l'accusato o il condannato faccia poi valere, se lo creda dal suo interesse, anche la eccezione d'incompetenza relativa del tribunale.

È probabilmente per questi motivi che in generale le *leggi sulla estradizione*, mentre fissano con molta cura i confini della competenza generale, o meglio, della giurisdizione dello Stato richiedente, non esigono, poi, alcuna prova della competenza particolare dell'autorità giudicante.

Fa eccezione la *Legge Belga* del 1874, la quale esige la competenza del tribunale allorchè si tratta di accordare l' estradizione sulla base di un atto d'accusa o di rinvio al giudizio o di un semplice mandato d'arresto [1].

Nazionali. — Devono consegnarsi i nostri nazionali?

No, rispondono le *Leggi Continentali* [2]. La patria, si dice, deve protezione a tutti i suoi figli, nè può abbandonarne le sorti in balìa di leggi e giudici stranieri. Nessuno cittadino può essere distratto dai suoi giudici naturali. L'estradizione, si aggiunge, non avendo altro scopo che quello di impedire la impunità del delinquente, non ha più ragione di essere nel caso di un delinquente nostro concittadino, che può essere sempre giudicato e punito dai nostri tribunali.

Sì, il cittadino può essere consegnato, rispondono invece le *Leggi Anglo-Sassoni.*

Il giudice naturale del reato, si dice, quello che presenta maggiori garanzie che giustizia sarà fatta, è il giudice del luogo ove il reato fu commesso.

---

(1) La nuova Legge Argentina sembra esigere sempre la prova della competenza particolare del Magistrato. V. Art. XVIII, § 6.

(2) La Legge Argentina ha seguito lo stesso principio. Art. III, § 1.

È nel luogo del misfatto che il bisogno della repressione si fa maggiormente sentire, è là che più facilmente possono raccogliersi le testimonianze, le perizie locali e le altre prove della verità, tanto nell'interesse della difesa, che in quello dell'accusa.

Dato, poi, il caso che le leggi e i magistrati del luogo non meritassero la nostra fiducia, non solo i cittadini, ma neppure gli stranieri dovrebbero essere consegnati, nè sarebbe più il caso di parlare di patti di estradizione.

L'Inghilterra e gli Stati-Uniti di America non hanno poi gli stessi motivi degli Stati continentali per stimare pericolosa ed inutile la estradizione di un concittadino.

Queste due Potenze non accordano estradizione, se non previo riesame del processo per mezzo dei proprî tribunali, e con questo pagano ben largamente il debito di protezione che la patria può avere verso i proprî figli incolpati di delitto commesso all'estero.

Per quelle due Nazioni, poi, nessun valore può avere l'argomento della pretesa superfluità della estradizione del cittadino.

È principio fondamentale della legislazione dei popoli anglo-sassoni che i tribunali non abbiano competenza a conoscere di alcun reato commesso anche da un cittadino fuori dei limiti della giurisdizione territoriale dello Stato [1].

Posto questo principio, non resta naturalmente altra alternativa che l'impunità o l'estradizione.

L'*Ordinanza Maltese* del 1863 ha, però, seguito un diverso principio, in quanto ha ammesso (art. 1) la estradizione di *qualunque individuo che non sia suddito britannico.*

Conviene, poi, aggiungere che le leggi anglo-sassoni, mentre non vietano la estradizione di un cittadino, neppure la comandano.

Nel fatto, poi, ben rari sono i casi di trattati d'estradizione inglesi o americani nei quali non sia scritta l'eccezione a favore dei nazionali degli Stati contraenti, rarissimi poi (se pure ve ne sono stati)

---

(1) In Inghilterra si fa una sola eccezione a questo principio pel reato d'omicidio commesso all'estero da un inglese. Rarissimi, però, sono i casi in cui l'eccezione viene applicata.

gli esempi di effettiva consegna di un cittadino inglese od americano ad un Governo estero.

Ciò non pertanto, non pare probabile che l'Inghilterra sia per abbandonare il suo principio.

Non mancano, invece, indizi di una tendenza affatto contraria, della tendenza cioè del Governo Inglese a conformare i nuovi trattati alla sua dottrina.

Il rapporto della Commissione d'inchiesta presieduta da Sir Cockburn, nel quale gli argomenti a favore della dottrina inglese si trovano maestrevolmente svolti, e quelli a favore della dottrina contraria gagliardamente ribattuti, è stata, verosimilmente, la causa prima di questa nuova tendenza dell'opinione pubblica in Inghilterra.

Primi effetti di questo crescente fervore degli inglesi nel sostenere il loro principio furono le due recenti convenzioni d'estradizione con la Spagna e con la Svizzera.

In ambedue queste convenzioni, l'una conchiusa nel 1878, l'altra nel 1881, notasi una novità dapprima inaudita, e che non si spiega se non nella ipotesi che l'Inghilterra sia realmente risoluta a far passare nel suo diritto convenzionale il principio della legge inglese.

Ivi è stipulato che l'estradizione di un cittadino inglese alla Spagna e, respettivamente, alla Svizzera, sarà accordata, sebbene per parte di queste due nazioni non vi sia punto ammessa, per reciprocità, la estradizione di un loro cittadino all'Inghilterra.

Naturalizzati. — Le legislazioni che vietano, in genere, la estradizione dei nazionali, vietano implicitamente anche quella dei naturalizzati.

Sì gli uni che gli altri sono cittadini, sì gli uni che gli altri sono figli della patria, figli naturali i primi, figli adottivi i secondi. A tutti deve la patria la medesima protezione.

È forse per questa ragione che nessuna legge sulla estradizione, ad eccezione dell'Ordinanza Maltese del 1863, ha creduto necessario di fare una speciale menzione dei naturalizzati.

Ma la naturalizzazione che fosse posteriore al commesso reato potrà essere dal delinquente invocata per andare immune dalla estradizione?

La *Ordinanza Maltese* del 1880 ha risoluto negativamente tale questione disponendo (art. 7): « La naturalità ottenuta in queste « isole o in qualunque altra parte dei dominî di Sua Maestà dopo « la commissione del reato non impedisce l'arresto dell'imputato « o condannato, o la sua consegna in virtù dell'ordinanza sopra « citata [1] ». Essa fa, però, un'eccezione a favore di quei naturalizzati che da cinque anni ottennero la cittadinanza inglese, purchè dal giorno della concessione abbiano sempre tenuto il loro domicilio entro i dominî di Sua Maestà.

Le altre leggi tacciono su questo punto.

Come dovrà interpretarsi in questo caso il silenzio della legge?

A prima vista parrebbe che, non facendosi espressamente eccezione alcuna pei naturalizzati postumi, debba restare anche per essi in pieno vigore la regola generale che vieta indistintamente l'estradizione di qualunque cittadino.

Contro questa interpretazione stanno, però, due gravi obiezioni.

In primo luogo, è regola che la naturalizzazione non può pregiudicare i diritti dei terzi, e fra questi diritti pare doversi pure comprendere quello della pubblica vendetta per misfatti anteriormente commessi.

In secondo luogo, è principio di giurisprudenza che per giudicare se l'autore d'un reato abbia da considerarsi, per gli effetti della competenza a procedere, come nostro nazionale, conviene riportarsi al giorno in cui il reato fu commesso.

Se il delinquente non era in quel giorno nostro cittadino, poco importa che egli sia divenuto tale in seguito: noi non abbiamo diritto di giudicarlo.

Ora, se la naturalizzazione posteriore non si conta a danno del colpevole, quando si tratta di processarlo nella nuova sua patria, ragion vuole che essa non si conti nemmeno a suo vantaggio, al-

(1) Concorda la nuova Legge Argentina. Art. III, § 1.

lorchè si tratti di consegnarlo alla Giustizia del luogo in cui commise il reato.

Una conclusione diversa avrebbe per conseguenza la piena impunità del delinquente.

Quest'ultima considerazione parve decisiva al relatore del progetto di legge francese.

È ben inteso (così il Senatore Bertauld diceva in sostanza) che la naturalizzazione posteriore, sebbene la legge proposta non ne faccia parola, non gioverebbe all'incolpato; altrimenti egli resterebbe impunito [1].

La cosa cammina, però, diversamente nel Belgio.

La *Legge Belga* non ha certamente inteso di fare distinzione alcuna fra naturalizzati di nuova e di vecchia data.

Ciò risulta chiaro dalle discussioni che precedettero l'approvazione della legge 5 aprile 1868, di cui l'attuale del 1874 non è che una seconda edizione perfezionata.

Non già che i legislatori del Belgio non si preoccupassero dello sconcio del mandare impunito un delinquente solo perchè gli venne fatto di carpire, forse con male arti, la cittadinanza belga.

Essi credettero, però, di evitarlo in altro modo, col dichiarare, cioè, contrariamente alla comune regola di giurisprudenza, che lo straniero il quale, dopo aver commesso all'estero uno dei reati che ammettono l'estradizione, acquisti o recuperi la qualità di belga potrà essere processato, giudicato e punito nel Belgio come qualunque altro cittadino (art. 10).

Anche la *Legge Olandese* del 1875 sembra doversi interpretare nel senso che sia esclusa l'estradizione di qualsiasi cittadino neerlandese, qualunque sia il modo e il tempo nel quale abbia acquistato la cittadinanza.

Essa infatti, non solo non fa eccezioni di sorta, ma, all'art. 22, dichiara in modo assoluto: « La presente Legge considera come « neerlandese chiunque sia reputato tale dalle disposizioni del Codice « Civile ».

---

(1) V. Discorso del Senatore Bertauld nella seduta del Senato francese del 3 aprile 1879.

Delle *Leggi Anglo-Sassoni* non occorre parlare.

Se si fa eccezione delle ordinanze maltesi già citate, quelle leggi ammettono l'estradizione di qualunque cittadino e quindi *a fortiori* quella del naturalizzato che prima della naturalizzazione avesse contratto un debito verso la Giustizia punitiva di qualche altro paese.

Solo può osservarsi che l'Inghilterra, nelle convenzioni più recenti, p. e., in quella da essa conclusa nel 1878 con la Francia, ha voluto espressamente eccettuati dalle immunità i cittadini che avessero acquistato la cittadinanza posteriormente al reato.

Domiciliati. — Alcune legislazioni ammettono una specie di semi-cittadinanza a favore degli stranieri che si sono stabiliti nel paese.

Il Codice Civile dei Paesi Bassi, per esempio, parifica ai cittadini olandesi gli stranieri i quali abbiano per sei anni tenuto domicilio in un medesimo comune del Regno, purchè dichiarino all'Autorità locale la loro intenzione di restare nello Stato, come pure quelli che sieno stabiliti nel Regno anche da minor tempo, ma con autorizzazione regia da essi notificata all'Autorità Comunale del luogo di domicilio (art. 8).

Deve anche questa categoria di persone andare esente dalla estradizione?

La *Legge Olandese* del 1849 sugli stranieri dichiarava espressamente immuni gli stranieri pareggiati ai nazionali dall'art. 8 del Codice civile, ed inoltre comprendeva nella franchigia anche una terza classe di domiciliati, di quelli, cioè, che, sposati ad una donna indigena, ne avessero avuto prole nata in Olanda (art. 19).

Nessun'altra legge estera, però, si trova la quale accordi una tale immunità.

Nè è probabile che se ne facciano, considerata la moderna tendenza a ristringere piuttosto che ad ampliare il privilegio fin qui concesso ai proprî cittadini.

La stessa Olanda ha finito, del resto, per riconoscerne la sconvenienza, e la nuovo legge del 1875 (art. 1) ha abolito l'art. 19 della legge del 1849, e dichiarato inoltre esplicitamente (art. 22)

che saranno considerati come stranieri, agli effetti della legge sull'estradizione, gli individui pareggiati ai cittadini dall'art. 8 del Codice civile.

Nazionali di un terzo Stato. — Parecchie fra le antiche convenzioni limitavano la estradizione al caso di reati commessi in patria dai respettivi sudditi.

Ed è questo, infatti, il caso più ovvio, e più che mai doveva esser tale in tempi in cui le guerre e le difficili comunicazioni rendevano rari i viaggi da uno Stato all'altro.

Le convenzioni più moderne, al contrario, ammettono in generale la estradizione, tanto pel reato commesso da un cittadino dello Stato richiedente, quanto per quello commesso da un cittadino di una terza Nazione.

Soltanto, in questo secondo caso, molte ammettono che abbia a darsi avviso della fatta domanda al Governo dello Stato d'origine, affinchè possa fare le sue osservazioni; molte altre vanno anche più in là, prescrivendo che, nel caso venisse richiesta l'estradizione anche dallo Stato d'origine, questo possa o debba essere preferito; altre pochissime, infine, stabiliscono che non possa darsi effetto alla estradizione senza il consenso del Governo di cui l'incolpato è suddito.

Queste disposizioni del diritto convenzionale possono sembrare più o meno logiche e razionali in quelli Stati che, non ammettendo la estradizione dei proprî nazionali, vengono in qualche modo a riconoscere nello Stato d'origine una competenza prevalente, e in ogni caso un diritto di tutela e di protezione a riguardo dei proprî cittadini accusati o condannati da un tribunale straniero.

Ciò nondimeno, nessuna delle leggi straniere sulla estradizione contiene disposizioni su questo tema, e ciò forse in omaggio al principio, che ogni giorno più tende a farsi strada, della predominanza della giurisdizione territoriale su qualunque altra.

Non, è, però, meno vero che in pratica si usa, per cortesia, di dare avviso della domanda di estradizione al Governo del paese

d'origine, affinchè, se crede, posa fare le sue osservazioni e fornire schiarimenti nell'interesse dell'incolpato.

Ma nessuno Stato ha fin qui creduto di scrivere nella propria legislazione interna questa semplice regola di galateo internazionale.

Protetti. — Nei paesi di Levante si chiamano *protetti*, come ognun sa, quelli stranieri che, appartenendo a nazioni non rappresentate in quei paesi da Consoli propri, si pongono sotto il protettorato dei Consoli di qualche altra nazione.

Questi *protetti* sono pareggiati ai nazionali dello Stato protettore per tutto quanto concerne la immunità dalle giurisdizioni locali e il privilegio del fòro consolare.

Potrebbero essi pretendere di essere considerati come nazionali anche all'effetto di andare esenti dalla estradizione?

Certamente che no. Basta aver presente lo scopo per cui chiesero ed ottennero la protezione, per convincersi che la loro parificazione ai nazionali dello Stato proteggente, se è creduta necessaria a fronte del Governo del Sultano e della Giustizia turca, dalla quale si vollero esenti, non ha più ragione di essere a fronte dei Governi e dei Tribunali degli Stati civili.

Non farà dunque meraviglia che nessuna delle leggi che stiamo esaminando abbia creduto necessario di occuparsi di questa categoria di persone.

Schiavi. — Potrà uno schiavo fuggiasco essere consegnato, per delitti, alla Giustizia del paese al quale appartiene, allorchè il Governo di questo paese non acconsenta alla di lui emancipazione?

Nessuna delle leggi in esame decide una simile questione [1].

Soltanto la legge inglese sull'arresto e riconsegna a bordo dei marinari disertori pone la condizione che il disertore non sia uno schiavo.

Malgrado, però, il silenzio delle leggi speciali sull'estradizione, non pare che possa dubitarsi della soluzione negativa della proposta questione.

(1) La nuova Legge Argentina, che ha preveduto il caso, formalmente prescrive la condizione dell'emancipazione. Art. IV.

Nessuno degli Stati, cui appartengono le leggi di cui si tratta, riconosce ormai la istituzione della schiavitù.

Lo schiavo, appena tocca il territorio di uno di quei paesi, diviene libero.

Se, dunque, la consegna dello schiavo non è espressamente vietata dalla legge particolare sulla estradizione, lo è certamente dal Diritto Pubblico interno di quelli Stati, il quale non ammette che una persona libera possa essere ridotta in schiavitù.

È celebre nella storia dell'estradizione il caso dello schiavo americano Anderson, il quale, dopo essere fuggito dal suo padrone ed avere ucciso uno dei suoi insecutori, si era rifugiato sul territorio del Canadà, sicchè il Governo degli Stati Uniti ne chiese l'estradizione pel titolo di omicidio volontario.

La questione se l'estradizione di Anderson dovesse accordarsi fu lungamente agitata fra i due Governi e nelle Corti Giudiziarie inglesi, ma finì per prevalere il partito che l'estradizione non dovesse darsi.

Vero è che a dare il tratto alla bilancia in favore di questo partito valse soprattutto la considerazione che non potesse riguardarsi come reato secondo la legge inglese l'omicidio commesso da uno schiavo a difesa della propria libertà, ma anche senza di ciò si può dubitare se l'estradizione sarebbe stata accordata.

Ma, posto che lo schiavo delinquente non possa consegnarsi ai suoi giudici naturali, chi dovrà giudicarlo?

Dovrà egli forse restare impunito?

Sebbene l'abolizione quasi generale della schiavitù debba rendere assai raro il caso di schiavi che fuggono, la questione può presentarsi anche in pratica e varrebbe la pena di studiarla.

II.

REATI PEI QUALI SI ACCORDA L'ESTRADIZIONE.

Criterio per giudicare se un reato possa dar luogo all'estradizione. — L'estradizione, essendo fondata sul dovere e sull'interesse che hanno tutte le nazioni di non lasciare impunite le offese ai naturali diritti dell'uomo, le violazioni della legge naturale, dovunque perpetrate, non si può applicare naturalmente che a quei soli fatti che, per comune consenso, realmente offendono così gravemente i diritti umani e violano la legge di natura da meritare una pena.

Essa non può per conseguenza applicarsi a quei fatti che, non vietati dalla legge naturale, sono semplicemente proibiti, per considerazioni di pubblica utilità, dalla legge positiva di questo o quel popolo.

Questo semplice criterio, purchè applicato con giusto discernimento, basta a risolvere tutte le questioni che possono presentarsi allorchè si tratta di stabilire quali fatti debbano comprendersi, quali escludersi dal novero dei reati che possono dar luogo all'estradizione.

Reati non contemplati dalla legge dallo Stato richiesto. — Una prima conseguenza del principio ora enunciato si è che non possa darsi estradizione se non per quei fatti che costituiscono reato, così per la legislazione dello Stato richiesto, come per quella dello Stato richiedente.

Tutte le leggi che stiamo esaminando, ad eccezione dell'americana (che solo si occupa della procedura), hanno reso omaggio a questo principio, con lo stabilire che la estradizione non sarà accordata se non per certi determinati fatti che le leggi penali del luogo considerano come reati [1].

Complicità. — Allorchè il fatto costituisce reato per ambedue le legislazioni poco importa di ricercare se la persona di cui si do-

(1) Concorda la nuova Legge Argentina. Art. II.

manda l'estradizione vi abbia partecipato in un modo principale o accessorio, come autore o come complice.

Tutte le leggi infatti, ad eccezione dell'Americana, comprendono espressamente anche i complici.

(V. *Legge Belga* del 1874, art. 1. — *Legge Olandese* del 1875, art. 3. — *Legge Inglese* del 1873, art. 4. — *Ordinanza Maltese* del 1863, art. 1).

Ma dovrà la complicità, per dar luogo all'estradizione, essere pure punibile per la legge dello Stato richiesto?

La regola generale più sopra enunciata, non potersi dare estradizione per fatti i quali non costituiscono reato anche per la legislazione dello Stato richiesto, è senza dubbio anche qui applicabile.

In omaggio a questo principio, la *Legge Olandese* e l'*Ordinanza Maltese* limitano espressamente la estradizione ai casi di complicità che sieno punibili secondo le leggi d'Olanda e di Malta.

La *Legge Inglese* del 1870 taceva della complicità, sicchè erano sorti dubbî se i complici fossero compresi.

La *Legge Inglese* del 1873 tolse ogni incertezza, dichiarando compresi nell'estradizione anche coloro che fossero accusati o convinti di avere consigliato, procurato, ordinato, aiutato o facilitato la commissione del reato o di esserne stati accesoriamente partecipi *prima o dopo il fatto* (*of being accessory before or after the fact*).

Questa definizione della complicità parve ad alcuno troppo larga e il Clarke non dubitò di chiamare *mostruosa* la disposizione ultima che pone fra i casi di complicità la partecipazione posteriore al reato.

Il *Progetto Francese*, finalmente, distingueva il caso di complicità in un crimine dal caso di complicità in un delitto, e mentre per la prima ammetteva senz'altro la estradizione, per la seconda poneva la condizione che la complicità fosse punibile per le leggi francesi.

Tentativo. — Le stesse osservazioni fatte per la complicità valgono per il tentativo.

Non vi è ragione per non ammettere la estradizione dei rei di tentativo, allorchè questo sarebbe pure punibile per la legislazione dello Stato richiesto.

Le *Leggi Anglo-Sassoni* tacciono del tentativo, ma non corre dubbio che esse, accennando in genere a *crimes* od *offences*, comprendano qualunque fatto criminoso, sia esso tentato, mancato, o consumato.

Le *Leggi Belga* e *Olandese*, invece, lo comprendono esplicitamente, semprechè esso sia punibile anche secondo le leggi del Belgio e dell'Olanda.

Finalmente anche il *Progetto Francese* comprendeva espressa mente il tentativo, in modo assoluto nel caso di crimine, e sotto condizione che fosse punibile per la legge francese nel caso di semplice delitto (art. 2).

Reati leggeri. — Tutti sono d'accordo che i reati lievi, sebbene offendano anch'essi la legge di natura, sieno abbastanza puniti dal volontario esilio cui si condanna da sè il delinquente e che l'utilità di punirgli maggiormente non valga ad ogni modo la spesa di una estradizione.

Ma sarà ufficio della legge normale sull'estradizione o si dovrà invece rilasciare ai trattati o anche alla discrezione del Governo, nei singoli casi, il determinare quali reati debbano, perchè troppo lievi, andare immuni dall'estradizione?

Prima del 1879 era senza contrasto ammesso il principio che la legge regolatrice dell'estradizione dovesse innanzi tutto determinare i reati pei quali potrebbe essere ammessa, e ciò non solo per escludere i reati politici e gli altri pei quali la estradizione ripugnerebbe assolutamente ai principi di ragione, ma eziandio per eccettuare i reati che vengono riguardati come non abbastanza gravi per giustificarla.

Solo è da notarsi che la linea di confine fra i reati gravi e i leggeri non fu sempre tracciata nello stesso modo, nè dai diversi legislatori, nè dallo stesso legislatore in tempi diversi.

In generale può dirsi che questo limite tende sempre più ad abbassarsi, sicchè il numero dei reati esclusi si è andato ogni giorno più assottigliando e non sarebbe forse troppo temerario il pensare che possa venire un giorno nel quale ogni limite sarà tolto.

Così, mentre la *Legge Olandese* del 1849 si limitava a colpire soli sette dei più grossi crimini, quella del 1875 ne comprendesino a ventisei.

Cosi, mentre troviamo che la *Legge Belga* del 1833 colpiva anche essa soltanto sette dei più gravi misfatti (omicidio, incendio, bancarotta, ecc.), la nuova legge fatta nel 1868 e riveduta nel 1874 comprende ben trenta diversi titoli di reato, fra i quali, persino, la distruzione di strumenti agricoli e il danneggiamento di piantoni, alberi e innesti!

Parimente, la *Legge Inglese* del 1870 comprendeva 19 figure di reato. Quella del 1873 per poco non vi ha compreso tutta la legislazione penale inglese, sicchè il Clarke ebbe a dire che d'ora innanzi sarebbe bastato uno scapellotto dato a un ragazzo per essere consegnati dall'Inghilterra!

Nel rapporto, poi, che la Commissione Reale inglese, incaricata di studiare le riforme di cui le leggi predette potessero abbisognare, presentava al Governo della Regina nel 1879, troviamo espressa l'opinione che, esclusi i reati politici o locali, non valga la pena di porre nella legge normale sull'estradizione alcun'altra limitazione; che se il reato sia realmente leggero, anche la pena sarà leggera, nè il reo si curerà per così poco di riparare in Inghilterra, nè il Governo straniero di chiederne la consegna.

Ma, posto che i reati meno importanti si vogliano eccettuare, dovrà l'importanza loro misurarsi dalla loro intrinseca gravità, ovvero dalla quantità della pena che vien loro applicata?

Il primo criterio è stato seguito in Inghilterra, nel Belgio e in Olanda, ove le leggi sulla estradizione hanno specificamente determinato, per mezzo di minuziosi elenchi, tutte le infrazioni che si volevano comprese.

Il secondo criterio era stato invece adottato nel *Progetto Francese*,

il quale stabiliva che l'estradizione si sarebbe accordata o richiesta dalla Francia per tutti quei reati che, secondo le leggi francesi, fossero punibili di pena criminale ovvero di una pena correzionale non inferiore ai due anni di carcere [1].

La pena, poi, a cui doveva aversi riguardo doveva essere: il *maximum* della pena *applicabile*, quando si trattasse di un imputato; la quantità di pena effettivamente *applicata*, quando si trattasse di un condannato.

Nel caso di un imputato, si osservò a questo proposito dal relatore Bertauld, bisogna per necessità contentarsi di guardare alla massima pena applicabile, sebbene, nel caso speciale, possa anche non essere applicata; è un criterio imperfetto, ma siamo ancora nell'ignoto; bisogna procedere per presunzioni.

Nell'ipotesi invece di un condannato, la gravità del reato può essere misurata con perfetta esattezza guardando alla pena effettivamente applicata; non sarebbe ragionevole il procedere col criterio della *gravità presunta*, quando possiamo servirci di quello molto migliore della *gravità accertata*.

Questa disposizione non passò, tuttavia, senza contrasti.

Il senatore Lenoël obiettò che, ammessa quella distinzione, i semplici imputati venivano posti in condizione peggiore di quella dei condannati, perchè a favore dei primi non si teneva mai conto delle circostanze attenuanti, delle quali si trovava necessario di tener conto a favore dei secondi. Al che rispose il Bertauld che, in compenso, un imputato può anche uscirne libero; un condannato non mai.

Checchesia di ciò, il criterio della quantità di pena parve preferibile al sistema degli elenchi o nomenclature usato nelle altre leggi.

Se le nomenclature (fu detto) sono indispensabili nei trattati, come unico mezzo di precisare i reati quando le due legislazioni gli colpiscono con un diverso grado di pena, esse non sono punto necessarie in una legge interna, la quale naturalmente non può riferirsi che al Codice Penale dello Stato.

Che se, così procedendo, si verrebbero pure a comprendere dei

(1) La Legge Argentina segue lo stesso criterio, ma pone per limite minimo un anno di carcere. Art. II.

reati politici od altri che non comporterebbero la estradizione, è pronto il rimedio; basta, per ciò, indicare nella legge con tutta precisione le categorie di reati che, sebbene colpiti dalla quantità di pena stabilita, non potranno dar luogo all'estradizione.

È questo, pure, il sistema che veniva raccomandato dalla Commissione Reale inglese, nel suo magnifico rapporto.

Reati politici. — Tutte le nazioni civili ormai si accordano nel principio che i reati politici, come quelli che non sono reati di *lesa umanità*, ma solo di *lesa nazione*, non possono dar luogo alla estradizione.

Ma che cosa è veramente il reato politico?

Allorchè si stava preparando la legge inglese del 1870 sulla estradizione si tentò di dare una definizione del reato politico.

Ma, poi, veduta la difficoltà dell'impresa, vi si rinunziò.

A questa mancanza di un criterio comunemente accettato, che serva a distinguere il reato politico dal reato comune devono attribuirsi le differenze che si riscontrano a questo riguardo nelle varie leggi di estradizione.

Per coloro che pensano non potersi parlare di reato politico se non nel caso che si tratti di offese che non ledono alcun diritto privato, ma sono esclusivamente dirette a rovesciare o cambiare l'ordinamento politico dello Stato, una eccezione esplicita dei reati politici può sembrare inutile.

Quando si sono enumerati con tutta precisione i reati che soli possono dar luogo alla estradizione e fra questi si è avuto cura di non comprenderne alcuno di quelli che offendono esclusivamente l'ordinamento politico dello Stato, tutto è fatto; i reati politici sono necessariamente esclusi, perchè non compresi nell'elenco.

Questo concetto informa la *Legge Olandese* e fino ad un certo punto anche la *Legge Belga*.

L'una e l'altra legge, fatta la enumerazione de' reati che ammettono la estradizione, si astiene dal fare alcuna eccezione pei reati politici.

Soltanto la *Legge Belga* (art. 6 della legge del 1833) fa obbligo al Governo d'inserire in ogni trattato il patto che lo straniero, consegnato per uno dei reati comuni contemplati dalla legge, non possa mai essere processato o punito *per alcun delitto politico anteriore alla estradizione, nè per alcun fatto connesso ad un simile delitto*; la quale disposizione tempera molto il rigore del principio che informa la legge.

Per contrario, coloro che ammettono la possibilità che anche un reato comune, come il furto, l'omicidio, l'incendio, possa in determinate circostanze assumere il carattere di reato politico, sono logicamente condotti a riconoscere la necessità di una clausula speciale con la quale sieno esclusi dall'estradizione i reati politici.

Tale è il concetto che domina nella *Legge Inglese*, la quale nega recisamente l'estradizione se il reato è di carattere politico, e la nega pure, per abbondanza di cautela, nel caso che il reo provi aversi intenzione, col pretesto di un reato comune, di processarlo o punirlo per un reato di carattere politico (art. 3).

Appena, poi, occorre osservare che qualunque sia su questo punto il principio ammesso dal legislatore, una eccezione esplicita dei *reati politici* si rende indispensabile in quelle leggi le quali, adottando il semplice criterio della quantità della pena, non specificano i reati pei quali potrà farsi luogo alla estradizione.

Tale è il caso della *Legge Francese* proposta dal Dufaure, la quale, infatti, disponeva formalmente non potersi la estradizione accordare (il Senato aggiunse: nè chiedere) *lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique* (art. 3).

È notabile che il concetto della legge inglese, potere, cioè, anche un reato comune assumere in date circostanze il carattere politico, è pure quello che domina, in generale, nelle convenzioni internazionali, le quali, salvo pochissime eccezioni, non contente di avere enumerato con tutta precisione i reati comuni pei quali la estradizione sarà concessa, credono anche necessaria una espressa esclusione dei reati politici.

Ma, posto che abbia ad ammettersi questo concetto, sarà utile

sarà possibile il determinare quali dovranno essere le circostanze per le quali un reato comune possa trapassare nel novero dei reati politici?

In quanto all'utilità, niuno l'ha contestata, nè potrebbe contestarla.

Se è vero ottima essere quella legge la quale lascia il minor campo possibile all'arbitrio, niuno potrebbe negare i vantaggi di una legge la quale, in cosa di tanto grave momento, limitasse, con opportune norme direttive, l'arbitrio del Magistrato.

In quanto alla possibiltà di fare una tal legge, le opinioni non sono concordi, nè è qui il luogo di discuterle.

Pel nostro assunto basterà dire che sinora nessuna legge ha tentato di risolvere l'arduo problema.

Nè la *Legge Inglese*, nè la *Legge Belga*, nè la *Legge Olandese*, ne il *Progetto Francese* ci dànno il criterio per distinguere in ogni caso il reato politico dal reato comune.

Per un solo caso speciale, le *Leggi Belga* e *Olandese* hanno posto una regola certa, pel caso, cioè, dell'attentato alla vita del Capo dello Stato.

La *Legge Belga* del 22 marzo 1856 ha per questo caso la seguente formula:

Ne sera pas reputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du Chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famile, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Questa formula fu vivamente combattuta allorchè fu discussa la legge nel Parlamento Belga.

Essa parve troppo larga, soprattuto perchè dichiarava in modo assoluto escluso dal novero dei reati politici qualunque omicidio volontario a danno di Sovrani, ancorchè *connesso* ad un reato politico; fosse pure connesso ad una insurrezione o ad una guerra civile.

Anche la parola *attentato* fu trovata inopportuna, in quanto lasciava adito a chiedere la estradizione per cospirazioni od altri atti

semplicemente preparatorî che in quella specie di reato molte legislazioni, ed anche quella del Belgio, ritengono come punibili.

Infine si sarebbero voluti definiti con precisione i casi di *complicità*, ed esclusa, come troppo vaga e indeterminata, l'idea di una complicità morale, e in particolar modo la semplice istigazione per mezzo di discorsi, cartelli o scritture.

La questione si fece così grossa, che fu trovato necessario di deferirla ad una speciale Commissione, la quale propose un altra formula del seguente tenore:

La meurtre, l'empoisonnement et l'assassinat, commis ou tenté sur la personne d'un souverain étranger ou d'un membre de sa famille, sont compris au nombre des crimes pour lesquels l'extradition des étrangers peut avoir lieu, tant à l'égard des auteurs principaux, qu'à l'égard de ceux qui les auront sciemment et matériellement aidés dans la perpétration de ces crimes, ou qui auront fourni les instructions, les instruments ou autres moyens matériels destinés à les commettre, sachant qu'ils devaient y servir, ou qui, par dons, promesses ou menaces y auront directement provoqué.

Il Ministero Belga del tempo si mostrò tuttavia inflessibile nel mantenere *ad litteram* la sua proposta, fino al punto di suscitare il sospetto (che dodici anni più tardi doveva essere chiarito giusto da documenti ufficiali) che la formula ministeriale fosse stata precedentemente concertata a Parigi.

A tutte le obiezioni il Ministro della Giustizia, signor Northomb, e gli altri fautori della legge rispondevano che in pratica si sarebbe data alla legge una discreta interpretazione, escludendo gli *atti preparatori*, la *complicità morale*, il *regicidio in guerra civile*, ecc.

Delle quali dichiarazioni non si appagava, però, il signor Orts relatore della Commissione.

Egli ribatteva spiritosamente: *Ce que vous faites n'est pas de la politique, c'est de la haute comédie. Vous copiez Molière et votre modèle c'est Don Juan; Don Juan entre les deux paysannes à*

qui il promet hautement mariage, tout en leur soufflant à l'oreille: N'y prenez garde, vous savez mes vrais sentiments [1].

Comunque sia, la legge passò con 61 voti favorevoli e 33 contrarî ed ha poi servito di modello alla massima parte delle convenzioni internazionali che hanno voluto eccettuare il regicidio dal novero dei reati politici.

Alquanto diversa dalla formula belga è quella adottata nella *Legge Olandese* del 1875.

In questa legge, come si è veduto, non si parla affatto di reati politici, e quindi non era mestieri di eccettuare l'*attentato* dal novero dei reati politici.

Questo reato è stato invece compresso e posto francamente in capo-lista nel catalogo dei reati che possono dar luogo alla estradizione.

La formula è la seguente:

Attentato contro la vita del Sovrano, dei membri della sua famiglia, e del Capo d'una Repubblica.

Questa formula apparisce a prima vista più assoluta della formula belga, in quanto dà all'*attentato* il primo posto fra i reati che possono dar luogo all'estradizione.

In realtà, però, la formula olandese è meno rigida, in quanto non si pronunzia sulla natura comune o politica del reato e lascia pertanto aperto l'adito alla questione se, nei singoli casi, il reato possa considerarsi politico.

Vero, è, che la *Legge Olandese* non eccettua i reati politici, in quanto parte del concetto che ognuno dei reati compresi nella nomenclatura sia un reato comune.

Un emendamento per eccettuare i reati politici proposto nel Senato Neerlandese dal signor Jacob fu vivamente combattuto e finì per essere ritirato dallo stesso proponente.

È, però, da notarsi che la eccezione dei reati politici, se non è scritta nel testo della legge, è ammessa in tutte le convenzioni

---

(1) V. Moniteur Belge, 1856, pag. 909.

d'estradizione che furono concluse dal Governo dei Paesi Bassi anche posteriormente al 1875 [1], sicchè la questione se alcuno dei reati comuni compresi nell'elenco possa per avventura avere assunto un carattere politico resta sempre possibile.

Le spiegazioni scambiate a questo riguardo fra i due Gabinetti nel corso de'negoziati per la revisione della attuale convenzione d'estradizione fra l'Italia e l'Olanda non lascerebbero alcun dubbio su questo punto.

Reati connessi ad un reato politico. — Nessuna delle leggi in esame, ad eccezione della legge belga, parla di reati connessi ad un reato politico.

Allorchè si discusse nel Senato francese la *Legge Dufaure*, vi fu chi propose che nell'articolo 3°, ove è detto: *L'extradition ne sera pas accordée lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique*, si aggiungesse l'inciso: *ou seront connexes à des crimes ou délits politiques*. Ed invero il reato accessorio non pare debba essere trattato più duramente del principale, e d'altra parte non si può escludere il timore che il reato comune sia più severamente punito in vista del carattere politico del reato cui va connesso. Bisogna, si disse allora, rammentarsi che i trattati possono farsi pure con Governi verso i quali le garanzie non sono mai troppe.

Malgrado queste ragioni, l'emendamento non passò.

Il relatore, senatore Bertauld, vi si oppose, dicendo l'idea di connessità essere troppo vaga, e quindi, pericoloso lo accoglierla nella legge; che se nel reato connesso avrà la prevalenza l'elemento politico, il Governo francese, solo giudice in causa, potrebbe sempre rifiutare l'estradizione fondandosi sulla disposizione generale che la vieta per qualsiasi reato avente carattere politico [2].

---

(1) V. Convenzione col Belgio del 16 gennaio 1877, Convenzione con la Spagna del 6 marzo 1879 e Convenzione con l'Austria del 24 novembre 1880.

(2) La nuova Legge Argentina esclude, senza restrizioni, tutti i reati aventi carattere politico o connessi ad un reato politico. Art. III, § 2.

Reati di stampa. — Nessuna delle leggi in esame fa eccezione per reati commessi per mezzo della stampa.

La ragione di ciò è facile indovinarla.

O il reato di stampa ha, come quasi sempre avviene, il carattere di reato politico, ed in tal caso la immunità comune a tutti i reati politici abbraccia anche il reato di stampa.

O questo reato non ha carattere politico, e in tal caso non vi è ragione per eccettuarlo dall'estradizione.

Reati militari. — Anche i reati puramente militari, come la diserzione, la insubordinazione ed altri simili si vogliono esclusi.

La loro criminosità è invero troppo relativa e troppo diversamente valutata dalle varie legislazioni perchè possano considerarsi come reati di lesa umanità e quindi passibili di estradizione.

Per questi motivi, il *Progetto Francese* conteneva una disposizione con la quale limitava la estradizione dei militari, marinari ed assimilati ai soli *reati di diritto comune.*

Le altre leggi straniere non parlano di ciò; ma, non avendo compreso nella nomenclatura dei reati alcun reato militare, hanno implicitamente escluso questa categoria di reati.

Altri reati di creazione politica. — In omaggio al principio che la estradizione dee colpire le sole violazioni della legge naturale, i *mala in se*, come dicono, non i *mala prohibita*, sogliónsi eccettuare dalla estradizione le contravvenzioni alle leggi o regolamenti di polizia, fiscali, sanitarì, forestali ed altri simili.

E infatti, nè la *Legge Inglese*, nè la *Legge Belga*, nè la *Legge Olandese* contengono nelle loro *nomenclature* la indicazione di alcun reato di questa specie.

Che se nella *Legge Belga* si parla, come abbiamo veduto, di danneggiamento di piante, piantoni ed innesti, è certo (e risultò chiaramente nelle discussioni) non esservi voluto alludere che al caso di danneggiamento doloso, al *danno dato*, delitto contemplato dal Codice Penale comune.

Il *Progetto Francese* taceva per verità sulle contravvenzioni, ma posto che esso stabiliva non potersi dare estradizione se non per fatti punibili con pene criminali o correzionali non inferiori ai due anni di carcere, veniva quasi ad escludere la possibilità di concedere la estradizione per fatti che sono generalmente puniti di semplici pene di polizia o del carcere per un tempo inferiore ai due anni.

Reati commessi nello Stato richiesto. — Tutte le legislazioni penali sono territoriali in questo senso: che esse colpiscono di pena e vogliono giudicati dai tribunali dello Stato tutti i reati commessi sul territorio nazionale, sia da un cittadino, sia da uno straniero.

In conformità di questo principio nessuna legge di estradizione ammette che sia consegnato alla Giustizia di una nazione straniera colui che in casa nostra violò le nostre leggi penali, sia egli nazionale o straniero [1].

Reati già giudicati nello Stato richiesto. — Parimente, in omaggio al principio del rispetto dovuto alla cosa giudicata, nessun Governo dà estradizione per un reato che fosse stato già giudicato definitivamente dai suoi tribunali.

Vero è che su questo punto tacciono affatto le *Leggi Anglo-Sassoni.* Fedeli al principio assoluto della territorialità della legge penale, esse non potevano neppure prevedere come possibile il caso che un reato commesso all'estero avesse dato luogo a processo o a sentenza in Inghilterra o agli Stati Uniti.

Qualora, però, il caso potesse verificarsi (e in Inghilterra potrebbe darsi nel caso d'omicidio) non pare possa dubitarsi che l'estradizione sarebbe negata, se non in forza alla legge speciale sull'estradizione, in virtù del principio generale di diritto: ***non bis in idem.***

Anche la *Legge Belga* tace su questo particolare, forse perchè appena possibile è per le leggi di quel Regno il caso di un reato commesso all'estero da uno straniero, il quale sia di competenza della giustizia belga.

(1) Concorda la Legge Argentina. Art. III, § 3.

La *Legge Olandese* al contrario contempla espressamente il caso (art. 4), disponendo che debba negarsi l'estradizione ogni qual volta l'accusato sia stato condannato, assoluto o prosciolto dall'accusa (*acquitté*) da un tribunale olandese.

Chè anzi la *Legge Olandese* fa un passo più in là: essa vuole che abbia a negarsi la estradizione anche nel caso che siasi semplicemente iniziata una procedura nel Regno per lo stesso reato pel quale l'estradizione è richiesta (art. 4).

Deve essere sembrato al legislatore neerlandese che gl'inconvenienti dell'interrompere un processo pendente, e che può anche trovarsi molto inoltrato, fossero anche maggiori del danno di sottrarre un accusato ai suoi giudici naturali.

A coloro, invece, che pensano la competenza nostra a giudicare uno straniero per reato commesso all'estero non potere essere in ogni caso che sussidiaria e supplementare, e dovere essa, pertanto, cedere sempre il passo alla giurisdizione territoriale tosto che questa si svegli ed esca dalla sua inazione, parrà da preferirsi il sistema adottato nel *Progetto Francese*, il quale non esclude l'estradizione se non nel caso di delinquenti che sieno stati *porsuivis et jugés definitivement en France*.

Appena occorre osservare che l'espressioni *jugés definitivement* alludono unicamente ai sentenziati per condanna, assoluzione o sentenza di non farsi luogo a procedere per insussistenza di reato (*acquittement*), e che esse non potrebbero quindi mai riferirsi alle semplici ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza di prova, nè ad altri atti di procedura che non statuissero definitivamente sulla sorte dell'incolpato.

La connessione delle materie porta a dire qui due parole dell'altro caso in cui, non per lo stesso reato per cui ci fu chiesta la estradizione, ma per un reato differente penda processo a carico della persona reclamata presso i tribunali del paese di rifugio.

Dovrà in questo caso sospendersi la estradizione sino al giorno in cui il reo sia stato assolto e, in caso di condanna, abbia scontata la pena od ottenuta la grazia?

La risposta affermativa a tale quesito si trova scritta in pressochè tutte le convenzioni.

Anche la *Legge Inglese* del 1870 (art. 3, n. 3) dispone espressamente non potersi consegnare un fuggitivo finchè si trovi sotto processo o in prigione per reati commessi in Inghilterra.

Le altre *Leggi Anglo-Sassoni* non prevedono il caso, come pure non lo prevede la *Legge Belga*.

La *Legge Olandese*, non solo lo ha contemplato, ma si è pure preoccupata del pericolo che la sospensione della consegna possa, in certi casi, riescire a danno dell'istruzione giudiziaria nello Stato richiedente, in quanto vi sia urgenza di procedere agli opportuni confronti fra l'accusato e i complici o i testimoni.

A questo pericolo la *Legge Olandese* pone riparo col permettere che, in questi casi, lo straniero possa essere inviato temporariamente all'altro Stato, perchè comparisca davanti all'autorità procedente, sotto condizione che sia rimandato indietro appena terminata l'istruzione del processo (art. 6).

Questa saggia disposizione venne pure accolta nel *Progetto Francese* (art. 5) [1].

Non val la pena di occuparsi qui dell'*arresto per debiti* come causa di sospensione della estradizione.

È oggimai da tutti riconosciuto che l'interesse privato dee cedere all'interesse pubblico, nè quello può dirsi pregiudicato finchè gli sia aperto l'adito a far valere le proprie ragioni presso i competenti tribunali.

La *Legge Olandese* del 1849, che ammetteva un principio contrario (art. 17), non è più in vigore per questa parte, e il *Progetto Francese* non ha ammesso l'*arresto personale* fra le cause di sospensione dell'estradizione se non in certi casi eccezionali in cui esso vien pronunziato per motivi di pubblico interesse (art. 5) [2].

---

(1) Ed anche nella nuova Legge Argentina. Art. VII.

(2) Questi casi sono quelli di arresto personale per debiti di ammende od indennità verso le casse dello Stato.

Reati commessi in un terzo Stato. — Sul punto se possa accordarsi l'estradizione anche per reati commessi sul territorio di una terza nazione non sono concordi le leggi in esame.

Le *Leggi Anglo-Sassoni*, come non ammettono altra giurisdizione che la territoriale, sono logicamente condotte ad escludere la estradizione per reati che non siano stati commessi sul territorio dello Stato richiedente. Si fece, è vero, questione, così in Inghilterra, come agli Stati Uniti, se le parole *reati commessi dentro la girisdizione*, usate nelle convenzioni e nelle leggi di quei paesi, potessero abbracciare un reato commesso in un terzo paese allorchè lo Stato richiedente avrebbe, per le proprie leggi, competenza a punirlo. Ma l'opinione che ha finito per prevalere si è che la parola *giurisdizione* dee intendersi nel senso inglese, cioè come comprensiva soltanto del territorio reale o fittizio (cioè navi in alto mare e scali di Levante) della Potenza la quale si fa a richiedere la estradizione.

L'*Ordinanza Maltese* del 1863 non lascia ombra di dubbio su questo particolare, poichè parla di fatti commessi entro la *giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia.*

Anche le antiche leggi del Belgio e dell'Olanda non ammettevano la estradizione fuorchè per reati commessi sul territorio dello Stato richiedente.

Questa restrizione non pare, tuttavia, potersi logicamente difendere da quelli Stati i quali, come il Belgio e l'Olanda, ammettono la propria competenza a punire, in certi casi, anche per reati commessi in estero territorio.

La *Legge Belga* del 1874 tolse, infatti, questa limitazione, disponendo che l'estradizione sarebbe accordata anche per reati commessi in un terzo Stato in tutti quei casi in cui anche il Belgio si terrebbe competente a punire un reato commesso all'estero (art. 2) [1].

La *Legge Olandese* del 1875, spingendosi anche più oltre in questa via, ha tolto qualunque limitazione, dichiarando potersi l'estradizione applicare a qualsiasi dei reati compresi nella nomenclatura che sia stato commesso *fuori del Regno* (art. 2).

---

(1) Concorda la Legge Argentina. Art. IX.

Questa disposizione potrebbe sembrare troppo sconfinata, in quanto rende possibile la estradizione per qualsiasi reato commesso all'estero, che allo Stato richiedente piaccia di punire, fosse anche stato commesso da uno straniero a danno di altro straniero.

Essa non fu accettata nel *Progetto Francese*, ove fu invece accolta la massima più temperata della *Legge Belga* [1].

Reati prescritti. — Le *Leggi Anglo-Sassoni* non parlano affatto della prescrizione della pena o dell'azione penale.

Le *Leggi Continentali*, al contrario, si occupano di questa materia, facendone oggetto di disposizioni più o meno precise.

Così la *Legge Belga* vieta la estradizione quando la pena o l'azione penale si trovi prescritta a termini delle leggi del Belgio (art. 7).

Analoghe disposizioni si trovano nella *Legge Olandese* del 1875 (art. 5), e nel *Progetto Francese* (art. 3, n. 4).

Il *Progetto Francese* contiene di più questa novità: che l'incolpato possa invocare a suo favore la prescrizione che gli torna più vantaggiosa, sia quella dello Stato richiedente o quella dello Stato richiesto [2].

Abbiamo anche qui un applicazione del principio, che è dominante in tutta la materia della estradizione, dovere cioè il reato essere punibile per ambedue le legislazioni.

Ma in qual giorno la prescrizione dovrà essere compiuta perchè sia d'ostacolo all'estradizione?

Forse nel giorno in cui è pervenuta la domanda, o in quello in cui si è questa notificata allo straniero, o in quello dell'arresto, o infine nel giorno in cui la estradizione viene eseguita?

La *Legge Belga* nulla dice su questo punto, che pure non manca d'importanza.

---

(1) È da notarsi che in Francia difficilmente si verificherebbe il caso di una estradizione per reati commessi in un terzo paese, poichè i casi in cui la legislazione francese punisce il reato commesso da uno straniero fuori di Francia si riducono ai reati contro la sicurezza dello Stato (pei quali non si dà estradizione, perchè reati politici) e a quelli di falsificazione di monete od altri valori pubblici o del sigillo dello Stato.

V. *Code d'instruction criminelle*. Art. 7.

(2) Novità anche maggiore si riscontra nella Legge Argentina, la quale non ammette a favore dell'incolpato che la prescrizione dello Stato richiedente. Art. III, § 5.

Al silenzio della legge ha, però, supplito la giurisprudenza, distinguendo fra la prescrizione della azione penale e quella della pena, che mentre per la prima vuole si abbia riguardo al giorno della domanda, in quanto la considera come un atto di procedura interruttivo della prescrizione, per la seconda vuole si guardi al giorno dell'arresto.

Questa distinzione, che pare conforme ai sani principî, fu pure ricevuta nel *Progetto Francese* approvato dal Senato.

La *Legge Olandese*, invece, non fa distinzione alcuna: o si tratti della prescrizione della pena o di quella dell'azione penale, basta, per la legge olandese, che essa sia compiuta nel giorno dell'arresto o in quello della citazione dello incolpato o condannato, se questo non si trova in stato d'arresto.

Parve a chi fece la legge che un fatto estraneo ed ignoto allo straniero, quale si è una domanda di estradizione che non gli fu ancora notificata, non potesse mai riguardarsi come causa sufficiente per toglierli il benefizio della prescrizione su cui egli aveva ragione di fare assegnamento.

Reati capitali. — In quelli Stati ove la pena capitale venne abolita è ben naturale che non si consenta l'estradizione per reati che importano la pena capitale, se non sotto condizione che quella pena venga commutata.

Avvi di più. Anche fra quelli Stati che ancora conservano nei loro Codici la pena di morte, avviene spesso e tende sempre più a divenire di uso generale che l'estradizione di rei di delitto capitale non si accordi se non sotto quella condizione, chè troppo ripugna al comun senso morale il tradire un uomo, per quanto colpevole, nelle mani del boja.

Nessuna, però, delle leggi che stiamo esaminando contiene a questo riguardo alcuna disposizione, nè è da farne meraviglia; che tutte appartengono a Stati nei quali la pena capitale è reputata ancora necessaria, e nei quali, d'altra parte, non si crederebbe prudente cosa il dichiarare pubblicamente che i malfattori

stranieri avranno salva la testa sol che riescano a rifugiarsi sul loro territorio.

Quello che si dice della pena capitale vale anche, e con maggior ragione, per le altre pene inumane, come il bastone, il marchio, il taglio della mano, la tortura, che anche con maggiore unanimità furono condannate dalla scienza e bandite dalla pratica dei popoli civili.

Reati puniti di pena più mite. — Un altro principio che incomincia a farsi strada nelle menti, e che fu anche accolto, come ognun sa, nel 1° libro del progetto di nuovo Codice Penale italiano già approvato dal Parlamento, è quello che, essendo diverso il rigore delle pene applicate ad un reato dalle due legislazioni, debba anche qui avere la sua applicazione la massima che, nel conflitto di più leggi penali, abbia a prevalere quella più mite.

Questo generoso principio è, però, ancora ben lontano dall'essere generalmente ammesso in materia di estradizione, chè alla sua pratica applicazione troppo ancora fanno contrasto le differenze, talvolta enormi, che intercedono fra i sistemi penali dei varì popoli e che rendono sommamente difficile, se non impossibile, il confronto fra le penalità dell'uno e quello dell'altro.

Non può quindi sorprendere che una così ardita novità non sia stata accolta da alcuna delle leggi straniere che stiamo esaminando.

Reati non contemplati nella domanda. — Il timore che una persona consegnata per uno dei reati che ammettono la estradizione potesse essere anche processata e punita per reati politici ed altri che non la comportano ha suggerito l'uso di una cautela per premunirsi contro siffatto pericolo. E la cautela consiste nel patto, che in moltissimi trattati si legge, che non possa mai procedersi, salvo il consenso del Governo tradente, per alcun reato anteriore alla estradizione diverso da quello che le diè motivo.

Si fa eccezione a questa regola nel solo caso in cui l'incolpato, rimesso in libertà, abbia avuto modo e tempo di emigrare e, o non

abbia profittato di questa facoltà, ovvero sia bensì partito, ma sia poi ritornato.

Su questo punto non sono, però, del tutto concordi le leggi d'estradizione dei diversi Stati.

La *Legge Belga* (1853) e la *Legge Olandese* si limitano a proibire l'estradizione se non vi si apponga la condizione che il delinquente non potrà essere punito o processato per altri reati anteriori alla estradizione e diversi da quelli contemplati nella legge (come dice la Legge Belga) o nel trattato (come dice la Legge Olandese).

La *Legge Belga* ha voluto inoltre che questa condizione, invece che stipulata segretamente e volta per volta fra i due Governi, dovesse sempre risultare dal trattato, senza di che, si disse, il divieto non avrebbe avuto una sufficiente sanzione.

La *Legge Olandese* fa poi cessare il divieto allorchè l'incolpato abbia avuto, per un mese, libertà di fuggire e non ne abbia profittato (art. 7).

È permesso però, di dubitare se la regola posta dalle due Leggi Belga e Olandese raggiunga lo scopo, posto che essa, col proibire di procedere per reati non compresi nella legge o nel trattato, pare venga implicitamente a permettere il processo per reati che sieno o sembrino al Tribunale compresi nel trattato o nella legge dello Stato tradente, ma che non furono, però, contemplati nella domanda.

Assai più cauta è per questo riguardo la *Legge Inglese*.

Anch'essa vuole che il divieto di procedere per altri reati risulti da un testo legale, cioè da un trattato o da una legge dello Stato concessionario, ma esige, di più che il divieto si estenda, non solo ai reati non compresi nei trattati, ma in generale a qualsiasi reato diverso da quello che diè motivo all'estradizione (art. 3, n. 2).

Il divieto, poi, dura finchè il delinquente non sia stato restituito o non abbia avuto una opportunità di ritornare in Inghilterra (id).

La stessa regola vale per il caso di un incolpato o condannato che venga restituito all'Inghiltera per essere giudicato dai tribunali inglesi (art. 10).

L'*Ordinanza Maltese* del 1863 (art. 11, n. 2) aveva già adottato lo stesso principio per i due casi (art. 11 e 12).

Quell' Ordinanza fa cessare il divieto quando sieno trascorsi trenta giorni *dal dì della cessazione di qualunque impedimento che per sentenza, decreto o mandato di una Autorità competente fosse stato posto alla partenza del giudicabile* (art. 11).

Per contrario la *Legge Americana* tace su questo particolare.

Il *Progetto Francese* aveva anch'esso adottato il sistema inglese.

Si legge infatti all'art. 4 che l'estradizione *non sarà domandata nè accordata*, se non sotto la condizione che lo straniero non sarà processato nè punito per una infrazione diversa da quella che ha motivato l'estradizione, salvo il caso di un consenso speciale, dato *nei termini della legge* (il primo progetto, meno esattamente, portava: *nei termini del trattato*) dal Governo concedente [1].

Prima di lasciare questo tema, non sarà inutile accennare ad una opinione affatto nuova che venne espressa sull'argomento nel più volte citato rapporto della Commissione Reale Inglese incaricata di ricercare la prova fatta dalle leggi vigenti del 1870 e del 1873.

Sono note a chiunque abbia tenuto dietro alle controversie diplomatiche di questi ultimi anni le interminabili discussioni a cui la questione di cui ci occupiamo ha dato luogo fra il Governo Inglese e quello degli Stati Uniti d'America, a proposito di una estradizione chiesta dagli Stati Uniti, e dall'Inghilterra negata, perchè il Governo di Washington non aveva voluto accettare la condizione del non potersi procedere contro l'incolpato per reati diversi da quelli per cui l'estradizione era stata domandata.

Questo incidente diplomatico fu cagione che la questione di principio fosse riesaminata per tutti i versi e con insolita larghezza nei parlamenti e sui giornali delle due nazioni contendenti.

Non è quindi da stupirsi se anche la Commissione Reale Inglese incaricata di studiare i risultati della legge attuale e le riforme di cui potesse abbisognare credette suo dovere di portare tutta la sua attenzione sull'argomento.

Secondo l'avviso della Commissione Inglese, una volta esclusa per

(1) Concorda la Legge Argentina. Ma il divieto di procedere, che, secondo il Progetto Francese, cessa dopo *un mese*, secondo quella Legge cessa invece dopo *tre mesi* dalla liberazione del detenuto. Art. VI.

mezzo dei trattati la facoltà di procedere per reati politici o locali, non vi è più alcun motivo per impedire che il colpevole sia punito di ogni suo reato.

Il Governo tradente, si dice, non ha alcun interesse ad impedirlo, non avendo alcuna buona ragione per temere che il reo non sarà giudicato secondo giustizia; tanto ciò è vero che nel caso egli ritornasse in Inghilterra non si esiterebbe ad accordarne la estradizione anche per gli altri reati.

Quanto al pericolo che si proceda per un reato politico, è un pericolo remoto, e a cui si potrebbe, ad ogni modo, ovviare col patto che non si abbia mai a procedere fuorchè per reati che comportino l'estradizione *(of an extraditional character)* e col dare all'accusato. prima della consegna, facoltà di provare con qualsiasi genere di prova (anche non legale) che egli corre pericolo di essere processato per un reato politico.

Il rimedio della *estensione* dell'estradizione, si aggiunge, non è buono, perchè fonte di spese e di lungaggini (specie con la procedura inglese), e perchè prolunga la prigionia di un accusato che può essere anche innocente.

Sono questi in sostanza gli argomenti portati dalla Commissione Inglese per combattere una regola che l'Inghilterra aveva sempre considerata come uno dei principî più sacri ed inconcussi della sua legislazione. Conviene, però, aggiungere che questi argomenti furono vigorosamente combattuti da uno dei più illustri giureconsulti della Commissione, il signor Torrens, il quale si ricusò di associarsi, in questa parte, al voto della maggioranza, e ne disse le ragioni in un suo *voto di scissura* che si legge in fine al rapporto.

Reati anteriori al trattato. — Nessuna delle leggi in esame esclude dall'estradizione i delinquenti che commisero il reato prima che la legge o il trattato fossero promulgati, siano essi venuti nel paese di rifugio prima o dopo quell'epoca [1].

La retroattività delle leggi e delle convenzioni d'estradizione è

(1) Concorda la Legge Argentina.

consentanea al principio, oggi quasi comunemente ammesso, che le une e le altre non sono che leggi di procedura e di polizia, in quanto non creano esse il diritto di arrestare e punire il delinquente; ma solo sono intese a rimuovere l'ostacolo che una Sovranità straniera frappone all'esercizio di questo diritto, allorchè il giudicabile si ricoverò in uno Stato estero.

Ciò nondimeno, non tutte le leggi hanno ammesso questo principio senza limitazione o temperamento alcuno.

Allorchè fu discussa la *Legge Belga* del 1833 il principio della retroattività fu fieramente oppugnato da alcuni.

Per la Costituzione Belga, si diceva dagli oppositori, tutti gli stranieri hanno diritto a protezione per le persone e per gli averi, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Dunque gli stranieri arrivati prima che la legge esistesse sono venuti nel Belgio con la fiducia di non essere toccati. — È una nuova legge penale, e le leggi penali non retroagiscono — Ribatteva il relatore: Non è una nuova legge penale. È semplicemente una legge per assicurare meglio l'esecuzione di una legge penale anteriore, e la pubblicità che riceve avverte lo straniero del nuovo pericolo che gli sovrasta.

Altri ne facevano una questione, non di stretta legalità, ma di equità, per riguardo a coloro che, da lungo tempo stabiliti, nel Belgio, vi si erano sempre condotti lodevolmente.

Altri infine obiettavano il pericolo che ne sarebbe venuto ai molti rifugiati politici, specialmente polacchi, che in quell'epoca erano nel Belgio, giacchè pur troppo, si diceva, la legge sarà applicata anche a loro. Non voglio che si cangino in catene (esclamava uno dei più fieri oppositori) gli allori di cui dovremmo ricoprirgli!

Malgrado l'opposizione, la retroattività della legge fu ammessa.

Si noti, però, che per la *Legge Belga* non si dà estradizione senza trattato e nessun trattato d'estradizione può mai avere effetto se non dieci giorni dopo che ne sia stata eseguita la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, il che dee rendere molto raro il caso che la convenzione venga applicata a fatti anteriori.

La *Legge Olandese* non contiene alcuna disposizione di questo genere, e si limita a chiedere la esistenza di un pubblico trattato.

La *Legge Inglese* ha una speciale disposizione per dichiarare che non dovrà guardarsi se il reato pel quale è chiesta la estradizione fu commesso prima o dopo la data dell'*Order in Council* col quale fu posta in vigore la convenzione (art. 6).

Anch'essa, però, esige l'esistenza di una convenzione diplomatica.

E poichè erano sorti dubbî sulla interpretazione di questa clausula, la legge del 1873 spiegò che, non solo i reati anteriori alla convenzione, ma anche quelli anteriori alla legge normale del 1870 dovevano intendersi compresi (art. 2).

L'*Ordinanza Maltese* ammette pure la retroattività, ma con alcune notabili restrizioni.

In primo luogo, eccettua tutti quei delinquenti che siensi rifugiati a Malta in epoca remota, cioè almeno tre anni prima della promulgazione dell'Ordinanza.

In secondo luogo, è espressamente stabilito che anche per gli altri l'Ordinanza non avrà effetto, se non quattro mesi dopo la sua promulgazione, sicchè a tutti è fatta facoltà di mettersi in salvo.

La *Legge Americana* nulla stabilisce in proposito. Si è però, ritenuto, sebbene non senza contrasto, che l'estradizione possa anche dagli Stati Uniti essere consentita per casi anteriori alla data della relativa Convenzione, nè mancano esempî di applicazione pratica di questo principio.

Anche il *Progetto Francese* nulla disponeva su questo punto, sicchè non è da dubitare che esso si riferisse tanto ai casi anteriori che ai posteriori alla data della legge.

In quanto alla necessità di un pubblico trattato, il *Progetto Francese* non l'ammetteva.

Risulta infatti chiaramente dall'art. 1 del progetto che il Governo francese veniva autorizzato a concedere la estradizione, salva la reciprocità, anche senza trattato alcuno [1].

---

(1) Concorda la Legge Argentina, Art. I.

III.

PROCEDURA.

Presentazione della domanda di estradizione. — La procedura dell'estradizione si apre, di regola, con la presentazione della relativa domanda.

Chi dovrà fare la domanda? Dovrà farla il Governo o l'Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente?

E a chi dovrà essa venire presentata? Al Governo o semplicemente alla competente Autorità Giudiziaria dello Stato richiesto.

È principio generalmente ricevuto essere la estradizione, sia per lo Stato che la chiede, sia per quello che l'accorda, un atto così esclusivamente proprio della Sovranità e così importante da non potersi ammettere altro modo di presentazione della relativa domanda che da Governo a Governo e per la via diplomatica.

Tutti gli Stati, dei quali stiamo esaminando le leggi, hanno o nella legge stessa o nei rispettivi trattati ammesso espressamente questa regola [1].

Solo è da notarsi che la *Legge Americana* ammette espressamente la possibilità che il procedimento giudiziario dell'estradizione possa essere iniziato e condotto anche a termine davanti all'Autorità competente sulla base di una semplice querela presentata al Tribunale direttamente e anche prima che sia pervenuta al Governo la formale domanda di estradizione (art. 1).

Documenti giustificativi. — Ma quali documenti dovranno accompagnare la domanda?

Su questo punto sono tutt'altro che concordi le leggi in esame. Nè è da meravigliare che sia così.

È naturale che altri documenti si richiedano in Inghilterra e agli Stati Uniti, in cui, il giudice dell'estradizione ha l'obbligo di ricercare le prove di reità che scaturiscono dai fatti e dalle testi-

(1) Concorda la Legge Argentina. Art. XII.

monianze, altri documenti sieno richiesti nel Belgio e in Olanda e in genere negli Stati in cui si ricerca invece la semplice *presunzione legale* che sorge dal fatto dell'accusa o della condanna.

Così troviamo che, mentre le *Leggi Anglo-Sassoni*, allorchè si tratti d'imputati, non ricercano e quasi disprezzano le ordinanze e persino le stesse sentenze contumaciali dell'Autorità Giudiziaria straniera, purchè ci siano gli atti del processo contenenti le testimonianze, le *Leggi Continentali*, al contrario, grandemente si preoccupano della necessità di accertare, con opportuni documenti, che l'Autorità giudiziaria estera abbia realmente compiuto uno di quelli atti di giurisdizione che esse giudicano necessarî a stabilire una sufficiente *presunzione* a carico dell'incolpato.

Ma quali sono questi atti di giurisdizione di cui si vuole la prova?

Sarà sempre necessaria una sentenza di condanna, almeno contumaciale, oppure basterà una sentenza od atto d'accusa, od anche un semplice mandato d'arresto, per giustificare una domanda di estradizione?

Su questo punto le opinioni furono nel passato molto diverse ed anche oggi non sono del tutto concordi.

La storia della *Legge Belga* ci mostra, però, qual grande cammino abbiano fatto le idee in questi ultimi cinquanta anni.

Allorchè si discuteva la prima Legge Belga, del 1833, molti avrebbero voluto che la estradizione non potesse ammettersi se non sulla base di una condanna in contradittorio o in contumacia.

Una semplice sentenza d'accusa, dicevano, pronunziata a uscio chiuso, senza sentire l'imputato, non inspira sufficiente fiducia.

Il Ministro proponente ribattè, è vero, col solito dilemma: o avete o non avete fiducia nei giudici stranieri; se l'avete, dovete confidare che l'accusato sarà giudicato secondo giustizia; se non l'avete, non fate patti di estradizione.

Ma, insomma, non fu senza qualche contrasto che passò nella legge il principio potersi ammettere la estradizione tanto per una sentenza di condanna che per una *sentenza d'accusa*.

La Legge Belga del 1868 fece un passo più là: stabilì che non

solo una sentenza d'accusa, ma qualunque *atto di rinvio* al giudizio potesse bastare per giustificare una domanda di estradizione (art. 3).

Non tutte le legislazioni, si disse allora, ammettono la necessità di un procedimento preliminare davanti ad una Camera di Accusa: richiedere, come indispensabile, la presentazione di una sentenza d'accusa sarebbe quanto rendere impossibile qualunque patto di estradizione con tutti quelli Stati il cui ordinamento giudiziario non ammette questa specie di sentenze.

Finalmente, la *Legge Belga* del 1874 andò più oltre ancora.

Non solo una sentenza di condanna o di accusa, non solo un atto di rinvio al giudizio, ma anche un semplice *mandato d'arresto* sarebbe stato d'ora innanzi sufficiente per legittimare una richiesta di estradizione.

Questa novità, sebbene già ammessa in molti trattati, non passò tuttavia, senza opposizione.

Un mandato d'arresto, si obiettava, può essere spiccato nel giorno stesso del reato, sulla semplice fede del clamore pubblico, della denunzia di un gendarme o di una guardia campestre, e prima che siasi raccolta alcuna testimonianza a carico dell'incolpato.

Si rispondeva dall'altra parte: Una volta escluso che si possano sindacare gli atti del processo, le prove su cui gli atti o sentenze di accusa sono fondati, che giova il farsi dare comunicazione di questi documenti? O si ha fiducia, o non si ha; se non si ha, si debbono esigere anche le prove; se si ha, conviene ritenere che il tribunale assolverà l'incolpato se i risultati del processo gli torneranno favorevoli; molte volte accade che la presenza del giudicabile, il suo confronto coi testimoni e coi complici, sia indispensabile per la istruzione del processo, e ciò tanto nell'interesse dell'accusa che della difesa; molte legislazioni stabiliscono, anzi, come regola la necessità della presenza dell'imputato anche nel periodo istruttorio, e come non ammettono condanne, non ammettono neppure accuse in contumacia; con gli Stati Uniti, per esempio, non fu possibile far trattati appunto per questo motivo; si aggiunga la difficoltà che in pratica s'incontra per verificare se certi atti di procedura usati

all'estero equivalgano o no a un ordine di rinvio; devono considerarsi come tali gli *Warrants* inglesi e americani, gli *Eroffnungen der Untersuchung* tedeschi, i *Rechts Ingang* olandesi, gli *Autos de prision* spagnuoli? — Finalmente, se la legge vorrà si aspetti l'atto di rinvio, la necessità d'altra parte d'impedire la fuga del giudicabile vorrà che questo sia frattanto tenuto in prigione; bisognerà fissare, come facevan le leggi precedenti, un termine alla durata dell'arresto provvisorio; ma se questo termine sarà breve, l'istruzione del processo si farà in fretta e male, e se lungo, tanto peggio pel povero carcerato che si aveva in animo di proteggere; nel Belgio, infatti, ove questo termine era di due mesi, un terzo degli incolpati domandavano di essere consegnati subito.

Questi argomenti parvero decisivi e il *mandato d'arresto* fu ammesso come documento sufficiente della *Legge Belga* del 1874.

Anche la *Legge Olandese*, sebbene il suo testo francese si presti ad altra interpretazione, ha adottato la stessa regola; tanto ciò è vero, che nella convenzione ultima fra l'Olanda ed il Belgio è ammesso, senza possibilità di equivoco, il diritto di chiedere la estradizione sulla base di un semplice mandato di arresto.

Infine, anche il *Progetto Francese* approvato dal Senato aveva ammesso per le stesse ragioni e malgrado le obiezioni di alcuni Senatori questo medesimo sistema (Art. 10) [1].

Non è qui il caso di parlare delle *Leggi Anglo-Sassoni*, le quali, come già fu osservato, fuori del caso di condanna in contradittorio, non ammettono estradizione sulla base di questo piuttosto di quell'altro atto di giurisdizione del Tribunale procedente, ma bensì, soltanto sulla fede delle testimonianze e delle altre prove di fatto che stanno a carico dell'incolpato.

Esame preliminare della domanda. — Prima di trasmettere la domanda di estradizione all'Autorità competente, dovrà il Governo esaminarla? E quale, nel caso, sarà la portata di questo esame preliminare?

Non tutte le leggi che stiamo comparando rispondono, almeno esplicitamente, al quesito.

(1) Concorda la Legge Argentina. Art. XII, § 1°.

È naturale che ogni Governo abbia cura, prima di dar corso alla domanda, di verificare, a scanso di perdite di tempo, se le carte sono in regola e di provvedere, in caso negativo, a che siano rese regolari e complete.

È anche fuori di dubbio che nessuna delle leggi in esame fa obbligo assoluto al Potere Esecutivo di dar corso alla richiesta, per quanto possa essere evidentemente infondata, il che porta a credere che al Governo non sia impedito di *saggiare*, a dir così, mediante un preliminare esame, la legittimità della richiesta medesima.

La sola legge che dia qualche indicazione a questo riguardo è la *Legge Inglese* del 1870, nella quale è detto che il Segretario di Stato, cui la domanda è diretta, potrà rifiutarsi a darle corso se nella sua opinione il reato pel quale è fatta è un reato politico.

La *Legge Americana* nulla stabilisce in proposito, nè è da farne caso, posto che agli Stati Uniti la procedura d'estradizione può essere, come abbiamo veduto, promossa mediante semplice querela presentata direttamente all'Autorità giudiziaria locale anche prima che la domanda sia fatta.

Anche la *Legge Belga* e la *Legge Olandese* tacciono su questo particolare.

Il *Progetto Francese*, invece, prescriveva, non uno, ma due esami preliminari della domanda, uno per parte del Ministero degli Affari Esteri, allo scopo specialmente (come spiegava il Ministro proponente) di accertare la *qualità diplomatica* dell'Agente che l'aveva presentata, il secondo per parte del Ministero della Giustizia, allo scopo di verificarne la *regolarità*, o come spiegava il Dufaure, di accertare la regolarità delle carte dal punto di vista delle enunciazioni prescritte, della qualificazione data ai fatti, e anche, se occorre, dell'applicabilità del trattato (Art. 11).

Questo esame preliminare, questa quasi *delibazione* dell'attendibilità della richiesta avrebbe permesso, si osservò, di andare più franchi nell'ordinare l'arresto preventivo dell'incolpato [1].

---

(1) La Legge Argentina prescrive pure questo esame preliminare, e gli dà anche maggiore importanza che il Progetto Francese. Art. XIII, XIV e XV.

Cattura dello straniero. — *Arresto regolare.* — Ricevuta la domanda e trovatala regolare, prima cura del Governo richiesto dell'estradizione è quella di provvedere alla cattura dello straniero.

L'obbligo di provvedere innanzi tutto alla cattura dello straniero non si ritiene soltanto richiesto dal bisogno d'impedirne la fuga, ma anche dall'interesse stesso del giudicabile, di cui non vuolsi consentire la estradizione se non sia prima trovato ed interrogato.

Questo sistema fu, infatti, considerato come una delle riforme più liberali introdotte in Francia dal Ministro Dufaure con la sua celebre circolare del 1872.

Su questo punto tutte le leggi in esame, ad eccezione dell'ultima Legge Olandese, sono d'accordo.

Tutte prescrivono che, prima di procedere ad altro atto, si eseguisca l'arresto dello straniero.

È questo il primo atto, anzi il prologo, di qualsiasi procedura di estradizione, così nel Belgio, come in Inghilterra e agli Stati Uniti.

Anche in Olanda si ritiene pure che l'arresto, se necessario, debba precedere ogni altro procedimento.

È però ammesso che lo straniero possa anche essere lasciato a piede libero, poichè l'art. 12 della nuova legge non dice che *dovrà*, ma che *potrà* essere arrestato.

Ma chi dovrà ordinare l'arresto?

Dovrà ordinarlo l'Autorità Giudiziaria o l'Autorità Amministrativa?

Le *Leggi Belga* e *Olandese* non dicono chi, nel caso di *arresto regolare*, debba spiccare il relativo mandato.

Deesi pertanto ritenere che sia competente ad ordinare l'arresto dello straniero quella stessa Autorità che il Codice di Procedura comune dichiara competente ad ordinare l'arresto di qualsiasi altro imputato, cioè l'Autorità Giudiziaria.

Il *Progetto Francese*, al contrario, affidava il còmpito di ordinare l'arresto all'Autorità Amministrativa (art. 11). Nel sistema della Legge Francese, il Ministro della Giustizia, appena verificata la regolarità della domanda, doveva trasmettere le carte al Ministro del

l'Interno, il quale, per mezzo dei Prefetti, prendeva tosto le disposizioni necessarie per fare eseguire l'arresto dell'incolpato [1].

Questo sistema parve preferibile, e perchè più celere, e perchè, una volta esaminata la domanda dal Ministro della Giustizia, si avea già una garanzia sufficiente e certo maggiore di quella che avrebbe mai potuto trovarsi in un esame fatto da un semplice Giudice d'Istruzione di circondario, unica Autorità alla quale sarebbe stato possibile, in Francia, di affidare la cosa, dopo che fu abolita la giurisdizione delle Camere di Consiglio.

A favore di questo modo di procedere stava ancora un'altra considerazione: può avvenire che s'ignori la provincia nella quale si trova lo straniero, può anche darsi il caso che il fuggitivo non dimori in alcuna provincia, ma sia di passaggio, o vada vagando da un luogo all'altro, sicchè sia dubbio a quale Autorità Giudiziaria spetterebbe il còmpito dell'arresto; eppure può esservi pericolo di fuga, può esservi urgenza di arrestare; in questi casi, che di più naturale dello affidare la cura dell'arresto ad un Potere Centrale, alla Direzione Generale della Polizia, che, per mezzo dei suoi numerosi agenti sparsi in tutto lo Stato, sola può essere in grado di scoprire il covo del fuggiasco e di operarne, in un punto, la cattura?

Un sistema intermedio viene seguito dalla *Legge Inglese*.

Nel sistema inglese è il Segretario di Stato per l'Interno che dà, per primo, l'*ordine d'arresto*.

Questo ordine viene trasmesso al Primo Magistrato di una delle Corti di Polizia Metropolitana o ad uno degli altri Magistrati della Corte di Polizia Metropolitana in *Bow Street*, Autorità centrali ed aventi, per ciò che riguarda questa materia, giurisdizione su tutto il territorio del Regno Unito.

L'ordine del Segretario di Stato non è però un ordine assoluto; la sua esecuzione va subordinata alla condizione che il Magistrato cui viene diretto abbia in mano quel principio di prova (*prima facie evidence*) che nella sua opinione giustificherebbe il rilascio di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso in Inghilterra.

---

(1) Concorda la nuova Legge Argentina. Art. XV.

Se questo principio di prova esiste, il Magistrato rilascia il *mandato di cattura* (*warrant of apprehension*).

Questo *mandato di cattura* è eseguibile immediatamente in tutte le provincie dello Stato e ben di rado fallisce all'intento.

Per assicurarne meglio l'effetto, è uso della Polizia Metropolitana di munire ciascuno dei suoi quarantamila agenti, semprechè sia possibile, di un ritratto del delinquente, come pure di un disegnino degli oggetti furtivi e degli altri corpi di reato, il che facilita molto le indagini e rende quasi immancabile la cattura.

È questo il procedimento seguito in Inghilterra nel caso di *arresto regolare.*

La legge inglese ammette però, come vedremo in seguito, altre regole allorchè si tratti di *arresto provvisorio*

Assai differente dall'inglese è il sistema della *Legge Americana*, la quale ammette, come regola, che il mandato di cattura sia spiccato dalla competente Autorità Giudiziaria, senza alcuna richiesta del Governo Federale e dietro la semplice querela, da chiunque presentata, con la quale s' incolpi una persona, dimorante nella giurisdizione del tribunale, di aver commesso in uno Stato straniero uno dei reati contemplati nel respettivo trattato di estradizione (Art. 1).

Autorità competenti a decretare l'arresto sono i giudici di qualsiasi Corte Federale (Suprema o di Distretto) o anche di una Corte di Stato.

La *Ordinanza Maltese* del 1863 si accosta naturalmente al sistema inglese.

Secondo quell' Ordinanza, l'arresto viene ordinato dal Capo del Governo dietro istanza del Console Italiano, ma l'arrestato ha diritto di essere rinviato dentro due giorni utili (che si portano a sei, quando l'arresto abbia avuto luogo nel Gozo o in Comino) davanti alla Corte della Polizia Giudiziaria per l'Isola di Malta, la quale decide, per prima cosa, se l'arresto debba essere mantenuto o revocato.

Arresto provvisorio. — Può avvenire che il bisogno di procedere all' arresto sia talmente urgente da non permettere che si

attenda l'arrivo di una domanda di estradizione accompagnata dai documenti che, di regola, sarebbero necessarì a giustificare un così grave provvedimento.

Questo bisogno era sentito anche nei tempi andati, a causa delle molte e lunghe formalità che allora si esigevano per le estradizioni, sicchè anche le antiche leggi (per esempio la *Legge Belga* del 1833 e la *Legge del Canadà* del 1850) avevano cercato di provvedervi con lo stabilire pei casi urgenti l'arresto anticipato o, come suol dirsi, l'*arresto provvisorio* del fuggitivo.

Nei tempi moderni, se si è accelerata la procedura dell'estradizione, si sono anche resi più facili e più celeri, grazie all'invenzione del vapore, i viaggi da uno Stato all'altro, e perciò più agevole e più rapida la fuga dèi delinquenti che, emigrando, cercano di sfuggire alle ricerche della Giustizia.

Quindi il bisogno di trovare un mezzo più pronto per fermare i fuggiaschi, quindi la necessità di rendere possibile l'arresto anche prima che il mandato di cattura dell'Autorità straniera sia giunto nelle mani di chi deve darvi esecuzione.

Un semplice telegramma col quale si dia avviso della esistenza del mandato di cattura è oggi ammesso da quasi tutti gli Stati come decumento sufficiente per legittimare l'arresto provvisorio dell' incolpato.

Così, se da una parte i delinquenti ebbero un nuovo alleato nel vapore, ebbero dall'altra un nuovo avversario nel telegrafo; se i nemici della società si approfittano dei moderni trovati per sfuggire alla meritata punizione, anche la società, dal canto suo, se ne giova per meglio scoprirli e raggiungerli.

Tutte le leggi straniere che stiamo esaminando, o ammettono esplicitamente, o tacitamente consentono questa facoltà di arrestare provvisoriamente, dietro anche un semplice avviso telegrafico, lo straniero di cui possa temersi la fuga.

La *Legge Belga* e la *Legge Olandese* contengono su questo particolare disposizioni formali e precise, e che escludono qualsiasi possibilità di dubbio.

Meno chiare sono le *Leggi Inglese* ed *Americana*.

In quanto alla *Legge Inglese* si era anzi ritenuto, fino a pochi anni or sono, che essa non consentisse questo modo di procedere.

Che se quella legge ammetteva potersi domandare ed ottenere l'arresto dell'incolpato dietro semplice richiesta fatta direttamente al Magistrato di Polizia o ad un Giudice di Pace anche prima che fosse presentata la formale domanda di estradizione, essa sembrava, però, richiedere tali prove da escludere affatto la possibilità di concedere l'arresto dietro un semplice telegramma [1].

Questa interpretazione fu nel 1874 ritenuta erronea dai Giureconsulti della Corona, e le istruzioni che nel 1880 furono impartite dal Capo della Polizia Metropolitana ai capi della Polizia del Regno Unito ammettono esplicitamente la facoltà di procedere alla cattura del delinquente dietro un semplice avviso telegrafico contenente le seguenti indicazioni:

1° Il reato commesso dal fuggitivo;

2° L'esistenza di un mandato d'arresto;

3° Il proposito di chiedere la estradizione;

4° I connotati del delinquente [2].

Gli stessi motivi pei quali si poteva dubitare se la *Legge Inglese* comportasse l'arresto provvisorio sulla base di un semplice telegramma si applicano alla *Legge degli Stati Uniti*.

Anche la *Legge Americana* ammette l'arresto prima dell'arrivo di una domanda formale di estradizione e lo ammette anzi senza bisogno di prove sulla base di una semplice querela giurata.

---

(1) Il Billot, nel suo classico trattato sull'estradizione stampato nel 1874, asseriva non essere ammesso l'arresto provvisorio dalle leggi inglesi.

(2) Ecco un campione del telegramma richiesto dalla Polizia Inglese:

TELEGRAMMA.

Da . . . . *a* . . . .

VINCENT, *Direttore Polizia, Scotland Yard, Londra.*

XX, nazionalità francese, età 32, statura m. 1. 75, corporatura forte, capelli e sopracciglí neri, occhi neri, barba e baffi neri, fronte calva; incolpato di furto; colpito da un mandato di cattura. Estradizione sarà domandata. Può trovarsi a Charing Cross Hotel, N. 12, Grey's Ynn Road. Bagagli: una valigia grigia; una cappelliera nera con cifra. Arrestate e telegrafate.

Siccome, però, la legislazione degli Stati Uniti dà diritto all'arrestato di essere messo in libertà se il querelante non produce tosto le prove del suo asserto, così è dubbio se l'arresto del delinquente straniero potrebbe, anche se ammesso, essere mantenuto.

In pratica, però, le Corti Americane si studiano di mantenere il più possibile l'arresto dello straniero intanto che si aspettano le carte dall'estero, nè mancano esempi di arresti chiesti ed ottenuti da Stati Europei per semplice telegramma e mantenuti anche per cinquanta o sessanta giorni dai Giudici Americani.

Ma un testo preciso di legge che autorizzi od obblighi il giudice a mantenere l'arresto per un determinato tempo manca ancora agli Stati Uniti, sicchè, salvo il caso di speciali trattati, tutto è rimesso alla discrezione del Magistrato.

Le Leggi Europee sono, per questo riguardo, assai più complete.

La *Legge Inglese* non fissa, è vero, neppure essa un termine preciso durante il quale l'arresto provvisorio possa essere mantenuto, ma pure è assai più esplicita dell'Americana, in quanto prescrive che il Magistrato di Polizia di Londra (al quale lo straniero deve essere sempre rinviato anche se arrestato in provincia) assegnerà un *termine ragionevole*, avuto riguardo alle circostanze del caso, scorso il quale, il detenuto sarà rimesso in libertà, se nel frattempo non sarà giunto un avviso ufficiale del Segretario di Stato che annunzi l'arrivo della domanda di estradizione.

Le Leggi Continentali sono anche più precise.

La *Legge Belga* fissa la durata dell'arresto provvisorio a 15 giorni se lo Stato richiedente è limitrofo ed a tre settimane se non è limitrofo.

Il termine può essere poi portato a tre mesi se lo Stato è fuori d'Europa (art. 5).

La *Legge Olandese* rilascia ai trattati la cura di fissare il termine, purchè, però, esso non ecceda i venti giorni, se si tratta di Stato Europeo, e i tre mesi se si tratta di uno Stato fuori di Europa (art. 10).

Finalmente il *Progetto Francese* fissava la durata dell'arresto

a venti giorni per gli Stati limitrofi alla Francia, permettendo di portarlo ad un mese per gli Stati non limitrofi, e a tre mesi per gli Stati fuori d'Europa (art. 2). [1]

Ma potrà l'arresto provvisorio essere pure ordinato in seguito a richiesta fattane direttamente dall'Autorità Giudiziaria straniera che ha interesse ad ottenerlo?

In teoria la cosa sembra disputabile, chè a favore del sistema della trasmissione diretta stà il bisogno della celerità, insomma quello stesso motivo che ha suggerito l'espediente dell'arresto provvisorio dietro semplice avviso telegrafico; e a favore del sistema contrario stà la difficoltà di verificare se la richiesta emani da un Autorità estera competente e se sia fondata su motivi abbastanza gravi per autorizzare un così eccezionale provvedimento.

Su questo punto non è uniforme la pratica dei diversi Stati e, mentre la Francia, per esempio, non ha difficoltà ad ammettere il sistema delle trasmissioni dirette, il Belgio ha sino a questi ultimi tempi tenuto a conservare l'altro sistema delle trasmissioni per la via diplomatica [2].

Le leggi in esame non escludono nè ammett no esplicitamente il sistema della trasmissione diretta.

Fa eccezione il *Progetto Francese* in cui era stabilito formalmente potersi l'arresto ordinare *sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant.*

Un avviso regolare della domanda doveva, però, essere contemporaneamente trasmesso per la via diplomatica, col mezzo della posta o del telegrafo, al Ministero degli Affari Esteri (art. 19) [3].

Ma quale Autorità sarà competente ad ordinare l'arresto provvisorio?

La *Legge Inglese* attribuisce, come abbiamo veduto, il diritto di ordinare l'arresto provvisorio, non solo ai Magistrati della Polizia

---

(1) La Legge Argentina lo fissa a un mese per gli Stati limitrofi, a due mesi per gli altri. Art. XXVI.

(2) In alcuni recentissimi trattati anche il Belgio ha ammesso il sistema della trasmissione diretta dell'avviso, con questo temperamento, però: che l'arresto, se domandato per la via diplomatica, sia *obbligatorio*, e, se domandato direttamente, *facoltativo*.

V. Convenzioni del Belgio con l'Austria (12 Gennaio 1881) e con la Serbia (23 Marzo 1881).

(3) Concorda la Legge Argentina, ma richiede un trattato d'estradizione. Art. XXV.

Metropolitana, ma anche ai Giudici di Pace locali, a condizione che rimandino subito l'arrestato davanti a uno dei detti Magistrati.

In ogni caso, poi, dee farsi immediatamente rapporto al Segretario di Stato, accompagnandolo di una copia della relativa domanda e delle prove su cui era fondata.

Il Segretario di Stato ha, poi, il diritto di annullare, se lo crede opportuno, il mandato d'arresto e di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato.

La *Legge degli Stati Uniti* non fa distinzione fra arresto regolare e arresto provvisorio; i Magistrati che sono competenti per ordinare il primo lo sono pure per ordinare il secondo.

La *Legge Belga* dà questo diritto al Giudice d'Istruzione (art. 5), a *Legge Olandese* al Procuratore del Re o all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò delegato (art. 9); e il *Progetto Francese* finalmente lo dava al Procuratore della Repubblica, salvo l'obbligo di darne avviso al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale.

Sequestro di corpi di reato. — Quanto l'arresto della persona dello straniero è necessario per impedire la fuga del delinquente e provvedere al regolare andamento della procedura d'estradizione, altrettanto il sequestro degli oggetti furtivi e degli altri corpi di reato è indispensabile per impedire la dispersione di preziosi mezzi di prova, come per garantire l'interesse della parte lesa.

È ammesso quindi generalmente che al diritto d'arrestare la persona del profugo vada pure unito il diritto d'impadronirsi dei corpi di reato e delle carte che possono tornare utili all'istruzione del processo o che debbono restituirsi alla persona danneggiata.

Non tutte le leggi in esame hanno disposizioni speciali a questo riguardo, ma è da credere che tutte ammettano egualmente un tale diritto, come quello che va sempre associato al diritto di arresto.

La *Legge Belga* dà esplicitamente questo diritto al Giudice Istruttore (art. 5) e la *Legge Olandese* al Procuratore del Re o all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria da esso delegato (art. 9) e, come l'arresto,

così anche il sequestro è ammesso dalle due leggi potersi eseguire prima che sia pervenuta la domanda per la via diplomatica.

Il *Progetto Francese* nulla stabiliva in proposito.

Tutt'e tre le leggi citate contengono, poi, una disposizione speciale per stabilire la competenza a decidere sulla destinazione da darsi agli oggetti sequestrati, cioè se debbano essere restituiti allo straniero o trasmessi al Governo richiedente per servire all'istruzione del processo o per essere restituiti ai terzi cui appartengono.

Questa competenza non è, però, fissata da tutte nello stesso modo, chè mentre le *Legge Olandese* e la *Legge Francese* l'attribuiscono a quella stessa Magistratura che è chiamata a dare l'avviso sul merito della domanda di estradizione, la *Legge Belga* la dà invece alla Camera di Consiglio del luogo ove il sequestro fu eseguito.

Libertà provvisoria. — Potrà accordarsi allo straniero arrestato la libertà provvisoria?

Teoricamente la questione sembra disputabile.

Per la soluzione negativa sta il pericolo di vedersi sfuggire di mano un delinquente cui non lega al paese vincolo alcuno d'interessi o di affetti, di un emigrato cui il solo fatto della presenza nello Stato nostro costituisce già in flagranza di fuga.

Per la stessa soluzione sta pure la responsabilità che il Governo si piglia in faccia al Governo estero, che, in forza del patto, ha pure diritto che il delinquente gli sia ad ogni costo consegnato.

Stanno, invece, per la soluzione affermativa quelle stesse ragioni di giustizia e di umanità che hanno fatto ammettere la libertà provvisoria per gli autori di reati commessi nello Stato, sta inoltre, nel caso di arresto anticipato (che può durare fino a 3 mesi), la ragione del non prolungare di troppo la detenzione di una persona che può essere anche innocente.

Le Leggi che stiamo esaminando non hanno, a questo riguardo, adottato regole uniformi.

La *Legge Inglese* non parla affatto di libertà provvisoria, ma, siccome conferisce al Giudice dell'estradizione *la stessa giurisdizione*

e gli stessi poteri, per quanto sia possibile (*as near as may be*), che egli avrebbe se l'incolpato gli fosse stato condotto per un reato commesso in Inghilterra, così potrebbe sostenersi che gli competa pure la facoltà di accordare la libertà provvisoria.

Vuolsi, però, osservare che l'ultima *Ordinanza Maltese* (1880), la quale ha inteso ad applicare all'Isola di Malta il sistema di procedura portato dalle nuove leggi inglesi del 1870 e del 1873, esclude indubbiamente il diritto di libertà provvisoria.

Anche la *Legge Americana* non ne parla affatto, e lascia anzi chiaramente intendere che vuole la continuazione dell'arresto per tutta la durata della procedura (sez. 1).

La *Legge Olandese* non parla, neppure essa, di libertà provvisoria, ma ammette, però, qualche cosa di più, in quanto non dichiara necessario in modo assoluto l'arresto dello straniero.

La *Legge Belga*, invece, ammette esplicitamente, ma nel solo caso di arresto anticipato, la facoltà di reclamare dalla Camera di Consiglio la concessione della libertà provvisoria *in tutti i casi in cui un Belga goda di questa facoltà e sotto le medesime condizioni.*

Il *Progetto Francese* accordava, pure, questo diritto, ma anch'esso limitatamente al caso di arresto anticipato o provvisorio. Si noti che il diritto concesso dal Progetto Francese era semplicemente il *diritto di chiedere*, non il *diritto di ottenere* la libertà provvisoria, poichè il testo diceva: *l'étranger pourra* (e non *devra*) *obtenir sa mise en liberté provisoire* [1].

Interrogatorio preliminare. — Nel *Progetto Francese*, a differenza di quanto è disposto nelle altre leggi, si stabiliva che lo straniero, prima di essere rinviato davanti alla Camera delle Accuse per difendervi la propria causa, dovesse sottoporsi ad un interrogatorio preliminare per parte del Procuratore Generale.

Lo scopo di questo interrogatorio era duplice: di accertare, cioè, in primo luogo, la identità della persona arrestata, e di conoscere, secondariamente, se per avventura non fosse suo desiderio di essere

(1) La nuova Legge Argentina non ammette in nessun caso la libertà provvisoria dell'arrestato.

senz'altro consegnata al Governo richiedente, passando sopra a tutte le ulteriori formalità della procedura (art. 13 e 17).

Questa disposizione, che non si riscontra in alcuna delle altre leggi d'estradizione, richiama a parlare della questione della rinunzia dello straniero alle formalità tutelari dalla legge stabilite a suo benefizio.

Rinunzia alle formalità. — Può darsi il caso che allo straniero prema di essere subito rimandato al suo paese, sia perchè, forte della sua innocenza, abbia fretta di discolparsi davanti ai suoi giudici, sia anche perchè, sapendo di non avere alcuna eccezione legale da opporre alla domanda di estradizione, preferisca di risparmiarsi le noie di una procedura per lui inutile e di una detenzione più lunga nelle prigioni dello Stato straniero.

Il caso di cui si tratta è, in pratica, tutt'altro che raro, segnatamente nei paesi in cui il procedimento dell'estradizione è più o meno lungo e complicato.

Risulta dal rapporto più volte citato della *Commissione Reale Inglese* che, in generale, tutti i giudicabili, ritenuti dal Magistrato di Polizia meritevoli di estradizione, si dolgono di non potere essere subito consegnati, in quanto è giocoforza attendere che sieno prima passati i quindici giorni che la legge loro accorda per far riesaminare la loro causa dalla Corte del Banco della Regina.

Accade quasi sempre, *almost invariably* (così si esprime il rapporto), che il delinquente esprima il desiderio di essere mandato via subito.

Quando ciò si verifichi, sembra alla *Commissione Reale* che non vi sia motivo per non assecondare il desiderio del giudicabile.

L'unico scopo della disposizione, si dice nel rapporto, è quello di porre in grado il prigioniero di ottenere la protezione della legge, qualora egli creda di avervi titolo; se, pertanto, egli crede di non fare uso di questo diritto, il termine concessogli diviene inutile per lui e gratuitamente vessatorio pel Governo che domanda la sua estradizione.

Questo ragionamento può applicarsi egualmente a tutte le for-

malità della procedura estraditoria, chè tutte furono introdotte nell'interesse dello straniero di cui si tratta di accordare la estradizione, e non potrebbero, quindi, ritorcersi a suo danno.

Le leggi che stiamo esaminando, ad eccezione del Progetto Francese, non decidono punto tale questione.

Come dovrà interpretarsi, in questo caso, il silenzio della legge?

La soluzione del quesito dipende dal vedere se negli Stati cui quelle leggi appartengono le formalità tutelari si considerano esclusivamente introdotte nell'interesse dell'individuo di cui si tratta di concedere o negare l'estradizione, ovvero anche in quello della dignità dello Stato cui viene diretta la domanda, se siano, in una parola, di ordine privato o di ordine pubblico.

Tale questione è troppo ardua e richiederebbe troppo lungo discorso per essere trattata nel presente sommario.

Basterà, dire, che nel Belgio non si è mai dubitato menomamente che lo straniero fosse in diritto di rinunziare al benefizio delle formalità stabilite dalla Legge Belga.

Ciò fu detto chiaramente nell'*exposé de motifs* che accompagnava la prima legge del 1833.

Ciò fu ripetuto allorchè si discusse la legge del 1868, di cui l'attuale non è che una seconda edizione.

Siccome, però, si era veduto che la Francia considerava come delinquenti che si fossero costituiti volontariamente nelle mani della Giustizia francese coloro che si fossero lasciati consegnare senza le volute formalità (il che importava la conseguenza che potessero venir giudicati anche per reati politici o diversi da quello che aveva dato luogo all'estradizione), così, per ovviare a questo sconcio, vi fu chi propose di aggiungere alla legge il seguente articolo:

Il sera toujours loisible à l'individu dont l'extradition aura été demandée de renoncer à tout ou partie des formalités préliminaires de l'extradition. Dans ce cas il ne sera pas moins considéré comme ayant été extradé et jouira du bénéfice de l'art. 7 [1].

---

1) V. *Annales Parlementaires. Belges*. Seduta della Camera dei rappresentanti del 7 Marzo 1868.

La proposta non passò, non già perchè fosse contestato il principio in essa enunciato, ma solo perchè fu fatto osservare dal ministro Bara essere quella piuttosto materia di patto che di legge, e che conveniva meglio rilasciarla alle convenzioni internazionali.

Qualora, però, non esista patto a questo riguardo, non è per questo negato allo straniero di rinunziare al benefizio delle formalità, con che dichiari, però, di acconsentire di essere processato e punito per qualsiasi titolo di reato senza potere invocare il benefizio dei trattati internazionali.

Ecco la formula usata nel Belgio per simili dichiarazioni:

Le soussigné déclare que c'est sur sa demande formelle qu'il a été remis aux autorités..... sans attendre en Belgique l'accomplissement des formalités de l'extradition; consentant expressement et librement à être poursuivi et puni, de quelque chef que ce soit, sans pouvoir invoquer le bénéfice des traités internationaux.

Il *Progetto Francese* ammetteva anch'esso, come abbiamo veduto, la rinunzia alle formalità.

Secondo l'art. 17 di quel Progetto, se lo straniero, interrogato dal Procuratore Generale, esprime formalmente la sua volontà di essere subito consegnato, si erge processo verbale di questa dichiarazione, e un Decreto di estradizione viene subito sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica.

La formalità del Decreto Presidenziale, che nel progetto ministeriale non era richiesta, fu aggiunta dalla Commissione Senatoria, sia perchè parve che la estradizione, per quanto consentita dall'individuo che ne è passivo, fosse pur sempre un fatto che impegna la indipendenza e la dignità della Potenza che l'accorda, sia perchè il Decreto si considerò come una garanzia di più della libertà e sincerità del consenso dell'interessato, e anche come un ostacolo per lo Stato straniero al arrogarsi il diritto di giudicarlo e punirlo per reati non contemplati nella domanda.

Un sistema affatto nuovo, e che tien conto dei diritti dell'individuo, come di quelli dello Stato, è quello adottato dalla *Legge*

Svizzera del 27 Giugno 1874, con cui fu istituito il Tribunale Federale, attribuendogli, fra le altre prerogative, quella di giudicare delle domande di estradizione avanzate da Governi esteri in virtù dei relativi trattati.

Secondo questo sistema, il giudizio sull'estradizione non si fa se non nel caso che la sua legittimità sia contestata.

Hanno, però, diritto di contestarla, tanto lo straniero di cui si chiede la estradizione, quanto il Governo del Cantone nel quale egli si trova rifugiato [1].

Questo sistema ha il merito di essere semplicissimo, in quanto permette, nella massima parte dei casi, di fare a meno delle formalità del giudizio, ed ha, al tempo stesso, il vantaggio di non lasciare esclusivamente a discrezione dello straniero il decidere che non abbia a farsi il giudizio.

Giudizio di estradizione. — Tutte le leggi che stiamo studiando si accordano nell'attribuire all'Autorità Giudiziaria il diritto di esaminare in una più o meno larga misura e di giudicare con effetto più o meno decisivo il merito della domanda di estradizione.

È questa la più preziosa guarentigia offerta al giudicabile, è questo il carattere che distingue più spiccatamente il sistema liberale delle Leggi Anglo-Sassoni e delle Leggi Belga e Neerlandese dal sistema autoritario che è ancora in vigore nella massima parte degli Stati dell'Europa continentale.

Occorrerà ora esaminare in che le diverse leggi concordino e in che differiscano in quanto al Magistrato cui vollero attribuita la competenza e quanto alla forma e alla materia del giudizio di estradizione.

Competenza a conoscere delle cause di estradizione. — Come abbiamo già avuto occasione di osservare, la *Legge Inglese* attribuisce tutte le cause d'estradizione ad una sola Magistratura, cioè

---

(1) V. Regolamento approvato dal Tribunale Federale, art. 7.

ai Magistrati delle così dette Corti di Polizia sedenti nella gran metropoli del Regno Unito.

È questa una delle riforme introdotte con la legge del 1870.

Prima di quella legge, le Corti di Polizia di Londra non avevano giurisdizione che sull' Inghilterra propriamente detta; la Scozia e l'Irlanda dipendevano, per questo riguardo, da altre magistrature speciali.

La innovazione parve un vero progresso, in quanto affidava esclusivamente ai Magistrati più dotti del Regno e ad un Collegio Giudiziario unico una materia abbastanza ardua e nella quale è utile conservare unità d'interpretazione e di giurisprudenza.

La *Legge Americana* ha seguito altro sistema.

Essa ha attribuito questa materia a qualunque Giudice e Commissario della Corte Suprema o di una Corte di distretto degli Stati Uniti e a qualunque Giudice di una delle Corti speciali dei diversi Stati che compongono la Confederazione.

È notevole che la competenza di queste Corti non è limitata, per ciò che riguarda la estradizione, al luogo in cui esercitano la rispettiva giurisdizione, ma si estende a tutto il territorio federale, sicchè non si bada se il giudicabile sia stato còlto nell'uno piuttosto che nell'altro degli Stati, distretti o territorî dell'Unione.

La querela data basta, in ogni caso, a radicare la competenza del Magistrato.

La *Legge Olandese* attribuisce la competenza al Tribunale di Circondario, salvo una importante restrizione della quale parleremo in seguito.

La *Legge Belga*, invece, la dà alla Camera delle Accuse della Corte d'Appello.

Allorchè fu discussa nel Belgio la Legge del 1833, era stato pure proposto di affidare questa attribuzione alla Corte di Cassazione o alla Camera di Consiglio del Tribunale.

La Corte di Cassazione fu però eliminata, e perchè parve ripugnante all'istituto della Cassazione il chiamarla a giudicare di questioni di fatto, e perchè non parve conveniente che la Magistratura Suprema, chiamata dalla Costituzione a giudicare i Ministri accusati,

esprimesse *pareri* su questioni nelle quali poteva poi trovarsi al caso di pronunziare *sentenze*.

La Camera di Consiglio del Tribunale fu pure esclusa in quanto non parve offrisse sufficienti garanzie.

La Camera delle Accuse parve, al contrario, la più adatta al caso: il numero e la dottrina dei magistrati che ne fanno parte, la loro posizione eminente parvero dovere ispirare una intera fiducia e dare un gran peso al loro avviso.

Analoghe ragioni indussero a darle la preferenza nel *Progetto Francese* (Art. 14).

La materia è difficile, si osservò, poco conosciuta, richiede interpreti, comunicazioni frequenti col Potere Centrale; val meglio accentrarla nelle Corti d'Appello, Magistrature più illuminate, residenti in città più ragguardevoli, corrispondenti direttamente col Governo [1].

Forma del giudizio di estradizione. — Il giudizio di estradizione ha principalmente per scopo di esaminare le eccezioni che lo straniero intende di contrapporre ai motivi per cui fu domandata la sua estradizione.

Ragion vuole, pertanto, che esso sia sempre preceduto dalla notificazione, fatta al giudicabile, del titolo (sentenza di condanna o di accusa, atto di rinvio, o mandato di arresto) sul quale la domanda è fondata; che egli sia interrogato sulle ragioni per le quali, a suo avviso, la domanda non potrebbe essere accolta; che egli possa farsi assistere e difendere, tanto più in vista della sua qualità di straniero ignaro della lingua del paese, da un avvocato di sua fiducia; che infine il giudizio si faccia in contradittorio del Pubblico Ministero o della parte contraria (qualunque sia); affinchè egli possa udire e ribattere, se può, le ragioni che si allegano contro di lui; finalmente è necessario che la udienza sia pubblica, affinchè vi sia garanzia che i riti della procedura saranno scrupolosamente e sempre osservati.

---

(1) La Legge Argentina ha attribuito le cause d'estradizione ai *Giudici di Sezione*, magistratura federale di prima istanza. Art. XVI.

Tutti questi principî sono stati egualmente ammessi da tutte le leggi che stiamo esaminando.

La *Legge Belga*, la *Legge Olandese* e il *Progetto Francese* contengono, a questo riguardo, disposizioni formali e precise.

Meno esplicite sono le *Legge Anglo-Sassoni*, ma non corre dubbio che anche in Inghilterra e agli Stati Uniti si accordino allo straniero tutte le ampie garanzie che il Diritto Comune di quelle liberissime nazioni accorda a qualsiasi giudicabile per reati commessi nel paese.

Solo è da osservare che, non esistendo in Inghilterra Pubblico Ministero, manca il contradittorio con la parte avversa, a meno che non piaccia al Governo straniero di farsi rappresentare da un suo speciale delegato.

Lo stesso avviene in America, ove gli *Attorneys* degli Stati Uniti non hanno obbligo alcuno d'intervenire al giudizio, sicchè il contradittorio dee farsi col Console o con l'Avvocato del Governo richiedente.

In quanto alla pubblicità, è da notarsi che possono darsi casi nei quali, o per ragione di buon costume o di ordine pubblico, o per desiderio dello stesso giudicabile, convenga procedere a porte chiuse.

La *Legge Belga* del 1833 non ammetteva la pubblicità dell'udienza.

La *Legge Belga* del 1868 ammise la pubblicità, però non senza contrasto; chè essa fu vivamente oppugnata in Senato dal senatore Anéthan, perchè, a suo dire, snaturava il carattere della Camera delle Accuse, e poteva, facendo nascere simpatie a favore dell'accusato, porre talvolta in gravi imbarazzi il Governo.

Queste obiezioni non persuasero, poichè si rispose trattarsi di procedimento affatto eccezionale e doversi anteporre ad ogni altro riguardo l'interesse della difesa; nel caso di pericolo per l'ordine o pel buon costume si applicherebbe, sebbene la legge non lo dica, l'eccezione ammessa per questi casi dalla Costituzione Belga.

La *Legge Olandese* ammette pure la pubblicità dell' udienza, a meno che l'incolpato chieda l'uscio chiuso, ovvero esistano (come

si esprime) *gravi motivi*, motivi che debbono essere registrati nel verbale d'udienza, per ordinare che questa abbia luogo interamente o parzialmente a porte chiuse (art. 14).

Il *Progetto Francese*, al contrario, non ammetteva eccezione alla regola della pubblicità, all'infuori del caso in cui lo stesso giudicabile facesse istanza per essere interrogato in segreto.

Finalmente la *Legge Svizzera* tiene un sistema misto.

Per regola generale, la procedura del Tribunale Federale non è orale, nè pubblica, e tutto si fa per mezzo di ricorsi, risposte, repliche e dupliche.

È, però, nella facoltà del Tribunale di ordinare un dibattimento orale e pubblico di *chiusa*, quando sia domandato da una delle parti o vi siano speciali motivi per ammetterlo (Art. 61).

Le deliberazioni, poi, e le votazioni del Tribunale Federale sono fatte in pubblico [1].

Materia del giudizio di estradizione. — Ma su qual tema dovranno aggirarsi, dentro quali confini contenersi le indagini e le deliberazioni del Magistrato?

Oggetto del giudizio di estradizione è quello di stabilire se la domanda del Governo straniero sia o no ammissibile, se concorrano o no le condizioni di forma e di sostanza che la legge o il trattato hanno dichiarato necessarie perchè possa farsi luogo alla estradizione.

Per conseguenza, come queste condizioni variano nei diversi Stati di cui stiamo esaminando le leggi, così varia è la materia, vario il campo delle indagini nel giudizio di estradizione.

È qui dove apparisce il massimo punto di divergenza fra il sistema delle *Leggi Anglo-Sassoni* e il sistema delle *Leggi Continentali*.

Le une e le altre hanno bensì, fino ad un certo punto, un terreno comune, chè tutte sono d'accordo nel riconoscere al Giudice dell'estradizione il diritto di ricercare se il reato è compreso fra quelli contemplati dalla convenzione, se abbia o no carattere politico,

---

(1) La Legge Argentina si è attenuta al sistema delle procedura scritta. V. Art. XIX.

se vi sia o no prescrizione, se la persona di cui si tratta sia nazionale o straniera, se lo Stato richiedente abbia o no competenza a giudicare il caso, se le carte sieno o no regolari, in una parola, esaminare tutte le questioni la cui risoluzione è necessaria per poter decidere se, fatta astrazione dalla questione di colpabilità od innocenza del giudicabile, vi siano ragioni sufficienti per accogliere la domanda.

Al di là, però, di questo terreno comune, ve ne ha un altro che le Leggi Anglo-Sassoni dichiarano aperto e le Leggi Continentali proibito alle investigazioni del Magistrato. Le prime, ispirate come sono precipuamente al principio del rispetto per la libertà individuale, non consentono che alcuna persona possa essere privata della sua libertà e consegnata, per supposti delitti, in potere di un Governo straniero, se non vi sieno sufficienti indizî di colpa; le seconde, ispirate invece massimamente al principio del rispetto pei diritti della Società offesa e a quello della reciproca fiducia, che è base e fondamento dell'istituto dell'estradizione, consentono che, anche senz'altro indizio di reità all' infuori di quello che sorge dallo stesso fatto dell'accusa o del mandato di arresto lanciato contro il fuggitivo, possa e debba concedersi la estradizione.

La *Legge Inglese* e l'*Americana*, fedeli al loro principio, richiedono pertanto che il Magistrato riesamini il processo, vegga se le testimonianze sarebbero o no stimate sufficienti per giustificare un atto di accusa nel caso che il reato fosse stato commesso nel paese.

La *Legge Inglese* distingue, però, come abbiamo già osservato nella prima parte di questo studio, fra il caso d'un accusato e quello di un condannato, chè mentre nel primo esige le prove della colpa, nel secondo esige semplicemente quelle dell'esistenza di una condanna in contradittorio regolarmente pronunziata a carico dello straniero.

Simile distinzione non si trova nella *Legge Americana*, ma non è dubbio che essa si faccia, come lo provano i più recenti trattati conclusi dagli Stati Uniti con le Potenze d'Europa.

Agli stessi principî sono ispirate le *Ordinanze Maltesi*.

Invece la *Legge Belga*, la *Legge Olandese* e il *Progetto Francese*, sebbene non lo dicano espressamente, interdicono al Giudice dell'estradizione, sia che si tratti di accusati o di condannati, di riesaminare il processo, di ricercare se la colpa sia più o meno provata.

Il concetto che informa queste leggi si è che obietto del giudizio di estradizione non sia la ricerca della reità od innocenza dell'accusato, bensì il vedere se egli si trovi sottoposto a regolare processo, per guisa che, concorrendo le altre condizioni prescritte, la domanda di arresto e di estradizione fatta dal Governo estero possa dirsi giustificata. Non si tratta, insomma, di giudicare l'accusato, si tratta di giudicare la domanda di estradizione.

Le leggi predette si astengono, però, dal delimitare con disposizioni precise il campo dentro il quale debbono restare ristrette le indagini del Giudice dell'estradizione, chè troppo difficile sarebbe stato, e forse non senza inconvenienti e pericoli, il segnare confini al libero esame del Magistrato [1].

Una sola limitazione troviamo nella *Legge Olandese*. Nel caso che il giudicabile opponga l'eccezione di nazionalità Olandese, il Giudice dell'estradizione (Tribunale di Circondario) non ha facoltà di pronunziarsi, ma la questione dee essere portata davanti all'Alta Corte di Giustizia, alla quale soltanto spetta di decidere somiglianti questioni.

Decisione. — Esaurito l'esame della causa, il Magistrato pronunzia il suo giudizio, dichiara, cioè, se abbia trovato o no meritevole di accoglienza la domanda di estradizione.

Ma quale è la natura di questo giudicato? È un parere? È una sentenza? È questo il secondo punto nel quale il sistema delle Leggi Inglesi ed Americane si discosta grandemente dal sistema delle Leggi Belga, Olandese e Francese.

Nel sistema Anglo-Americano la deliberazione del Magistrato, se contraria all'ammissione della domanda, ha l'effetto di *rejudicata*, in-

---

(1) La Legge Argentina ha, invece, determinato tassativamente le questioni cui dee limitarsi il giudizio di estradizione. Essa pure esclude che si entri nel merito della causa, e solo sembra fare eccezione a questo principio per quanto riguarda la questione di applicabilità della pena irrogata. V. Art. XVIII.

quanto è di ostacolo assoluto a che il Potere Esecutivo consenta all'estradizione.

Nel sistema, invece, dei tre Stati continentali la deliberazione, o sia favorevole, o sia contraria, non è che un semplice voto, un *avviso*, che il Governo è perfettamente libero di seguire o di non seguire secondo che crede meglio opportuno.

In un solo punto i due sistemi si trovano d'accordo.

Allorchè la deliberazione è favorevole all'accoglienza della domanda, nessuna delle cinque leggi in esame impedisce al Governo di opporre il sue *veto* alla estradizione.

Tanto la *Legge Inglese* che l'*Americana* sono abbastanza chiare su questo punto.

Posto che la deliberazione o *certificato* del Giudice, per usare il loro linguaggio, sia favorevole alla domanda, sarà *lecito* (*it schall be lawful*) al Segretario di Stato di ordinare, mediante *warrant* munito della sua firma e sigillo, che il delinquente sia consegnato alla persona all'uopo delegata dal Governo richiedente; le quali espressioni suonano evidentemente *permesso*, non *comando*, accennano a un *diritto*, non a un *obbligo* di consegnare il delinquente [1].

Ed invero possono darsi circostanze nelle quali una estradizione, per quanto trovata legittima dal Magistrato, pure non apparisca tale agli occhi del Governo, il quale giudica le questioni da un punto di vista più elevato.

In tal caso non sarebbe ragionevole che il Governo dovesse restare vincolato, in cosa di tanta gravità, dal giudizio, per quanto autorevole, di un'Autorità subordinata ed irresponsabile.

Appello. — La *Legge Inglese* del 1870 introdusse una nuova garanzia a tutela delle ragioni del giudicabile, il diritto di appellarsi dalla decisione del Magistrato di Polizia, posto che questa gli fosse contraria.

Questa novità non era propriamente una vera novità; chè anche per le leggi precedenti l'incolpato, di cui fosse stata ammessa dal giudice la estradizione, aveva il diritto di chiedere, come ogni

(1) La Legge Argentina, che ha inteso di adottare in questa parte il sistema Anglo-Americano, si presta, per verità, ad altra interpretazione. V. Art. XXIII.

altra persona arrestata, un rescritto d'*habeas corpus* (*writ of habeas corpus*), il quale, se concesso, avrebbe avuto per effetto di far riesaminare la causa da una delle Corti superiori dell'Inghilterra.

Siccome, però, era anche lecito al Governo di dare immediato effetto alla estradizione dal Magistrato consentita, così ne seguiva che questa facoltà fosse nel fatto una facoltà precaria e sulla quale non poteva farsi assegnamento alcuno.

La innovazione portata dalla legge del 1870 consiste in ciò che la decisione del Magistrato non è immediatamente eseguibile, ma debbono fra la sua data e il dì della effettiva consegna scorrere almeno quindici giorni, affinchè lo straniero possa avere agio di chiedere ed ottenere dalla Corte del Banco della Regina il necessario rescritto di *habeas corpus* (art. 15).

Per tal fine, il Magistrato di Polizia è in obbligo d'informare l'incolpato, nell'atto di rinviarlo in prigione, che la sua estradizione non sarà accordata finchè non sia spirato il detto termine, e che egli è in diritto di domandare un rescritto di *habeas corpus* (art. 11). Nel caso che il rescritto venga accordato, la causa viene nuovamente esaminata dalla Corte del Banco della Regina, e la estradizione non può essere, ben inteso, eseguita se non dopo la decisione della Corte con cui l'appello venga rigettato.

Questo sistema può menare in lungo la consegna del delinquente, tanto più che il Segretario di Stato ha sempre facoltà illimitata di prorogare, a suo arbitrio, il predetto termine di quindici giorni.

È notabile, però, che il diritto d'appello fu introdotto ad istigazione del signor Thomas Henry, allora Primo Magistrato della Corte di Polizia, cioè da quello stesso Magistrato contro le cui decisioni avrebbe dovuto essere esercitato.

All'obiezione, che gli si faceva, le estradizioni in Inghilterra essere già affari troppo lunghi, e dovere la nuova legge intendere soprattutto a calmare i lamenti che i Governi stranieri non cessavano di muoverne al Governo della Regina, egli replicava: Ciò che preme ai Governi esteri non è la prontezza della consegna, bensì la prontezza dell'arresto; purchè l'arresto si faccia subito, poco importerà ai

Governi stranieri se il delinquente sarà loro consegnato un po' più tardi.

Anche l'*Ordinanza Maltese* del 1880 ha adottato il sistema dell'appello; quella Ordinanza è anzi, fino ad ora, l'unica legge nella quale la procedura dell'appello, in materia d'estradizione, sia regolata con disposizioni precise e particolareggiate.

Anche per quella Ordinanza il termine ad appellare è di quindici giorni (art. 8).

Tribunale d'appello è la Corte Criminale di Malta (id).

Hanno diritto di appellare (ed è questa una delle differenze più rimarchevoli fra la Legge Maltese e l'Inglese) tanto l'incolpato, nel caso che la prima sentenza sia favorevole all'estradizione, quanto l'Avvocato della Coroua, nel caso che sia contraria.

Quest'ultimo, però, non ha tempo che tre giorni a presentare l'appello (art. 13).

La discussione ha luogo dopo due giorni da quello in cui fu dato avviso alle parti dell'avvenuta fissazione dell'udienza o anche immediatamente se ambedue le parti si accordino nel volerla subito (art. 10).

La discussione si fa in contradittorio fra l'incolpato e l'Avvocato della Corona, se questo creda d'intervenire (art. 11).

La Corte decide nel merito, e se accetta l'appello, rimette subito in libertà lo straniero (art. 13).

La *Legge Americana* nulla stabilisce in proposito, sicchè è da ritenersi che negli Stati Uniti le cose si trovino adesso nella stessa situazione nella quale erano in Inghilterra prima che la legge del 1870 fosse promulgata.

Nessuna, poi, delle *Leggi Continentali* ha ammesso un diritto di appello o di ricorso contro la deliberazione del Magistrato da essa chiamato a conoscere della causa [1].

Termini a ricevere la consegna del giudicabile. — Le *Leggi Anglo-Sassoni*, non potendo ammettere la più remota possibilità di arbitrio in cosa di tanto grave momento come è la privazione della

(1) Contro la sentenza che autorizza o che nega la estradizione, la Legge Argentina concede, di regola, diritto d'appellarsi alla Corte Suprema Federale, la quale giudica definitivamente. Art. XXII.

libertà individuale, hanno creduto necessario di prevedere e regolare anche il caso che il Governo straniero non si trovi pronto a ricevere la consegna del delinquente di cui gli fu accordata la estradizione.

La *Legge Inglese* e l'*Americana* hanno, pertanto, stabilito che, scorsi due mesi dal giorno della decisione definitiva del Magistrato, l'incolpato abbia diritto di essere rimesso in libertà.

La *Legge Americana* accorda, però, una piccola proroga pel trasporto del detenuto dalla prigione al confine.

La detenzione può essere, inoltre, prolungata per giusti motivi, e lo straniero non può, in ogni caso, ottenere la propria liberazione, se prima non abbia dato preavviso al Segretario di Stato della intenzione in cui è di fare uso di questo diritto.

Disposizioni consimili si trovano nelle *Ordinanze Maltesi*, dove, però, il termine fatale è ridotto ad un mese.

Nessuna disposizione in proposito si riscontra nelle tre *Leggi Continentali*.

Transito. — Una materia che suole essere regolata nelle leggi e nei trattati è quella della così detta *estradizione in transito*, del passaggio, cioè, attraverso il nostro territorio di un detenuto di cui sia stata accordata l'estradizione da un Governo straniero ad altro Governo straniero.

A quali condizioni dovrà accordarsi questo passaggio?

La *Legge Belga* del 1833 esigeva pel transito le stesse condizione e formalità che si richiedono per una vera estradizione, non escluso il parere della Camera delle Accuse, e voleva inoltre che ambedue gli Stati esteri, mittente e destinatario, fossero legati col Belgio da convenzioni nelle quali fosse pure preveduto il reato pel quale fu l'estradizione accordata dal Governo mittente.

La *Legge Belga* del 1868 abolì le formalità, ma mantenne la condizione che i due Stati esteri fossero legati da convenzioni d'estradizione contemplanti quel tale reato.

Finalmente la *Legge Belga* del 1874 ha fatto un passo più oltre. Ha tolto la necessità che vi sia trattato di estradizione con lo Stato mittente, purchè ve ne sia uno con lo Stato destinatario.

Il transito, si disse allora, differisce dalla estradizione perchè colui che ne è subietto non venne a ricoverarsi sotto l'egida delle nostre leggi.

Inoltre, se il Belgio lo neghi, il resultato sarà semplicemente di obbligare a prendere una via più lunga senza nessun profitto per lo straniero e di esporre noi al pericolo di rappresaglie.

Disposizioni analoghe a quelle della *Legge Belga* si trovano a questo riguardo nella *Legge Olandese*.

Il *Progetto Francese* era anche meno esigente.

Esso autorizzava il Governo a dare il transito sotto la sola condizione della reciprocità.

Era, però, ben inteso che il Governo avrebbe sempre avuto il diritto di rifiutarlo qualora la estradizione gli sembrasse contraria ai principî del Diritto Pubblico francese.

Ciò risulta chiaramente dall'*exposé de motifs* che accompagnava il progetto.

Anche al Ministro Dufaure il parere della Camera delle Accuse non parve necessario per la concessione del semplice transito. Esso, a suo avviso, avrebbe anzi dato luogo a ritardi, reclami e rappresaglie, sarebbe stato dannoso allo stesso detenuto, in quanto ne avrebbe prolungato l'arresto. Neppure parve da esigersi la condizione che lo Stato destinatario avesse, per trattato fatto con la Francia, il diritto di chiedere l'estradizione per reati della stessa specie di quello imputato al detenuto di cui si chiede il passaggio.

Il *transeunte*, si disse, non venne a cercare la nostra ospitalità, non potè acquistare alcun titolo alla nostra protezione, non è possibile confronto alcuno fra la sua condizione e quella dello straniero che venne a rifugiarsi nel nostro paese.

Le Leggi *Anglo-Sassoni* tacciono affatto sull'argomento del transito.

È questa una deplorevole lacuna, in quanto porta per conseguenza che i giudicabili di cui ci fu consentita la estradizione da Governi esteri e che debbono toccare il territorio degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, o anche semplicemente entrare in un porto di quelle due nazioni, abbiano diritto d'invocare l'*habeas corpus*

accordato dalle leggi del paese ad ogni persona illegalmente arrestata, a meno che non siasi avuto cura di sporgere una regolare domanda di estradizione, come se si trattasse di delinquente rifugiato negli Stati Uniti o in Inghilterra [1].

Rogatorie. — Un'altra materia che può essere opportunamente regolata nelle convenzioni o leggi di estradizione è quella del mutuo soccorso che i tribunali dello Stato e quelli degli Stati stranieri abbiano a darsi per gli esami di testimoni e per gli atti d'istruzione dei processi penali.

Fra le leggi in vigore, però, soltanto la *Legge Inglese* e la *Legge Belga* hanno provveduto con speciali disposizioni a questa particolare materia.

Le Leggi Inglesi del 1870 e del 1873 autorizzano espressamente i Magistrati del Regno Unito a costringere i testimoni a comparire al loro cospetto pel caso che ciò venga richiesto per la istruzione di processi penali non politici pendenti all'estero.

La *Legge Belga* si ristringe ad autorizzare l'esecuzione delle rogatorie per visite domiciliari e sequestri di carte e corpi di reato, e ciò con due limitazioni: che si tratti, cioè, di processo per uno dei reati che ammettono la estradizione e che la rogatoria sia prima resa esecutiva con decreto della Camera di Consiglio (art. 11).

Questa disposizione fu reputata indispensabile nel Belgio, ove la Costituzione non permette visite domiciliari se non nei casi previsti da una legge.

Assai più largo era il *Progetto Francese*.

In Francia non esiste finora legge alcuna la quale, fuori del caso di speciali convenzioni internazionali, obblighi i tribunali francesi ad eseguire le rogatorie straniere.

A questa lacuna avrebbe posto riparo la legge proposta dal Ministro Dufaure.

(1) La Legge Argentina autorizza il transito con la sola condizione che il transeunte non sia cittadino della Repubblica, nè incolpato di reati politici od altri che non ne comporterebbero l'estradizione. Art. XXVIII.

Essa ammetteva infatti che, anche senza trattato, i tribunali francesi fossero tenuti ad eseguire le rogatorie dei tribunali esteri, purchè nulla avessero di contrario alla legge francese.

La trasmissione, per regola, avrebbe dovuto farsene per la via diplomatica, ma pei casi urgenti era anche ammessa la trasmissione diretta, salvo l'obbligo nel Tribunale ricevente di darne subito avviso al Ministro della Giustizia [1].

Invio di testimoni. — Il *Progetto Francese* prevedeva pure il caso in cui la comparsa personale di un testimone fosse reputata necessaria per l'accertamento del vero in un giudizio penale pendente all'estero.

Il progetto, però, non faceva, nè lo avrebbe potuto, obbligo al testimone di arrendersi all'invito del tribunale straniero.

Si limitava a prevedere il caso che il testimone consentisse a partire e a permetterne la citazione e la partenza, sotto la condizione che non avesse ad essere molestato come complice nel reato pel quale fu chiamato a deporre, nè, in genere, per alcun fatto anteriore alla sua partenza [2].

Tutte le altre leggi tacciono su questo argomento.

Detenuti inviati a scopo di confronto. — Se non è lecito di costringere un libero cittadino a recarsi all'estero per farvi testimonianza, sarà almeno permesso di obbligare un detenuto a recarvisi per esservi esaminato come testimone o confrontato con gli accusati di cui si crede complice?

Nel Belgio il Governo non crede di avere questo diritto. Secondo l'opinione del Governo Belga, il condannato ad una pena non ha altro obbligo all'infuori di quello di scontare la pena; nessuna legge dà diritto di trasportarlo suo malgrado in un paese straniero per qualsivoglia scopo.

(1) La Legge Argentina ammette esplicitamente l'esecuzione delle rogatorie in materia penale non politica, ma esige che siano sempre trasmesse per la via diplomatica. Art. XXX.
(2) Concorda la Legge Argentina. Art. XXXI.

La *Legge Belga* sull'estradizione non contiene, infatti, nessuna disposizione in proposito.

La *Legge Olandese* al contrario (art. 22) riconosce esplicitamente il diritto nel Governo di ordinare che il detenuto sia consegnato temporariamente ad uno Stato straniero per esservi confrontato od esaminato come testimone in un processo penale e aggiunge (sebbene non ve ne fosse neppure bisogno) che la durata della pena non sarà interrotta da questo fatto.

La *Legge Olandese* vi pone, però, la condizione che il detenuto sia uno straniero.

Il *Progetto Francese* ammetteva pure questa specie di estradizione temporanea di delinquenti detenuti ad un Governo estero, *a meno che*, soggiungeva, *considerazioni particolari non vi si oppongano*, come pure ammetteva lo invio dei corpi di reato e degli altri mezzi di prova (*pièces de conviction*) che fossero richiesti per la istruzione di un processo penale pendente all'estero.

Le altre leggi non fanno punto parola di questo tema [1].

Siamo, così, giunti al termine dello esame che ci eravamo proposti di fare delle varie leggi straniere che regolano la materia della estradizione. Se saremo riusciti a dare una sufficiente idea del contenuto di queste leggi, dello spirito che le informa, dei loro punti di contatto e di divergenza, potremo dire di avere raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissi.

Il Segretario della Commissione
E. PUCCIONI.

(1) Nè tampoco ne fa parola la Legge Argentina.

III.

TESTO

DELLE

LEGGI STRANIERE SULL'ESTRADIZIONE

GRAN BRETTAGNA

LEGGE INGLESE SULL'ESTRADIZIONE, DEL 9 AGOSTO 1870

33 ET 34 VICT. CH 52.

An Act for amending the Law relating to the Extradition of Criminals.

Whereas it expedient to amend the law relating to the surrender to foreign states of persons accused or convicted of the commission of certain crimes within the jurisdiction of such states, and to the trial of criminals surrendered by foreign states to this country.

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice ant consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

Preliminary.

I. This Act may be cited as « The Extradition Act, 1870 ».

33 ET 34 VICTORIA CH. 52.

Acte ayant pour but d'amender la loi relative à l'extradition des malfaiteurs.

Attendu qu'il est opportun d'amender la loi relative à la remise aux Etats étrangers des malfaiteurs accusés ou reconnus coupables d'avoir commis certains crimes dans la juridiction des dits Etats et au jugement des malfaiteurs livrés à ce pays par des Puissance étrangères.

S. M. la Reine, de l'avis et avec le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, réunis dans le présent Parlement, et avec leur autorisation, à décrété ce qui suit:

Préliminaire.

I. Le présent Acte pourra être cité sous le titre de: « Acte d'extradition de 1870 ».

II. Where an arrangement has been made with any foreign state wit respect to the surrender to such state of any fugitive criminals, Her Majesty may, by Order in Council, direct that this Act shall apply in the case of such foreign state.

Her Majesty may, by the same or any subsequent order, limit the operation of the order, and restrict the same to fugitive criminals who are in or suspected of being in the part of Her Majesty's dominions specified in the order, and render the operation thereof subject to such conditions, exceptions, and qualifications as may be deemed expedient.

Every such order shall recite or embody the terms of the arrangement, and shall not remain in force for any longer period than the arrangement.

Every such order shall be laid before both Houses of Parliament within six weeks after it is made, or, if Parliament be not then sitting, within six weeks after the then next meeting of Parliament, and shall also be published in the *London Gazette*.

II. Lorsqu'une convention relative à l'extradition des malfaiteurs fugitifs aura été conclue avec un Etat étranger quelconque, Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil, ordonner que le présent Acte s'appliquera audit Etat étranger.

Sa Majesté pourra, par ladite ordonnance ou par une ordonnance postérieure, limiter les effets de cette ordonnance, et ne la rendre applicable qu'aux malfaiteurs qui se trouvent ou qu'on suppose se trouver dans la partie des Etats de Sa Majesté désignée dans l'ordonnance, et en subordonner l'exécution aux conditions, exceptions et restrictions jugées opportunes.

Toute ordonnance de cette nature devra indiquer ou reproduire le texte de la convention. Elle ne pourra rester en vigueur au delà de la durée de la convention.

Toute ordonnance de cette nature sera soumise aux deux chambres du Parlement, dans le délai de six semaines a partir de sa promulgation; ou si le Parlement n'est pas alors réuni, dans le délai de six semaines à partir de l'ouverture de la session suivante du Parlement. Elle sera, en outre, publiée dans la *Gazette de Londres*.

III. The following restrictions shall be observed with respect to the surrender of fugitive criminals:

1° A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect of which his surrender is

III. On observera les restrictions suivantes relativement à l'extradition des malfaiteurs:

1° On n'accordera pas l'extradition d'un malfaiteur fugitif, si l'infraction pour laquelle il est ré-

demanded is one of a political character, or if he prove to the satisfaction of the police magistrate or the court before whom he is brought on *habeas corpus*, or to the Secretary of State, that the requisition for his surrender has in fact been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

2. A fugitive criminal shall not be surrendered to a foreign state unless provision is made by the law of that state, or by arrangement, that the fugitive criminal shall not, until he has been restored or had an opportunity of returning to Her Majesty's dominions, be detained or tried in that foreign state for any offence committed prior to his surrender other than the extradition crime proved by the facts on which the surrender is grounded.

3° A fugitive criminal who has been accused of some offence within English jurisdiction not being the offence for which his surrender is asked, or is undergoing sentence under any conviction in the United Kingdom, shall not be surrendered until after he has been discharged, whether by acquittal or on expiration of his sentence or otherwise.

4° A fugitive criminal shall not be surrendered until the expiration of fifteen days from the date of his being committed to prison to await his surrender.

clamé a un caractère politique, ou s'il prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle il sera amené en vertu de l'*habeas corpus*, ou au Secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition est faite en vue de le poursuivre ou de le punir pour une infraction ayant un caractère politique ;

2° On n'accordera pas l'extradition d'un malfaiteur fugitif sur la demande d'un Etat étranger, à moins qu'il n'ait été prévu par la loi dudit Etat, ou par une convention, que ce malfaiteur, jusqu'à ce qu'il ait été rendu ou ait pu retourner dans les Etats de Sa Majesté, ne sera pas détenu ni poursuivi dans ledit Etat étranger pour un crime quelconque autre que celui pour lequel l'extradition aura été accordée, et commis antérieurement à cette extradition;

3° Aucun malfaiteur fugitif prévénu, dans la juridiction anglaise, d'un crime autre que celui pour lequel son extradition aura été réclamée, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu d'une condamnation quelconque, ne sera livré, avant d'avoir été relaxé, soit par acquittement, soit à l'expiration de sa peine, soit autrement;

4° Aucun malfaiteur fugitif ne sera livré, avant l'expirarion du délai de quinze jours à partir de la date de son renvoi en prison pour y attendre son extradition.

IV. An Order in Council for applying this Act in the case of any foreign state shall not be made unless the arrangement:

1° Provides for the determination of it by either party to it after the expiration of a notice not exceeding one year; and

2° Is in conformity with the provisions of this Act, and in particular with the restrictions on the surrender of fugitive criminals contained in this Act.

V. When an order applying this Act in the case of any foreign state has been published in the *London Gazette*, this Act (after the date specified in the order, or, if no date is specified, after the date of the publication), shall, so long as the order remains in force, but subject to the limitations, restrictions, conditions, exceptions, and qualifications, if any, contained in the order, apply in the case of such foreign state.

An Order in Council shall be conclusive evidence that the arrangement therein referred to complies with the requisitions of this Act, and that this Act applies in the case of the foreign state mentioned in the order, and the validity of such order shall not be questioned in any legal proceedings whatever.

IV. Aucune ordonnance en conseil relative à l'application du présent Acte, à l'égard d'un Etat étranger quelconque, ne sera promulguée à moins que la convention:

1° Ne prévoie la cessation de ses effets sur la dénonciation de l'une des Puissances contractantes, dans un délai ne dépassant pas un an;

2° Ne soit conforme aux dispositions du présent Acte, et plus particulièrement aux restrictions imposées par cet Acte à l'extradition des malfaiteurs fugitifs.

V. Lorsqu'une ordonnance rendant le présent Acte applicable à l'égard d'un Etat étranger quelconque aura été publiée dans la *Gazette de Londres*, le présent Acte s'appliquera à l'égard dudit Etat étranger, à partir de la date indiquée dans ladite ordonnance (ou si aucune date ne s'y trouve indiquee, à partir de jour de la publication de l'ordonnance), et aussi longtemps que cette ordonnance restera en vigueur, sauf les limitations, restrictions, conditions, exceptions et modifications qui s'y trouveront indiquées.

L'ordonnance en conseil sera la preuve concluante que la convention à laquelle elle se réfère est conforme aux dispositions du présent Acte, et que cet Acte est applicable à l'égard de l'Etat étranger indiqué dans ladite ordonnance et la validité de cette ordonnance ne pourra être contestée dans une procédure légale quelconque.

VI. Where this Act applies in the case of any foreign state, every fugitive criminal of that state who is in or suspected of being in any part of Her Majesty's dominions, or that part which is specified in the order applying this Act (as the case may be), shall be liable to be apprehended and surrendered in manner provided by this Act, whether the crime in respect of which the surrender is sought was committed before or after the date of the order, and whether there is or is not any concurrent jurisdiction in any court of Her Majesty's dominions over that crime.

VI. Toutes les fois que le présent Acte sera applicable à l'égard d'un Etat étranger quelconque, tout malfaiteur fugitif dudit Etat, qui se trouvera ou qu'on supposera se trouver dans une partie quelconque des Etats de Sa Majesté, ou dans la partie de ces Etats désignée dans l'ordonnance rendant applicable le présent Acte (suivant les cas), pourra être arrêté et livré, de la manière prescripte par cet Acte, que le crime, pour lequel son extradition est réclamée, ait été commis antérieurement ou postérieurement à la date de l'ordonnance, ou qu'un tribunal quelconque des Etats de Sa Majesté ait ou n'ait pas compétence, concurremment avec les tribunaux de l'Etat étranger, pour connaitre du crime dont il s'agit.

VII. A requisition for the surrender of a fugitive criminal of any foreign state, who is in or suspected of being in the United Kingdom, shall be made to a Secretary of State by some person recognised by the Secretary of State as a diplomatic representative of thal foreign State. A Secretary of State may, by order under his hand and seal, signify to a police magistrate that such requisition has been made, and require him to issue his warrant for the apprehension of the fugitive criminal.

If the Secretary of State is of opinion that the offence is one

VII. La demande en extradition d'un malfaiteur fugitif d'un Etat étranger, qui se trouve ou que l'on suppose se trouver dans le Royaume-Uni, devra être adressée à un Secrétaire d'Etat par un fonctionnaire reconnu par le Secrétaire d'Etat comme représentant diplomatique dudit Etat étranger. Un Secrétaire d'Etat pourra, par ordre muni de sa signature et de son sceau, faire savoir à un magistrat de la police que cette demande a été présentée, et le requérir de lancer son mandat pour l'arrestation du malfaiteur fugitif.

Dans le cas où le Secrétaire d'Etat serait d'avis que le crime

of a political character, he may, if he think fit, refuse to send any such order, and may also at any time order a fugitive criminal accused or convicted of such offence to be discharged from custody.

VIII. A warrant for the apprehension of a fugitive criminal, whether accused or convicted of crime, who is in or suspected of being in the United Kingdom, may be issued :

1° By a police magistrate on the receipt of the said order of the Secretary of State, and on such evidence as would in his opinion justify the issue of the warrant if the crime had been committed or the criminal convicted in England ; and

2° By a police magistrate or any justice of the peace in any part of the United Kingdom, on such information or complaint and such evidence or after such proceedings as would in the opinion of the person issuing the warrant justify the issue of a warrant if the crime had been committed or the criminal convicted in that part of the United Kingdom in which he exercises jurisdiction.

Any person issuing a warrant under this section without an order from a Secretary of State shall forthwith send a report of the fact of such issue, together

allégué est de nature politique, il pourra, s'il le juge opportun, refuser d'envoyer cet ordre, et pourra, en outre, à tout moment, ordonner la mise en liberté de tout malfaiteur fugitif, prévenu ou reconnu coupable d'un pareil crime,

VIII. Le mandat d'arrêt contre un malfaiteur fugitif, prévenu ou reconnu coupable d'un crime, et qui se trouve ou est supposé se trouver dans le Royaume-Uni, pourra être décerné :

1° Par un magistrat de police, après réception de l'ordre susmentionné, et sur les preuves qui, dans son opinion, justifieraient l'arrestation si le crime avait été commis ou le malfaiteur condamné en Angleterre ;

2° Par un magistrat de police ou par un juge de paix dans toute partie du Royaume-Uni, sur la denonciation, la plainte et les preuves, ou après la procédure qui, dans l'opinion du magistrat qui délivre le mandat, justifieraient l'arrestation du prévenu, si le crime avait été commis, ou si le malfaiteur avait été condamné dans la partie du Royaume-Uni où ce magistrat exerce sa juridiction.

Tout fonctionnaire qui, en vertu de la présente section, aura délivré un mandat, sans ordre du Secrétaire d'Etat, devra immédiatement adresser un rapport relatif à ce

with the evidence and information or complaint, or certified copies thereof, to a Secretary of State, who may, if he think fit, order the warrant to be cancelled, and the person who has been apprehended on the warrant to be discharged.

A fugitive criminal, when apprehended on a warrant issued without the order of a Secretary of State, shall be brought before some person having power to issue a warrant under this section, who shall by warrant order him to be brought and the prisoner shall accordingly be brought before a police magistrate.

A fugitive criminal apprehended on a warrant issued without the order of a Secretary of State shall be discharged by the police magistrate, unless the police magistrate, within such reasonable time as, with reference to the circumstances of the case, he may fix, receives from a Secretary of State an order signifying that a requisition hap been made for the surrender of such criminal.

IX. When a fugitive criminal is brought before the police magistrate, the police magistrate shall hear the case in the same manner, and have the same jurisdiction and powers, as near as may be, as if the prisoner were brought before him charged with an indictable offence committed in England.

fait à un Secrétaire d'Etat, en y annexant les dépositions, ainsi que la dénonciation ou la plainte, ou bien les copies certifiées de ces pièces, et le Secrétaire d'Etat pourra, s'il le juge opportun, faire annuler ledit mandat et relaxer la personne arrêtée.

Tout malfaiteur fugitif, arrêté en vertu d'un mandat délivré sans ordre d'un Secrétaire d'Etat, devra être amené devant un fonctionnaire ayant qnalité pour décerner ce mandat d'après la présento section ; celui-ci ordonnera, par mandat, de conduire le prisonnier, qui sera en conséquence conduit devant un magistrat de police.

Tout malfaiteur fugitif, arrêté en vertu d'un mandat délivré sans ordre d'un Secrétaire d'Etat, sera remis en liberté par le magistrat de la police, à moins que celui-ci ne reçoive, dans le délai raisonnable qu'il lui plaira de désigner, eu égard aux circonstances de la cause, un ordre du Secrétaire d'Etat indiquant que la demande en extradition du malfaiteur dont il s'agit a été présentée.

IX. Lorsqu'un malfaiteur fugitif sera amené devant le magistrat de police, celui-ci connaitra de la cause et aura la même juridiction et les mêmes pouvoirs, autant que faire se peut, que si le prévenu avait été amené devant lui pour un crime commis en Angleterre.

The police magistrate shall receive any evidence which may be tendered to show that the crime of which the prisoner is accused or alleged to have been convicted is an offence of a political character or is not an extradition crime.

Le magistrat de police recevra toutes les dépositions qui lui seront présentées pour démontrer que le crime dont le prévenu se trouve accusé, on pour lequel on prétend qu'il a été condamné, a un caractère politique, ou constitue un de ceux pour lesquels l'extradition n'est pas accordée.

X. In the case of a fugitive criminal accused of an extradition crime, if the foreign warrant authorizing the arrest of such criminal is duly authenticated, and such evidence is produced as (subject to the provisions of this Act) would, according to the law of England, justify the committal for trial of the prisoner if the crime of which he is accused had been committed in England, the police magistrate shall commit him to prison, but otherwise shall order him to be discharged.

X. Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif accusé d'un crime entrainant extradition, si le mandat étranger autorisant son arrestation est dûment légalisé, et si les preuves fournies (en se conformant aux dispositions du présent Acte) justifiaient, d'après les lois de l'Angleterre, la mise en accusation du prévenu dans le cas où le crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de police le renverra en prison; mais, dans le cas contraire, il le fera mettre en liberté.

In the case of a fugitive criminal alleged to have been convicted of an extradition crime, if such evidence is produced as (subject to the provisions of this Act) would, according to the law of England, prove that the prisoner was convicted of such crime, the police magistrate shall commit him to prison, but otherwise shall order him to be discharged.

Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif que l'on affirme avoir été condamné pour un crime entraînant l'extradition, le magistrat de police le renverra en prison, si le preuves fournies conformément aux dispositions du présent Acte établissent, d'après la législation anglaise, que le prévenu a été condamné pour le crime en question; et dans le cas contraire, il ordonnera sa mise en liberté.

If he commits such criminal to prison, he shall commit him to the Middlexex house of detention, or to some other prison in Mid-

Si le magistrat le renvoie en prison, il le fera conduire à la maison de détention du comté de Middlesex, ou a une autre prison

dlesex, there to await the warrant of a Secretary of State for his surrender, and shall forthwith send to a Secretary of State a certificate of the committal, and such report upon the case as he may think fit.

du même comté, pour y attendre l'ordre du Secrétaire d'Etat autorisant l'extradition. Le magistrat adressera immédiatement au Secrétaire d'Etat le certificat de l'envoi en prison, avec la rapport qu'il jugera opportun de présenter sur la cause.

XI. If the police magistrate commits a fugitive criminal to prison, he shall inform such criminal that he will not be surrendered until after the expiration of fifteen days, and that he has a right to apply for a writ of *habeas corpus*.

Upon the expiration of the said fifteen days, or, if a writ of *habeas corpus* is issued, after the decision of the court upon the return to the writ, as the case may be, or after such further period as may be allowed in either case by a Secretary of State, it shall be lawful for a Secretary of State, by warrant under his hand and seal, to order the fugitive criminal (if not delivered on the decision of the court) to be surrendered to such person as may in his opinion be duly authorised to receive the fugitive criminal by the foreign state from which the requisition for the surrender proceeded, and such fugitive criminal shall be surrendered accordingly.

It shall be lawful, for any person to whom such warrant is directed and for the person so

XI. Lorsque le magistrat de police renverra en prison un malfaiteur fugitif, il devra informer ce malfaiteur que son extradition ne sera accordée qu'à l'expiration du délai de quinze jours, et qu'il est en droit de demander un mandat d'*habeas corpus*.

A l'expiration de ce délai de quinze jours; ou, si un mandat d'*habeas corpus* a été accordé, après la décision de la Cour du Banc de la Reine au sujet dudit mandat, ou bien à l'expiration de tel nouveau délai que, dans l'un ou l'autre cas, il plaira au Secrétaire d'Etat d'accorder, il sera loisible au Secrétaire d'Etat, par mandat muni de son sceau et de sa signature, d'ordonner que le malfaiteur fugitif dont il s'agit (s'il n'a pas été mis en liberté par décision de la cour) soit livré à la personne qu'il considère comme dûment autorisée par l'Etat étranger ayant réclamé l'extradition, et ce malfaiteur lui sera alors livré immédiatement.

Il sera permis à la personne à laquelle le susdit mandat est adressé, ainsi qu'à la personne

authorised as aforesaid, to receive, hold in custody, and convey within the jurisdiction of such foreign state the criminal mentioned in the warrant; and if the criminal escapes out of any custody to which he may be delivered on or in pursuance of such warrant, it shall be lawful to retake him in the same manner as any person accused of any crime against the laws of that part of Her Majesty's dominions to which he escapes may be retaken upon an escape.

dûment autorisée comme ci-dessus, de recevoir le malfaiteur fugitif désigné dans ledit mandat, de le garder prisonnier, et de le transférer dans la juridiction de l'Etat étranger intéressé. Dans le cas où le malfaiteur s'échapperait des mains des personnes auxquelles il aurait été livré en vertu dudit mandat, il sera permis de le reprendre de la même manière que l'on reprendrait tout autre malfaiteur accusé de crimes prévus par les lois de cette partie des Etats de Sa Majesté où le malfaiteur sera repris.

XII. If the fugitive criminal who has been committed to prison is not surrendered and conveyed out of the United Kingdom within two months after such committal, or, if a writ of *habeas corpus* is issued, after the decision of the court upon the return to the writ, it shall be lawful for any judge of one of Her Majesty's Superior Courts at Westminster, upon application made to him by or on behalf of the criminal, and upon proof that reasonable notice of the intention to make such application has been given to a Secretary of State, to order the criminal to be discharged out of custody, unless sufficient cause is shown to the contrary.

XII. Dans le cas où un malfaiteur fugitif, renvoyé en prison, ne serait pas extradé et transféré hors du Royaume-Uni dans le délai de deux mois à partir de son renvoi en prison, ou de la décision de la Cour, si un mandat d'*habeas corpus* avait été accordé, il sera permis à tout juge de l'une des Cours supérieures de Sa Majesté à Westminster, sur la demande faite de la part ou en faveur de ce malfaiteur, et sur preuve de la signification faite au Secrétaire d'Etat de l'intention de présenter cette demande, d'ordonner la mise en liberté de ce malfaiteur, s'il n'existe pas de motifs contraires.

XIII. The warrant of the police magistrate issued in pursuance of this Act may be executed in any

XIII. Le mandat d'arrêt délivré par le magistrat de police en vertu du présent Acte pourra être exé-

part of the United Kingdom in the same manner as if the same had been originally issued or subsequently indorsed by a justice of the peace having jurisdiction in the place where the same is executed.

XIV, Depositions or statements on oath, taken in a foreign state, and copies of such original depositions or statements, and foreign certificates of or judicial documents stating the fact of conviction, may, if duly authenticated, be received in evidence in proceedings under this Act.

XV. Foreign warrants and depositions or statements on oath, and copies thereof, and certificates of or judicial documents stating the fact of a conviction, shall be deemed duly authenticated for the purposes of this Act if authenticated in manner provided for the time being by law or authendicated as follows :

1° If the warrant purports to be signed by a judge, magistrate, or officer of the foreign state where the same was issued;

2° If the depositions or statements or the copies thereof purport to be certified under the hand of a judge, magistrate, or

cuté dans toute partie du Royaume-Uni, de la même manière que s'il avait été primitivement lancé ou endossé ultérieurement par un juge de paix ayant juridiction dans l'endroit où ce mandat est mis à exécution.

XIV. Les dépositions ou déclarations sous serment, faites en pays étranger, ainsi que les copies des originaux de ces dépositions ou déclarations et les certificats ou documents judiciaires étrangers énonçant le fait de la condamnation, pourront, si ces pièces sont dûment légalisées, être admises comme preuves justificatives dans toute procédure suivie en vertu du présent Acte.

XV. Les mandats étrangers, les dépositions ou déclarations sous serment faites à l'étranger, ainsi que les copies de ces pièces, les certificats ou documents judiciaires étrangers énonçant le fait de la condamnation, seront considérés comme dûment légalisés, pour l'application du présent Acte, s'ils se trouvent légalisés de la manière prescrite par la loi alors en vigueur, ou de la manière suivante:

1° Si le mandat porte la mention qu'il a été signé par un juge, un magistrat, ou un fonctionnaire de l'Etat étranger d'où ce mandat émane;

2° Si les dépositions ou déclarations, ou les copies de ces pièces portent la mention qu'elles ont été certifiées et signées par un juge,

officer of the foreign state where the same were taken to be the original depositions or statements, or to be true copies thereof, as the case may require; and

3° If the certificate of or judicial document stating the fact of conviction purports to be certified by a judge, magistrate, or officer of the foreign state where the conviction took place; and

if in every case the warrants, depositions, statements, copies, certificates, and judicial documents (as the case may be) are authenticated by the oath of some witness or by being scaled with the official seal of the minister of justice, or some other minister of state; and all courts of justice, justices, and magistrates shall take judicial notice of such official seal, and shall admit the documents so authenticated by it to be received in evidence without further proof.

Crimes committed at sea.

XVI. Where the crime in respect of which the surrender of a fugitive criminal is sought was committed on board any vessel on the high seas which comes into any port of the United Kingdom, the following provisions shall have effect:

1° This Act shall be construed as if any stipendiary magistrate in England or Ireland, and any

un magistrat ou un fonctionnaire du pays étranger où elles ont été faites;

3° Si le certificat ou le document judiciaire énonçant le fait de la condamnation porte la mention qu'il a été certifié par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du pays étranger où la condamnation a été prenoncée; et

si, dans tous les cas, l'authenticité des mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires, suivant les cas, est constatée sous serment par un témoin, ou par le sceau officiel du ministre de la justice ou d'un autre ministre d'Etat: et tout tribunal, juge et magistrat reconnaîtra judiciairement ce sceau officiel et admettra comme pièces probantes les documents ainsi légalisés.

Crimes commis sur mer.

XVI. Lorsque le crime pour lequel l'extradition d'un malfaiteur fugitif est réclamée aura été commis en pleine mer, à bord d'un navire qui entre dans un port du Royaume-Uni, on se conformera aux dispositions suivantes:

1° Le présent Acte sera interprété comme si, dans tout cet Acte, un magistrat salarié en An-

sheriff or sheriff substitute in Scotland, were substituted for the police magistrate throughout this Act, except the part relating to the execution of the warrant of the police magistrate.

2° The criminal may be committed to any prison to which the person committing him has power to commit persons accused of the like crime.

3° If the fugitive criminal is apprehended on a warrant issued without the order of a Secretary of State, he shall be brought before the stipendiary magistrate, sheriff, or sherif substitute who issued the warrant, or who has jurisdiction in the port where the vessel lies, or in the place nearest to that port.

Fugitive criminals in british possessions.

XVII. This Act, when applied by Order in Council, shall, unless it is otherwise provided by such order, extend to every british possession in the same manner as if throughout this Act the british possession were substituted for the United Kingdom or England, as the case may require, but with the following modification; namely:

1° The requisition for the surrender of a fugitive criminal who is in or suspected of being

gleterre et en Irlande, ou un shérif ou le substitut du shérif en Ecosse était substitué à un magistrat de police, excepté en ce qui concerne l'exécution du mandat du magistrat de police;

2° Le malfaiteur pourra être renvoyé dans toute prison dans laquelle le magistrat ordonnant le revoi a le pouvoir de renvoyer les individus prévenus du même crime;

3° Si le malfaiteur fugitif se trouve arrêté en vertu d'un mandat lancé sans ordre du Secrétaire d'Etat, il sera amené devant le magistrat salarié, le shérif ou le substitut du shérif, qui aura délivré le mandat ou qui a juridiction dans le port où le vaisseau est mouillé, ou dans la localité la plus voisine de ce port.

Malfaiteurs fugitifs dans les possessions britanniques.

XVII. Le présent Acte lorsqu'il sera appliqué par ordonnance en conseil s'étendra, à moins des dispositions contraires contenues dans ladite ordonnance, à toutes les possessions britanniques, de la même manière que si, dans tout ce Acte, l'expression « possessions britanniques » avait été substituée à l'expression « Royaume-Uni » ou, « Angleterre » suivant le cas; mais avec les modifications suivantes:

1° La demande d'extradition de tout malfaiteur fugitif, qui se trouve, ou que l'on suppose se

in a british possession may be made to the governor of that british possession by any person recognised by that governor as a consul general, consul, or vice-consul, or (if the fugitive criminal has escaped from a colony or dependency of the foreign state on behalf of which the requisition is made) as the governor of such colony or dependency.

2° No warrant of a Secretary of State shall be required, and all powers vested in or acts authorised or required to be done under this Act by the police magistrate and the Secretary of State, or either of them, in relation to the surrender of a fugitive criminal, may be done by the governor of the british possession alone.

3° Any prison in the british possession may be substituted for a prison in Middlesex.

4° A judge of any court exercising in the british possession the like powers as the Court of Queen's Bench exercises in England may exercise the power of discharging a criminal when not conveyed within two months out of such british possession.

XVIII. If by any law or ordinance, made before or after the passing of this Act by the Legislature of any british possession,

trouver dans une possession britannique pourra être adressée au Gouverneur de cette possession par tout fonctionnaire reconnu par ce Gouverneur comme Consul Général, Consul ou Vice Consul, ou (si le malfaiteur fugitif s'est échappé d'une colonie ou d'une dépendance de l'Etat étranger au nom duquel la demande est faite) comme Gouverneur de cette colonie ou dépendance;

2° Aucun ordre d'un Secrétaire d'Etat ne sera nécessaire. Tous les pouvoirs concédés par le présent Acte au magistrat de police et au Secrétaire d'Etat ou à l'un d'eux pourront être exercés, et toutes les mesures qu'ils sont autorisés à prendre, en vertu au présent Acte, pourront être prises par le Gouverneur seul de la possession britannique;

3° Toute prison dans la possession britannique pourra être substituée à une prison dans le comté de Middlesex;

4° Le juge de toute Cour ayant, dans la possession britannique, les mêmes attributions que la Cour du Banc de la Reine en Angleterre, aura le pouvoir de faire mettre en liberté tout malfaiteur qui n'aura pas été extradé de ladite possession britannique dans le délai de deux mois.

XVIII. Dans le cas où, par une loi ou par une ordonnance, faite antérieurement ou postérieurement à la passation du présent

provision is made for carrying into effect within such possession the surrender of fugitive criminals who are in or suspected of being in such british possession, Her Majesty may, by the Order in Council applying this Act in the case of any foreign state, or by any subsequent order:

either suspend the operation within any such british possession of this Act, or of any part thereof, so far as it relates to such foreign state, and so long as such law or ordinance continues in force there, and no longer;

or direct that such law or ordinance, or any part thereof, shall have effect in such british possession, with or without modifications and alterations, as if it were part of this Act.

General Provisions.

XIX. Where in pursuance of any arrangement with a foreign state, any person accused or convicted of any crime which, f committed in England, would be one of the crimes described in the first schedule to this Act is surrendered by that foreign state, such person shall not, until he has been restored or had an opportunity of returning to such foreign state, be triable or tried

Acte par la Legislature d'une possession britannique quelconque, on aurait pourvu à l'extradition pour cette possession des malfaiteurs fugitifs s'y trouvant ou qu'on suppose s'y trouver, Sa Majesté pourra, par l'ordonnance en conseil rendant le présent Acte applicable à l'égard d'un Etat étranger quelconque, ou par toute ordonnance ultérieure:

Soit différer dans ladite possession britannique l'application du présent Acte en tout ou en partie à l'égard dudit Etat étranger, et aussi longtemps que ladite loi ou ladite ordonnance restera en vigueur dans la possession britanni ue dont il s'agit, mais pas plus longtemps;

Soit ordonner que ladite loi ou ordonnance, en tout ou en partie, produira ses effets dans ladite possession britannique, avec ou sans modifications et changements comme si elle faisait partie du présent Acte.

Dispositions générales.

XIX. Dans le cas où, en vertu d'une convention conclue avec une Puissance étrangère, l'extradition d'un malfaiteur, accusé ou reconnu coupable d'une infraction qui, commise en Angleterre, se trouverait comprise au nombre des infractions énumérées dans l'annexe n° 1, serait accordée par ladite Puissance étrangère, ce malfaiteur, avant d'avoir été renvoyé à cet Etat étranger ou d'avoir

for any offence committed prior to the surrender in any part of Her Majesty's dominions other than such of the said crimes as may be proved by the facts on which the surrender is grounded.

pu y retourner, ne sera pas justiciable, ni mis en jugement, dans une partie quelconque des Etats de Sa Majesté, pour une infraction quelconque commise antérieurement à son extradition et autre que celle pour laquelle son extradition aura été réclamée.

XX. The forms set forth in the second schedule to this Act, or forms as near thereto as circumstances admit, may be used in all matters to which such forms refer, and in the case of a British possession may be so used, *mutatis mutandis*, and when used, shall be deemed to be valid and sufficient in law.

XX. Les formules indiqués dans l'annexe n° 2, ou une formule aussi analogue que les circonstances le permettront, pourront être employées dans toutes les affaires aux quelles ces formules se rapportent, et même dans les possessions britanniques, *mutatis mutandis*. Ces formules ainsi employées seront censées valables et suffisantes en droit.

XXI. Her Majesty may, by Order in Council, revoke or alter, subject to the restrictions of this Act, any Order in Council made in pursuance of this Act, and all the provisions of this Act with respect to the original order shall (so far as applicable) apply, *mutatis mutandis*, to any such new order.

XXI. Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil, révoquer ou modifier, en se conformant aux restrictions indiquées dans le présent Acte, toute ordonnance en conseil, promulguée en vertu de cet Acte; et toutes les dispositions du présent Acte s'appliqueront autant que faire se pourra, *mutatis mutandis*, a cette nouvelle ordonnance.

XXII. This Act (except so far as relates to the execution of warrants in the Channel Islands) shall extend to the Channel Islands and Isle of Man in the same manner as if they were part of the United Kingdom; and the royal courts of the Channel Islands are hereby respectively authorised and required to register this Act.

XXII. Le présent Acte, sauf ce qui concerne l'exécution des mandats dans les îles de la Manche, s'appliquera aux îles de la Manche et à l'île de Man, de la même manière que si ces îles faisaient partie du Royaume-Uni.

Les tribunaux royaux des îles de la Manche sont respectivement autorisés par les présentes à enregistrer le présent Acte et sommés de le faire.

XXIII. Nothing in this Act shall affect the lawful powers of Her Majesty or of the Governor General of India in Council to make treaties for the extraditions of criminals with Indian native states, or with other Asiatic states conterminous with British India, or to carry into execution the provisions of any such treaties made either before or after the passing of this Act.

XXIV. The testimony of any witness may be obtained in relation to any criminal matter pending in any court or tribunal in a foreign state in like manner as it may be obtained in relation to any civil matter under the Act of the session of the nineteenth and twentieth years of the reign of Her present Majesty, chapter one hundred and thirteen, intituled « An Act to provide for « taking evidence in Her Majesty's « Dominions in relation to civil « and commercial matters pen- « ding before foreign tribunals, » and all the provisions of that Act shall construed as if the term « civil matter » included a criminal matter, and the term « cause » included a proceeding against a criminal: Provided that nothing in this section shall apply in the case of any criminal matter of a political character.

XXV. For the purposes of this

XXIII. Alcune déposition du présent Acte ne portera atteinte au pouvoir légal qu'a Sa Majésté, ou le gouverneur général des Indes en conseil, de conclure avec les Etats indiens indigènes, ou avec les autres Etats asiatiques limitrophes des Indes Britanniques, des traités pour l'extradition des malfaiteurs, ou de mettre en vigueur les dispositions de tout traité analogue conclu soit antérieurement, soit postérieurement à la conclusion du présent Acte.

XXIV. La déposition de tout témoin peut être obtenue, pour une procédure criminelle pendante devant une cour ou un tribunal en pays étranger, de la même manière que pour un procès civil, en vertu de l'Acte des années 19 et 20 de S. M. Victoria, chapitre CXIII, intitulé: « Acte ayant pour « objet de pourvoir dans les Etats « de S. M. à la réception des « dépositions dans les causes civiles « et commerciales pendantes de- « vant des tribunaux étrangers. » Toutes les dispositions de cet Acte seront interprétées comme si l'expression « instance civile » comprenait l'instance criminelle, et l'expression « cause » une procédure criminelle; cependant aucune disposition de la présente section ne s'appliquera au cas d'une procédure criminelle ayant un caractère politique.

XXV. Pour l'application du

Act, every colony, dependency, and constituent part of a foreign state, and every vessel of that state, shall (except where expressly mentioned as distinct in this Act) be deemed to be within the jurisdiction of and to be part of such foreign state.

XXVI. In this Act, unless the context otherwise requires:

The term « british possession » means any colony, plantation, island, territory, or settlement within Her Majesty's dominions, and not within the United Kingdom, the Channel Islands, and Isle of Man; and all colonies, plantations, islands, territories, and settlements under one legislature, as hereinafter defined, are deemed to be one British possession;

The term « legislature » means any person or persons who can exercise legislative authority in a British possession, and where there are local legislatures as well as a central legislature, means the central legislature only;

The term « governor » means any person or persons administering the government of a british

présent Acte, toute colonie, toute dépendance et toute partie constituante d'un Etat étranger, ainsi que chaque navire de cet Etat seront respectivement considérés (à moins que le présent Acte ne les ait expressément désignés comme détachés) comme étant dans la juridiction et faisant partie dudit Etat étranger.

XXVI. Dans le présent Acte, à moins que le sens n'exige le contraire:

L'expression « *possession britannique* » s'appliquera a toute colonie, toute plantation, toute île, tout territoire ou tout établissement dans les Etats de Sa Majesté, mais non situé dans le Royaume-Uni, les îles de la Manche et l'île de Man. Toutes les colonies, les plantations et les iles, ainsi que tous les territoires et les établissements régis par une même Législature de la manière ci-après indiquée, seront censés former une seule possession britannique.

L'expression « *législature* » s'applique à la personne ou aux personnes pouvant exercer l'autorité législative dans une possession britannique. S'il s'y trouve des législatures locales en même temps qu'une législature centrale, ce terme ne s'applique qu'à cette dernière;

L'expression « *gouverneur* » s'applique à tout fonctionnaire chargé du gouvernement d'une

possession, and includes the governor of any part of India;

The term « extradition crime » means a crime which, if committed in England or within English jurisdiction, would be one of the crimes described in the first schedule to this Act;

The terms « conviction » and « convicted » do not include or refer to a conviction which under foreign law is a conviction for contumacy, but the term « accused person » includes a person so convicted for contumacy;

The term « fugitive criminal » means any person accused or convicted of an extradition crime committed within the jurisdiction of any foreign state who is in or is suspected of being in some part of Her Majesty's dominions; and the term « fugitive criminal of a foreign state » means a fugitive criminal accused or convicted of an extradition crime committed within the jurisdiction of that state;

The term « Secretary of State » means one of Her Majesty's Principal Secretaires of State;

The term « police magistrate » means a chief magistrate of the metropolitan police courts, or one of the other magistrates of the metropolitan police court in Bow Street:

possession britannique, ainsi qu'au Gouverneur d'une partie quelconque de l'Inde;

L'expression « *crime entraînant l'extradition* » s'applique a tout crime qui, s'il était commis en Angleterre ou sous la juridiction anglaise, se trouverait désigné dans l'annexe n° 1;

Les expressions « *condamnation* » et « *reconnu coupable* » ne se rapportent pas aux condamnations par contumace prononcées en vertu d'une loi étrangère; mais le mot « *accusé* » s'applique au malfaiteur condamné par contumace;

L'expression « *malfaiteur fugitif* » s'applique à tout malfaiteur accusé ou reconnu coupable d'un crime entraînant l'extradition, commis dans la juridiction d'un pays étranger, et qui se trouve ou que l'on suppose se trouver dans une partie quelconque des Etats de Sa Majesté, et l'expression « *malfaiteur fugitif d'un Etat étranger* » s'applique à tout malfaiteur fugitif accusé ou reconnu coupable d'un crime entraînant l'extradition, commis dans la juridiction de cet Etat;

L'expression « *Secrétaire d'Etat* » signifie un des principaux Secrétaires d'Etat de Sa Majesté;

L'expression « *magistrat de police* » s'applique au premier magistrat des tribunaux de la police métropolitaine, ou à l'un des magistrats du tribunal de la police métropolitaine de Bow-Street;

The term « justice of the peace » includes in Scotland any sheriff, sheriff's substitute, or magistrate;

The term « warrant », in the case of any foreign state, includes any judicial document authorising the arrest of a person accused or convicted of crime.

L'expression « *juge de paix* » comprend, en Ecosse, tout échevin, échevin-adjoint ou magistrat;

L'expression « *mandat* » (warsant) comprend, par rapport à tout Etat étranger, tout document judiciaire autorisant l'arrestation d'un malfaiteur accusé ou reconnu coupable d'un crime.

Repeal of Acts.

XXVII. The Acts specified in the third schedule to this Act are hereby repealed as to the whole of Her Majesty's dominions; and this Act (with the exception of anything contained in it which is inconsist nt with the treaties referred to in the Acts so repelaed) shall apply (as regards crimes committed either before or after the passing of this Act) in the case of the foreign states with which those treaties are made, in the same manner as if an Order in Council referring to such treaties had been made in pursuance of this Act, and as if such order had directed that every law and ordinance which is in force in any British possession with respect to such treaties should have effect as part of this Act.

Abrogation de lois.

XXVII. Les Actes désignés dans l'annexe n° 3 sont abrogés pour la totalité des Etats de Sa Majesté; aussi le présent Acte, sauf les dispositions qui seraient incompatibles avec les traités spécifiés dans les Actes ainsi abrogés, s'appliquera-t-il à l'égard des Etats étrangers avec lesquels lesdits traités auront été conclus, et en ce qui concerne les crimes commis antérieurement ou postérieurèment à la conclusion du présent Acte, de la même manière que si une ordonnance en conseil relative à ces traités avait été rendue conformément aux dispositions du présent Actes et comme si ladite ordonnance avait prescrit que toute loi et toute ordonnance actuellement en vigueur dans une possession britannique quelconque, au sujet de ces traités, produirait son plein effet comme faisant partie du présent Acte.

Provided that if any proceedings for or in relation to the surrender of a fugitive criminal have been commenced under the said Acts

Cependant les procédures relatives à l'extradition de malfaiteurs fugitifs commencées en vertu desdits Actes et antérieurement à

previously to the repeal thereof, such proceedings may be completed, and the fugitive surrendered, in the same manner as if this Act had nod passed.

leur abrogation, pourront être terminées et l'extradition du malfaiteur accordée, comme si le présente Acte n'avait pas été passé.

SCHEDULES

FIRST SCHEDULE.

List of crime,

The following list of crimes is to be construed according to the law existing in England, or in a British possession (as the case may be), at the date of the alleged crime, whether by common law or by statute made before or after the passing of this Act:

Murder, and attempt and conspiracy to murder.

Manslaughter.

Counterfeiting and altering money and uttering counterfeit or altered money.

Forgery, counterfeiting, and altering, and uttering what is forged or counterfeited or altered.

Embezzlement and larceny.

Obtaining money or goods by false pretences.

ANNEXES.

ANNEXE 1.

Liste des crimes.

Les crimes désignés dans la liste suivante seront déterminés d'après la loi en vigueur en Angleterre, ou dans une possession britannique (suivant les cas), à l'époque où le crime aura été commis, soit par le droit commun, soit par statut spécial passé antérieurement ou postérieurement au présent Acte:

— Meurtre et assassinat (murder); tentative de ces crimes ou complot ayant pour but le meurtre ou l'assassinat (attempt and conspiracy to murder).

— Homicide.

— Contrefaçon et altération de monnaies, et émission de monnaies contrefaites ou altérées.

— Faux en écritures; contrefaçon et altération d'écritures; emission d'écritures fausses, contrefaites ou altérées.

— Soustraction frauduleuse et vol.

— Extorsion d'argent par de fausses allégations.

Crimes by bankrupts against bankruptcy law.	— Crimes commis par des banqueroutiers contre les lois relatives aux banqueroutes.
Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director, or member, or public officer of any company, made criminal by any Act for the time being in force.	— Fraude commise par un dépositaire, banquier, agent, facteur, fidéicommissaire, ou par un directeur, membre ou employé public d'une compagnie, si le fait est qualifié crime par un Acte quelconque en vigueur lors de la perpétration de la fraude.
Rape.	— Viol.
Abduction.	— Enlèvement.
Child stealing.	— Vol d'enfants.
Burglary and housebreaking.	— Fait de s'introduire dans une maison habitée, à l'aide d'effraction ou de fausses clés, pour commettre un crime.
Arson.	— Incendie volontaire.
Robbery with violence.	— Vol avec violence.
Threats by letter or otherwise with intent to extort.	— Menaces par lettres ou autrement dans le but d'extorquer de l'argent.
Piracy by law of nations.	— Piraterie d'après le droit des gens.
Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting or conspiring to do so.	— Perte d'un navire en pleine mer (en le faisant couler ou en le détruisant autrement); tentative de ce crime ou complot en vue de le commettre.
Assaults on board a ship on the high seas with intent to destroy life or to do grievous bodily harm.	Agression à bord d'un navire en pleine mer, avec intention de commettre un homicide ou de faire des blessures graves.
Revolt or conspiracy to revolt by two or more persons on board a ship on the high seas against the authority of the master.	— Révolte ou complot en vue de révolte, par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire, en pleine mer, et contre l'autorité du capitaine.

SECOND SCHEDULE

Form of Order of Secretary of State to the Police Magistrate.

To the chief magistrate of the metropolitan police courts *or* other magistrate of the metropolitan police court in Bow street (*or* the stipendiry magistrate at . . . .)

Whereas, in pursuance of an arrangement with . . . . referred to in an Order of Her Majesty in Council dated the . . . day of . . . . . . a requisition has been made to me . . . . one of Her Majesty's Principal Secretaries of State, by . . . . . , the diplomatic representative of . . . . . . , for the surrender of . . . . , late of . . . . . . accused (*or* convicted) of the commission of the crime of . . . . . within the jurisdiction of . . . ;

Now I hereby, by this my order under my hand and seal, signify to you that such requisition has been made, and require you to issue your warrant for the apprehension of such fugitive, provided that the conditions of The Extradition Act, 1870, relating to the issue of such warrant, are in your judgment complied with.

Given under the hand and seal of the undersigned, one of Her

ANNEXE II.

Formule de l'ordre adressé par le Secrétaire d'Etat au magistrat de police.

Au principal magistrat des tribunaux de la police métropolitaine; *ou* à tout magistrat du tribunal de la police métropolitaine à Bow-Street; *ou* au magistrat salarié (stipendiary) à......

Attendu que, conformément à la convention conclue avec..... et désignée dans l'ordonnance royale en date du..... Son Excellence...... représentant diplomatique de......, a présenté à moi, ... l'un des principaux Secrétaires d'Etat de Sa Majesté, la demande d'extradition de......, demeurant autrefois à . ....., accusé (ou reconnu coupable) d'avoir commis le crime de ....., dans la juridiction de ....;

Par le présent ordre, revêtu de ma signature et de mon sceau, je vous notifie que ladite demande en extradition m'a été présentée, et je vous requiers de délivrer votre warrant pour l'arrestation dudit malfaiteur fugitif, pourvu que, dans votre opinion, on ait observé les conditions de l'Acte d'extradition de 1870 en ce qui concerne la délivrance de ce mandat.

Donné, revêtu de la signature et du sceau du soussigné, l'un

Majesty's Principal Secretaries of State, this . . . . day of . . . . 18 . . .

Form of warrant of apprehension by Order of Secretary of State.

Metropolitan police district, (*or* county *or* borough of. . .) to wit . . . . } To all and each of the constables of the metropolitan police force (*or* of the county *or* borough. . . .).

Wheras the Right Honourable . . . . one of Her Majesty's Principal Secretaries of State, by order under his hand and seal, hath signified to me that requisition hath been duly made to him for the surrender of . . . late of . . . accused (*or* convicted) of the commission of the crime of . . . . . . within the jurisdiction of . . . ;

This is therefore to command you in Her Majesty's name forthwith to apprehend the said . . . pursuant to The Extradition Act, 1870, wherever he may be found in the United Kingdom or Isle of Man, and bring him before me or some other (* magistrate sitting in this court), to show cause why he should not be surrendered in pursuance of the said Extradition Act, for which this shall be your warrant.

Given under my hand and seal at (* Bow Street, one of the police courts of the metropolis) this . . day of . . . . 18 . . .

P. J.

Formule du mandat d'arrestation délivré sur l'ordre du Secrétaire d'Etat.

District de la police métropolitaine (*ou* du comte *ou* de la ville de. . . .) } A tout constable de la police métropolitaine (*ou* du comté *ou* de la ville de. . . . . .).

Attendu que le très-honorable. . . . ., l'un des principaux Secrétaires de Sa Majesté, m'a notifié, par ordre muni de sa signature et de son sceau, la réclamation qui lui été dûment présentée pour l'extradition de. . . . . ., demeurant autrefois à. . . ., accusé (*ou* reconnu coupable) d'avoir commis le crime de. . . . ., dans la juridiction de. . . . .;

Ordre vous est donné par les présentes, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement ledit. . . ., en vertu de l'Acte d'extradition de 1870, dans tout endroit où il se trouve dans le Royaume-Uni ou l'île de Man, et de l'amener devant moi ou devant quelque autre magistrat siégeant à ce tribunal, pour y faire valoir les motifs qui s'opposeraient à son extradition d'après ledit Acte d'extradition. A ces fins, les présentes vous seront un mandat suffisant.

Donné, muni de mon sceau et de ma signature, à Bow-Street, tribunal de la police métropolitaine, ce. . . . . . jour de. . . . . . . 18. . .

J. P.

* *Note.* — Alter as required.

Form of warrant of apprehension without Order of Secretary of State.

Metropolitan police district, (*or* county *or* borough of...) to wit.... } To all and each of the constables of the metropolitan police force (*or* of the county *or* borough of...).

Whereas it has been shown to the undersigned, one of Her Majesty's justices of the peace in and for the metropolitan police district (*or* the said county *or* borough of. . . . .) that. . late of. . . is accused (*or* convicted) of the commission of the crime of . . . within the jurisdiction of . . . . ;

This is therefore to command you in Her Majesty's name forthwith to apprehend the said . . . and to bring him before me or some other magistrate sitting at this court (*or* one of Her Majesty's justices of the peace in and for the county (*or* borough) of . . .) to be further dealt with according to law, for which this shall be your warrant.

Given under my hand and seal at Bow Street, one of the police courts of the metropolis (*or* . . . in the county *or* borough aforesaid) this . . . day of . . 18 . .

J. P.

Formule du warrant d'arrestation délivré sans ordre d'un Secrétaire d'Etat.

District de la police métropolitaine (*ou* du comté *ou* de la ville de....). } A tout constable de la police métropolitaine (*ou* du comté *ou* de la ville de.....).

Attendu qu'il a été prouvé au soussigné, l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le district de la police métropolitaine (*or* dudit comté on de la dite ville de.....), que .,...., demeurant autrefois à ....., est accusé (*ou* reconnu coupable) d'avoir commis, dans la juridiction de ....., le crime de...;

Il vous est, par les présentes, ordonné, au nom de Sa Majesté, d'arrêter ledit ..... , et de l'amener devant moi ou tout autre magistrat siégeant à ce tribunal *ou* devant un des juges de paix de Sa Majesté du comté (*ou* de la ville de ....), afin qu'il soit statué à son égard conformément à la loi; et, à ces fins, les présentes vous seront un mandat suffisant.

Donné, muni de mon sceau, et de ma signature à Bow-Street tribunal de la police métropolitaine (*ou* à..... comté *ou* ville de.....), ce.... jour de.... 18 ...

J. P.

Form of warrant for bringing prisoner before the Police Magistrate.

County (*or* borough) of to wit..... } To......constabl of the police force of ....and to all other peace officers in the said county (*or* borough) of ....

Whereas . . . late of . . . . . accused (*or* alleged to be convicted of) the commission of the crime of . . . within the jurisdiction of . . . has been apprehended and brought before the undersigned, one of Her Majesty's justices of the peace in and for the said county (*or* borough of . . . . And whereas by the Extradition Act, 1870, he is required to be brought before the chief magistrate of the metropolitan police court, or one of the police magistrates of the metropolis sitting at Bow-Street, within the metropolitan police district (*or* the stipendiary magistrate for . . . .); this is therefore to command you the said constable in Her Majesty's name forthwith to take and convey the said . . . . to the metropolitan police district (*or* the said . . . . .) and there carry him before the said chief magistrate or one of the police magistrates of the metropolis sitting at Bow-Street within the said district (*or* before a stipendiary magistrate sitting in the said . . . . .) to show cause why

Formule du warrant pour amener le prisonnier devant le magistrat de police.

Compté (*ou* ville de........ } A......., constable de la police de..., et à tout autre officier de paix dudit comté *ou* de ladite ville.

Attendu que......, demeurant autrefois à....., accusé (*ou* déclaré avoir été reconnu coupable) d'avoir, dans la juridiction de......, commis le crime de....., a été arrêté et amené devant le soussigné, l'un des juges de paix de Sa Majesté pour le comté de..... (*ou* la ville de....); et attendu que, d'après l'Acte d'extradition de 1870, il doit être conduit devant le principal magistrat de la police à Bow-Street (*ou* devant le magistrat salarié de....); pour ces motifs, vous êtes chargé, par les présentes, de conduire ledit....... au district de la police metropolitaine (*ou* du comté de....., *ou* de la ville de.....) et de l'y amener devant le principal magistrat *ou* l'un des magistrats de la police métropolitaine siégeant à Bow-Street (*ou* devant un magistrat salarié siégeant à....), pour y faire valoir les motifs qui s'opposeraient à ce que l'extradition fût accordée d'après l'Acte d'extradition de 1870, et pour qu'il soit ultérieurement statué à son égard conformément à la loi. A ces fins, les présentes

he should not be surrendered in pursuance of The Extradition Act, 1870, and otherwise to be dealt with in accordance with law, for which this shall be your warrant.

Given under my hand and seal at in the county (*or* borough) aforesaid, this day of 18.

J. P.

Form of warrant of committal.

Metropolitan police district (*or* the county *or* borough of ....) to wit...	To............one of the constables of the metropolitan police force (*or* of the police force of the county *or* borough of.............. ....), ad to the keeper of te.........

Be it remembered, that on this . . . . . day of . . . . . in the year of our Lord . . . . late of . . . is brought before me. . . . the chief magistrate of the metropolitan police courts (*or* one of the police magistrates of the metropolis) sitting at the police court in Bow Street, within the metropolitan police district (*or* a stipendiary magistrate for . . .) to show cause why he should not be surrendered in pursuance of The Extradition Act, 1879, on the ground of his being accused (*or* convicted) of the commission of the crime of. . . . . . within the jurisdiction of . . . . and forasmuch as no sufficient cause has been shown to me why he should not be surrendered in pursuance of the said Act;

vous serviront de mandat suffisant.

Donné..... etc.

J. P.

Formule du warrant de dépôt (of committal).

District de la police métropolitaine (*ou* du comté *ou* de la ville de....	A........, constable de la police métropolitaine (*ou* de la police du comté de .... *ou* de la ville de....... .), et au gardien de la maison de détention de.........

On fait savoir qu'à la date de ce jour, le..... du mois de..... de l'an......, le nommé......, demeurant autrefois à. ...., a été amené devant moi......, principal magistrat de la police métropolitaine (*ou* l'un des magistrats de la police métropolitaine), siégeant au tribunal de police de Bow-Street, district de la police métropolitaine, (ou magistrat salarié de .....), pour faire valoir les motifs qui s'opposeraient à son extradition d'après l'Acte de 1870, comme accusé (*ou* reconnu coupable) d'avoir commis, dans la juridiction de......, le crime de....; et attendu qu'aucun motif suffisant ne m'a été présenté pour lequel ladite extradition ne serait pas accordée;

. . . . .

This is therefore to command you the said constable in Her Majesty's name forthwith to convey and deliver the body of the said . . . . into the custody of the said keeper of the. . . . . . at . . , . . . , and you the said keeper to receive the said. . . . into your custody, and him there safely to keep until he is thence delivered pursuant to the provisions of the said Extradition Act, for which this shall be your warrant.

Given under my hand and seal at Bow Street, one of the police courts of the metropolis (*or* at the said . .), this. . . day of . . 18..

J. P.

Pour ces motifs, ordre est donné, par les présentes, au nom de Sa Majesté, au susdit constable de conduire ledit...... à,......, et de l'y remettre entre les mains du susdit...., gardien de la maison de détention à......; et à vous,...... gardien, de recevoir ledit...., et de le garder prisonnier jusqu'à ce qu'il soit livré conformément aux dispositions de l'Acte d'extradition; et à ces fins les présentes vous seront un mandat suffisant.

Donné,.... etc.

J. P.

Form of warrant of Secretary of State for surrender of fugitive.

To the keeper of . . . . . . ,
and to . . . .

Whereas . . . . late of . . . . . . accused (*or* convicted) of the commission of the crime of . . . · within the jurisdiction of , . . . was delivered into the custody of you . . . the keeper of . . . . by warrant dated . . . . pursuant to the Extradition Act, 1870;

Now I do hereby, in pursuance of the said Act, order you the said keeper to deliver the body of the said . . . . into the custody of the said . . . . , and I command you the said . . .

Formule du warrant du Secrétaire d'Etat pour livrer le fugitif.

Au gardien de la prison de....
et à M....

Attendu que ...,., demeurant autrefois à.... , accusé (*ou* reconnu coupable) d'avoir, dans la juridiction de...., commis le crime de....., a été remis entre les mains de vous....., gardien de la prison de....., par warrant de......, en vertu de l'Acte d'extradition de 1870;

Par les présentes et conformément audit Acte, je vous ordonne: à vous....., gardien de la prison de...... de livrer ledit.... au susdit.....; et à vous ..,. de recevoir ledit ....., de le transférer dans

. . . to receive the said . . . .
. . . . into your custody, an to convey him within the jurisdiction of the said . . . . . , and there place him in the custody of any person or persons appointed by the said . . . . to receive him, for which this shall be your warrant.

Given under the hand and seal of the undersigned, one of Her Majesty's Principal Secretaries of State, this . . . . day of . . . .

la juridiction de......, et de l'y remettre au pouvoir de toute personne désignée par ledit (Etat ou Gouvernement de .....) pour le recevoir. A ces fins les présentes vous seront un warrant suffisant.

Donné, revêtu de ma signature et de mon sceau, par moi, principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté, le ...... jour de......,

THIRD SCHEDULE.

Title.

6 and 7 Vict. c. 75.

An Act for giving effect to a convention between Her Majesty and the King of the French for the apprehension of certain offenders.

6 and 7 Vict. c. 76.

An Act for giving effect to a treaty between Her Majesty and the United States of America for the apprehension of certain offenders.

8 and 9 Vict. c. 120.

An Act for facilitating execution of the treaties with France and the United States of America for the apprehension of certain offenders.

25 and 26 Vict. c. 70.

An Act for giving effect to a convention between Her Majesty

ANNEXE III.

Lois abrogées.

6 et 7 Victoria, ch. 75.

Acte relatif à la mise en vigueur de la convention conclue entre Sa Majesté et le Roi des Français pour l'arrestation de certains malfaiteurs.

6 et 7 Victoria, ch. 76.

Acte relatif à la mise en vigueur du traité conclu entre Sa Majesté et les Etats-Unis d'Amérique pour l'arrestation de certains malfaiteurs.

8 et 9 Victoria, ch. 120.

Acte ayant pour but de faciliter l'exécution des traités conclus avec la France et les Etats-Unis d'Amérique pour l'arrestation de certains maifateurs.

25 et 26 Vittoria, ch. 70.

Acte relatif à la mise en vigueur de la convention conclue entre

and the King of Denmark for the mutual surrender of criminals.

Sa Majesté et le Roi de Danemark pour la remise réciproque de certains malfaiteurs.

29 and 30 Vict. c 121.

An Act for the amendment of the law relating to treaties of extradition.

29 et 30 Victoria, ch. 121.

Acte ayant pour but d'amender la loi relative aux traités d'extradition.

LEGGE INGLESE DEL 5 AGOSTO 1873.

36 ET 37 VICT. CH. 60.

An Act to amend the Extradition Act. 1870

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

I. This Act shall be construed as one with the Extradition Act, 1870, (in this Act referred to as the principal Act), and the principal Act and this Act may be cited together as the Extradition Acts, 1870 and 1873, and this Act may be cited alone as the Extradition Act, 1873.

II. Whereas by section six of the principal Act it is enacted as follows:

« Where this Act applies in the

36 ET 37 VICT. CH. 60.

Acte pour amender l'Acte d'extradition de 1870.

Sa Majesté la Reine. de l'avis et avec le consentement des pairs spirituels et temporels. et des communes, réunis dans le présent Parlement, et avec leur autorisation, a décrété ce qui suit:

I. Le présent Acte sera interprété comme faisant partie intégrante de l'Acte d'Extradition de 1870 (indiqué dans le présent Acte comme «Acte principal »).

L'Acte principal et le présent Acte pourront être cités conjointement sous la désignation: Actes de 1870 et de 1873.

Le présent Acte pourra être cité seul sous la désignation: Acte d'Extradition de 1873.

II. Attendu que la section 6 de l'Acte principal décrète ce qui suit:

« Toutes les fois que le présent

« case of any foreign state, every « fugitive criminal of that state « who is in or suspected of being « in any part of Her Majesty's « dominions, or that part which « is specified in the order applying « this Act (as the case may be), « shall be liable to be apprehended « and surrendered in manner pro- « vided by this Act, whether the « crime in respect of which the « surrender is sought was com- « mitted before or after the date « of the order, and whether there « is or is not any concurrent ju- « risdiction in any Court of Her « Majesty's dominions over that « crime ».

And whereas doubts have arisen as to the application of the said section to crimes committed before the passing of the principal Act, and it is expedient to remove such doubts, it is therefore hereby declared that:

A crime committed before the date of the order includes in the said section a crime committed before the passing of the principal Act, and the principal Act and this Act shall be construed accordingly.

III. Whereas a person who is accessory before or after the fact,

« Acte sera applicable à l'égard « d'un Etat étranger quelconque, « tout malfaiteur fugitif dudit « Etat qui se trouvera ou qu'on « supposera se trouver dans une « partie quelconque des Etats de « Sa Majesté Britannique, ou dans « la partie de ces Etats désignée « dans l'ordonnance rendant appli- « cable le présent Acte (suivant « les cas), pourra être arrêté et « livré de la manière prescrite « par le présent Acte, que le cri- « me pour lequel son extradition « est demandée ait été commis « antérieurement ou postérieu- « rement à la date de l'ordon- « nance, ou qu'un tribunal quel- « conque des Etats de Sa Majesté « ait ou n'ait pas compétence con- « curremment avec les tribunaux de « l'Etat étranger, pour connaître « du crime dont il s'agit ».

Or, attendu, que des doutes se sont élevés relativement à l'application de la susdite section aux crimes commis avant la conclusion de l'Acte principal, et qu'il importe de lever ces doutes, il est prescrit par les présentes que:

Par les mots: tout crime commis antérieurement à la date de l'ordonnance, il faut comprendre, dans ladite section, tout crime commis avant la conclusion de l'Acte principal, et l'Acte principal et le présent Acte devront être interprétés de la sorte.

III. Attendu que tout individu qui est complice avant ou après

or counsels, procures, commands, aids, or abets the commission of any indictable offence, is by English law liable to be tried and punished as if he were the principal offender, but doubts have arisen whether such person as well as the principal offender can be surrendered under the principal Act, and it is expedient te remove such doubts; it is therefore hereby declared that:

Every person who is accused or convicted of having counselled, procured, commanded, aided, or abetted the commission of any extradition crime, or of being accessory, before or after the fact, to any extradition crime, shall be deemed, for the purposes of the principal Act and this Act, to be accused or convicted of having committed such crime, and shall be liable to be apprehended and surrendered accordingly.

IV. Be it declared, that the provisions of the principal Act relating to depositions and statements on oath taken in a foreign state and copies of such original depositions and statements, do and shall extend to affirmations taken in a foreign state, and copies of such affirmations.

V. A Secretary of State may, by order under his hand and seal, require a police magistrate or a

le fait incriminé, ou qui conseille, provoque on ordonne la perpétration d'un fait qualifié crime, ou qui y prête aide ou assistance, peut, d'après les lois anglaises, être poursuivi et puni comme auteur principal du crime; mais, attendu que des doutes se sont élevés sur la question de savoir si, dans de telles hypothèses, un individu peut, ainsi que l'auteur principal, être extradè en vertu de l'Acte principal, et qu'il importe de lever ces doutes; pour ces motifs, il est décrété que:

Tout individu accusé ou reconnu coupable d'avoir conseillé, provoqué ou ordonné la perpétration d'un crime entraînant extradition ou d'avoir été complice avant ou après le crime entraînant extradition sera consideré, pour l'application de l'Acte principal et du présent Acte, comme accusé ou reconnu coupable dudit crime, et, par suite, pourra être arrêté et extradé

IV. Il est décrété que les dispositions de l'Acte principal relatives aux dépositions et aux déclarations sous serment reçues dans un Etat étranger et aux copies de ces dépositions et déclarations sont et seront applicables aux affirmations reçues dans un Etat étranger et aux copies de ces affirmations.

V. Un Secrétaire d'Etat pourra, par ordonnance munie de sa signature et de son sceau, requérir tout

justice of the peace to take evidence for the purposes of any criminal matter pending in any court or tribunal in any foreign State, and the police magistrate or justice of the peace, upon the receipt of such order, shall take the evidence of every witness appearing before him for the purpose in like manner as if such witness appeared on a charge against some defendant for an indictable offence and shall certify at the foot of the depositions so taken that such evidence was taken before him, and shall transmit the same to the Secretary of State; such evidence may be taken in the presence or absence of the person charged, if any, and the fact of such presence or absence shall be stated in such deposition.

Any person may, after payment or tender to him of a reasonable sum for his costs and expenses in this behalf, be compelled, for the purposes of this section, to attend and give evidence and answer questions and produce documents, in like manner and subject to the like conditions as he may in the care of a charge preferred for an indictable offence.

Every person who wilfully gives false evidence before a police magistrate or justice of the peace under this section shall be guilty of perjury.

magistrat de la police ou juge de paix de recevoir des dépositions à l'occasion d'une procédure criminelle ouverte devant une cour ou un tribunal d'un Etat étranger; et le magistrat de la police ou le juge de paix, sur la réception de cette ordonnance, recevra la déposition de tout témoin comparaissant devant lui de la même manière que si ce témoin comparaissait dans une instance ouverte contre un individu inculpé d'un fait qualifié crime; il certifiera, au bas de la déposition, qu'elle a été faite devant lui, et il la transmettra au Secrétaire d'Etat; cette déposition pourra être faite, le cas échéant, en présence ou en l'absence de l'inculpé, et le fait de la présence ou de l'absence de l'inculpé sera mentionné sur la déposition.

Toute personne à laquelle on aura versé ou offert de verser une indemnité raisonnable pour ses frais et dépenses pourra être contrainte, par application de la présente section, de comparaître, déposer, répondre à des questions et produire des documents, de la même manière et aux mêmes conditions que s'il s'agissait d'une procédure suivie pour un fait qualifié crime.

Toute personne, appelée en vertu de la présente section et qui fera une fausse déposition devant la magistrat de police ou le juge de paix, se rendra coupable de faux témoignage.

Provided that nothing in this section shall apply in the case of any criminal matter of a political character.

Cependant aucune des dispositions de la présente section ne sera applicable en cas de procédure criminelle ayant un caractère politique.

VI. The jurisdiction conferred by section sixteen of the principal Act on a stipendiary magistrate, and a sheriff substitute, shall be deemed to be in addition to, and not in derogation or exclusion of the jurisdiction of the police magistrate.

VI. La juridiction conférée par la section 16 de l'Acte principal, soit à un magistrat salarié, soit au « shérif » ou « substitut du shérif » devra être considérée comme une extension, et non comme une dérogation ou une restriction, apportée à la juridiction du magistrat de police.

VII. For the purposes of the principal Act and this Act, a diplomatic representative of a foreign State shall be deemed to include any person recognised by the Secretary of State as a consul-general of that State, and a consul or vice-consul shall be deemed to include any person recognised by the governor of a British possession as a consular officer of a foreign State.

VII. Pour l'application de l'Acte principal et du présent Acte, l' expression « représentant diplomatique d'un Etat étranger » sera considérée comme comprenant tout fonctionnaire reconnu par le Secrétaire d'Etat comme *Consul Général* de cet Etat, et l'expression « consul ou vice-consul » comme comprenant tout fonctionnaire reconnu par le Gouverneur général d'une colonie britannique comme agent consulaire d'un Etat étranger.

VIII. The principal Act shall be construed as if there were included in the first schedule to that Act the list of crimes contained in the schedule to this Act.

VIII. L'Acte principal sera appliqué comme si la première annexe audit Acte contenait la nomenclature des crimes indiqués dans l'annexe du présent Acte.

SCHEDULE.

LIST OF CRIMES.

The following list of crimes is to be construed according to the law existing in England or in a

ANNEXE.

NOMENCLATURE DE CRIMES.

Les crimes énumérés dans la nomenclature suivante seront déterminés par les lois en vigueur

british possession (as the case may be) at the date of the alleged crime, whether by common law or by statute made before or after the passing of this Act:

Kidnapping and false imprisonment.

Perjury, and subornation of perjury, whether under common or statute law.

Any indictable offence under the Larceny Act, 1861, or any Act amending or substituted for the same, which is not included in the first schedule to the principal Act.

Any indictable offence under the Act of the session of the twenty-fourth and twenty-fifth years of the reign of Her present Majesty, chapter ninety-seven, « To con- « solidate and amend the statute « law of England and Ireland re- « lating to malicious injuries to « property, » or any Act amending or substitued for the same, which is not included in the first schedule to the principal Act.

Any indictable offence under the Act of the session of the twenty-fourth and twenty-fifth years of the reign of Her present Majesty chapter ninety-eight, « To conso- « lidate and amend the statute « law of England and Ireland, re- « lating to indictable offence by

en Angleterre ou dans la possession Britannique (selon le cas) au moment où l'infraction dont il s'agit aura été commise, soit par la loi commune, soit par le statut spécial édicté avant ou après la promulgation du présent Acte :

Enlèvement et séquestration de personne.

Faux témoignage et subornation de témoins, soit d'après la loi commune, soit d'après un statut spécial.

Tout fait qualifié crime (indictable offence) (1) par l'Acte sur les vols (the Larceny Act), de 1861, ou par tout Acte amendant ou remplaçant ledit Acte, et non compris dans la première annexe de l'Acte principal.

Tout fait qualifié crime par l'Acte édicté dans la session des années 24 et 25 du Règne de Sa Majesté Victoria, ch. XCVII, intitulé : « Acte ayant pour objet de « consolider et d'amender les lois « de l'Angleterre et de l'Irlande « relatives aux crimes et délits « contre la propriété », ou par tout Acte amendant ou remplaçant ledit Acte, et non compris dans la première annexe de l'Acte principal.

Tout fait qualifié crime par l'Acte édicté dans la session des année 24 et 25 du Règne de Sa Majesté Victoria, ch. XCVIII, intitulé : « Acte ayant pour objet « de consolider et d'amender les lois « d'Angleterre et d'Irlande, rela- « tives aux faux ayant le caractère

(1) Indictable offence: reato punibile dalla Corte Criminale e giudicato dal giuri.

« forgery, » or any Act amending or substituded for the same, which is not included in the first schedule to the principal Act.

Any indictable offence under the Act of the session of the twenty-fourth and twenty-fifth years of the reign of Her present Majesty, chapter ninety-nine, « To consolidate and amend the statute « law of the United Kingdom aga-« inst offences relating to the coin» or any Act amending or substituted for the same, which is not included in the first schedule to the principal Act.

Any indictable offence under the Act of the session of the twenty-fourth and twenty-fifth years of the reign of Her present Majesty, chapter one hundred, « To con-« solidate and amend the statute « law of England and Ireland re-« lating to offences against the « person, » or any Act amending or substituted for the same, which is not included in the first schedule to the principal Act.

Any indictable offence under the laws for the time being in force in relation to bankruptcy, which is not included in the first schedule to the principal Act.

« de crimes », ou par tout Acte amendant ou remplaçant ledit Acte, et non compris dans la première annexe de l'Acte principal.

Tout fait qualifié crime par l'Acte édicté dans la session des années 24 et 25 du Règne de Sa Majesté Victoria, ch. XCIX, intitulé : « Acte ayant pour objet de « consolider et d'amender les lois « du Royaune-Uni relatives aux « crimes se référant aux mon-« naies, » ou par tout Acte amendant ou remplaçant ledit Acte, et non compris dans la première annexe de l'Acte principal.

Tout fait qualifié crime par l'Acte édicté dans la session des années 24 et 25 du Regne de Sa Majesté Victoria, ch. C, intitulé: « Acte ayant pour objet de con-« solider et d'amender les lois d'An-« gleterre et d'Irlande relatives « aux crimes contre les *person-« nes* », ou par tout Acte amendant ou remplaçant ledit Acte, et non compris dans la première annexe de l'Acte principal.

Tout fait qualifiè crime d'après les lois actuellement en vigueur, relatives à la *banqueroute* (bankruptcy), et non compris dans la première annexe de l'Acte principal.

MALTA.

Ordinanza Maltese N. 1 del 1863 (1).

Ordinanza statuita dal Governatore di Malta, col parere e consenso del Consiglio di Governo della stessa, per autorizzare la estradizione d' individui imputati di avere commesso certi reati entro la giurisdizione territoriale di Sua Maestà il Re d'Italia, e per dare altre disposizioni connesse collo stesso soggetto.

Siccome è spediente di autorizzare la estradizione di individui imputati di avere commesso certi reati entro la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia, e per dare altre disposizioni connesse collo stesso soggetto, Sua Eccellenza il Governatore, col parere e consenso del Consiglio di Governo, ha statuito ed ordinato quanto segue:

I. Il Capo del Governo, a richiesta del Console, o di qualunque altra persona gerente il Consolato d'Italia in Malta, potrà, essendo soddisfatto che tale richiesta sia fatta per parte del Governo Italiano, ordinare alla polizia di arrestare in queste Isole qualunque individuo che non sia suddito britannico, nativo o naturalizzato, contro del quale sia stato da qualunque Corte, Giudice o Magistrato del Regno d'Italia spedito un mandato di arresto o di cattura, sulla imputazione di avere, entro la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia, commesso fatti che, secondo le leggi di queste Isole, costituiscano qualcuno dei reati seguenti, o una complicità in qualunque di tali reati, cioè:

1. Illegale arresto, detenzione o sequestro di persona, per l'oggetto di estorcere denari o effetti, o di ottenere qualche traslazione di proprietà, o per l'oggetto di sforzare una persona a sottomettersi ad una congiunzione carnale;
2. Stupro violento, o ratto con violenza;
3. Bigamia;

(1) La presente ordinanza vale come Convenzione d'estradizione col Governo Italiano, avendone questo anticipatamente concordate le disposizioni, e accettato poi formalmente col R. Decreto di reciprocità del 8 Maggio 1863, le condizioni poste alla sua entrata in vigore nell'art. XI dell'Ordinanza stessa.

4. Rapimento, occultazione o soppressione di un fanciullo, o sostituzione di un fanciullo a un altro, o supposizione di un fanciullo ad una donna che non avesse partorito;

5. Omicidio volontario, o tentativo di omicidio volontario, o grave offesa volontaria sulla persona

6. Aborto;

7. Malversazione di un ufficiale od impiegato pubblico, consistente nel distornamento o nella sottrazione per privato profitto di denari pubblici o privati, carte di credito, o documenti, titoli, atti od effetti mobiliari, che fossero in suo potere per cagione del suo ufficio od impiego;

8. Qualunque dei reati di falso compresi sotto il titolo di delitti contro la fede pubblica;

9 Fallimento doloso;

10. Furto qualificato per la violenza, pel mezzo, per la persona o pel luogo;

11. Frode, nei casi contemplati in qualunque degli articoli 276 al 282 inclusivamente delle leggi criminali di queste Isole;

12. Incendio volontario;

13. Volontaria sommersione o distruzione di bastimenti, od esposizione di falsi lumi o segnali con intenzione di portare bastimenti in pericolo, o qualunque altro atto tendente alla immediata perdita o distruzione di bastimenti in pericolo;

14. Fuga da un luogo di pena, quando il reato, pel quale il colpevole fosse stato condannato, fosse uno dei reati suddetti.

II. Qualunque individuo arrestato in virtù della disposizione dell'articolo precedente sarà, entro due giorni utili, presentato alla Corte della Polizia Giudiziaria per l'isola di Malta, come Corte d'istruzione criminale; la quale, sulla esibizione dell'ordine dato dal Capo del Governo per l'arresto e del mandato indicato nell'articolo precedente, o di una copia autentica di tale mandato, ordinerà che l'individuo suddetto sia tenuto in custodia nel luogo in cui sono tenuti gl'imputati prima del loro giudizio.

Ove l'arresto abbia avuto luogo nel Gozo o in Comino, il termine per la presentazione dell'individuo arrestato sarà di sei giorni utili.

III. Se, entro un mese contabile dal giorno dell'arresto, la Polizia produce innanzi la Corte suddetta tali prove che, ove il reato fosse stato commesso in queste Isole, sarebbero sufficienti per sottoporre l'imputato a un atto di accusa, la Corte pronunzierà un decreto

nel quale dichiarerà esservi ragioni sufficienti per sottoporre l'imputato a un giudizio pel reato pel quale è stato arrestato, e ordinerà che l'imputato medesimo continui ad essere tenuto in custodia nel luogo destinato pei condannati alla pena della detenzione.

Il termine per la produzione delle prove può essere dalla Corte, per giusta causa, a domanda della Polizia, prorogato a un altro periodo di tempo non eccedente un mese contabile dall'ultimo giorno del termine spirato.

Entro le ventiquattro ore susseguenti al decreto suddetto, il Magistrato ne trasmetterà una copia al Capo del Governo.

IV. La Corte può ricevere in prova dell'imputazione portata contro l'individuo arrestato qualunque deposizione fatta innanzi a un Giudice o Magistrato nel Regno d'Italia.

L'autenticità di qualunque tale deposizione o del mandato indicato nell'art. 2, o delle copie di tali atti, non può essere impugnata, quando fossero presentati dal Console o da qualunque altra persona gerente il Consolato d'Italia, o fossero muniti col suggello dell'Autorità dalla quale emanano, o col suggello del Governo Italiano.

V. Il Capo del Governo, entro un mese contabile dal giorno del Decreto indicato nell'articolo 3, potrà con mandato da lui firmato ordinare che l'individuo menzionato nel Decreto sia consegnato a qualunque persona a tale oggetto designata dal Governo Italiano, o dal Console o da altra persona gerente il Consolato d'Italia, per essere spedito nel Regno d'Italia, onde essere colà giudicato sul reato imputatogli.

Ove però non sia stato provato che l'individuo suddetto sia suddito italiano, il Capo del Governo non ne ordinerà la consegna, a meno che non sia a tale oggetto autorizzato da uno de' principali Segretari di Stato di Sua Maestà; e in tali casi il termine per la consegna dell'individuo medesimo sarà di due mesi.

Ciascuno dei termini contemplati in questo articolo può ancora essere dalla Corte, a domanda della Polizia, per giusta causa prorogato ad un altro periodo di tempo non eccedente un mese contabile dall'ultimo giorno del termine spirato.

VI. La consegna dell'imputato, quando ha luogo, sarà fatta a bordo del bastimento od altro legno di mare sul quale l'imputato medesimo dovesse essere condotto nel Regno d'Italia.

L'imputato, se dopo la consegna evade dal bastimento, sarà

trattato come qualunque individuo che fuggisse da un luogo di pubblica custodia. Colui al quale l'imputato fosse consegnato può sottoporlo a quelle restrizioni soltanto che fossero indispensabili per impedire la evasione del medesimo da sul bastimento o legno sul quale dovesse essere condotto nel Regno d'Italia.

VII. Se entro il tempo stabilito nell'articolo 3 non vengono fatte le prove ivi indicate, o se entro il tempo prescritto nell'articolo 5 l'imputato non viene consegnato e fatto partire pel Regno d'Italia, la Corte suddetta, di officio o a domanda dell'imputato, ordinerà che questi sia messo in libertà.

VIII. Le spese incorse per l'arresto, il mantenimento e la consegna dell'imputato sono a carico del Governo di queste Isole.

IX. Nessun individuo, il quale nel giorno della promulgazione di questa Ordinanza fosse residente in queste Isole sin da tre anni o più, può essere arrestato o consegnato in virtù di questa Ordinanza, se il reato del quale viene accusato fu commesso più di tre anni prima di quel giorno.

X. Nessun individuo, il quale sebbene nel giorno della promulgazione di questa Ordinanza non sia residente in queste Isole da tre anni o più, come è disposto nell'articolo precedente, sia però giunto in queste Isole prima di quel giorno o in quel giorno medesimo, potrà essere arrestato o consegnato in virtù di questa Ordinanza fino allo spirare di quattro mesi dal giorno suddetto.

Ove però tale individuo dopo la promulgazione di questa Ordinanza partisse da queste Isole, o vi ritornasse, le disposizioni di questa Ordinanza potranno, se vi è luogo, essere applicate contro di lui, nonostante che non fossero scorsi i quattro mesi suddetti.

XI. Quest'Ordinanza comincerà ad essere in vigore dal giorno in cui venga dal Capo del Governo, per notificazione, dichiarato esservi nel Regno d'Italia una legge, o un Decreto Reale avente forza di legge, per cui:

1. Il Governo Italiano abbia la facoltà, a richiesta del Governo di queste Isole, di ordinare che qualunque individuo, non suddito italiano, il quale sia imputato di avere in queste Isole commesso qualunque dei reati indicati nell'art. I e si trovi entro la giurisdizione territoriale di S. M. il Re d'Italia, sia a spese del Governo Italiano arrestato e consegnato a qualunque persona designata dal

Governo di queste Isole medesime, all'oggetto di essere giudicato per reato imputatogli;

2. Nessun individuo, il quale in virtù di questa Ordinanza venga consegnato per essere giudicato nel Regno d'Italia, possa fino allo spirare di trenta giorni dal dì della cessazione di qualunque impedimento che per sentenza, decreto o mandato d'un'Autorità competente fosse stato fatto alla sua partenza da quel Regno, essere sottoposto ad alcun giudizio o punito in quel Regno per alcun reato anteriore a tale consegna, eccetto quello pel quale la consegna sia stata domandata, e qualunque altro dei reati indicati nell'articolo I.

XII. Quando per ottenere nel Regno d'Italia l'arresto e la consegna di qualunque individuo, com'è disposto nell'articolo precedente, fosse necessario un mandato d'un'Autorità giudiziaria in queste Isole, tale mandato, concorrendovi sufficienti motivi secondo la legge, potrà essere spedito da qualunque Magistrato della Polizia giudiziaria.

XIII. Nessun individuo, il quale sia dal Governo Italiano consegnato per essere giudicato in queste Isole, potrà fino allo spirare di trenta giorni dal dì della cessazione di qualunque impedimento che per sentenza, decreto o mandato d'un'Autorità competente fosse stato fatto alla sua partenza da queste Isole, essere sottoposto ad alcun giudizio, o punito in queste Isole per alcun reato anteriore a tale consegna, eccetto quello pel quale la consegna sia stata domandata, e qualunque altro dei reati indicati nell'art. I.

La precedente Ordinanza fu posteriormente modificata, sempre col consenso del Governo Italiano, con altra Ordinanza del Governo Maltese, di cui segue il tenore:

ORDINANZA MALTESE N. IV DEL 1880 (1).

Preambolo.

Siccome è spediente di emendare le leggi relative alla estradizione d'individui imputati di reati commessi in paesi esteri, o condannati per tali reati, Sua Eccellenza il Governatore, col parere e consenso del Consiglio di Governo, ha statuito e ordinato quanto segue:

(1) A questa seconda Ordinanza del Governo di Malta fa riscontro il R. Decreto di reciprocità del 28 Maggio 1870.

Art. I. *Reati di estradizione.* — Alla lista dei reati contenuta nell'articolo 1° dell'Ordinanza n. I del 1863 deve intendersi aggiunto qualunque altro reato, per cui, secondo il trattato fra Sua Maestà la Regina da una parte e Sua Maestà il Re d'Italia dall'altra, portante la data del 5 febbraio 1873, e pubblicato nella Gazzetta del Governo di queste Isole il 9 maggio dell'anno medesimo, l'imputato può essere dalla competente Autorità di qualunque altra parte dei dominî britannici consegnato al Governo Italiano, e tutte le disposizioni della Ordinanza medesima saranno applicabili a persone imputate di tale altro reato, nello stesso modo come si applicano a persone imputate di qualunque dei reati nell'articolo suddetto specificati.

Art. 2. *Fuga.* — La fuga contemplata nella lista menzionata nell'articolo precedente è quella soltanto che sia stata eseguita con violenza sulle persone, o con frattura del luogo dal quale sia fuggito colui del quale si domandi la consegna.

Art. 3. *Condannati.* — Le disposizioni della Ordinanza sopraccitata s'intenderanno applicabili ancora a individui, non contemplati nell'articolo 9 della stessa legge, i quali siano stati già da un tribunale italiano condannati per qualunque dei reati specificati in quella legge, o nel trattato suddetto, e non abbiano ancora espiata la pena; e in tal caso per ordinare che l'individuo arrestato in queste Isole continui ad essere tenuto in custodia, come è disposto nell'articolo 3 dell'Ordinanza medesima, la Corte della polizia giudiziaria non esigerà altre prove che quelle della sentenza del tribunale suddetto e della identità dell'individuo arrestato.

Art. 4. *In contumacia.* — Quando però la sentenza del tribunale italiano sia stata pronunziata in contumacia, la Corte procederà nel modo stabilito dall'Ordinanza n. 1 del 1863, come se tale sentenza non esistesse, ed essendo soddisfatta che le prove prodotte, se il reato fosse stato commesso in queste Isole, sarebbero sufficienti per sottoporre l'imputato ad un atto di accusa, la Corte ordinerà che egli continui ad essere tenuto in custodia per essere consegnato a qualunque persona designata dal Governo Italiano, o dal Console o altra persona gerente il Consolato d'Italia, qualora il Capo del Governo creda proprio di ordinare tal consegna, nonostante che pel reato suddetto l'imputato non abbia diritto in Italia ad essere giudicato in contradittorio.

Art. 5. Le disposizioni di questa Ordinanza e di qualunque altra legge di estradizione vigente in queste Isole, per cui per la consegna

di un individuo si esigono tali prove che, se il reato fosse commesso in queste Isole, sarebbero sufficienti per sottoporre l'imputato ad un atto di accusa, non importano che il reato debba necessariamente essere tale che se fosse commesso in queste Isole sarebbe di competenza della Corte Criminale di Sua Maestà.

Art. 6. Colui che, condannato per sentenza di un tribunale maltese e fuggito prima di avere espiata la pena, venga dal Governo Italiano consegnato al Governo di queste Isole, sarà direttamente messo ad espiare la pena suddetta, salvo qualunque procedimento cui vi sia luogo pel reato di fuga, ove questa sia stata eseguita con l'uno o con l'altro degli aggravamenti menzionati nell'articolo 2 di questa Ordinanza.

Art. 7. *Naturalità dopo il reato.* — La naturalità ottenuta in queste Isole o in qualunque altra parte dei domini di Sua Maestà dopo la commissione del reato non impedisce l'aresto dell'imputato o condannato, o la sua consegna in virtù dell'Ordinanza sopra citata. Può però, la estradizione essere dal Capo del Governo ricusata, ove siano trascorsi cinque anni dalla concessione della naturalità all'individuo suddetto, e questi abbia dal giorno della concessione medesima tenuto il suo domicilio entro i dominî di Sua Maestà.

Art. 8. *Appello.* — Sia che l'arresto abbia avuto luogo in virtù della Ordinanza suddetta, sia in virtù di un'altra legge vigente in queste Isole, la Corte della Polizia Giudiziaria, pronunziata una decisione dietro la quale l'individuo arrestato possa essere consegnato allo Stato che ne abbia fatta la domanda, informerà quell'individuo che la consegna non avrà luogo prima che siano spirati quindici giorni, contabili da quello della decisione medesima, e che entro quel periodo egli può appellare alla Corte Criminale di Sua Maestà.

Art. 9. *Procedura.* — L'appello si fa per mezzo di un ricorso alla Corte Criminale, contenente una domanda per la revoca della decisione suddetta.

Il ricorso deve essere presentato nel registro della Corte di Polizia Giudiziaria, e sarà dal registratore di questa, non più tardi del giorno seguente, trasmesso, insieme cogli atti relativi alla causa, al registratore della Corte Criminale; il quale spedirà, senza indugio, una copia del ricorso all'Avvocato della Corona.

Art. 10. Destinato dalla Corte Criminale il giorno per la trattazione della causa sul ricorso suddetto, ne sarà dal registratore dato avviso al ricorrente all'Avvocato della Corona.

Fuorchè con consenso del ricorrente e dell'Avvocato della Corona, la trattazione non avrà luogo prima che siano scorsi due giorni utili da quello dell'avviso medesimo.

Art. 11. Nel giorno come sopra destinato, e all'ora stabilita dalla Corte, il ricorrente sarà messo alla sbarra: e sentito costui, la Corte sentirà l'Avvocato della Corona, se comparisce.

Art. 12. Revocando la decisione suddetta, la Corte Criminale, non essendovi altra causa per la detenzione dell'individuo arrestato, ordinerà che questi sia messo in libertà.

Art. 13. Quando la decisione dell Corte della Polizia Giudiziaria sia tale da non lasciare luogo alla consegna dell'individuo arrestato al Governo che abbia fatto la domanda, la Corte medesima, entro venti quattro ore, trasmetterà tutti gli atti, con una copia della decisione, all'Avvocato della Corona; il quale può, entro tre giorni utili contabili da quello del ricevimento degli atti medesimi, appellare alla Corte Criminale di Sua Maestà, mediante un ricorso accompagnato dalla decisione e dagli atti suddetti.

L'individuo arrestato continuerà ad essere detenuto fino allo spirare del termine suddetto, e, in caso di appello, finchè non sia dalla Corte Criminale liberato, sempreché l'Avvocato della Corona non ne ordini la liberazione prima di quel tempo, rinunciando all'appello.

Art. 14. La Corte Criminale, revocando la decisione della Corte della Polizia Giudiziaria, farà la dichiarazione alla quale vi sia luogo; e entro le ventiquattro ore susseguenti alla decisione della Corte Criminale, il registratore di questa Corte ne trasmetterà una copia al Capo del Governo.

Art. 15. Sì dall'Avvocato della Corona, che dall'individuo di cui si domandi la consegna, possono essere prodotte innanzi alla Corte Criminale anche prove che non fossero state prodotte innanzi alla Corte della Polizia Giudiziaria.

Art. 16. *Mancanza di consegna entro il tempo stabilito.* — Ove l'individuo che debba essere consegnato a uno Stato estero in virtù di qualunque legge di estradizione, eccetto l'Ordinanza sopraccitata, non sia consegnato entro il termine stabilito dalla legge medesima, la Corte Criminale, sedente il giudice ordinario, a domanda dell'individuo suddetto, per via di ricorso, ordinerà che sia

messo in libertà, qualora l'Avvocato della Corona non dimostri, a soddisfazione della Corte, che la consegna sia stata ritardata per giusta causa.

Una copia di quel ricorso sarà dal registratore spedita all'Avvotato della Corona.

L'ordine della Corte che fissa il giorno per sentire il ricorrente sarà notificato a costui ed all'Avvocato della Corona, almeno un giorno utile prima del giorno fissato.

Art. 17. *Nuovo procedimento su nuove prove.* — L'individuo liberato dalla Corte della Polizia Giudiziaria, o dalla Corte Criminale, può essere di nuovo, sopra nuove prove, arrestato anche per lo stesso reato, per essere consegnato allo Stato che ne domandi la consegna.

In tale caso, però, avranno luogo ancora le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 18. *Applicazione a persone fuggite prima di questa Ordinanza.* — Le disposizioni di questa Ordinanza sono applicabili ancora a qualunque individuo fuggito prima della promulgazione della medesima dal luogo in cui fosse stato commesso il reato imputatogli od in cui egli fosse stato condannato, salvo sempre il disposto dell'articole 9 dell'Ordinanza n. 1 del 1863, rispetto a coloro che fossero residenti in queste Isole sin da tre anni prima della promulgazione di quella legge.

STATI UNITI D'AMERICA

LEGGE AMERICANA DEL 12 AGOSTO 1848.

AN ACT for giving effect to certain Treaty stipulations between this and foreign Governments, for the apprehension and delivery up of certain offenders.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled: That in all cases in which there now exists, or hereafter may exist, any treaty or convention for extradition between the Government of United States and any foreign Government, it shall and may be lawful for any of the Justices of the Supreme Court Judges of the several District Courts of the United States— and the Judges of the several States Courts, and the commissioner authorized so to do by any of the Courts of the United States, are hereby severally vested with power, jurisdiction, and authority, upon complaint made under oath or affirmation, charging any person found within the

Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des Etats-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs.

I^er^ SECTION — Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis d'Amérique réunis en Congrès que, dans tous les cas où il existe actuellement ou pourrait exister par la suite un traité ou une convention d'extradition entre le Gouvernement des Etats-Unis et tout autre Gouvernement étranger, il sera et pourra être permis à tous juges de la Cour Suprême, ou aux juges des différentes Cours de district des Etats-Unis et aux juges des différentes Cours d'Etat, ainsi qu'aux commissaires autorisés à agir par l'une des Cours des Etats-Unis — et ils sont ici investis du pouvoir, de la juridiction et de l'autorité, — sur la plainte faite sous serment ou sous affirmation, inculpant une personne

limits of any state, district, or territory, with having committed within the jurisdiction of any such foreign Government any of the crimes enumerated or provided for by any such treaty or convention — to issue his warrant for the apprehension of the person so charged, that he may be brought before such judge or commissioner to the end that the evidence of criminality may be heard and considered ; and if, on such hearing, the evidence be deemed sufficient by him to sustain the charge under the provisions of the proper treaty or convention, it shall be his duty to certify the same, together with a copy of all the testimony taken before him to the secretary of state, that a warrant may issue upon the requisition of the proper authorities of such foreign Government, for the surrender of such person, according to the stipulations of said treaty or convention; and it shall be the duty of the said judge or commissioner to issue his warrant for the commitment of the person so charged to the proper gaol, there to remain until such surrender shall be made.

Sec. 2. *And be it further enacted*: That in every case of complaint as aforesaid, and of a hearing upon the return of the warrant of arrest, copies of the deposition upon which an original

qui se trouve dans n'importe quel Etat, district ou territoire, d'avoir commis, dans la juridiction d'un desdits Gouvernements étrangers, l'un des crimes énumérés et prévus dans le traité ou convention conclu avec lui, de lancer un mandat contre la personne ainsi accusée, pour la faire amener devant tout juge ou commissaire, dans le but d'entendre les preuves de culpabilité et d'en apprécier la valeur. Et si, après cette audition, les preuves sont jugées suffisantes pour soutenir l'accusation, conformément aux dispositions dudit traité ou convention, ce sera le devoir du juge ou commissaire d'adresser le tout, après l'avoir certifié, ainsi qu'une copie de tous les témoignages pris devant lui, au Secrétaire d'Etat, afin que, sur la réquisition des autorités compétentes dudit Gouvernement étranger, un ordre soit lancé pour l'extradition de ladite personne, conformément aux dispositions dudit traité ou convention. Et il sera du devoir dudit juge ou commissaire de donner l'ordre que la personne ainsi accusée soit conduite dans une prison convenable pour y rester détenue, jusqu'à ce que l'extradition soit effectuée.

Section 2. — Et il est de plus décrété que, dans toute espèce de plaintes susmentionnées, et dans l'audience qui suit l'exécution du mandat d'arrêt, les copies des dépositions sur lesquelles le pre-

warrant of arrest in any such foreign country may have been granted, certified under the hand of the person or persons issuing such a warrant, and attested upon the oath of the party producing them to be true copies of the original depositions, may be received in evidence of the criminality of the person so apprehended.

SEC. 3. *And be it further enacted:* That it shall be lawful for the Secretary of State, under his hand and seal of office, to order the person so committed to be delivered to such person or persons as shall be authorized, in the name and on behalf of such foreign Government, to be tried for the crime of which person shall be so accused, and such person shall be delivered up accordingly; and it shall be lawful for the person or persons authorized, as aforesaid, to hold such person in custody, and to take him or her to the territories of such foreign Government, pursuant to such treaty; and if the person so accused shall escape out of any custody to which he or she shall be committed, or to which he or she shall be delivered, as aforesaid, it shall be lawful to retake such a person in the same manner as any person accused of any crime against the laws in force in that part of the United States to which he or she shall so escape may be retaken, on an escape.

mier mandat d'arrêt a été délivré dans le pays étranger, certifiées par la signature de la personne ou des personnes qui ont lancé ce mandat et attestées sous serment par la partie qui les produit comme étant les copies véritables des dépositions originales, seront admises pour preuve de culpabilité de la personne ainsi arrêtée.

SECTION 3. — Et il est de plus décrété qu'il sera loisible au Secrétaire d'Etat de donner un ordre revêtu de sa signature et de son sceau officiel pour que l'individu ainsi détenu soit livré à telle personne ou personnes dûment autorisées à agir au nom et dans l'intérêt dudit Gouvernement étranger, pour y être jugé pour le crime dont il sera accusé. Et, en conséquence de cet ordre, l'individu sera livré; et il sera permis à la personne ou aux personnes autorisées comme il a été dit ci-dessus de détenir ledit individu et de l'emmener dans les possessions du Gouvernement étranger, conformément au traité. Et si l'individu ainsi accusé venait à se soustraire à la garde à laquelle il aurait été confié, ou à laquelle il aurait été remis, comme il a été dit ci-dessus, il sera loisible de reprendre ledit individu de la même manière que toute personne accusée d'un crime contre les lois de la partie des Etats-Unis, dans laquelle ledit individu se sera échappé, peut être reprise en cas d'évasion.

SEC. 4. *And be it further enacted:* That when any person who shall have been committed under this act, or any such treaty, as aforesaid, to remain until delivered up in pursuance of a requisition, as aforesaid, shall not be delivered up pursuant thereto, and conveyed out of the United States, within two calendar months after such commitment, over and above the time actually required to convey the prisoner from the gaol to which he or she may have been committed, by the readiest way, out of the United States, it shall, in every such case, be lawful for any judge of the United States, or of any State, upon application made to him by or on behalf of the person so committed, and upon proof made to him that reasonable notice of the intention to make such application has been given to the Secretary of State, to order the person so committed to be discharged out of custody, unless sufficient cause shall be shown to such judge why such discharge ought not to be ordered.

SEC. 5. *And be it further enacted:* That this act shall continue in force during the existence of any treaty of extradition with any foreign Government, and no longer.

SEC. 6. *And be it further enacted:* That it shall be lawful for the courts of the United States, or any of them, to authorize any

SECTION 4. — Il est de plus décrété que lorsqu'une personne incarcérée, conformément à cet acte et aux traités mentionnés ci-dessus, pour être détenue jusqu'à ce qu'elle ait été remise, conformément à la réquisition dont il a été parlé, n'aura pas été remise en effet et conduite hors des Etats-Unis deux mois après ladite incarcération, alors, aussitôt après un temps strictement nécessaire pour conduire le prisonnier, par la voie la plus courte, de la geôle où il est détenu jusqu'au delà des limites des Etats-Unis, il est du devoir de tout juge des Etats-Unis ou de l'un des Etats, sur la requête à lui faite par la personne ainsi détenue ou par toute autre en son nom, et sur preuve qu'un délai raisonnable, depuis la notification de l'intention de faire une telle demande, a été donné au Secrétaire d'Etat, de lancer l'ordre de mettre ladite personne en liberté, à moins qu'on ne produise de bonnes raisons pour montrer que cet élargissement ne doit pas être ordonné.

SECTION 5. — Et il est de plus décrété que cet acte restera en vigueur pendant toute la durée du traité d'extradition avec un Gouvernement étranger et non plus longtemps.

SECTION 6. — Et il est de plus décrété que toute Cour des Etats-Unis pourra autoriser une personne ou des personnes à agir comme

person or persons to act as a commissioner or commissioners, under the provisions of this act, and the doings of such person or persons so authorized, in pursuance of any of the provisions aforesaid, shall be good and avail ble to all intents and purposes whatever.

commissaire ou commissaires, conformément aux dispositions de cet acte. Et les actes de la personne ou des personnes ainsi autorisées à agir, en conformité de n'importe laquelle des dispositions susmentionnées, seront bons et valables pour quelque fin et quelque cause que ce soit.

LEGGE AMERICANA DEL 22 GIUGNO 1860.

AN ACT to amend an Act entitled « an Act for giving effect to certain Treaty stipulations between this and foreign Governments for the apprehension and delivery up of certain offenders. »

Acte pour amender l'Acte intitulé: « Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre les Gouvernements des Etats-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs ».

Be it enacted by the Senate and House of Representatives in Congress assembled: That in all cases where any depositions, warrants, or other papers, or copies thereof, shall be offered in evidence upon the hearing of an extradition case, under the second section of the act entitled « an act for giving effect to certain treaty stipulations between this and foreign Governments for the apprehension and delivery up of certain offenders » approved august twelfth, eighteen hundred and forty eight, such depositions, warrants,

Il est décrété par le Sénat et la chambre des Représentants des Etats-Unis d'Amérique réunis en Congrès que, — dans tous le cas où des dépositions, mandats ou autres pièces ou copies de pièces de même nature seront produits comme preuves à l'appui d'une demande d'extradition, conformément à la Section 2 de l'Acte intitulé : « Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des Etats-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs », approuvé

and other papers, or copies thereof, shall be admitted and received for the purposes mentioned in the said section, if they shall be properly and legally authenticated, so as to entitle them to be received for similar purposes by the tribunals of the foreign country from which the accused party shall have escaped, and the certificate of the principal diplomatic or consular officer of the United States resident in such foreign country shall be proof that any paper or other document so offered is authenticated in the manner required by this Act.

le 12 août 1848. — lesdites dépositions, mandats ou autres pièces, ou copies de pièces, seront admis et reçus aux fins mentionnées dans ladite section, pourvu qu'ils soient dûment et légalement légalisés de telle manière qu'ils seraient admis aux mêmes fins par les tribunaux du pays étranger d'où l'accusé s'est enfui, — et la certification du principal Agent diplomatique ou Agent consulaire des Etat-Unis résidant dans ce pays étranger fera preuve que les pièces produites sont légalisées conformément aux règles posées par le présent Acte.

LEGGE AMERICANA DEL 3 MARZO 1869.

AN ACT further to provide for giving effect to Treaty stipulations between this and foreign Governments for the extradition of criminals.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled: That whenever any person who shall have been delivered by any foreign Government to an agent or agents of the United States for the purpose of being brought within the United States and tried for any crime of which he is duly accused, the

Acte ayant pour but de pourvoir à l'exécution des stipulations des traités entre le Gouvernement des Etats-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'extradition des malfaiteurs.

Section I. — Le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis d'Amérique assemblés en Congrès ont arrêté que, lorsqu'une personne quelconque aura été livrée par un Gouvernement étranger à un ou plusieurs agents des Etats-Unis pour être conduite aux Etats-Unis et y être soumise à l'instruction nécessitée par le crime dont elle aura été légale-

President shall have power to take all necessary measures for the transportation and safe keeping of such accused person, and for his security against lawless violence, until the final conclusion of his trial for the crime (s) or offences specified in the warrant of extradition, and until his final discharge from custody or imprisonment for or on account of such crimes or offences and for a reasonable time thereafter. And it shall be lawful for the President, or such person as he may empower for that purpose, to employ such portion of the land or naval forces of the United States, or of the militia thereof, as may be necessary for the safe keeping and protection of the accused as aforesaid.

SEC. 2. *And be it further enacted:* That any person duly appointed as agent to receive in behalf of the United States the delivery by a foreign Government of any person accused of crime committed within the jurisdiction of the United States, and to convey him to the place of his trial, shall be, and hereby is, vested with all the powers of a marshal of the United States in the several districts through which it may be necessary for him to pass with such prisoner, so far as such power is requisite for his safe keeping.

ment accusée, le Président aura la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire conduire et garder la personne accusée, ainsi que pour la protéger contre des rigueurs injustes, jusqu'au dénoument du procès auquel auront donné lieu les crimes ou infractions mentionnés dans la demande d'extradition; et jusqu'à ce que la personne ait cessé d'être détenue ou soit sortie de la prison où elle était renfermée pour crimes ou délits, et enfin pendant un certain temps après cette détention, le Président, ou toute personne qu'il aura autorisée à cet effet, pourra requérir les forces de terre ou de mer et la milice des Etats-Unis, lorsqu'elles seront nécessaires pour défendre et protéger la personne accusée.

SECTION 2. — Il est arrêté, en outre, que toute personne nommée légalement comme agent pour recevoir, au nom des Etats-Unis, un individu livré par un Gouvernement étranger et accusé d'un crime commis dans le ressort de la juridiction des Etats-Unis, ainsi que pour le conduire au lieu où la cause doit être instruite, sera et est, dès à présent, munie de tous les pouvoirs d'un officier de police (marshal) des Etats-Unis dans les districts qu'il sera nécessaire de traverser avec le prisonnier; ces pouvoirs seront aussi étendus qu'il sera nécessaire pour la sauvegarde de ce dernier.

SEC. 3. *And be it further enacted*: That if any person or persons shall knowingly and wilfully obstruct, resist, or oppose such agent in the execution of his duties, or shall rescue, or attempt to rescue such prisoner, whether in the custody of the agent aforesaid, or of any marshal, sheriff, jailor, or other officer or person to whom his custody may have lawfully been committed, every person so knowingly and wilfully offending in the premises shall, on conviction thereof before the district or circuit court of the United States for the district in which the offence was committed, be fined not exceeding one thousand dollars, and imprisoned not exceeding one year.

SECTION 3. — Il est arrêté que toute personne, qui aura sciemment et avec intention résisté ou fait opposition à un agent dans l'exercice de ses fonctions, ou qui aura fait évader ou même tenté de délivrer un prisonnier confié à la garde dudit agent, d'un *marshal*, d'un shérif, d'un geòlier ou de tout autre officier auquel aura été confiée légalement la garde du prisonnier, sera, après avoir été traduite devant le tribunal du district ou la cour du circuit des Etats-Unis pour le district où l'infraction aura été commise, condamnée d'une amende qui ne pourra pas dépasser 1,000 dollars et punie d'un an de prison au plus.

LEGGE AMERICANA DEL 19 GIUGNO 1876.

An act to amend section 5271 of the Revised Statutes of the United States, relating to extradition (1).

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in

Acte pour amender la Section 5271 des Statuts Révisés des Etats Unis relative à l'extradition.

Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants réunis en Congrès que la Section 5271

(1) La Sezione 5271 del ***Revised Statutes*** (Titolo LXVI) fondeva insieme le disposizioni della Legge del 14 Agosto 1848 (Sezione 2) e quelle della Legge emendativa del 22 Giugno 1860, circa la prova d'autenticità dei documenti giudiziarî stranieri che si esibiscono nelle cause d'estradizione. Essa era concepita in questi termini:

SEC. 5271. *In every case of complaint, and of a hearing upon the return of the warrant of arrest, copies of the depositions upon which an original war-*

Congress assembled, that section fifty-two hundred and seventy-one of the Revised Statutes be amended so as to read as follows:

« In every case of complaint and of a hearing upon the return of the warrant of arrest, any depositions, warrants, or other papers offered in evidence, shall be admitted and received for the purpose of such hearing, if they shall be properly and legally authenticated so as to entitle them to be received as evidence of the criminality of the person so apprehended, by the tribunals of the foreign country from which the accused party shall have escaped, and copies of any such depositions, warrants or other papers, shall, if authenticated according to the law of such foreign country, be in like manner received as evidence, and the certificate of the principal diplomatic or consular officer of the United States resident in such foreign country shall be proof that any such deposition, warrant or other

des Statuts Révisés soit amendée dans la forme suivante:

Dans toutes espèces de plaintes, et dans l'audience qui suit l'exécution du mandat d'arrêt toutes dépositions, mandats, ou autres pièces, qui seront produits comme preuve, seront admis et reçus aux fins de ladite audience, pourvu qu'ils soient dûment et légalement légalisés de telle manière qu'ils seraient admis comme preuve de la culpabilité de la personne ainsi arrêtée, par les tribunaux du pays étranger d'où l'accusé s'est enfui, et les copies des dites dépositions, mandats, ou autres pièces, pourvu qu'elles soient légalisées d'après la loi du dit pays étranger, seront reçues de la même manière comme preuves; et la certification du principal agent diplomatique ou agent consulaire des Etats Unis résident dans ce pays étranger fera preuve que les dites dépositions, mandats ou autres pièces, ou copies de pièces de même nature,

---

rant in any foreign country may have been granted, certified under the hand of the person issuing such warrant, and attested upon the oath of the party producing them to be true copies of the original deposition, may be received in evidence of the criminality of the person so apprehended, if they are authenticated in such manner as would entitle them to be received for similar purposes by the tribunals of the foreign country from which the accused party escaped. The certificate of the principal diplomatic or consular officer of the United States resident in such foreign country shall be proof that any paper or other document so offered is authenticated in the manner required by this section.

paper, or copy thereof, is authenticated in the manner required by this section » (1).	sont légalisés conformément aux règles posées par la présente Section.

(1) Tutte queste disposizioni relative all'autenticazione delle carte sono state poi sostituite dalla Sezione 5 dell'ultima Legge del 3 Agosto 1882, che fu promulgata durante la stampa degli Atti della Commissione (1ª edizione) e viene qui riprodotta nel suo testo originale.

LEGGE 3 AGOSTO 1882.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled:

SEC. 1. That all hearings in cases of extradition under treaty stipulation or convention shall be held on land, publicly, and in a room or office easily accessible to the public.

SEC. 2. That the following shall be the fees paid to commissioners in cases of extradition under treaty stipulation or convention between the Government of the United States and any foreign Government, and no other fees or compensation shall be allowed to or received by them:

For administering an oath, ten cents.

For taking an acknowledgment, twenty-five cents.

For taking and certifying depositions to file, twenty cents for each folio.

For each copy of the same furnished to a party on request, ten cents for each folio.

For issuing any warrant or writ, and for any other service, the same compensation as is allowed to clerks for like services.

For issuing any warrant under the tenth article of the treaty of August ninth, eighteen hundred and forty-two, between the United States and the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, against any person charged with any crime or offence as set forth in said article, two dollars.

For issuing any warrant under the provision of the convention for the surrender of criminals, between the United States and the King of the French, concluded at Washington November ninth, eighteen hundred and forty-three, two dollars.

For hearing and deciding upon the case of any person charged with any crime or offence, and arrested under the provisions of any treaty or convention, five dollars a day for the time necessarily employed.

SEC. 3. That on the hearing of any case under a claim of extradition by any foreign Government, upon *affidavit* being filed by the person charged, setting forth that there are witnesses whose evidence is material to his defence, that he cannot safely go to trial without them, what he expects to prove by each of them, and that he is not possessed of sufficient means, and is actually unable to pay the fees of such witnesses, the judge or com-

missioner before whom such claim for extradition is heard may order that such witnesses be subpœnaed; and in such cases the costes incurred by the process, and the fees of witnesses, shall be paid in the same manner that similar fees are paid in the case of witnesses subpœnaed in behalf of the United States.

SEC. 4. That all witness fees and costs of every nature in cases of extradition, including the fees of the commissioner, shall be certified by the judge or commissioner before whom the hearing shall take place to the Secretary of State of the United States, who is hereby authorized to allow the payment thereof out of the appropriation to defray the expenses of the judiciary; and te Secretary of State shall cause the amount of said fees and costs so allowed to be reimbursed to the Government of the United States by the foreign Government by whom the proceedings for extradition may have been instituted.

SEC. 5. That in all cases where any depositions, warrants, or other papers or copies thereof shall be offered in evidence upon the hearing of any extradition case under title sixty-six of the Revised Statutes of the United States, such depositions, warrants, and other papers, or the copies thereof, shall be received and admitted as evidence on such hearing for all the purposes of such hearing, if they shall be properly and legally authenticated so as to entlite them to be received for similar purposes by the tribunals of the foreign country from which the accused party shall have escaped, and the certificate of the principal diplomatic or consular officer of the United States resident in such foreign country shall be proof that any deposition, warrant or other paper or copies thereof, so offered, are authenticated in the manner required by this act.

SEC. 6. The act approved June nineteenth, eighteen hundred and seventy-six, entitled « An act to amend section fifty-two hundred and seventy-one of the Revised Statutes of the United States » and so much of said section fifty-two hundred and seventy-one of the Revised Statutes of the United States as is inconsistent with the provisions of this act, are hereby repealed.

BELGIO

LEGGE BELGA DEL 1° OTTOBRE 1833

ABROGATA, AD ECCEZIONE DELL'ARTICOLO SEGUENTE:

Art. 6. Il sera expressément stipulé dans les traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi: sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

LEGGE BELGA DEL 22 MARZO 1856.

CONTENENTE UNA DISPOSIZIONE ADDIZIONALE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 1° OTTOBRE 1863.

Article unique. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la loi du 1er octobre 1863:

« Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement ».

LEGGE BELGA DEL 5 APRILE 1868.

(ABROGATA)

LEGGE BELGA DEL 15 MARZO 1874.

(SOSTITUITA ALLA PRECEDENTE).

Art. 1er. Le Gouvernement pourra livrer aux Gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger *poursuivi* (1), mis en prévention ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux desdits pays, *comme auteur ou complice*, pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

1. Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ;

2. Pour incendie ;

3. Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

4. Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies ;

5. Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts et d'interprètes ;

6. Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;

---

(1) Le parole stampate in corsivo non si trovavano nella Legge precedente del 5 Aprile 1868.

7. Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

8. Pour association de malfaiteurs ;

9. Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;

Pour offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou pour acceptation desdites offres ou propositions (1).

10. Pour avortement ;

11. Pour bigamie ;

12. Pour attentats a la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;

13. Pour enlèvement, récel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

14. Pour exposition ou délaissement d'enfant ;

15. Pour enlèvement de mineurs ;

16. Pour attentat à la pudeur commis avec violence ;

17. Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;

18. Pour attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

19. Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec prémeditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, *une mutilation grave* ou la mort sans l'intention de la donner ;

20. Pour abus de confiance et tromperie ;

21. Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;

22. Pour faux serment ;

23. Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;

24. Pour corruption de fonctionnaires publics ;

25. Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou

(1) Questo paragrafo venne aggiunto alla Legge presente con Legge posteriore del 7 Luglio 1875.

appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics;

26. Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes;

27. Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

28. Pour abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche;

29. Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage; détournement, per le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord; fausse route; emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire per les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

30. *Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi.*

Est comprise dans les qualifications précédentes la tentative, lorsqu'elles est punissable en vertu des lois pénales (1).

Art. 2. *Néammoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie réquérante, le Gouvernemcnt pourra livrer, à charge*

(1) Si osservi che la presente nomenclatura è piuttosto dimostrativa che tassativa, in quanto dee aversi riguardo, nell'interpretarla, agli articoli corrispondenti del Codice Penale Belga. Questi articoli si trovavano, infatti, indicati a piè del testo della Legge del 1868 pubblicato sul *Moniteur Belge*.

de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite de mêmes infractions commises hors du royaume.

Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrèt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel il sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.

Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnées, qui lui sera dûment signifié, le Gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis-clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la Justice.

Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent *lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique* (1) par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 et l'article 7 de la présente loi.

(1) La Legge del 1868 diceva invece: « lorsqu'elle aura été requise par un Etat étranger au profit d'un Etat étranger liés l'un et l'autre avec la Belgique, etc. ».

Art. 5. (1) En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de sa résidence où du lieu il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.

Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si dans le délai de *quinze* jours (2), à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.

Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.

Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 et 90 du Code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au Gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

Art. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au *Moniteur*; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

---

(1) La Legge del 1868, non ammettendo estradizione sulla base di un semplice mandato di cattura, permetteva e regolava l'arresto provvisorio dietro esibizione di un mandato d'arresto nei seguenti termini:

« L'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt émané par l'autorité étrangère compétente, et rendu exécutoire par la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu ou il pourra être trouvé »

Nei casi urgenti, però, anche quella legge ammetteva l'arresto provvisorio dietro un semplice avviso ufficiale dell'esistenza d'un mandato d'arresto decretato dall'Autorità straniera.

(2) La Legge del 1868 diceva: *dix jours*.

Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.

Art. 8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger sont applicables aux infractions prévues par l'article 1er de la présente loi.

Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pêche.

Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire de royaume l'une des infractions prévues par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles 1er et 9 de la présente loi acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par la dite loi du 30 décembre 1836 (1).

Art. 11. *Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangere et tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit le saisie du corps du délit, ou de pièces à conviction, ne pourront être éxécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'article 1er de la présente loi.*

Hors les cas prévus par l'article 5, elle seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de piemière instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.

La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au Gouvernement requérant.

Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu, et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droits.

---

(1) A tutte le citate disposizioni della legge del 30 dicembre 1836, ne furono quindi sostituite altre alquanto diverse nella successiva legge del 17 aprile 1878.

Art. 12. *La loi du 5 avril 1868, celle du 1[er] juin 1870, ainsi que* les dispositions de la loi du 1[er] octobre 1833, à l'exception de l'article 6, sont abrogées.

Les mots «conformément aux lois du 5 avril 1868, et du 1[er] juin 1870» sont supprimés dans l'article 1[er] de la loi du 17 juillet 1871 relative aux étrangers.

PAESI BASSI

LEGGE OLANDESE DEL 6 APRILE 1875.

Artikel 1.

De artikelen 16, 17 en 18 der wet van 13 Augustus 1849 (*Staatsblad* n. 39) worden ingetrokken.

Ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen worden geene nieuwe verdragen gesloten of bestaande vernieuwd, dan met inachtneming van de bepalingen dezer wet.

Artikel 2.

Vreemdelingen worden niet uitgeleverd dan wegens de volgende misdrijven, buiten het Rijk gepleegd:

1° aanslag tegen het leven van den Vorst, van leden van het Vorstelijk Huis of van het hoofd eener Republiek;

2° doodslag, moord, vadermoord, kindermoord, vergiftiging;

3° bedreigingen, strafbaar gesteld bij artikel 305 van het Wetboek van Strafregt;

4° het opzettelijk veroorzaken van het misvallen eener zwangere vrouw door haar zelve of door anderen;

Art. 1.

Les articles 16, 17 et 18 de la loi du 13 août 1849 (Bulletin des Lois, N. 39) sont abrogés.

Aucun nouveau traité concernant l'extradition des étrangers ne peut être conclu, et les traités existant sur cette matière ne peuvent être renouvelés, que conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 2.

Les étrangers ne peuvent être extradés que pour les crimes et délits ci-après énumérés, commis hors du Royaume:

1° attentat contre la vie du Souverain, des membres de sa famille, ou du Chef d'une République;

2° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement;

3° menaces, punissables aux termes de l'art. 305 du Code Pénal;

4° avortement;

5° opzettelijke verwondingen, slagen of stooten, die eene ziekte of een beletsel van te werken van meer dan twintig dagen ten gevolge hebben, of die met voorbedachten rade zijn toegebragt;

6° verkrachting of andere gewelddadige aanslag tegen de eerbaarheid;

7° aanslag tegen de zeden, strafbaar gesteld bij artikel 334 van het Wetboek vau Strafregt;

8° dubbel huwelijk;

9° opligting of wegvoering, verberging, wegmaking of onderschuiving van een kind;

10° opligting of wegvoering van een minderjarige;

11° het namaken, vervalschen, verminken of uiterlijk schenden van muntspecien of het des bewust in omloop brengen van nagemaakte, vervalschte, verminkte of uiterlijk geschonden muntspecien;

12° valschheid in staalszegels, bankbriefjes, openbare schuldbrieven of papieren, geld swaarde hebbende, of in keur-of papierstempels, ijk en soortgelijke merkne, strafbaar gesteld bij de artikelen 139 tot en met 143 van het Wetboek van Strafregt; valschheid in muntpapier en postzegels;

13° valschheid in geschriften, strafbaar gesteld bij de artikelen 145 tot en met 148, 150 en 151 van het Wetboek van Strafregt;

5° blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours ou commis avec préméditation;

6° viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence;

7° attentat aux mœurs, punissable aux termes de l'art. 334 du Code Pénal;

8° bigamie;

9° enlèvement, recédé, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

10° enlèvemeut de mineurs;

11° contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée;

12° faux commis à l'égard des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marquès, punissable aux termes des articles 139 à 143 du Code Pénal; de papier monnaie et timbres poste;

13° faux en écriture, punissable aux termes des articles 145 à 148 et des articles 150 et 151 du Code Pénal;

14° valsch getuigenis, omkooping van getuigen, meineed;

15° omkooping van openbare ambtenaren, strafbaar gesteld bij de artikelen 177 tot en met 179 en 181 tot en met 183 van het Wetboek van Strafregt, knevelarij, verduistering of ontvreemding door ombtenaren met ontvangsten of bewaring belast;

16° opzettelijke brandstichting, strafbaar gesteld bij de artikelen 434 en 435 van bet Wetboek van Strafregt;

17° opzettelijke vernieling van onroerende goederen, strafbaar gesteld bij artikel 437 van het Wetboek van Strafregt;

18° plundering van roerende goederen, strafbaar gesteld bij de artikelen 440 en 442 van het Wetboek van Strafregt;

19° het wederregtelijk en opzettelijk doen zinken of stranden, vernielen of onbruikbaar maken van schepen en andere vaartuigen;

20° muiterij en verzet van passagiers tegen den schipper, en van mindere schepelingen jegens hunne meerderen in rang;

21° het opzettelijk doen ontstaan van gevaar voor een spoortrein;

22° diefstal;

23° opligting;

24° misbruik van eene handteekening in blanco;

25° het verduisteren of weerloos maken, ten nadeele van den eigenaar, bezitter of houder, van

14° faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;

15° corruption de fonctionnaires publics, punissable aux termes des articles 177 à 179 et 181 à 183 du Code Pénal, concussion, soustraction ou détournement commis par les percepteurs ou dépositaires publics;

16° incendie volontaire, punissable aux termes des articles 434 et 435 du Code Pénal;

17° destruction volontaire de biens immeubles, punissable aux termes de l'art. 437 du Code Pénal;

18° pillage de biens meubles, punissable aux termes des art. 440 et 442 du Code Pénal;

19° perte, échouement, destruction, ou dégat illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires;

20° Emeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

21° Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

22° Vol;

23° Escroquerie;

24° Abus d'un blanc seing;

25° Détournement ou dissipation, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, de biens

goederen, gelden of geldswaardige papieren, die in bewaring zijn gegeven of voor eenen betaald wordenden arbeid zijn toevertrouwd;

26° bedriegelijke bankbreuk.

Artikel 3.

De uitlevering kan geschieden niet alleen wegens het begaan van het misdrijf, maar ook wegens poging daartoe of medepligtigheid daaraan, voor zoover die poging of die medepligtigheid ook hier te lande strafbaar is.

Artikel 4.

Geene uitlevering wordt toegestaan zoolang de vreemdeling wegens het buiten het Rijk gepleegde misdrijf hier te lande wordt vervolgd, of wanneer hij deswege hier te lande heeft teregt gestaan en hetzij veroordeeld, hetzij van regtsvervolging ontslagen of vrijgesproken is.

Artikel 5.

Geene uitlevering woordt toegestaan wegens misdrijven, waarvan de vervolging of de opgelegde straf vóór de aanhouding hier te lande, of, zoo er nog geene aanhouding heeft plaats gehad, vóór de oproeping om door de regtbank te worden gehoord, naar de Nederlandsche wetgewing is verjaard.

Artikel 6.

Indien de vreemdeling wegens een ander misdrijf dan dat waar-

ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié;

26° Banqueroute frauduleuse.

Art. 3.

L'extradition aura lieu, non seulement pour le crime ou le délit consommé, mais aussi pour la tentative ou le fait de complicité, lorsque l'une ou l'autre est punissable aux termes des lois pénales Neêrlandaises.

Art. 4.

L' extradition ne sera pas accordée aussi longtemps que l'étranger est poursuivi aux Pays-Bas pour le crime ou délit commis hors du Royaume, ou s'il a été jugé dans le Royaume du chef de ce crime ou délit et qu'il ait été condamné, absous ou acquitté.

Art. 5.

L'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de la poursuite ou de la peine du crime ou du délit est acquise, d'après les lois Neêrlandaises, avant l'arrestation de l'étranger dans le Royaume, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être interrogé.

Art. 6.

Si l'étranger est poursuivi aux Pays-Bas pour une infraction

voor zijne uitlevering wordt aangevraagd hier te lande vervolgd wordt of straf ondergaat, kan de uitlevering niet worden toegestan dan na den afloop der hier te lande ingestelde vervolging en nadat hij de hem opgelegde straf zal hebben ondergaan, of hem daarvan gratie zal zijn verleend.

Deze bepaling belet niet dat de vreemdeling tijdelijk worde uitgeleverd, ten einde in den vreemden Staat teregt te staan, onder voorwaarde dat hij na afloop van het onderzoek worde teruggevoerd.

autre que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, cette demande ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite et, en cas de condamnation, qu'après qu'il ait subi sa peine, ou qu'il ait été gracié.

Néanmoins, l'étranger pourra être extradé provisoirement, afin d'être jugé dans l'état étranger, à la condition qu'il soit renvoyé aux Pays-Bas après la fin de la procédure.

Artikel 7.

Geene uitlevering wordt toegestaan dan onder voorwaarde dat de uitgeleverde niet zal mogen worden vervolgd of gestraft voor eenig in het verdrag niet genoemd misdrijf vóór zijne uitlevering gepleegd, don nadat hij, na zijne uitlevering, eene maand de vrijheid heeft gehad om het land weder te verlaten.

Art. 7.

L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'extradé ne pourra être poursuivi ni puni pour un crime ou délit quelconque non prévu par le traité, commis avant son extradition, à moins qu'il n'ait eu, pendant un mois après son extradition, la liberté de quitter de nouveau le pays.

Artikel 8.

De uitlevering wordt aangevraagd langs diplomatieken weg.

Zij wordt nient toegestaan dan na advies van de regtbank, onder welker regtsgebied de opgeëischte persoon is aangehouden of zich bevindt.

De regtbank beslist bij haar advies welke der in beslag genomen goederen in geval van uitle-

Art. 8.

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique. Ella ne sera accordée qu'après l'avis pris du Tribunal de l'arrondissement dans lequel l'individu réclamé a été arrête ou sera trouvé.

En donnant son avis, le Tribunal décidera lesquels des objets saisis peuvent être restitués à

vering aan den oppeeischten persoon zullen worden teruggegeven, welke, als stukken van overtuiging, zullen worden afgegeven.

l'individu réclamé, lesquels doivent être remis comme pièces de conviction.

Artikel 9.

In afwachting van de aanvrage langs diplomatieken weg kan de vreemdeling, wiens uitlevering kan worden aangevraagd, op last van een officier of hulp officier van justitie voorloopig worden aangehouden op aanvrage van de magt, in den vreemden Staat tot voorloopige aanhouding bevoegd en als zoodanig in het verdrag aangwezen.

De op en bij hem zijnde goederen kunnen in beslag genomen worden.

Geschiedt de aahouding op last van een hulp-officier van justitie, dan stelt deze den aangehoudene onverwijld ter beschikking van den officier.

Art. 9.

En attendant la demande par voie diplomatique, l'étranger dont l'extradition peut être réclamée pourra être arrêté provisoirement en vertu d'un ordre d'un Officier de Justice ou d'un de ses auxiliaires, à la requête de l'autorité étrangère que le traité désigne comme compétente pour décerner un mandat d'arrestation provisoire.

Les objets se trouvant en la possession de l'étranger pourront être saisis.

Si l'arrestation provisoire a eu lieu en vertu d'un ordre d'un Officier de Justice auxiliaire, le détenu sera mis immédiatement à la dispositions de l'Officier de Justice.

Artikel 10.

De officier kan, na den aangehoudene te hebben gehoord, een bevel van voorloopige aanhouding tegen hem uitvaardigen, dat aan den aangehoudene binnen tweemaal vier en twintig uren wordt beteekend.

De officier beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling van den aangehoudene, ten ware hij uit anderen hoofde behoort in hechtenis te blijven, en de teruggave

Art. 10.

Après avoir entendu le détenu, l'Officier de Justice pourra décerner à sa charge un mandat d'arrestation provisoire, lequel sera signifié au détenu dans les quarante huit-heures.

L'Officier de Justice ordonnera la mise en liberté immédiate du détenu, à moins que sa détention ne doive être maintenue pour un autre motif, et la restitution des

van de in beslag genomen goederen, ten ware er uit anderen hoofde redenen van terughouding bestaan, een en ander indien hem geene aanvrage tot uitlevering, met de daarbij noodige bescheiden is medegedeeld binnen een termijn, bij het verdrag te bepalen, en van niet langer dan:

1° twintig dagen na de dagteekening van het bevel van aanhouding, indien de aanvrage tot aanhouding namens eene Europesche Regering is gedaan;

2° drie maanden na die dagteekening, indien zij namens eene niet-Europesche Regering is gedaan.

Geschiedt de eanvrage tot uitlevering binnen den gestelden termijn, dan wordt verder gehandeld overeenkomstig het bepaalde bij de artt. 13 tot en met 18.

objets saisis, à moins qu'il n'y ait un autre motif de les retenir, si la demande d'extradition ne lui a pas été adressée, avec les documents requis, dans le délai qui sera déterminé par le traité, mais qui ne pourra excéder:

1° vingt jours, à partir de la date du mandat d'arrestation provisoire, si celle-ci a été demandée au nom d'un Gouvernement Européen;

2° trois mois, à partir de la même date, si cette demande a été faite au nom d'un Gouvernement hors d'Europe.

Lorsque la demande d'extradition aura été faite dans ce délai, il sera procédé conformément aux disposition des articles 13 à 18.

Artikel 11.

Bij de aanvrage tot uitlevering door de vreemde Regering gedaan, moet, in het oorspronkelijke of in gewaarmerkt afschrift, worden overgelegd hetzij het vonnis van veroordeeling, hetzij het vonnis van in staat van beschuldiging stelling of van regtsingang met bevel van gevangenneming, hetzij eene daarmede gelijk te stellen akte, in den vreemden Staat gebruikleliјk, en als zoodanig in het verdrag aangewezen.

Art. 11.

La demande d'extradition du Gouvernement étranger devra être accompagnée de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit de tout autre acte de même nature, usité dans l'Etat étranger et indiqué au traité.

Artikel 12.

Vreemdelingen, wier uitlevering krachtens verdrag wordt aangevraagd, kunnen, voor zoover dit niet reeds geschied is, worden aangehouden.

Het bevel van aanhouding moet hun binnen twee maal vier en twintig uren worden beteekend.

De op en bij hen zijnde goederen kunnen worden in beslag genomen.

Binnen vier en twintig uren na de aanhouding wordt daarvan kennis gegeven aan den officier van justitie bij de regtbank, binnen welker regtsgebied zij heeft plaats gehad.

Art. 12.

Les étrangers dont l'extradition est demandée en vertu d'un traité, et dont l'arrestation n'aurait pas encore eu lieu, pourront être arrêtés.

Le mandat d'arrêt devra leur être signifié dans les quarante huit heures.

Les objets trouvés en leur possession pourront être saisis. L'Officier de Justice près le Tribunal d'arrondissement où l'arrestation a eu lieu sera informé de celle-ci dans les vingt-quatre heures.

Artikel 13.

De officier requireert binnen drie dagen na de aanhouding en, zoo deze geen plaats heeft gehad of reeds vóór de aanvrage is geschied, binnen drie dagen na daartoe te zijn aangeschreven, dat de opgeëischte persoon door de regtbank worde gehoord, en dat deze haar advies uitbrenge over het al of niet toestaan der gevraagde uitlevering.

Art. 13.

Dans les trois jours après l'arrestation et, si celle-ci n'a pas eu lieu, ou bien qu'elle ait eu lieu avant la demande d'extradition, dans les trois jours après en avoir reçu l'ordre, l'Officier de Justice requerra que l'individu reclamé soit interrogé par le Tribunal et que celui-ci donne son avis sur l'admissibilité de la demande l'extradition.

Artikel 14.

Het verhoor geschiedt in het openbaar, tenzij de opgeëischte persoon de behandeling der zaak met gesloten deuren verlange, of wel de regtbank, om gewigtige redenen, bij het proces-verbaal

Art. 14.

L'individu réclamé sera interrogé en audience publique, à moins qu'il ne demande le huis-clos ou que le huis-clos ne soit ordonné par le Tribunal, pour tout ou partie de l'audience, pour des motifs gra-

der zitting to vermelden, bevele, dat het geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaats hebben.

Het verhoor heeft plaats in tegenwoordigheit van het openbaar ministerie.

De opgeëischte persoon is bevoegd zich door een raadsman te doen bijstaan. Als raadsman kan gekozen worden ieder, die bevoegd is voor den strafregter tot verdediging van beklaagden op te treden.

Art. 15.

Binnen veertien dagen na het verhoor zendt de regtbank haar advies en hare beslissing, in art. 8 bedoeld, met de tot de zaak behoorende stukken aan Onzen Minister van Justitie.

Artikel 16.

De voorloopig aangehouden of opgeëischte persoon, die beweren mogt dat hij Nederlander en deze wet op dien grond niet op hem van toepassing is, kan dit beweren, mits niet later dan op den veertienden dag na zijn verhoor voor de regtbank, bij verzoekschrift aan de beslissing van den Hoogen Raad onderwerpen.

Hij wordt zoo spoedig mogelijk na zijne aanhouding door den officier van justitie bekend gemaakt met en bij zijn verhoor voor de regtbank herinnerd aan die bevoegdheid, onder mededeeling dat hij zich daaromtrent met een raadsman kan verstaan.

ves, dont il sera fait mention sur la feuille d'audience.

L'interrogatoire aura lieu en présence du Ministère Public.

L'individu réclamé pourra se faire assister par un conseil. Sera admis comme conseil toute personne ayant les qualités requises pour présenter la défense d'un prévenu devant la justice criminelle ou correctionnelle.

Art. 15.

Dans les quinze jours après l'interrogatoire, le Tribunal adressera son avis et la décision, dont il est parlé à l'art. 8, avec le dossier de l'affaire, au Ministère de la Justice.

Art. 16.

Tout individu qui, ayant été arrêté ou reclamé, prétend qu'il possède la qualité de Neêrlandais, et que la présente loi ne lui est par conséquent pas applicable, pourra réclamer cette qualité par requête adressée à la Haute Cour, dans les quinze jours après son interrogatoire.

Cette faculté lui sera notifiée par l'Officier de Justice les plus tôt possible après son arrestation, et lui sera rappelée lors de son interrogatoire. Il sera informé en outre qu'il a le droit de se concerter à cet égard avec un conseil.

De griffier van den Hoogen Raad geeft onmiddellijk kennis aan Onzen Minister van Justitie, dat het verzoekschrift is ingediend.

Artikel 17.

De Hooge Raad doet uitspraak na den prokureur-generaal te hebben gehoord.

Beslist de Hooge Raad det de verzoeker Nederlander is, dan beveelt de Raad, indien hij aangehouden is, zijne onmiddellijke invrijheidstelling, ten ware hij uit anderen hoofde behoort in hechtenis te blijven.

De prokureur-generaal bij den Hoogen Raab geeft onmiddellijk kennis aan Onzen Minister van Justitie van de gevallen uitspraak.

Is daarbij beslist dat de verzoeker Nederlander is, dan worden de in beslag genomen goederen teruggegeven, ten ware er uit anderen hoofde redenen van terughouding bestaan, en vervalt de procedure bij de regtbank, indien die reeds aangevangen en nog niet geëindigd is.

Artikel 18.

Is vóór of op den dag in art. 16 bepaald de beslissing van den Hoogen Raad niet ingeroepen of is door dezen beslist dat de opgeëischte persoon geen Nederlander is, dan wordt, nadat het advies der regtbank is ontvangen, door Onzen Minister de uitlevering gelast of geweigerd.

Le greffier de la Haute Cour informera immédiatement notre Ministre de la Justice de la présentation de la requête.

Art. 17.

La Haute Cour décidera, après avoir entendu le Procureur Général.

Si la Haute Cour décide que l'impétrant est Neêrlandais, elle ordonnera en même temps, s'il est arrêté, sa mise en liberté immédiate, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif.

Le Procureur Général près la Haute Cour informera immédiatement le Ministère de la Justice de la décision de la Cour.

Si celle-ci déclare que l'impétrant est Neêrlandais, les objets saisis lui seront restitués, à moins qu'ils ne doivent être retenus pour un autre motif, et la procédure devant le tribunal, si elle a été commencée sans avoir été terminée, sera éteinte de plein droit.

Art. 18.

Si, dans le délai fixé par l'art. 16, le décision de la Haute Cour n'a pas été invoquée, ou s'il a été décidé par la Cour que l'individu réclamé n'est pas Neêrlandais, l'extradition sera accordée ou refusée par le Ministre de la Justice, après avoir reçu l'avis du Tribunal.

In geval van weigering wordt de opgeëischte, indien hij aangehouden is, onmiddellijk ontslagen, ten ware hij uit anderen hoofde behoort in hechtenis te blijven, en worden hem de in beslag genomen goederen teruggegeven, ten ware er uit anderen hoofde redenen van terughouding bestaan.

Artikel 19.

Is de opgeëischte persoon niet aangehouden en, na behoorlijk te zijn opgeroepen om door de regtbank te worden gehoord, niet verschenen, dan gaan de temijnen, in artt. 15 en 16 genoemd, in met den dag waarop het verhoor door de regtbank is bepaald.

Artikel 20.

De Regering kan vergunnen, dat een vreemdeling, wiens uitlevering door eene vreemde Mogendheid aan eene andere vreemde Mogendheid is toegestaan, over het Nederlandsch grondgebied, onder medegeleide van Nederlandsche beambten, worde vervoerd, mits met de Mogendheid, aan welke de uitlevering geschiedt, door Nederland een uitleveringsverdrag zij gestoten en het misdrijf, waarvoor toegestaan is, in dat verdrag vermeld zij.

Artikel. 21.

Vreemdelingen, die hier te lande in voorloopige hechtenis zijn of

Si l'extradition est refusée, l'individu réclamé, s'il a été arrêté, sera immédiatement mis en liberté, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, et les objets saisis lui seront restitués, à moins qu'il n'y ait lieu de les retenir pour un autre motif.

Art. 19.

Si l'individu réclamé n'a pas été arrêté et si, dûment cité, il n'est pas comparu devant le Tribunal, afin d'être interrogé, les délais indiqués aux articles 15 et 16 commenceront à courir du jour fixé par le Tribunal pour l'interrogatoire.

Art. 20.

Le Gouvernement peut autoriser le transit sur le territoire Neérlandais d'un étranger, dont l'extradition a été accordée par un Gouvernement étranger à un autre Gouvernement lié avec les Pays-Bas par un traité d'extradition, comprenant l'infraction pour laquelle l'extradition a été consentie à cet Etat, pourvu que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires Neérlandais.

Art. 21.

Le Gouvernement peut ordonner que l'étranger détenu provisoire-

straf ondergaan, kunnen ter confrontatie of tot het afleggen van verklaringen in strafgedingen, die in eenen vreemden Staat aanhangig zijn, op last der Regering tijdelijk worden overgezonden.

Indien die vreemdelingen hier te lande straf ondergaan, zal hun straftijd geacht worden, niet te zijn afgebroken door die tijdelijke over zendig.

Artikel 22.

Als Nederlanders beschouwt deze wet hen, die het zijn volgens het Burgerlijk Wetboek.

De krachtens art. 8 van dat Wetboek met Nederlanders gelijk gestelden worden, voor de toepassing dezer wet, als vreemdelingen beschouwd.

Artikel 23.

Alle akten en stukken, ten gevolge dezer wet op te maken, zijn vrij van zegel en registratie en worden kosteloos afgegeven.

Artikel 24.

Deze wet is niet van toepassing op het aanhouden, het aan boord terug brengen of het ter beschikking van de consulaire ambtenaren stellen van gedeserteerde matrozen.

ment ou subissant sa peine aux Pays-Bas soit livré temporairement à un Etat étranger pour y être confronté ou entendu comme témoin dans une affaire pénale.

Si l'étranger subit sa peine aux Pays-Bas la durée de cette peine ne sera pas interrompue par ce fait.

Art. 22.

La présente loi considère comme Neêrlandais quiconque est réputé tel par les dispositions du code civil.

Sont considérés comme étrangers, quant à l'application de la présente loi, les individus assimilés aux Neêrlandais aux termes de l'art. 8 de ce code.

Art. 23.

Tous actes et documents, dressés en vertu de la présente loi, seront exempts de timbre et d'enregistrement et seront delivrés sans frais.

Art. 24.

La présente loi ne s'applique pas à l'arrestation des matelòts déserteurs, à leur renvoi à bord et aux mesures à prendre pour les mettre à la disposition des Consuls de leur nation.

FRANCIA

—

LEGGE FRANCESE

(IN PROGETTO)

approvata dal Senato francese nella seduta del 4 aprile 1879

TITRE PREMIER.

Art. 1er

Le Gouvernement pourra, sous conditions de réciprocité, livrer aux Gouvernements étrangers, sur leur demande, tout individu non Français, poursuivi, mis en prévention ou accusation *par une autorité compétente*, ou condamné par les tribunaux de la Puissance requérante, pour avoir commis sur le territoire de cette puissance l'une des infractions ci-dessous indiquées, et qui serait trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales.

Le Gouvernement pourra également donner suite aux demandes d'extradition motivées par des infractions commises sur le territoire d'une Puissance tierce par un individu non Français, mais pour les cas seulement où la législation française autorise la poursuite en France des mêmes infractions commises par un étranger hors du territoire de la République.

Art. 2.

Les faits qui pourront donner lieu à l'extradition, *qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder* (1), sont les faits suivants:

---

(1) Sono stampate in corsivo le aggiunte o varianti fatte dal Senato francese al progetto ministeriale.

1° Tous faits punis de peines criminelles par les lois françaises;

2° Les faits punis de peines correctionnelles par les lois françaises, lorsque le maximum de la peine est de deux ans et au-dessus.

La peine applicable pour les inculpés, la peine appliquée pour les condamnées, determine les cas dans lesquels l'extradition peut être réclamée ou accordée.

Sont comprises dans les dispositions qui précedent, en matière de crimes, la tentative et la complicité; de même en matière de délits, lorsqu'elles sont punissables d'après les lois françaises.

Ces dispositions comprennent aussi des infractions de droit commun commises par les militaires, marins ou assimilés.

Art. 3.

L'extradition ne sera, *ni demandée, ni* accordée:

1° *Lorsque les inculpés seront réfugiés sur le territoire de la Puissance dont ils sont les nationaux* (1);

2° Lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique;

3° Lorsque, aux termes, soit des lois françaises, soit des lois de la puissance requérante ou requise, la prescription de la peine ou de l'action sera acquise antérieurement à la demande d'extradition.

Elle ne sera pas accordée:

1° Lorsque les crimes ou délits à raison desquels elle est réclamée auront été commis en France;

2° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France, y auront été poursuivis et jugés définitivement (2).

Art. 4.

L'extradition *ne sera demandée ou* accordée, qu'à la condition que l'individu extradé ne sera, ni poursuivi, ni puni pour une infrac-

---

(1) Il divieto di consegnare ad un Governo straniero un cittadino francese era già scritto nell'art. 1 del progetto ministeriale. Il Senato aggiunse questo comma nell'art. 3 per provvedere anche al caso inverso di uno straniero rifugiatosi nella rispettiva patria.

(2) L'articolo 3 del progetto ministeriale era concepito in questi termini:

Art. 3. — L'extradition ne sera pas accordée:

1° Lorsque les crimes ou délits auront un caractère politique;

2° Lorsque les crimes ou délits à raison desquels élle est requise auront été commis en France;

3° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France, y auront été poursuivis et jugés définitivement;

4° Lorsqae aux termes, soit des lois françaises, soit des lois de la Puissance requérante, la prescription de la peine ou de l'action se sera trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition.

tion autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins d'un consentement spécial donné dans les *conditions de la loi* (1) par le Gouvernement requis.

Sera considéré comme soumis sans réserve à l'application des lois de la nation requérante, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire de cette nation.

Art. 5.

« *L'extradition obtenue par le Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue contrairement aux dispositions de la présente loi. La nullité est prononcée par les tribunaux saisis de la prévention ou de l'accusation.*

Art. 6.

« *Les mêmes tribunaux sont juges de la qualification donnée aux faits motivant la demande d'extradition* ».

Art. 7.

« *Dans le cas où l'extradition est annulée, le prévenu ou l'accusé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris que si, dans les trente jours qui suivent cette mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français* ».

Art. 8.

Dans le cas où un étranger sera poursuivi ou aura été condamné en France et où son extradition sera demandée au Gouvernement français, à raison d'une infraction différente, la remise ne sera effectuée qu'après que la poursuite sera terminée, ou, en cas de condamnation, après que la peine aura été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fera pas obstacle à ce que l'étranger puisse être renvoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux du pays requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Sera régi par les dispositions du présent article le cas où l'étran-

(1) Il progetto ministeriale portava : *dans les termes du traité.*

ger est soumis à la contrainte par corps, par application des lois du 22 *juillet* 1867 *et* 19 décembre 1871.

Art. 9.

Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement français, le Gouvernement d'un pays tiers solliciterait à son tour du Gouvernement français l'extradition du même individu, à raison d'un fait autre que celui jugé en France, ou non connexe à ce fait, le Gouvernement ne déférera, s'il y a lieu, a cette requête, qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition aura été accordée.

Toutefois cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé aura eu, pendant le délai fixé par l'article 4, la faculté de quitter le territoire de la République.

TITRE II.

Art. 10.

Toute demande d'extradition sera adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et sera accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, notifié dans ces derniers cas suivant les formes qui seraient prescrites par la législation du pays requérant, soit d'un acte de procédure criminelle décretant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction repressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original ou en expédition authentique.

Le Gouvernement requérant devra produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé.

Art. 11.

La demande d'extradition sera, après examen, transmise, avec les pièces à l'appui, par le Ministre des Affaires Etrangères au Ministre de la Justice, qui vérifiera la régularité de la requête et adres-

sera, s'il y a lieu, les pièces au Ministre de l'Intérieur, lequel prendra aussitôt les mesures nécessaires pour faire opérer l'arrestation.

Art. 12.

L'étranger sera transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d'arrêt du chef-lieu de la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle il aura été arrêté.

Art. 13.

Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition seront en même temps adressées par l'autorité administrative au Procureur Général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l'arrestation aura eu lieu, sera notifié à l'étranger.

Le Procureur Général procédera, dans la même délai, à un interrogatoire dont il sera dressé procès-verbal. Cet interrogatoire aura pour objet de constater l'identité de l'étranger et fera mention de sa réponse à la question qui doit lui être posée, conformément à l'article 17.

Art. 14.

La Chambre des mises en accusation sera saisie sur-le-champ de ce procès-verbal et des documents étrangers. Il sera, en cette Chambre et en audience publique, à moins que le détenu ne réclame le huis-clos, procédé à un nouvel interrogatoire, dont le procès-verbal est également dressé. Le Ministère Public et l'étranger seront entendus; celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Art. 15.

La Chambre des mises en accusation donnera son avis motivé sur la demande d'extradition.

Le dossier devra être envoyé au Ministre de la Justice dans la huitaine, a dater de l'écrou à la maison d'arrêt ou de la réception des pièces au parquet, si cette réception est postérieure à l'écrou.

Art. 16.

Le Ministre de la Justice proposera, s' il y a lieu, à la signature du Président de la République un décret autorisant l'extradition.

Art. 17.

Si, lors de l'interrogatoire auquel il est soumis conformément à l'article 10, l'étranger, interpellé à ce sujet, exprime formellement la volonté d'être livré sans autre retard, *pour les faits qui ont motivé la demande d'extradition*, et déclare renoncer à la comparution devant la Cour, le Procureur Général, aussitôt après avoir clos l'interrogatoire, adressera le procès-verbal et les pièces au Ministre de la Justice.

Un décret autorisant l'extradition sera sur-le-champ proposé à la signature du Président de la République.

Art. 18.

Dans le cas où le Gouvernement requérant demandera, pour une infraction antérieure à l'extradition mais découverte postérieurement, l'autorisation de poursuivre l'individu déja livré, l'avis de la Chambre des mises en accusation, devant laquelle l'inculpé avait comparu, pourra être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

Seront également transmises par le Gouvernement étranger, et soumises à la Chambre des mises en accusation, les pièces contenant les observations de l'individu livré ou la déclaration qu'il n'entend en présenter aucune.

L'extension de l'extradition ne pourra être autorisée que par décret.

Art. 19.

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les Procureurs de la République pourront, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par le télégraphe, de l'existence de l'un des pièces indiquées par l'article 10, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger.

Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste ou par le télégraphe, au Ministre des Affaires Etrangères.

Les Procureurs de la République devront donner avis de cette arrestation au Ministre de la Justice et au Procureur Général.

Art. 20.

L'étranger arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 19 sera, à moins qu'il n'y ait lieu de lui faire application

des articles 7, 8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l'un des documents mentionnés à l'article 10.

Ce délai pourra être porté a un mois si le territoire du pays requérant est non limitrophe, et jusqu'à trois mois si ce territoire est hors d'Europe.

Sur requête adressée à la Chambre des mises en accusation l'étranger pourra obtenir sa mise en liberté provisoire dans les mêmes conditions que si la poursuite était exercée en France.

Art. 21.

Le transit sur le territoire français d'un étranger extradé pourra être autorisé par le Ministre de la Justice, sur la simple production par la voie diplomatique de l'un des actes de procédure mentionnés en l'article 10.

Cette autorisation ne saurait être donnée qu'aux Puissances qui accorderaient, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.

Art. 22.

La Chambre des mises en accusation, ou le Procureur Général, dans le cas prévu par l'article 17, décideront, s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis au Gouvernement qui demande l'extradition.

Ils ordonneront la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattacheraient pas directement au fait imputé à l'étranger, et statueront, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs ou autres ayants-droit.

Ces décisions seront exécutées, sauf au cas de rejet définitif de la demande d'extradition par le Gouvernement.

Art. 23.

En matière pénale non politique, les commissions rogatoires émanées de l'autorité étrangère seront reçues par la voie diplomatique et transmises, s'il y a lieu, aux autorités judiciaires compétentes. En cas d'urgence, elles pourront être envoyées directement aux autorités françaises qui devront en donner avis au Ministre de la Justice. Les

commissions rogatoires seront exécutées sans délai à moins que la loi française ne s'y oppose.

Art. 24.

Les citations, dans une cause pénale suivie à l'étranger, de témoins domiciliés ou résidant en France, ne seront reçues en France et signifiées que sous la condition que ces témoins ne pourront être poursuivis ou détenus pour des faits ou condamnations antérieurs, ni comme complices des faits de l'accusation.

Art. 25.

L'envoi des *agents* (1) détenus en vue d'une confrontation, et la communication de pièces de conviction ou documents judiciaires pourront être autorisés par le Gouvernement, d'un pays à un autre.

La demande sera formée par voie diplomatique, et il y sera donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent sous la condition de renvoyer le détenu ou les pièces dans le plus bref délai.

Art. 26.

Les Gouverneurs des Colonies françaises pourront, sous leur responsabilité et à charge d'en rendre compte à bref délai au Ministère de la Marine, statuer sur les demandes d'extradition qui leur seraient adressées, soit par des Gouvernements étrangers, soit par les Gouverneurs des Colonies étrangères. Ils pourront en outre exercer les droits conférés par les articles 21, 23, 24 et 25.

Cette faculté n'aura lieu que sous condition de réciprocité, et si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est prévu par les traités en vigueur entre les métropoles (2).

---

(1) Il progetto ministeriale portava: *malfaiteurs*, parola che non parve appropriata nel caso di un semplice incolpato.

(2) Il progetto ministeriale aveva un terzo paragrafo così concepito:

« Les pouvoirs conférés à la Chambres des mises en accusation par la présente loi se-
« ront exercés dans les Colonies françaises par la Juridiction française la plus proche du
« lieu où l'arrestation aura été opérée ».

Questo paragrafo fu soppresso dal Senato, perchè, si disse, nelle colonie vi sono anche maggiori ragioni per deferire la causa alle Corti d'Appello.

REPUBBLICA ARGENTINA

LEGGE ARGENTINA DEL 25 AGOSTO 1885.

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES

Buenos Ayres, Agosto 25 del 1885.

POR QUANTO: El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan, con fuerza de

LEY:

CAPÍTULO I.
De los casos de extradicion.

Art. 1ro

El Gobierno de la República Argentina podrá entregar á los Gobiernos extranjeros, con la condicion de reciprocidad, á todo individuo perseguido, acusado ó condenado por los tribunales de la Potencia requiriente, siempre que se trate de un crimen ó delito de los que se indican en la presente Ley y de conformidad á las reglas en ella establecidas.

Art. 2.

Solo se accordará la extradicion cuando se invoque la perpe-

DÉPARTEMENT
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Buenos Ayres, 25 Août 1885.

Le Sénat et la Chambre des Députés de la Nation Argentine, réunis en Congrès, etc., ayant sanctionné avec force de

LOI:

CHAPITRE I.
Des cas d'extradition.

Art. 1er

Le Gouvernement de la République Argentine pourra livrer aux Gouvernements étrangers, sous condition de réciprocité, tout individu poursuivi, accusé ou condamné par les tribunaux de la Puissance requérante, pourvu qu'il s'agisse d'un des crimes ou délits indiqués dans la présente Loi, et en conformité des règles par elle établies.

Art. 2.

L'extradition sera accordée seulement lorsqu'elle sera demandée

tracion de un delito, de carácter comun, que segun las leyes de la República fuese castigado con pena corporal no menor de un año de prision.

Art. 3.

No se concederá la extradicion:

1. Cuando el reclamado fuese un ciudadano argentino natural ó naturalizado ántes del hecho que motive la solicitud de extradicion;

2. Cuando los delitos cometidos tuviesen un carácter politico ó fueren conexos con delitos politicos;

3. Cuando los delitos hubiesen sido cometidos en territorio de la República;

4. Cuando los delitos, aunque cometidos fuera de la República, hubiesen sido perseguidos y juzgados definitivamente en ella;

5. Cuando, con arreglo á las leyes de la Potencia requiriente, la pena ó accion para perseguir el delito que motivase el pedido de extradicion se encontrasen prescritos.

Art. 4.

Cuando el reclamado fuera un eslavo perseguido ó condenado por un delito comun, la extradicion se concederá siempre que la Nacion requiriente se comprometa á juzgarlo como hombre libre y considerarlo siempre como tal.

à cause d'une infraction de caractère commun, qui d'après les lois de la République serait punie d'une peine corporelle non inférieure à une année d'emprisonnement.

Art. 3.

L'extradition ne sera pas consentie:

1. Lorsque l'individu réclamé sera un citoyen argentin originaire ou naturalisé antérieurement au fait qui donne lieu à la demande d'extradition;

2. Lorsque les infractions commises auront un caractère politique ou seront connexes avec des infractions politiques;

3. Lorsque les infractions auront été commises dans le territoire de la République;

4. Lorsque les infractions, quoique commises hors de la République, y auront été poursuivies et jugées définitivement;

5. Lorsque, d'après les lois de la Puissance requérante, la peine ou l'action pénale contre l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition seront prescrites.

Art. 4.

Lorsque l'individu réclamé serait un esclave poursuivi ou condamné pour une infraction commune, l'extradition sera accordée à la condition que la Nation requérante s'engage à le juger comme un homme libre et à le considérer toujours comme tel.

Art. 5.

En los casos en que con arréglo á las disposiciones de esta Ley, el Gobierno de la República no deba entregar á los delincuentes solicitados, éstos deberán ser juzgados por los tribunales del país, aplicándoseles las penas establecidas por las leyes á los crímenes ó delitos cometidos en el territorio de la República. La sentencia ó resolucion definitiva deberá comunicarse al Gobierno reclamante.

Art. 6.

La extradicion se concederá siempre con la condicion de que el individuo extraido no será ni perseguido ni castigado por una infraccion distinta de la que hubiera motivado aquella, á no ser que se tratase de otro delito sujeto á extradicion y que el Gobierno Argentino lo consintiera oportunamente, prévio lo establecido en los articulos 12 y 24.

Estas restricciones no tendrán lugar cuando el acusado no ha regresado á la República dentro de los tres meses siguientes á su libertad, sea que haya permanecido en el mismo país que lo solicitó ó en cualquier otro.

Art. 7.

Cuando se pidiese la extradicion de un extranjero perseguido,

Art. 5

Dans les cas où, en conformité des dispositions de cette Loi, le Gouvernement de la République ne devra pas livrer les criminels réclamés, ceux-ci devront être jugés par les tribunaux du pays, en leur appliquant les peines établies par les lois pour les crimes ou délits commis sur le territoire de la République. Le jugement ou décision définitive devra être communiqué au Gouvernement requérant.

Art. 6.

L'extradition sera toujours consentie avec la condition que l'individu extradé ne sera pas poursuivi ni puni pour une infraction autre que celle qui l'aura motivée, hormis le cas qu'il s'agisse d'une autre infraction pouvant donner lieu à l'extradition et que le Gouvernement Argentin y consente opportunément, les prescriptions des articles XII et XXIV ayant été préalablement remplies.

Les dites restrictions n'auront pas lieu lorsque le prévenu ne serait revenu dans la République pendant les trois mois après sa libération, soit qu'il ait continué à demeurer dans le même pays, ou dans un autre pays quelconque.

Art. 7.

Lorsqu'on aura demandé l'extradition d'un étranger poursuivi,

acusado ó condenado en los tribunales de la República por un delito distinto del que motivase aquella, no se efectuará la entrega sino despues de terminado el juicio y de cumplida la pena. Sin embargo, podrá concederse la entrega temporal del extranjero al solo fin de dejarlo comparecer ante los tribunales del país requiriente, bajo la condicion de ser devuelto á la terminacion del processo.

Art. 8.

Si despues de obtenida por el Gobierno Argentino la extradicion de un extranjero, le fuese este requerido por otro Estado, à causa de otro delito, no se concederá la extradicion, si hubiere lugar á ella, sino prévio consentimiento del Gobierno del pais que lo hubiese entregado.

Art. 9.

Si se pidiese la extradicion de un extranjero por delitos cometidos en territorio distinto del de la Potencia requiriente, no se concederá sino en aquellos casos en que por las leyes argentinas es permitida la persecucion de infracciones cometidas fuera del territorio.

Art. 10.

Cuando dos ó más naciones solicitasen la extradicion de un

accusé ou condamné par les tribunaux de la République pour une infraction autre que celle ayant motivé la demande, la remise ne sera effectuée qu'après que la poursuite sera terminée et que la peine aura été exécutée. Toutefois, on pourra accorder la remise temporaire de l'étranger dans le seul but de le laisser comparaître devant les tribunaux du pays requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé après que le procès aura été terminé.

Art. 8.

Si, depuis que l'extradition d'un étranger aura été obtenue par le Gouvernement Argentin, le même individu lui était réclamé par un autre Etat, du chef d'une autre infraction, l'extradition ne sera pas accordée, s'il y avait lieu de l'accorder, sans le consentement préalable du Gouvernement du pays qui l' aura livré.

Art. 9.

Si on demandera l'extradition d'un étranger pour des infractions commises dans un territoire autre que celui de la Puissance requérante, elle ne sera accordée que dans les mêmes cas où, d'après les lois argentines, on pourrait poursuivre des infractions commises hors du territoire.

Art. 10.

Lorsque deux ou plusieurs nations demanderont l'extradition

mismo individuo por delito distinto, se acordará á aquella en cuyo territorio se hubiese cometido el delito mayor, y si estos fueren iguales, á la que lo hubiera solicitado primeramente.

du même individu pour des infractions différentes, elle sera accordée à celle sur le territoire de la quelle aura été commise l'infraction la plus grave, et, si elles auront la même gravité, à celle qui l'aura demandée la première.

Art. 11.

Si el individuo reclamado no fuese ciudadano del país requiriente y lo reclamase tambien el Gobierno de su Nacion por causa del mismo delito, el Gobierno Argentino tendrá la facultad de entregarlo à quien considerase conveniente, segun los antecedentes del caso.

Art. 11.

Si l'individu réclamé n'était pas citoyen du pays requérant, et le Gouvernement de sa Nation le réclamait également du chef de la même infraction, le Gouvernement Argentin aura la faculté de le livrer a qui il jugera convénable, d'après les précédents du cas.

CAPÍTULO II.

Del procedimiento.

CHAPITRE II.

De la procédure

Art. 12.

Todo pedido de extradicion deberá introducirse por la via diplomática, acompañado de los siguientes documentos:

1º La sentencia de condenacion notificada segun la forma prescrita por la legislacion del país requiriente, si se tratase de un condenado, ó el mandato de prision expedido por los tribunales competentes con la designacion exacta y la fecha del delito que la motivaren, si se tratase de un procesado. Estos documentos se presentarán originales ó en cópia auténtica.

Art. 12.

Toute demande d'extradition devra être introduite par la voie diplomatique, et accompagnée des pièces suivantes:

1. Le jugement de condamnation notifié dans la forme prescrite par la législation du pays requérant, s'il s'agit d'un condamné, ou le mandat d'arrêt expedié par les tribunaux compétents, avec la désignation exacte de la date de l'infraction qui l'a motivé, s'il s'agit d'un prévenu. Ces pièces seront produites en original ou en copie authentique;

2° Todos los datos y antecedentes necesarios para justificar la identidad de la persona requerida.

3° La copia de las disposiciones legales, aplicables al hecho acusado, segun la legislacion del país requiriente.

Art. 13.

Recibido el pedido de extradicion, el Ministro de relaciones exteriores examinará si viene acompañado de los documentos necesarios, si el hecho inculpado se encuentra comprendido en los casos de esta Ley y sino média alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 3.

Art. 14.

Si el resultado de ese exámen fuese contrario á la concesion de la extradicion, someterá su opinion al Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, y si ella fuese aceptada, la trasmitirá oficialmente al Ministro diplomático respectivo con las razones determinantes de la resolucion.

Art. 15.

Si por el contrario el Ministro de relaciones exteriores considerase cumplidos los requisitos del articulo 12, y que el caso se encuentra dentro de las prescripciones de esta Ley y fuera de las excepciones marcadas por èl

2. Toutes les données et antécédents nécessaires pour justifier l'identité de l'individu réclamé;

3. La copie des dispositions de loi applicables au fait imputé, d'après la législation du pays requérant.

Art. 13.

La demande d'extradition reçue, le Ministre des affaires étrangères examinera si elle est accompagnée des pièces nécessaires, si le fait imputé se trouve compris parmi les cas visés par la présente Loi, et s'il n'est pas accompagné d'aucune des circonstances spécifiées à l'article 3.

Art. 14.

Si le résultat de cet examen est contraire à la concession de l'extradition, il soumettra son opinion au Président de la République, en conseil général des Ministres, et, si elle est accueillie, il la signifiera officiellement au Ministre diplomatique respectif avec les motifs déterminants de la résolution.

Art. 15.

Si, au contraire, le Ministre des affaires étrangères considère comme remplies les formalités requises par l'article 12, et que le cas rentre dans les prescriptions de cette Loi et reste hors des exceptions indiquées par l'article 3,

artículo 3, dará inmediatamente aviso al Ministro del Interior, á fin de que se tomen las medidas necesarias para la captura del individuo reclamado, si ella no se hubiese efectuado ya de acuerdo en lo establecido por los artículos 25 y 27.

Art. 16.

El arrestado será puesto á disposicion del Juez de Seccion en que se hubiere realizado la aprehension, con los antecedentes relativos, en el término de treinta dias, trascurridos los cuales sin que esto se haya verificado, el arrestado obtendrá su libertad del mismo Juez.

Art. 17.

Dentro de las veinte y cuatro horas del recibo de esos documentos, el Juez tomará declaracion al presunto delincuente con el fin de comprobar la identidad de la persona, quien podrá hacerse asistir de un defensor letrado.

Art. 18.

No será permitido poner en cuestion la validez intrínseca de los documentos producidos por el Gobierno requiriente, debiendo el juicio limitarse á los siguientes puntos :

1. Identidad de la persona.

2. Exámen de las formas extrínsecas de los documentos presentados.

il en donnera incessamment avis au Ministre de l'Intérieur, afin que l'on prenne les mesures nécessaires pour l'arrestation de l'individu réclamé, si elle n'aurait pas été dejà effectuée en conformité des dispositions des articles 23 et 24.

Art. 16.

L'individu arrêté sera mis à disposition du Juge de la Section où son arrestation a été exécutée, avec les pièces y relatives, dans le terme de trente jours, lesquels écoulés sans que cela se soit verifié, il obtiendra sa liberté par le même Juge.

Art. 17.

Dans les vingt-quatre heures dès la réception de ces documents, le Juge procédera à un interrogatoire du présumé criminel, dans le but de constater l'identité de la personne, qui pourra se faire assister d'un conseil.

Art. 18.

Il ne sera pas permis de mettre en question la valeur intrinsèque des pièces produites par le Gouvernement requérant, le procès devant se borner aux points suivants :

1. Identité de la personne;

2. Examen des formes extérieures des pièces produites;

3. Si el delito se encuentra comprendido en los casos de esta Ley.

4. Si la pena aplicada pertenece á la categoria de las penas que, por las leyes del país requiriente, correspondan al crimen ó delito en cuestion.

5. Si el caso se encuentra comprendido en las prescripciones del articulo 3.

6. Si la sentencia ó el auto de prision, en su caso, han sido expedidas por los tribunales competentes del país requiriente.

Art. 19.

El individuo reclamado ó su defensor tendrá seis dias para presentar su defensa, de la cual se concederá vista por otros seis dias al Procurador Fiscal de la Seccion.

Art. 20.

Si hubiese necesidad de comprobar algunos hechos, se recibirá la causa á prueba, rigiendo respecto á esta y á sus términos las prescripciones de la Ley de Procedimientos nacionales.

Art. 21.

Llamados los autos, el Juez fallará en el término de diez dias, declarando si hay ó no lugar á conceder la extradicion.

Art. 22.

Si la sentencia del Tribunal fuese negando la extradicion por

3. Si l'infraction se trouve comprise parmi les cas visés par cette Loi.

4. Si la peine appliquée appartient à la catégorie des peines qui, d'après les lois du pays requérant, sont applicables au crime ou délit en question.

5. Si le cas se trouve compris dans les prescriptions de l'article 3.

6. Si le jugement ou le mandat d'arrêt, suivant les cas, ont été expédiés par les tribunaux compétents du pays requérant.

Art. 19.

L'individu réclamé ou son conseil aura six jours pour produire sa défense, laquelle sera soumise, pendant autres six jours, à l'examen du Procureur Fiscal de la Section.

Art. 20.

S'il y avait necessité de constater quelques faits, une enquête sera ordonnée, laquelle, avec les délais y relatifs, devra être régie par la Loi de la Procédure nationale.

Art. 21.

Les actes une fois évoqués, le Juge statuera dans le délai de dix jours, en déclarant s'il y a, ou non, lieu d'accorder l'extradition.

Art. 22.

Si le jugement du Tribunal aura repoussé l'extradition pour défaut

deficiencia de los documentos que deben acompañar el pedido, se comunicará esta resolucion por el Ministro de relaciones exteriores al Representante del país requiriente á fin de que esos vicios sean salvados.

El individuo arrestado será puesto en libertad si esos documentos no llegasen en el término de un mes, contado desde el aviso diplomático, si se tratase de un país limítrofe, y en el de tres meses si se tratase de los demás.

Art. 23.

Si la sentencia del tribunal fuese autorizando ó negando la extradicion por algunas de las causas especificadas en los incisos 3, 4, 5 y 6 del articulo 18, habrá derecho de apelacion en relacion para la Corte Suprema; la cual resolverá definitivamente el punto, prévia vista del Procurador General de la Nacion.

El proceso original se pasará al Ministerio de relaciones exteriores por intermedio del de Justicia y ésta resolucion se trasmitirá en copia auténtica al Ministro requiriente juntamente con el decreto autorizando la extradicion en su caso.

Art. 24.

Si, por causa de un crimen ó delito anterior al hecho de la extradicion, pero descubierto con

des pièces qui doivent accompagner la demande, le Ministre des affaires étrangères communiquera cette décision au Représentant du pays requérant afin que ce défaut soit éliminé.

L'individu arrêté sera mis en liberté si ces pièces ne parviendront pas dans le terme d'un mois dès le jour de l'avis diplomatique, s'il s'agit d'un pays limitrophe, et dans celui de trois mois, s'il s'agit des autres.

Art. 23.

Si le jugement aura autorisé ou repoussé l'extradition pour une des causes specifiées dans les N. 3, 4, 5 et 6 de l'article 18, il y aura droit d'interjecter appel par devant la Cour Suprême; laquelle statuera définitivement, après avoir entendu le Procureur Général de la Nation.

Le procès original sera passé au Ministère des affaires étrangères par l'entremise de celui de la Justice, et cette décision sera transmise, en expédition authentique, au Ministre requérant, conjointement, s'il y a lieu, avec le décret autorisant l'extradition.

Art. 24.

Si, pour cause d'un crime ou délit antérieur au fait de l'extradition, mais qui serait décou-

posterioridad, se pidiese autorizacion para processar al individuo ya entregado, el pedido que deberá venir accompañado de las piezas del proceso en que constaren las observaciones del individuo acusado ó su declaracion firmada de no tener ninguna que hacer, será sometido al Juez de Seccion que hubiere entendido en la demanda de extradicion, y su resolucion será inapelable.

vert plus tard, on demandait l'autorisation à poursuivre l'individu déja remis, la demande, qui devra être accompagnée des piéces du procès contenant les observations du prévenu ou sa déclaration signée de n'avoir pas d'observations à faire, sera soumise au Juge de la Section qui aura pris connaissance de la demande d'extradition, et sa décision sera sans appel.

CAPÍTULO III.

Disposiciones diversas.

Art. 25.

En caso de urgencia, los tribunales de la República podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, à sollicitud directa de las autoridades judiciales de un país ligado con la República por tratado de extradicion, siempre que se invoque la existencia de una sentencia ó de una órden de prision y se determine con claridad la naturaleza del delito condenado ó perseguido.

El pedido podrà hacerse por medio del correo ó del telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la via diplomatica al Ministro de relaciones exteriores. Los tribunales que hubiesen praticado el arresto lo pondrán immediatamente en conoscimiento del

CHAPITRE III.

Dispositions diverses.

Art. 25.

En cas d'urgence, les tribunaux de la République pourront ordonner l'arrestation provisoire d'un étranger, sur la requête directe des autorités judiciaires d'un pays lié avec la République par un traité d'extradition, pourvu qu'on invoque l'existence d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt, et qu'on spécifie clairement la nature de l'infraction ayant donné lieu à la condamnation ou à la poursuite.

La demande pourra être transmise par la poste ou par le télégraphe, et on devra en même temps en donner avis par la voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères. Les tribunaux qui auront procédé à l'arrestation en donneront incessamment

Ministro de relaciones exteriores, por intermedio del de Justicia.

Art. 26.

El extranjero arrestado en virtud de las disposiciones del artículo anterior será puesto immediatamente en libertad, si asi fuese ordenado por el Poder Ejecutivo, ó si en el término de un mes, tratándose de un país limitrofe, y en el de dos meses tratándose de otros, no recibiese el Gubierno Argentino el pedido diplomatico de extradicion, en debida forma.

Art. 27.

El arresto provisorio de un extraniero podrá ordenarse tambien por el Poder Ejecutivo á pedido de un Ministro diplomatico, hasta tanto lleguen los documentos necessarios para presentar el pedido de extradicion, y serán applicables á este caso las disposiciones de los dos articulos precedentes.

Art. 28.

El Gobierno Argentino podrá autorizar el tránsito por el territorio de la República de un individuo extraido que no fuese ciudadano argentino, sin mas requisito que la presentacion por la via diplomatica de la sentencia condenatoria ó del mandato de prision correspondiente, con tal de que no se trate de un acusado por

connaissance au Ministre des affaires étrangères, par l'entremise de celui de la Justice.

Art. 26.

L'étranger arrêté en vertu des dispositions de l'article précédent sera mis immédiatement en liberté, si ainsi il sera ordonné par le Pouvoir Exécutif, cu si dans le délai d'un mois, lorsqu'il s'agit d'un pays limitrophe, et dans celui de deux mois, s'il s'agit d'autres pays, le Gouvernement Argentin n'aura pas reçu la demande diplomatique, dans la dûe forme.

Art. 27.

L'arrestation provisoire d'un étranger poura être aussi ordonnée par le Pouvoir Exécutif, sur la requête d'un Ministre diplomatique, jusqu'à l'arrivée des pièces nécessaires pour présenter la demande d'extradition, et les dispositions des deux articles précédents seront, même dans ce cas, applicables.

Art. 28.

Le Gouvernement Argentin pourra autoriser le transit par le territoire de la République d'un individu extradé qui ne soit pas citoyen argentin, sans d'autres conditions que la production par la voie diplomatique du jugement de condamnation ou du mandat d'arrêt y relatif, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un prévenu d'infrac-

delitos politicos ó conexos con ellos y que sea por un delito sujeto á extradicion segun esta Ley.

Art. 29.

Los papeles y otros obietos que se hubiesen tomado al presunto delincuente, y que sirvan para el esclarecimiento del delito perseguido, deberán ser entregados al Gobierno que solicitare la extradicion si asi lo requiriese, y bajo condicion de devolverlos, terminado que fuera el juicio, si hubiesen terceros que aleguen derechos sobre ellos.

Azt. 30.

Les exhortos emanados de una autoritad extranjera competente en materia criminal, no politica, se introducirán por la via diplomatica, y serán trasmitidos á las autoridades judiciales competentes.

Art. 31.

Las citaciones de una causa criminal, no politica, á testigos domiciliados ó residentes en la República, no serán recibidas ni notificadas, sino bajo la condicion de que estos testigos no serán perseguidos ni presos por hechos ó condenas anteriores, ni como cómplices del delito encausado, entendiéndose que la comparecencia de los testigos es puramente vo-

tions politiques ou connexes avec elles, et qu'il soit poursuivi pour une infraction pouvant donner lieu à l'extradition. d'après cette Loi.

Art. 29.

Les papiers et autres objets, qui seraient saisis à l'individu présumé criminel et qui peuvent servir pour l'instruction du procès, doivent être remis au Gouvernement requérant l'extradition si il les réclame, à la condition de les renvoyer après que le procès sera terminé, dans le cas où il y aurait des tiers alléguant des droits sur eux.

Art. 30.

Les commissions rogatoires émanées d'une autorité étrangère compétente, en matière pénale, non politique, seront adressées par la voie diplomatique, et seront transmises aux autorités judiciares compétentes.

Art. 31.

Les citations dans une cause pénale, non politique, de témoins domiciliés ou résidant dans la République, ne seront reçues, ni signifiées, que sous la condition que ces témoins ne seront pas poursuivis ou arrêtés pour des faits ou condamnations antérieurs, ni comme complices de l'infraction dont il s'agit dans la cause, en restant entendu que la comparution des

luntaria y á costa del Gobierno requiriente.

Art. 32.

El procedimiento establecido en la presente Ley se aplicará tambien á los casos regidos por los tratados de extradicion en todos aquellos puntos que no estuviesen en contradiccion con sus estipulaciones.

Art. 33.

El Poder Ejecutivo denunciará, á su vencimiento, todos los tratados de extradicion que no estén ajustados á los preceptos de esta Ley.

Art. 34.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á veinte dias del mes de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco.

FRANCISCO B. MADERO.
Adolfo J. Labougle.
Secretario del Senado.

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS.
Juan Ovando.
S. Interino de la C. de DD.

PORT TANTO: Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el R. N.

ROCA.
FRANCISCO J. ORTIZ.

témoins est simplement volontaire et aux frais du Gouvernement requérant.

Art. 32.

La procédure établie par la présente Loi sera aussi appliquée au cas réglés par les traités d'extradition dans tous les points qui ne seraient pas en contradiction avec leurs stipulations.

Art. 33.

Le Pouvoir Exécutif dénoncera, à leur échéance, tous les traités d'extradition qui ne sont pas conformes aux prescriptions de cette Loi.

Art. 34.

Que la Loi soit communiquée au Pouvoir Exécutif.

Donné dans la Salle des Sessions du Congrès Argentin, en Buenos-Aires, le vingt du mois d'Août mil huit cent quatre vint cinq.

FRANÇOIS B. MADERO.
Adolphe J. Labougle
Secrétaire du Sénat.

RAPHAEL RUIZ DE LOS LLANOS.
Jean Ovando.
Secrétaire par *interim*
de la Chambre des Députés

Nous ordonnons que cette Loi soit exécutée, communiquée, publiée et insérée dans le Régistre National.

ROCA
FRANÇOIS J. ORTIZ.

STATO INDIPENDENTE DEL CONGO

LEGGE DE 12 APRILE 1886 [1].

LÉOPOLD II

ROI DES BELGES, SOUVERAIN DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,

A tous présents et à venir, salut.

Considérant que des autorités étrangères se sont déjà trouvées dans la nécessité de demander l'extradition de criminels qui s'étaient réfugiés sur le territoire de l'Etat; que s'il convient d'accueillir ces demandes lorsqu'elles émanent de Gouvernements qui s'engagent à la réciprocité, il importe aussi, dans l'intérêt de la liberté individuelle, que la loi détermine les conditions auxquelles devront être subordonnées l'arrestation et l'extradition de personnes réclamées par les pays étrangers;

Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter l'action de la justice, d'autoriser, à charge de réciprocité, l'exécution des commissions rogatoires émanant des tribunaux étrangers;

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux;

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1. — Le Gouvernement livrera aux Gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par les tribunaux desdits pays comme auteur ou complice, pour l'un des faits commis sur leur territoire, et énumérés à la convention d'extradition conclue avec ces pays.

En l'absence de convention d'extradition, ou s'il s'agit d'un fait non prévu par la convention d'extradition, l'étranger ne sera livré qu'à la suite d'un accord particulier conclu de Gouvernement à Gouvernement.

---

(1) La presente legge, comparsa durante la stampa del presente volume, non potè naturalmente esser compresa neppure nella 2ª edizione degli *Atti della Commissione*.

Art. 2. — Néanmoins, lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger accusé, poursuivi ou condamné, dans le cas où la loi congolaise autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de l'Etat.

Art. 3. — L'extradition sera accordée sur la production du jugement de condamnation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés.

Art. 4. — Le jugement, mandat ou autre acte équivalent produit à l'appui de la demande d'extradition sera rendu exécutoire par le juge d'appel.

Celui-ci désignera le magistrat, officier ou agent de la force publique chargé de le mettre à exécution, ainsi que le lieu où l'étranger sera détenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'extradition.

Art. 5. — En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur avis, transmis par le télégraphe, la poste ou par tout autre moyen, de l'existence du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation, et émané de l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise

Au reçu de cet avis, le juge de première instance du lieu où l'étranger sera trouvé, ou tout autre officier ou agent, à ce qualifié par une ordonnance de l'Administrateur Général au Congo, pourra donner mandat d'arrêt provisoire contre l'inculpé. Dans ce cas, il avertira, sans délai, l'Administrateur Général au Congo de la délivrance de ce mandat.

L'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si, dans le délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, il n'a pas reçu communication d'un des documents énumérés à l'article 3 ci-dessus.

Art. 6 — Il sera statué sur les demandes d'extradition par Notre Administrateur Général des Affaires Etrangères.

Néanmoins, il sera statué, par l'Administrateur Général au Congo, sur les demandes d'extradition qui pourraient lui être adressées directement en vertu des conventions.

L'Administrateur Général au Congo en référera, dans les cas difficiles, à Notre Administrateur Général des Affaires Etrangères, qui statuera.

L'étranger auquel, notification sera donnée de l'acte sur lequel la demande est basée, pourra formuler un mémoire de défense et se faire assister d'un conseil dans la rédaction de ce mémoire.

Art. 7. — Les traités d'extradition par Nous conclus seront insérés au *Bulletin officiel*. Ils deviendront exécutoires le dixième jour de leur affichage au siège du Gouvernement au Congo.

Art. 8. — Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère, et tendant à faire entendre des témoins, ou opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, devront être adressées à Notre Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères, ou, en vertu de conventions, à l'Administrateur Général au Congo. Elles seront exécutées à la diligence du juge d'appel, qui désignera le magistrat ou agent chargé d'y procéder.

Le juge d'appel décidera s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis au Gouvernement requérant.

Il ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

Art. 9 — Notre Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi-Souverain:
L'Administrateur Général
du Département des Affaires Etrangères,
EDM. VAN EETVELDE.